



SCUOLA NORMALE SUPERIORE
CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA

TESI DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE STORICHE

DIRITTI COLLETTIVI E DIRITTI DI GIURISDIZIONE.

L'UTILIZZO DELLE RISORSE NEI FEUDI IMPERIALI LIGURI

FRA ANTICO REGIME E RESTAURAZIONE,

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI FEUDI SPINOLA.

Relatore: Dott.ssa MARINA MONTACUTELLI

Supervisore: Ch.mo Prof. FRANCESCO BENIGNO

Candidata: MARIA ROCCA

Anno Accademico 2018-2019

INDICE

Abbreviazioni	p.4
Introduzione	p. 5
1. I feudi imperiali d'Oltregiogo: storiografia e contesto.	
2. Proprietà collettive e comunaglie: una chiave di lettura.	
3. I casi di studio e le fonti.	
4. Struttura della ricerca e del presente lavoro.	
1. Il diritto: gli “statuti imperiali” liguri tra Appennino e Oltregiogo	p. 27
1.1 Gli statuti come fonte.	
1.2 Gli statuti come fonte per studiare i diritti collettivi.	
1.3 La realtà statutaria ligure e quella dei feudi imperiali d'Oltregiogo.	
1.4 Metodologia: selezione delle fonti e descrizione del <i>corpus</i> .	
1.5 Statuti a confronto: “Boschi communi” e “Guardiani delle comunaglie”.	
1.6 Servitù collettive e recinzioni: il “libero pascolo comune”.	
APPENDICE AL CAPITOLO PRIMO	p. 57
2. La prassi: una lunga serie di conflitti	p. 60
2.1 “La caosa della controversia è l'incertezza de' confini del territorio o giurisdizione”.	
2.2 Confini fra comunaglie e terreni dei particolari: la violenta lite fra i “possidenti” e i “nullatenenti” nel feudo di Campofreddo.	
2.3 Verso lo scioglimento delle promiscuità politico-territoriali.	
2.4 La vendita del feudo di Busalla alla Repubblica di Genova: l'articolato scontro fra il marchese Carlo Napoleone Spinola e i conti Fieschi.	
APPENDICE AL CAPITOLO SECONDO	p. 97

3. Diritti feudali e comunaglie fra Antico Regime e Restaurazione	p. 132
3.1 Da feudi imperiali a “ex feudi dei Monti Liguri”.	
3.2 La soppressione dei diritti feudali in Liguria: interpretazioni ed esiti.	
3.3 La riscossione dei canoni enfiteutici nell'Ottocento.	
3.4 Progetti di privatizzazione e messa a coltura delle comunaglie.	
3.5 La lettura piemontese delle comunaglie.	
APPENDICE AL CAPITOLO TERZO	p. 165
Conclusioni	p. 172
1. Vitalità delle comunaglie, attori locali e costruzione della località.	
Bibliografia	p. 175

ABBREVIAZIONI

ASG: Archivio di Stato di Genova

AST: Archivio di Stato di Torino

ASM: Archivio di Stato di Milano

HHSW: Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien

BUG: Biblioteca Universitaria di Genova

ASR: Archivio Salvago Raggi (Genova)

ADP: Archivio Doria Pamphili (Roma)

ACCL: Archivio storico del Comune di Campo Ligure

ACB: Archivio storico del Comune di Busalla

APP: Archivio parrocchiale di Pietrafraccia

BCBG: Biblioteca Civica Berio Genova

Introduzione

1. I feudi imperiali d'Oltregiogo: storiografia e contesto. 2. Proprietà collettive e comunaglie: una chiave di lettura. 3. I casi di studio e le fonti. 4. Struttura della ricerca e del presente lavoro.

L'obiettivo che si prefigge questo lavoro è quello di analizzare le dinamiche che hanno riguardato la storia politica e sociale dei feudi imperiali dell'Appennino ligure tra il Settecento e l'Ottocento, ponendo particolare attenzione ai processi di costruzione locale dello spazio politico e alle implicazioni che la gestione collettiva delle risorse ha avuto in tali dinamiche in un periodo di radicali trasformazioni dal punto di vista giuridico, politico, economico e sociale. La ricerca, nonché l'area di analisi prescelta, ha permesso - se non imposto - di mettere a confronto una serie di dibattiti storiografici, da quello sulla storia del potere politico in Antico Regime a quello sui *commons*, fino alla discussione intorno al concetto di scala nella ricerca storica.

Un simile approccio integrato e analitico intende fornire un contributo alla discussione su questi temi concentrandosi su un'area fino ad oggi solo parzialmente e frammentariamente sondata come quella dell'Oltregiogo ligure, in cui hanno convissuto per secoli autorità politiche differenti (come il Sacro Romano Impero e la Repubblica di Genova) e forme di gestione delle risorse agro-silvo-pastorali fortemente influenzate dall'esercizio di diritti collettivi fondati su base locale.

L'ampiezza degli argomenti trattati impone, quindi, prima di entrare nello specifico dei risultati di un'indagine che ha portato a lavorare su fonti di tipo molto eterogeneo, disseminate in archivi straordinariamente diversi gli uni dagli altri, di riprendere in termini generali quelli che sono stati i riferimenti scientifici di cui si è tenuto conto, e con i quali, con tutti i limiti conseguenti alla scelta di un approccio fortemente caratterizzato, ci si è dovuti misurare.

1. I feudi imperiali d'Oltregiogo: storiografia e contesto.

Il contesto in cui si inseriscono i casi di studio su cui si articola la ricerca è quello dei feudi imperiali situati a cavallo fra Liguria e Piemonte¹. Si tratta di territori feudali sui quali, a partire

¹ In calce all'Introduzione, a p. 25, è riportata una mappa, datata 1750, in cui Matteo Vinzoni, cartografo attivo nella

appunto da quella del Sacro Romano Impero, hanno insistito a lungo autorità politiche differenti e, dunque, “fonti” concorrenti di legittimazione. Le molteplici tipologie di dipendenza dall'Impero che hanno interessato in età moderna numerosi territori italiani, nonché la mutevolezza stessa delle politiche messe in atto dai diversi imperatori, hanno contribuito a rendere assai difficile definire e descrivere i legami che univano l'Impero alle variegate realtà della penisola. Forse anche per questo motivo, le vicende dell'Italia imperiale in età moderna sono state per molto tempo scarsamente indagate.

Il limitato successo storiografico può essere ricondotto per un verso, infatti, alla convinzione che la fine del Medioevo coincidesse con quella dell'influenza imperiale sulla penisola, mentre da un altro, specie per quanto riguarda l'Italia, all'influsso delle ideologie risorgimentali e nazionaliste. Basti pensare all'eloquente titolo del volume di Salvatore Pugliese, *Le prime strette dell'Austria in Italia*, pubblicato nell'ormai lontano 1932², il quale, offrendo un quadro complessivo dei rapporti che univano gli stati e i feudi della penisola all'Impero, rimane ancora oggi un importante testo di riferimento. Come hanno evidenziato efficacemente le osservazioni di Vittorio Tigrino³, il fatto che il tema non sia stato indagato per diverso tempo è probabilmente anche una conseguenza del suo essere stato considerato a lungo estraneo e non riconducibile a categorie che hanno monopolizzato la storiografia per buona parte del Novecento: prima su tutte quella di “Stato moderno”⁴. Questo spiega anche, almeno in parte, il motivo per cui le ricerche sull'Italia imperiale si sono concentrate, laddove hanno avuto significativi sviluppi, prevalentemente sui rapporti politici e istituzionali esistenti tra l'Impero e gli stati italiani, oppure sui “feudi maggiori”, piuttosto che su quelli non inseriti in complessi territoriali a dimensione regionale, come i numerosi e piccoli feudi imperiali dell'Italia settentrionale, dei quali si rivendicava l'appartenenza diretta al *Reichsitalien* (non senza che questo creasse conflitti)⁵.

Repubblica di Genova nel XVIII secolo, raffigura l'area qui considerata.

² S. Pugliese, *Le prime strette dell'Austria in Italia*, Treves, Milano-Roma, 1932. Il volume è stato ripubblicato anche tre anni dopo con il titolo, *Il Sacro Romano Impero in Italia*, Treves, Milano, 1935.

³ Cfr. V. Tigrino, *Istituzioni imperiali per lo stato sabaudo tra fine dell'antico regime e Restaurazione*, in M. Schmettger, M. Verga (a cura di), *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», Atti del convegno internazionale (Trento 19-21 giugno 2003), il Mulino, Bologna, 2006, pp.179-240 (in particolare pp. 180-182), di cui si vedano anche i riferimenti bibliografici al dibattito.

⁴ Si veda quanto scrive a questo proposito A. Torre, *Idioma giurisdizionale e transiti commerciali. Spunti di riflessione sulla cultura politica dei feudi imperiali delle Langhe in età moderna*, in C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Atti del convegno internazionale di studi (Albenga, Finale, Loano 27-29 maggio 2004), Bulzoni, Roma, 2010, pp. 121-136 (in particolare pp. 121-124). Si veda inoltre M. Rocca, *L'Impero in periferia: i feudi imperiali dell'Appennino ligure nel XVIII secolo*, in G. Conte, F. Filioli Uranio, V. Torreggiani, F. Zaccaro (a cura di), *Imperia: lo spazio Mediterraneo dal mondo antico all'età contemporanea/Imperia. The Mediterranean Space from the Ancient World to the Contemporary Age*, Nov 2014, Rome, Italy. New Digital Frontiers, 2016, pp. 195-215.

⁵ Anche il fatto che negli archivi di stato, almeno fino all'Ottocento, vi siano relativamente pochi documenti su queste zone e che la maggior parte delle fonti siano “disperse” in diversi luoghi e in più archivi, contribuisce a giustificare l'amnesia storiografica rispetto a questi spazi (sui quali si è invece soffermata la microstoria, ponendo particolare

L'attività di ricerca su queste realtà più piccole, investite dall'Imperatore a famiglie feudali legittimate attraverso una serie spesso ininterrotta di diplomi imperiali, è stata sviluppata nel corso del Novecento con approcci disomogenei⁶, e talvolta relegata alla dimensione di studi di stampo erudito e localistico; solo verso gli anni '80 del secolo scorso si è registrato un generale incremento delle ricerche relative al tema. In questo stesso periodo, infatti, le ricostruzioni di Pugliese sono state riprese con nuove prospettive: esempio particolarmente significativo sono quelle promosse in un articolo di K.O. Von Aretin, pubblicato nel 1978⁷, che ha avuto il merito di evidenziare, allora in modo inedito, come la coesistenza (e la rivalità) nell'Italia di età moderna tra “tre strutture feudali sovraregionali” (quella papale, quella imperiale e quella spagnola), sia stata alla base della persistenza del sistema feudale nella penisola fino alla fine del XVIII secolo (in controtendenza rispetto a quanto accadeva nell'Europa occidentale). Questa riflessione ha condotto lo storico tedesco ad insistere, per quel che riguarda il ruolo specifico e particolare del “feudalesimo” imperiale in età moderna, sul ruolo giocato dal Consiglio Aulico e dall'istituzione della Plenipotenza in Italia, oltre che ad interrogarsi sul valore della sovranità imperiale – esercitata dalla dinastia degli Asburgo, che ha visto i propri rappresentanti investiti del titolo imperiale, peraltro elettivo, sostanzialmente dalla fine del Medioevo alla sua estinzione – nella determinazione degli assetti di potere degli stati italiani.

In coincidenza con quel “momento storiografico” anche i feudi imperiali dell'Italia settentrionale hanno trovato un loro spazio all'interno di studi più generali: si pensi ad esempio ai lavori di Angelo Torre che, con un'impostazione metodologica originale, si è prevalentemente concentrato sulla contestualizzazione delle politiche imperiali analizzando la caratterizzazione giurisdizionale dei luoghi e le dinamiche sottese ai processi di costruzione del territorio. I suoi lavori, legati ad una lettura analitica e alla valorizzazione di casi studio specifici, hanno messo in risalto soprattutto la frammentazione dei poteri territoriali e l'importanza rivestita dalle pratiche e dalle azioni attraverso cui i diversi protagonisti costruivano e si assicuravano diritti e prerogative⁸. Un altro genere di

attenzione alla “genesì della documentazione” e ad una sua lettura “topografica”). Cfr. ad es. le osservazioni di V. Tigrino, *Dispute giurisdizionali, formazione del territorio e commercio nell'area dei feudi imperiali*, in G. Spione, A. Torre (a cura di), *Uno spazio storico: committenze, istituzioni e luoghi nel Piemonte meridionale*, Utet, Torino, 2007, pp. 251-272. A testimoniare la peculiare disseminazione che caratterizza le tracce archivistiche di questi luoghi, la dispersione delle fonti utilizzate in questa tesi, che si trovano tra gli archivi di Stato di Vienna, di Milano, di Genova e di Torino, gli archivi parrocchiali e comunali delle località studiate e di quelle limitrofe, e soprattutto negli archivi familiari.

⁶ Si segnala in particolare, come esempio di uno dei pochi lavori “datati” basati su solida base documentaria, quello di Alessandra Sisto, *I feudi imperiali del tortonese (Sec. XI-XIX)*, Giappichelli, Torino, 1956, in quanto inerente l'area geografica qui considerata.

⁷ K. O. Von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», IV 1978, pp. 51-93.

⁸ A. Torre, *Elites locali e potere centrale tra Sei e Settecento: problemi di metodo e ipotesi di lavoro sui feudi imperiali delle Langhe*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di

ricerche ha approfondito, invece, congiunture politiche e diplomatiche più “classiche”, ponendo specifica attenzione agli avvenimenti di inizio Settecento connessi con la guerra di successione di Spagna, per analizzare le vicende relative ai territori conquistati in tale congiuntura dagli Asburgo⁹, evidenziando inoltre come anche nel primo ventennio del Settecento fosse emersa una nuova capacità dell'Impero di intervenire negli assetti della penisola¹⁰.

Negli ultimi anni diversi convegni hanno tentato di fare il punto sul tema mostrando l'esistenza di un rinvigorito interesse per le vicende dell'Italia imperiale: nel 2003 il Centro per gli studi storici italo-germanici di Trento ha promosso un confronto sulla presenza dell'Impero in Italia in età moderna tra studiosi di diverse nazionalità¹¹ e il convegno sui feudi imperiali italiani organizzato ad Albenga, Loano e Finale Ligure nel maggio del 2004 ha efficacemente proseguito su una strada analoga (come anche l'incontro sul *Reichsitalien* nel Medioevo e nell'età Moderna, che ha coinvolto nel settembre 2014 ad Innsbruck diversi studiosi tedeschi, austriaci e italiani)¹². Altri convegni hanno perseguito l'obiettivo di studiare casi “regionali”, come quello tenuto alla Reggia di Venaria Reale e all'Archivio di Stato di Torino, nel novembre del 2012, dedicato ai rapporti fra lo Stato sabauda e il Sacro Romano Impero¹³.

A partire da questo quadro storiografico complesso, sulla scia delle ricerche più legate all'influenza della storia sociale e della microstoria, con particolare attenzione agli aspetti più

Cuneo», 89, 1983, pp. 41-65. Dello stesso autore, *Feudi, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 63, 1986, pp. 775-810; *Poteri locali e Impero tra XVI e XVIII secolo: i feudi imperiali delle Langhe tra mito e storia*, «Acta Istriae», 7, 1999, pp. 169-192. Si vedano anche, con prospettive analoghe, V. Tigrino, *Giurisdizioni e transiti nei “feudi di Montagna” dei Doria Pamphilj alla fine dell'Antico Regime*, in A. Torre (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 151-174; Id., *Dispute giurisdizionali*, cit.; L. Giana, *Transiti e territorio in un feudo imperiale del Piemonte meridionale nel XVII secolo*, in C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo* cit., pp. 137-174.

⁹ Cfr. M. Verga (a cura di), *Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, fascicolo monografico di «Cheiron», 21, 1994.

¹⁰ Si vedano in particolare il saggio di D. Frigo, *Gli stati italiani, l'Impero e la guerra di Successione spagnola*, in M. Schmetzger, M. Verga (a cura di), *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna* cit., pp. 85-114; e quello di M. Verga, *Il «sogno spagnolo» di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del Settecento*, in C. Mozzarelli, G. Olmi (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 203-261.

¹¹ Il riferimento è all'incontro riguardante *l'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, tenutosi a Trento dal 19 al 21 giugno 2003, i cui Atti sono stati curati da Matthias Schmetzger e Marcello Verga e poi pubblicati nel 2006. Il Centro era stato promotore già negli anni '80 di diversi incontri e numerose ricerche riguardanti il tema dei rapporti tra Impero e territori italiani nell'età moderna: R. Gherardi, *Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il “buon ordine” di Ferdinando Luigi Marsili*, Il Mulino, Bologna, 1980; C. Mozzarelli, G. Olmi (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, cit.

¹² C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Atti del convegno internazionale di studi (Albenga, Finale, Loano 27-29 maggio 2004), Bulzoni, Roma, 2010; *Reichsitalien in Mittelater und Neuzeit/ “Reichsitalien” nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Innsbruck, 11-12 settembre 2014 (edizione 2017 degli atti).

¹³ M. Bellabarba, A. Merlotti (a cura di), *Stato sabauda e Sacro Romano Impero*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», Quaderni, 92, Il Mulino, Bologna, 2014.

istituzionali¹⁴, uno degli scopi della ricerca è stato far emergere alcune problematiche cruciali che mettono in relazione lo studio della storia politica di alcuni feudi imperiali minori particolarmente significativi e quello delle forme collettive di sfruttamento delle risorse, nella convinzione dell'esistenza di interazioni reciproche ad esempio fra certe dinamiche inerenti l'esercizio di diritti collettivi goduti dai particolari e certe altre relative ai diritti di giurisdizione esercitati dai feudatari. I principali interrogativi hanno riguardato nello specifico l'articolazione e la frammentazione dei poteri territoriali e la complessità dei conflitti locali che caratterizza in modo particolare l'area considerata.

Un tale percorso di indagine ha consentito anche di mettere in luce l'importanza di strumenti giuridici e politici specifici della struttura dell'Impero, un potere sovralocale ben diverso da quello dei nascenti stati territoriali dell'epoca. Quello dell'Impero è infatti un sistema politico ritenuto residuale da molti contemporanei (si pensi al giudizio di Pufendorf¹⁵), e sicuramente non un modello egemone nell'Europa di fine Antico Regime¹⁶; ma anche, come la ricerca evidenzia, un sistema che, almeno nell'area geografica considerata, ha costituito un esempio di “un altro modo di costruire lo spazio politico”. Evidentemente devono esistere delle motivazioni per cui in questa precisa zona il potere feudale resiste a lungo con proprie specifiche forme e con precise dinamiche (o quanto meno è lecito domandarselo).

I feudi imperiali considerati sono luoghi formalmente dipendenti dall'Impero, che ne deteneva il supremo dominio, investiti alle maggiori famiglie del patriziato genovese, la classe esclusiva di governo della vicina Repubblica aristocratica di Genova, la quale non aveva una dinastia titolare della sovranità, e che ha a lungo guardato a questi feudi come possibili terre di conquista. Esempi sono le famiglie Fieschi, Doria, Spinola e Botta Adorno, ma era investita su questi territori anche la

¹⁴ Come messo in evidenza da L. Giana e V. Tigrino (a cura di), *Istituzioni*, «Quaderni storici», 139, 2012, pp. 3-13, una critica ricorrente mossa nei confronti della microstoria è stata quella di non aver tenuto adeguatamente in considerazione le istituzioni, le strutture amministrative e il concetto stesso di “stato”. Nel lavoro che si sta presentando è stata volutamente posta specifica attenzione alle dinamiche istituzionali e agli strumenti giuridici in chiave politico-territoriale.

¹⁵ Samuel von Pufendorf nel *De statu Imperii Germanici* (pubblicato con lo pseudonimo di *Severino Monzambano da Verona*, nel 1667), descriveva l'Impero come “un corpo irregolare e mostruoso”. Sulla fortuna di questa metafora (soprattutto negli ambienti ostili agli Asburgo) si veda, ad esempio, D. Frigo, *Gli stati italiani, l'Impero e la guerra di Successione spagnola*, cit., pp. 107-108.

¹⁶ Il giudizio sul Sacro Romano Impero – come già accennato – risulta invariato ancora in buona parte della storiografia ottocentesca, così come in opere di carattere maggiormente divulgativo. Si veda a titolo di esempio G. Bryce, *The Holy Roman empire*, MacMillan & Co., London, 1866 (prima edizione italiana, *Il Sacro Romano Impero*, Vallardi, Napoli, 1886, (citazioni a pp. 470-471 e a p. 473): “La pace di Vestfalia segna nella storia del Santo Impero una èra non meno chiaramente definita di quel che sia la incoronazione di Ottone il Grande o la morte di Federico Secondo. Come dai giorni di Massimiliano aveva avuto un carattere misto e transitorio bene espresso dal nome di Romano-Germanico, così d'ora innanzi esso fuorché nel titolo diventava puramente e semplicemente un Impero-Germanico. In verità, a parlar propriamente, non era più affatto un Impero ma una confederazione e delle più rallentate”; “Bene possiamo meravigliarci che fosse mantenuta codesta commedia d'un Impero, quando il sacrificio dei diritti imperiali, o piuttosto dei feudali, ai diritti dei singoli stati, era così completo”. È probabile che il perdurare di queste critiche abbia inciso sullo scarso successo storiografico del tema.

Repubblica stessa¹⁷, il cui rapporto con le magistrature imperiali e con la corte di Vienna (il Consiglio Aulico per gli affari imperiali in Italia era sostanzialmente un organo “viennese”), è stato, nei secoli di età moderna, problematico per più di un aspetto¹⁸.

Tali feudi sono caratterizzati in generale da un’economia locale non particolarmente florida (e le strategie attuate dai feudatari lo dimostrano, oscillando tra i tentativi di ricavarne una significativa entrata economica, e il garantirsi invece la fedeltà “politica” dei sudditi attraverso significative esenzioni¹⁹). Le scarse risorse agricole sono integrate con lo sfruttamento dei boschi e, soprattutto, dell’allevamento, strettamente connesso con pratiche di agricoltura temporanea (che costituiscono oggetto di alcune delle dispute analizzate): l’area costituisce infatti una meta importante del pascolo estivo di capi provenienti dalla fascia costiera ligure, dalla Lombardia e dalla Toscana²⁰. Almeno fino alla fine dell’Antico Regime, ha inoltre un peso importante il commercio, per la gestione del transito tra la costa e la Pianura Padana²¹.

Il quadro giurisdizionale di queste realtà, assai frammentato per la presenza di un numero elevato di feudi più o meno estesi, è ulteriormente complicato dal fatto che questi ultimi non sono quasi mai investiti interamente ad un unico feudatario, ma sono spesso investiti per quote a feudatari diversi. L’assetto che caratterizza quest’area di confine è infatti tutt’altro che statico: si registrano numerose e frequenti variazioni non solo in conseguenza a passaggi di titolarità dovuti a eredità, vendite, devoluzioni e riassegnazioni, ma anche per effetto dei ripetuti tentativi da parte degli stati limitrofi di acquistare e incorporare questi feudi all’interno del proprio dominio per

¹⁷ Per un quadro delle partecipazioni feudali possedute e acquistate dalla Repubblica di Genova in età moderna si veda A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLV, 2005, pp. 5-238.

¹⁸ Da un lato, infatti, Genova aveva cercato più di una volta di rivendicare la sua autonomia dall’Impero (avviando, ad esempio, nel XVII secolo una lunga trattativa per ottenere di non essere più citata nei documenti come “civitas et camera imperialis”); dall’altro, era necessariamente legata a questa configurazione politica sia come città imperiale sia come “feudataria”, in quanto titolare, appunto, di partecipazioni nei feudi imperiali. Su questi temi si vedano gli importanti studi di M. Schnettger: *Reichsstadt oder souveräne Republik? Genua und das Reich in der Frühen Neuzeit*, in M. Schnettger, M. Verga (a cura di), *L’Impero e l’Italia nella prima età moderna* cit., pp. 277-297; *Principe sovrano oder civitas imperialis? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797)*, Philipp Von Zabern, Mainz am Rhein, 2006; *Feudi, privilegi e onori. La Repubblica di Genova e la Corte di Vienna negli anni Trenta e Quaranta del’600*, in C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo* cit., pp. 279-297; *Libertà e imperialità. La Repubblica di Genova e il Sacro Romano Impero nel tardo Cinquecento*, in M. Schnettger C. Taviani (a cura di), *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, Roma, Viella, 2011, pp. 129-144.

¹⁹ A. Zanini, *Feudi, feudatari ed economie nella montagna ligure*, in *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, cit., pp. 305-316.

²⁰ Cfr. R. Cevasco, *Memoria verde*. Nuovi spazi per la geografia, Reggio Emilia 2007.

²¹ Su questi temi, e sul peso economico dell’economia di transito in questi feudi si veda Vittorio Tigrino, *Giurisdizione e transiti nei “feudi di Montagna” dei Doria-Pamphilj alla fine dell’Antico Regime*, in Angelo Torre (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nella società di Antico Regime*, Milano 2007, 161-174. Inoltre, V. Tigrino, M. Rocca, *Feudi imperiali e località. La moltiplicazione dei luoghi nell’Appennino Ligure di Antico Regime*, in E. Taddei, M. Schnettger e R. Rebitsch (a cura di), *“Reichsitalien” Mittelalter und Neuzeit / “Feudi imperiali italiani” nel Medioevo e nell’Età Moderna*, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, 2017, pp. 153-173. Per i territori genovesi limitrofi cfr. O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1989.

rendere maggiormente uniforme il proprio territorio.

Queste sovrapposizioni di potere si rivelano una condizione che non di rado innesca conflitti interni tra i compartecipi di uno stesso feudo; ma anche le dispute tra titolari di feudi diversi sono tutt'altro che rare. Le liti costituiscono una delle occasioni che dà origine alla produzione di documentazione, e sono proprio i documenti di natura giudiziaria a testimoniare come discontinuità e complessità della geografia giurisdizionale vadano ad incrociarsi con le implicazioni che derivavano da uno statuto particolare della proprietà, fortemente connesso con il ruolo ed il potere dei feudatari. Il riferimento è ad una serie di documenti settecenteschi promossi dal potere signorile, essenzialmente consistenti in un elenco di norme e di istruzioni circa i “beni stabili” del feudo, frequentemente indicati come “Consuetudini enfiteutico-feudali”²², volti a ribadire la proprietà eminente del feudatario su tutto il territorio del feudo, che mostra in modo piuttosto chiaro questo rapporto strategico che si viene a creare in tali realtà tra poteri giurisdizionali e diritti di proprietà, evidenziando anche (a maggiore complicazione di un assetto già significativamente mosso) il fatto che proprietà feudale e giurisdizione finiscono per coincidere anche nei casi in cui non sussiste omogeneità territoriale (il riferimento è a quei casi, tutt'altro che rari, in cui all'interno del territorio di un feudo si trovavano dei beni e dei terreni appartenenti a feudatari di domini confinanti, sui quali essi esercitavano la propria giurisdizione). Anche le fonti cartografiche riportano tracce evidenti di tali discontinuità territoriali, e della complessità della geografia giurisdizionale di questi luoghi imperiali²³.

Accanto alle problematiche inerenti l'incrocio dei diritti di giurisdizione rivendicati dai feudatari, emergono con forza le complesse questioni riguardanti i diritti di proprietà, possesso e utilizzo delle risorse (specie di quelle godute collettivamente) rivendicati dai gruppi locali. I conflitti che coinvolgono i feudatari finivano spesso per incrociarsi e sovrapporsi con quelli, di altro genere, connessi con i diritti rivendicati dai sudditi in relazione a quei terreni goduti collettivamente (che in quest'area geografica prendono spesso il nome di comunaglie) frequentemente sfruttati in modo promiscuo da utilisti residenti in luoghi differenti.

²² I terreni e i beni immobili dei territori dei feudi imperiali liguri erano spesso di natura enfiteutico-feudale: i feudatari ne erano i proprietari e li investivano ai sudditi cedendo loro il cosiddetto “dominio utile”, legato all'utilizzo. Il contratto di enfiteusi implicava il pagamento annuale alla Camera feudale di un'imposta detta “fitto gentile”, consistente in denaro, grano, o biada.

²³ Di simili condizioni sono esempi suggestivi il “disegno del fiume Vobbia” riportato in calce all'Introduzione a p. 26 e la *Mappa de confini della Giurisdizione di Torriglia ne' Monti di Antola, Gallina e Scaletta*, disegnata nel 1714 da Marco Antonio Fossa, un commissario del feudo imperiale di Torriglia (investito alla famiglia Doria), riportata nell'Appendice al secondo capitolo a p. 121. Si veda inoltre V. Tigrino, *Giurisdizione e transiti nel Settecento. I feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura Padana*, in M. Cavallera (a cura di), *Lungo le antiche strade: stati, giurisdizione e confini nella cartografia dell'età moderna*, Nomos, Busto Arsizio, 2007, pp. 45-94; id., *Sovranità, comunità, possesso e lavoro nell'Appennino imperiale: intorno ad una mappatura settecentesca dell'Alta val d'Aveto (Liguria)*, in R. Leggero (a cura di), *Comunità e organizzazione del lavoro in area alpina e prealpina tra Medioevo ed Età moderna. Iconografia e documenti*, 2015.

Riguardo questa peculiare relazione fra poteri giurisdizionali e proprietà, uno degli obiettivi perseguiti in questo lavoro è quello di verificare come la strutturazione degli assetti proprietari e dei domini feudali (intendendo con questo anche le prerogative politiche e giurisdizionali connesse all'esercizio del potere signorile) abbia avuto legami importanti e rivelatori con le articolazioni che le forme di proprietà collettiva e di utilizzo comune delle risorse assumono nell'area geografica esaminata, sia precedentemente la soppressione dei diritti feudali in Liguria, sia successivamente.

2. *Proprietà collettive e comunaglie: una chiave di lettura.*

Non si può dire che la scelta di uno dei temi che dà forma alla ricerca sia stata estranea al successo della discussione sui *commons* che negli ultimi decenni ha ripreso vigore nel dibattito scientifico, non solo storiografico²⁴. Il riferimento è in particolare al tema della proprietà collettiva²⁵, che rientra all'interno della complessa e vastissima categoria dei beni comuni, la cui riflessione si è sviluppata, come noto, a partire dagli studi economici classici sui beni pubblici, che vedevano questi ultimi in opposizione ai beni privati. Si tratta di un lungo percorso di studi che è arrivato ad interessare sul finire del secolo scorso il tema dello sfruttamento collettivo delle risorse e la loro gestione, sulla scia di una più ampia riconsiderazione dei *commons* avvenuta soprattutto in area anglosassone, nell'ambito degli studi economici²⁶, e che ha spinto anche gli storici ad indagare la funzione e il ruolo concreto che le risorse collettive svolgevano (e in alcuni casi ancora oggi

²⁴ Una delle pubblicazioni che ha contribuito recentemente a riproporre in Italia il dibattito sull'argomento è il volume di G. Alfani, R. Rao (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Milano 2011. Le rassegne più attuali sul tema, fondate sia su studi italiani sia su lavori internazionali, sono di G. Bonan, *Beni comuni. Alcuni percorsi storiografici*, in «Passato e presente», 96 (2015), pp. 97-115; D. Cristoferi, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze internazionali*, in «Studi storici», 57/3, 2016, pp. 577-604.

²⁵ Espressione con cui ci si riferisce qui in particolare a dei terreni goduti collettivamente e a delle specifiche istituzioni e che, a seconda del territorio in cui si inscrivono, assumono denominazioni diverse, e caratteristiche a volte molto differenti. Per rimanere al caso italiano, ad esempio, si parla di *Consorterie* in Valle d'Aosta, *Regole e Laudi* in Cadore, *Comunaglie* sull'Appennino emiliano e in alcune zone di quello ligure, *Partecipanze* in Emilia, *Ademprivi* in Sardegna, *Comunanze* nelle Marche. I differenti nomi impiegati per descrivere queste particolari istituzioni designano anche modi distinti di gestione delle risorse. Inoltre, spesso, sotto un'unica nomenclatura si celano diverse modalità di utilizzo. Si veda, per quanto riguarda le comunaglie liguri, M. Cricenti, *Le comunaglie: una antica "nuova" risorsa*, in "Il mare in Basso", terzo Convegno internazionale sulla montagna ligure e mediterranea: la montagna mediterranea alla ricerca di nuovi equilibri: Liguria e Corsica, due politiche a confronto, 2 ottobre 1998. Genova - Campo Ligure, 1998. Inoltre, S. Lagomarsini, *Uso comune e appropriazione metropolitana: due modelli di utilizzo del territorio in Val di Vara*, in "Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini", vol. LXX (2000), Scienze storiche e morali, La Spezia, 2001, pp. 75-89; G. Beltrametti, M. Rocca, A.M. Stagno, V. Tigrino, *Terre collettive e insediamenti in Alta val Trebbia (Appennino Ligure): la definizione della località tra Sette e Novecento*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva", vol. 1/2013, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 105-156.

²⁶ M. Bailey, *A Marginal Economy? East Anglian Breckland in the Later Middle Ages*, Cambridge University Press, 1989.

svolgono), nell'economia delle comunità²⁷.

A livello internazionale le pubblicazioni più significative relative alla gestione dei *commons* vedono come protagonista la statunitense premio Nobel Elinor Ostrom²⁸, che nei suoi studi, (a partire dal più noto *Governing the Commons* del 1990) esaminando il tema della gestione delle risorse comuni da parte di comunità locali, afferma l'esistenza di un'alternativa alla "tragedia dei *commons*" prospettata in un saggio molto noto, pubblicato nel 1968, da G. Hardin²⁹ (un saggio la cui tesi è fondata, fin dal titolo, sull'assunto che la gestione collettiva conduca irreparabilmente alla depauperazione delle risorse). La Ostrom, come sottolinea anche Angelo Torre³⁰, ha avuto l'originale intuizione di leggere i beni collettivi in chiave di antropologia dell'organizzazione, ma soprattutto si è preoccupata di distinguere tra diversi tipi di beni e tra diverse modalità di gestione, svolgendo un interessante esercizio: questa sua analisi, tuttavia, come buona parte degli studi su questo tema (e come la stessa Ostrom a tratti ammette), difetta di un'interpretazione storica realmente fondata³¹.

Sull'importanza di una ricostruzione di lungo periodo come chiave per spiegare la persistente vitalità delle istituzioni collettive, a partire dall'inizio degli anni Duemila ha però insistito con efficacia un gruppo di storici, in particolare dal nord Europa, di chiara ispirazione neo-istituzionalista. Ponendo come modello euristico proprio l'opera di Elinor Ostrom, con una spiccata aspirazione comparativa, questi storici hanno indagato i processi di adattamento alle trasformazioni economiche, politiche e sociali delle istituzioni analizzate, il rapporto con l'ambiente (la sostenibilità), il nesso tra proprietà pubblica e proprietà privata e il problema delle modalità di regolazione dell'accesso alla risorsa³².

Questo percorso, apparentemente lineare, risulta più mosso se si allarga l'attenzione anche ad

²⁷ Nonostante l'interdisciplinarietà del tema, che attraversa tutte le scienze sociali (diritto, storia, economia, sociologia, antropologia, pianificazione territoriale, ecc.) ed anche le scienze naturali (ecologia, botanica, agronomia, selvicoltura, zoologia, ecc.), la ricerca e gli studi sulla proprietà collettiva sono stati coltivati, almeno fino al secolo scorso, per lo più all'interno di singole discipline, ritardando lo sviluppo di un approccio interdisciplinare.

²⁸ E. Ostrom, *Governing the Commons: The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York, Cambridge University Press, 1990 [trad. it. Ostrom E. (2006), *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia]. All'interno di una bibliografia ormai vasta, si segnala: A. Agrawal, *Sustainable governance of common-pool resources: context, methods, and politics*, 2003; gli studi raccolti in T. De Moor, L. Shaw-Taylor, P. Warde, *The Management of Common Land in North West Europe, c. 1500-1850*, 2002, e la più recente raccolta a cura di Ian D. Rotherham (ed.), *Cultural Severance and the Environment. The Ending of Traditional and Customary Practice on Commons and Landscapes Managed in Common*, 2013. Un'opera interessante, frutto di un progetto di ricerca interdisciplinare, incentrato su quattro casi di studio, è C.P. Rodgers, E. A. Straughton, A.J.L. Winchester, M. Pieraccini (eds.), *Contested Common Land. Environmental Governance Past and Present*, 2011.

²⁹ G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, "Science", n. 162, 1968, pp. 1243-8.

³⁰ A. Torre, V. Tigrino, *Beni comuni e località: una prospettiva storica*, "Ragion pratica", n. 41, 2013, pp. 333-346.

³¹ In relazione agli orientamenti di questa storiografia neo-istituzionalista, si riprendono qui ed oltre alcune osservazioni di Torre, Tigrino, *Beni comuni e località*, cit.

³² Cfr. ad es. T. De Moor, L. Shaw-Taylor, P. Warde, *The Management of Common Land in North West Europe, c. 1500-1850*, 2002.

altre tradizioni scientifiche e storiografiche: ad esempio in Italia, per quello che riguarda lo specifico dibattito sulla storia delle risorse collettive, un'importanza fondamentale ha avuto, già a partire dalla fine degli anni 70 del secolo scorso, l'opera di Paolo Grossi "Un altro modo di possedere"³³. Ripercorrendo il dibattito sulle origini delle forme proprietarie, con particolare riferimento alle forme di appropriazione collettiva, lo storico del diritto fiorentino ha aperto prospettive di indagine del tutto nuove; negli stessi anni Massimo Guidetti e Paul Henry Stahl hanno dato vita ad una trilogia sulle "Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'Ottocento"³⁴, con un prevalente approccio socioetnologico. Successivamente, sempre per il caso italiano, il dibattito ha trovato spazio anche sulle riviste di storia "Cheiron", "Mélanges de l'École Française"³⁵ e "Quaderni storici". In quest'ultima sede, nel 1992, Diego Moreno e Osvaldo Raggio hanno proposto un nuovo approccio alla questione nel fascicolo monografico *Risorse collettive*³⁶ che poneva al centro dell'indagine i temi dei "gruppi sociali", del "groviglio dei diritti reali sovrapposti alla terra" e delle "pratiche di attivazione delle risorse". Proprio in relazione a queste tematiche e, più in generale, ai risultati di ricerca della storia sociale italiana e francese sulle società rurali³⁷, si è così sviluppata una serie di studi che ha insistito in particolare sulla gerarchia mobile e negoziabile dei diritti d'uso; sulla pluralità di attori e configurazioni sociali protagoniste; sulle dinamiche legate alla costruzione dei luoghi connesse con l'esercizio di diritti collettivi; sull'importanza di decifrare analiticamente qualità dei beni, modi di utilizzo e pratiche di controllo; nonché sul ruolo del conflitto. In particolare, intorno al rapporto tra sfruttamento collettivo delle risorse e saperi locali, secondo una prospettiva di "nuova storia locale" che si richiamava in modo specifico alla proposta di Edoardo Grendi, alcuni gruppi di ricerca³⁸ si sono dedicati a studi di ecologia storica con una forte aspirazione al dialogo interdisciplinare – anche se solo parzialmente

³³ P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.

³⁴ M. Guidetti, P. Stahl, *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, 1977; *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'800*, 1979; *Le radici dell'Europa. Il dibattito ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, tutti editi da Jaka Book, Milano, 1979.

³⁵ Il riferimento in particolare è a E. Fregni (a cura di), *Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle Partecipanze Agrarie Emiliane: da beni comuni a beni collettivi*, «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», XIV-XV, 1990-91, e a *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 99/2, 1987, con una premessa di J.-C. Maire Vigueur.

³⁶ D. Moreno e O. Raggio, *Risorse collettive*, fascicolo monografico di "Quaderni storici", 81, 3, 1992. Recentemente, in occasione del venticinquesimo anno dalla pubblicazione, è stato dedicato allo stesso tema un nuovo numero della rivista intitolato, *Risorse comuni*, 155, 2017.

³⁷ Apparentemente ignorata dai neo-istituzionalisti appena citati, come sembra dimostrare l'affermazione, certo non condivisibile, di De Moor, in, *What do we have in common? A comparative framework for old and new literature on the commons*, "International Review of Social History", 2012, n. 57, pp. 269-290, secondo la quale gli storici avrebbero una "limited attention to the social dimension of the commons". Cfr. V. Tigrino, *Risorse collettive e comunità locali: un approccio storico*, in «Economia e società regionale», numero tematico su *Sviluppo locale, resilienza e risorse locali*, XXXIII, 3 (2015), pp. 23-44, da cui sono riprese anche nelle pagine successive alcune osservazioni.

³⁸ Tra questi, il Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale di Genova, diretto da Diego Moreno.

riuscito – con archeologi, etnobotanici, agronomi... (e con le fonti di terreno)³⁹. Si aggiunga poi l'importanza che questo tipo di proprietà ha ancora oggi in Italia: a dimostrarlo è il fatto che, attualmente, uno dei centri di ricerca più attivo sul tema è il “Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive”, legato all'Università di Trento e coordinato da Pietro Nervi, la cui attività, senza tralasciare l'indagine storica, è incentrata sugli aspetti economici e giuridici contemporanei, con particolare attenzione alle problematiche odierne relative agli “usi civici”⁴⁰ e alla partecipazione degli “utilisti”⁴¹.

A partire dalle prospettive esposte, ed in particolare con l'intenzione di seguire quelle indicazioni che, sulla scia degli studi di matrice microstorica (come ad esempio il fascicolo di Quaderni storici sopra citato), hanno promosso un taglio analitico e un orientamento topografico della ricerca, questo lavoro ha come obiettivo quello di analizzare le forme collettive di gestione delle risorse relativamente ad un'area talvolta considerata marginale, l'area imperiale dell'Appennino ligure, rivelandone l'eccezionale importanza.

Prendendo le distanze dai modelli proposti dalle teorie neo-istituzionaliste⁴², secondo cui le

³⁹ Va detto, tuttavia, che i risultati raggiunti ad oggi sembrano lasciare almeno parzialmente da parte gli aspetti più strettamente storico-istituzionali e sociali. Si veda però come esempio di ricerca multidisciplinare A.M. Stagno, V. Tigrino, *Beni comuni, proprietà privata e istituzioni: un caso di studio dell'Appennino ligure (XVIII-XX secolo)* cit. “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva”, vol. 1/2012, pp. 261-302.

⁴⁰ Giuridicamente, in Italia, le forme di proprietà e possesso sulla terra esercitate in maniera collettiva sono state elaborate nella categoria degli “usi civici”, espressione inventata dal legislatore post-unitario, per racchiudere sotto un'unica etichetta una pluralità di istituti diversi per origine storica e per struttura giuridica che legittimano i membri delle collettività locali a usufruire in vario modo di terre appartenenti alle collettività stesse (comuni, frazioni, associazioni agrarie, ecc.) ed altrimenti a proprietari privati. Come già evidenziato, ad esempio, da Massimo Severo Giannini, l'imprecisione che contraddistingue la definizione della materia è tra l'altro dovuta al fatto che nel momento dell'unificazione legislativa del nostro paese è stata presa la decisione di non abrogare gli atti normativi e le norme preunitarie: dopo di essa né il codice civile, né le nuove leggi amministrative si sono occupate della concreta regolamentazione di quei beni e di quei diritti che, pur con nomi diversissimi, erano riconducibili “ad enti pubblici per una ragione pubblica” (demani pubblici, demani patrimoniali, demani di uso collettivo, beni di diritto promiscuo, beni allodiali, demani fiscali). A fronte della necessità di tener conto di questo “diritto preesistente” non vi è stato inizialmente un disegno organico da parte del legislatore ed i riferimenti per legittimare queste risalenti forme di esercizio collettivo della proprietà sono stati reperiti in modo “tumultuario”, come sottolinea Giannini, in atti normativi e in precedenti giurisprudenziali prodotti dagli stati preunitari. Cfr. M. S. Giannini, *I beni pubblici: dispense delle lezioni del Corso di diritto amministrativo tenute nell'anno acc. 1962-1963*, Mario Bulzoni, 1963.

⁴¹ Dal 2003 il “Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive” di Trento pubblica una rivista dedicata alla proprietà collettiva: «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva». Si veda sul sito del Centro l'intensa attività scientifica e “politica” di questo ampio e eterogeneo gruppo di ricerca.

⁴² Senza tuttavia negare che la recente storiografia sui *commons* nord europea abbia prodotto ricerche di grande interesse, i cui ultimi esiti pongono l'accento sulla gestione collettiva delle risorse come forma di azione politica. Per un esempio di tale orientamento cfr., oltre al citato volume di De Moor, Shaw-Taylor, Warde, anche T. De Moor, *The Silent Revolution. A New Perspective of the Emergence of Commons and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe*, 2008. Per la proposta di leggere i *commons* liguri come esempio metodologico alternativo a quello neo-istituzionalista, cfr. G. Beltrametti, *Spazi e diritti collettivi nell'Appennino ligure (XVIII-XX sec.)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, 2014. Da questo lavoro, e da G. Beltrametti, V. Tigrino, *Comune, collettivo, sconosciuto. La storia della proprietà collettiva e il paesaggio rurale storico*, in *Oltre la rinaturalizzazione. Studi di ecologia storica per la riqualificazione dei paesaggi rurali*, a cura di V. Moneta e C. Parola, Oltre edizioni, Sestri Levante (GE) 2014, pp. 29-46, sono riprese alcune delle considerazioni qui esposte.

comunaglie appenniniche non avrebbero potuto sopravvivere nei secoli, essendo istituzioni “deboli” o troppo complesse, non in grado di rispondere ai requisiti individuati per il buon funzionamento dei sistemi di gestione collettiva delle risorse⁴³, si è voluto mettere in luce la persistente vitalità di queste istituzioni (specie relativamente allo spazio di tempo considerato che va dalla fine del XVII secolo alla metà del XIX), il valore delle strategie connesse con il loro utilizzo, le controversie sulla loro titolarità, le ambiguità nella definizione degli usi, e soprattutto l’apparente instabilità dei sistemi di accesso ad esse, instabilità che fa della dinamica storica la sua cifra.

Obiettivo primario di questa ricerca, infatti, è tracciare le linee di interpretazione storica delle pratiche collettive di gestione delle risorse, intese come “luoghi d’osservazione” privilegiata in quanto al centro di contese, di diritti incerti e in via di costante ridefinizione, nonché analizzabili come indicatori storici della genesi delle forme di potere⁴⁴. L’auspicio è che lo spettro dei temi e degli oggetti in materia di beni comuni possa, in questo modo, ampliarsi così da poter includere realtà storicamente vitali come le stesse comunaglie (in tutte le forme che hanno assunto nel tempo e nello spazio)⁴⁵. Non si tratta tanto, dunque, di stabilire se alcune istituzioni rientrino o meno nei parametri individuati dalla storiografia neo-istituzionalista, né di descriverne il funzionamento in relazione a modelli già costruiti (peraltro di grande complessità e interesse), quanto piuttosto di offrire alcune indicazioni di ricerca nel tentativo di riformulare i termini dell’analisi storica su queste risorse⁴⁶. Il fine, non per ultimo, è anche quello di analizzare con la dovuta attenzione i processi di privatizzazione di questi particolari terreni d’uso comune che, seppur avviatisi già nella prima metà del Settecento, hanno subito, come noto, un notevole incremento a fine secolo con la soppressione del sistema feudale, in accordo con la complessiva trasformazione socio-economica che interessa più in generale l’Europa e alla base della quale si situano tanto l’individualismo agrario⁴⁷ quanto i processi di accentramento amministrativo, presentando forme e esiti assai differenti anche a seconda delle aree interessate.

⁴³ Per una schematizzazione di questi requisiti rimando a A. Agrawal, *Sustainable governance of common-pool resources: context, methods, and politics*, 2003, in particolare alle tabelle delle pp. 249 e 253. Molto utile è anche il lavoro di N. Carestiatto, *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*, tesi di dottorato, Università degli studi di Padova, 2008.

⁴⁴ Come indicato da Edoardo Grendi, i contenziosi confinari e giurisdizionali sono un prezioso punto di osservazione della genesi storica delle forme di potere in Antico Regime.

⁴⁵ È la proposta esposta in A. Torre, V. Tigrino, *Beni comuni e località: una prospettiva storica*, cit.

⁴⁶ Una delle suggestioni più rilevanti per un approccio storico al tema è quella della “creazione della località” proposta da A. Torre, *La produzione storica dei luoghi*, in “Quaderni Storici” 110, agosto 2002, pp. 443-475, e Id., *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011. Cfr. inoltre i suggerimenti di Beltrametti, *Spazi e diritti collettivi*, cit.

⁴⁷ Rimangono ancora fondamentali le note considerazioni di Marc Bloch in, *La fine della comunità e la nascita dell’individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Milano, 1978.

3. I casi di studio e le fonti.

La ricerca si concentra su quattro feudi in particolare: il feudo di Ronco, il feudo di Campo Freddo, il feudo di Busalla e il feudo di Savignone. L'intreccio di giurisdizioni e le peculiarità politico-istituzionali che caratterizzano la storia di questi domini feudali li rendono particolarmente interessanti per verificare una delle ipotesi di lavoro, ossia che la strutturazione degli assetti proprietari e la gestione collettiva delle risorse abbiano avuto precise implicazioni nelle dinamiche di costruzione locale dello spazio politico. Inoltre, nonostante la ricchezza di fonti disponibili, i quattro feudi qui considerati risultano ad oggi assai poco studiati⁴⁸.

Il feudo di Ronco (oggi Ronco Scrivia) è l'unico dei quattro esaminati in cui gli Spinola⁴⁹, una delle famiglie più importanti e influenti dell'aristocrazia genovese, sono feudatari per l'intera giurisdizione feudale, conservando tale titolarità fino alla vigilia del "proclama Vendriés" con cui vengono soppressi, in Liguria, i diritti feudali. Nonostante le fonti successive facciano cenno ad una distruzione quasi completa della documentazione legata alla gestione del feudo proprio in occasione dello scioglimento della feudalità, è stato possibile reperire un cospicuo corpo di fonti presso l'Archivio Doria di Genova, all'interno del fondo Salvago Raggi⁵⁰, dove sono state individuate diverse dispute sui diritti collettivi contesi tra "gli uomini di Ronco" e quelli del vicino feudo imperiale di Pietrabissara⁵¹, che rivelano molteplici particolari relativi alla gestione delle risorse e alle regole che disciplinavano il loro utilizzo collettivo. La documentazione consente anche di ricostruire, almeno in parte, le vicende dei beni della famiglia che nella prima metà dell'Ottocento vengono lasciati in eredità da Giovanna Spinola Pinello ai cugini Giovanni Antonio e Giacomo Filippo Raggi: questi, infatti, intentano diverse cause per continuare a percepire i redditi derivanti

⁴⁸ Studi che affrontano, in alcuni casi solo marginalmente, il tema della proprietà collettiva e dell'utilizzo comune delle risorse nell'area più generica dell'Appennino Ligure (con tagli metodologici anche molto differenti), sono: M. Cricenti, *Le comunaglie, antica "nuova" risorsa*, cit.; L. Giusti, *Comunaglie di Varese prima e dopo i Fieschi: da unità di dialogo a fronte di lite*, in "I Fieschi tra Papato e Impero. Atti del Convegno, Lavagna, 8 dicembre 1994, a cura di D. Calcagno, Lavagna 1997, pp. 417-428; E. Grendi, *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello, 1715-1745*, in "Quaderni storici", n. 21, 1986; S. Lagomarsini, *Uso comune e appropriazione metropolitana: due modelli di utilizzo del territorio in Val di Vara*, in "Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze 'Giovanni Capellini'", vol. LXX (2000), Scienze storiche e morali, La Spezia 2001, pp. 75-89; D. Moreno, *Dal documento al terreno: storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali*, Il Mulino, Bologna, 1990; D. Moreno, O. Raggio, *Risorse collettive* in "Quaderni storici", 81,3, 1992; O. Raggio, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in "Quaderni storici", n. 79, 1992; id., *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, in "Quaderni storici", n. 31, 1996; A. M. Stagno, V. Tigrino, *Beni comuni, proprietà privata e istituzioni: un caso di studio dell'Appennino ligure (XVIII-XX secolo)* cit.

⁴⁹ Si tratta del ramo degli Spinola di Rocchetta e Roccaforte. La famiglia, nell'Oltregiogo, controllava anche altri territori.

⁵⁰ Il fondo è stato concesso in comodato dalla marchesa Camilla Salvago Raggi nel 1970 al Dipartimento di Storia Economica dell'Università di Genova. La documentazione interessa una famiglia composta da tre nuclei separati: gli Spinola, i Raggi e i Salvago. L'origine della famiglia Salvago Raggi va rintracciata tra gli Spinola di Luccoli, del ramo dei feudatari di Rocchetta e Roccaforte, signori di Busalla, Borgo Fornari e Ronco Scrivia.

⁵¹ Investito ad un altro ramo della famiglia Spinola.

dagli ex feudi, mostrando uno dei tanti esempi relativi al disordine e alle incertezze che si vengono a creare nell'area esaminata successivamente all'abolizione del sistema feudale, specie intorno al tema della riscossione dei canoni enfiteutici.

Il secondo caso analizzato riguarda il feudo di Campo Freddo (oggi Campo Ligure), che nel 1636, dopo travagliate contrattazioni⁵², viene parzialmente comprato dalla Repubblica di Genova, la quale ne riceve la conseguente investitura dal Sacro Romano Impero (i diritti acquistati riguardavano la metà del feudo, che era in condominio con la famiglia Spinola). La documentazione concernente la gestione spinolina di Campo Freddo è conservata in minima parte presso l'Archivio storico dell'attuale Comune, mentre un consistente *corpus* di fonti è confluito nell'Archivio di un altro ramo della famiglia Spinola, quello conservato nel castello di Tassarolo⁵³. Documenti di diverso genere rispetto a quelli fino ad ora citati, ma particolari, e di grande interesse, ci aiutano a ricomporre per tracce la struttura dell'assetto fondiario del feudo. Si tratta di due Cabrei⁵⁴ raffiguranti le proprietà terriere della famiglia Spinola e di un "Libro di terminazioni" relativo alle comunaglie che testimoniano una realtà particolarmente dinamica e vivace (almeno in quanto a conflittualità), che trova riscontro anche in un'interessante fonte letteraria, i *Carmina macaronica*, composti intorno alla metà del XVIII secolo dall'abate campese Luciano Rossi⁵⁵.

Il terzo feudo è quello di Busalla, l'unico tra i feudi spinolini considerati su cui, all'arrivo delle truppe francesi, gli Spinola non sono più investiti da decenni⁵⁶. Carlo Napoleone Spinola, infatti, in seguito a vani tentativi di acquisto della quota posseduta da un'altrettanto potente famiglia dell'aristocrazia genovese, i Fieschi, consignorini del feudo, nel 1728 cede alla Repubblica di Genova

⁵² Cfr. D. Leoncini, *Campo nei secoli: storia del feudo imperiale di Campo Freddo*, a cura di M. Calissano, F. P. Oliveri e G. Ponte, Campo Ligure, 1989.

⁵³ Il ramo degli Spinola di San Luca, signori di Campo Freddo, si estinguerà confluendo in quello degli Spinola di Luccoli, conti di Tassarolo.

⁵⁴ Un primo cabreo riguardante i beni del castello di Tassarolo (e ancora oggi qui conservato) è stato composto nella seconda metà del XVIII secolo da autore ignoto, mentre un secondo cabreo, disegnato da Giacomo Brusco nel 1784, conservato nell'archivio storico del Comune di Campo Ligure, raffigura i beni dei fratelli Cristoforo, Filippo e Bandinelli Spinola, feudatari di Campo Freddo. Su queste preziose fonti si veda, M. Calissano, L. Barabino, S. Porta, *Architettura rurale in Valle Stura, il paesaggio agricolo nel Cabreo Spinola di Campofreddo*, Sagep, Genova 1985; S. Porta, *Il cabreo dei fratelli Spinola*, in "Atti del convegno, Una famiglia e il suo territorio: Campo Ligure e gli Spinola tra medioevo ed età moderna", Campo Ligure, ottobre 2000, Genova, 2002. Più in generale sui cabrei liguri e sul loro utilizzo come fonte per lo studio del territorio si veda, M. Antola, *L'archivio e la carta. I cabrei figurati in Liguria*, Tesi di Dottorato, Università degli studi di Genova, a.a 2009/2010.

⁵⁵ L. Rossi, *Carmina macaronica*, a cura di G. Ponte, Università degli studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di letteratura italiana, Genova, 1984.

⁵⁶ All'inizio del Settecento, oltre ad essere investiti del feudo alcuni rami della famiglia Spinola, principale partecipante di Busalla era il conte Leonardo Doria. Questi l'11 aprile 1720 cedette i suoi diritti al marchese Carlo Napoleone Spinola conte di Ronco, che il 5 febbraio 1722 acquistò da Emilia Gentile ulteriori partecipazioni sul feudo di Busalla, arrivando a possedere il feudo quasi nella sua interezza. Cfr. L. Tacchella, *Mongiardino Ligure e il Castello della Pietra nella storia dei Vescovi Conti di Tortona, dei Vescovi e Arcivescovi di Genova e dei Feudi Imperiali Liguri*. I Malaspina, gli Spinola, i Fieschi e gli Adorno, con studi di D. Veneruso, A. Boccioni, S. Gaviglio, S. Gatto, A. Landi, E. Furno, Biblioteca dell'Accademia Olubrense, n. 32, Centro Internazionale di Studi Storici e Storico-Ecclesiastici, Pietrabissara (GE), 1998.

tutti i suoi diritti, previo assenso imperiale. Anche in questo caso la documentazione è disseminata in numerosissimi archivi, in particolare il lavoro si è concentrato sulle fonti reperite nell'Archivio Doria, nell'Archivio Storico del Comune di Busalla e all'interno dell'Archivio Parrocchiale di Pietrafraccia. In quest'ultima sede sono insolitamente conservati preziosi documenti relativi ai “Feudi Imperiali dei Monti Liguri”, la maggior parte dei quali riguardante le complesse operazioni di vendita di Busalla, connesse ad una nutrita serie di controversie relative ai diritti giurisdizionali contesi fra i feudatari investiti con quote differenti sul feudo e le liti sui diritti collettivi d'uso nelle comunaglie controverse con il vicino feudo della Croce⁵⁷.

L'ultimo caso esaminato riguarda il feudo imperiale di Savignone, investito ai Fieschi⁵⁸. L'originale sovrapposizione di poteri che si viene a creare in alcuni luoghi interni al territorio del feudo su cui sono contemporaneamente investiti signori differenti, così come l'esistenza di un numero piuttosto elevato di beni appartenenti a feudatari di luoghi confinanti (una sorta di *enclaves*), rendono il caso particolarmente interessante. La documentazione relativa ai molteplici conflitti che si vengono a creare in relazione all'esercizio di diritti, siano questi giurisdizionali o di proprietà (dei feudatari), siano legati al possesso o all'utilizzo (dei sudditi), è conservata in una pluralità di archivi⁵⁹. Una simile dispersione dei documenti mostra ancora una volta come ad una complessa geografia giurisdizionale corrisponda un'altrettanto complessa geografia delle fonti, che rispecchia per certi versi un contesto altamente dinamico.

La documentazione, qui sinteticamente descritta, presa in esame per ricostruire le complesse vicende dei quattro feudi esaminati è caratterizzata da tipologie altrettanto varie, tra cui fonti statutarie, cartografiche e catastali. La parte qualitativamente più rilevante e quantitativamente più cospicua è però costituita dalle fonti giudiziarie. Queste sono conservate, come accennato, oltre che negli archivi parrocchiali e comunali delle località esaminate, anche negli archivi familiari⁶⁰ e all'interno degli Archivi di Stato di Genova, Torino, Milano e Vienna e si rivelano senza dubbio quelle più significative per esplorare le azioni “contestualmente” significative, cioè quelle pratiche che consentono di far luce sull'esercizio dei diritti collettivi che sono al centro di questa ricerca. In

⁵⁷ Feudo su cui sono investiti diversi rami della famiglia Fieschi.

⁵⁸ Per la genealogia della famiglia Fieschi si veda N. Battilana, *Genealogie delle famiglie nobili di Genova*, Forni, Bologna, 1971 (ed. or., 1825-1833), mentre sulle vicende che legano la famiglia a Savignone cfr. G. B. Crosa di Vergagni, *I Diplomi Imperiali per i feudi di Savignone, Mongiardino, Vergagni (Fieschi – Spinola – Crosa)*, Fratelli Frilli, Genova, 2008 (con riferimenti alla documentazione conservata oggi presso l'archivio Crosa di Vergagni). Si vedano inoltre D. Calcagno (a cura di), *I Fieschi fra Medioevo ed Età Moderna*, Genova 1999; R. Pavoni, *I Fieschi in Valle Scrivia*, in *I Fieschi e l'alta Valle Scrivia* (“Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere”, Genova 1989, v, XLVI); L. Tacchella, *Montessoro e Crocefieschi nella Storia*, Genova, 1968; I. Boz, *Un esempio di feudo imperiale ligure nel Seicento: Savignone. Potere, istituzione ed economia*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Genova, A. A. 1998-1999.

⁵⁹ In particolare, per lo svolgimento della ricerca sono stati consultati relativamente a questo caso di studio i documenti conservati nella Biblioteca Universitaria di Genova e nell'Archivio di Stato della stessa città.

⁶⁰ Nello specifico, per i feudi al centro della ricerca, quelli della famiglia Spinola.

altre parole, le fonti giudiziarie ci restituiscono una configurazione storica colorita e popolata di figure sociali diverse, e gettano un fascio di luce su azioni, tecniche, strumenti e saperi dell'epoca. I documenti prodotti in situazioni e occasioni di conflitti e controversie relative all'appropriazione del territorio e delle sue risorse documentano, infatti, non solo una serie di pratiche specifiche dei gruppi locali nei feudi esaminati, ma anche gli interessi socio-economici e i linguaggi contrastanti che le animano, e forme di gestione e di uso dei beni collettivi diverse e selettive. In questo consiste la ricchezza di tali documenti: i conflitti, come vedremo, mettono infatti in luce i meccanismi di scambio e negoziazione che stanno dietro la produzione o la trasformazione delle norme e delle regole, così come i processi di manipolazione delle consuetudini al fine di legittimare nuove forme di possesso, accesso ed uso delle risorse.

4. Struttura della ricerca e del presente lavoro.

L'analisi che si presenta ha come obiettivo primario quello di mettere in relazione elementi solo apparentemente differenti come la "realtà statutaria" che riguarda i feudi considerati, l'articolazione insediativa e quella giurisdizionale, la definizione dei diritti di proprietà e possesso e le pratiche di utilizzo delle risorse e di proporre una lettura organica e integrata, in grado di fornire un apporto originale allo stato delle conoscenze attuali.

Il primo capitolo contiene un esame degli statuti relativi all'area geografica considerata. Alla definizione di questo particolare *corpus* di documenti, segue una sintetica rassegna critica sulle interpretazioni che ne sono state date dalla metà dell'Ottocento ad oggi, con particolare riferimento al loro utilizzo come fonte per studiare i diritti collettivi. Dopo un inquadramento generale sulla realtà statutaria ligure, è presentata un'analisi degli statuti dei feudi imperiali d'Oltregiogo volta ad approfondire in particolare il tema dello sfruttamento delle risorse. Come si evince dalla comparazione dei testi, emerge una certa originalità in relazione alle norme poste a tutela dei beni campestri, che si rivelano, in effetti, quelle che presentano maggiori elementi specifici delle singole realtà locali; tuttavia si può affermare che esista una certa somiglianza fra i documenti analizzati, dovuta con ogni probabilità anche al fatto che nei feudi considerati si praticava prevalentemente un'agricoltura di sussistenza dai caratteri fortemente simili, e che tutti sorgessero in importanti zone di transito e di commercio assai prossime a Genova.

Da un punto di vista di "politica legislativa", emerge nel Settecento la volontà dei feudatari di raccogliere le norme esistenti nei propri domini feudali entro un unico testo con l'obiettivo precipuo di uniformare e riformare le redazioni statutarie preesistenti. Il diritto diventa in questo

modo anche uno dei principali mezzi attraverso cui i Signori tentano nel corso del Settecento di omogeneizzare il territorio dei propri feudi: il riferimento è – oltre agli statuti veri e propri - anche a una serie di interventi “legislativi” volti a disciplinare le forme del possesso fra cui, in particolare, quelle redazioni scritte delle “Consuetudini enfiteutico feudali” cui si è già fatto cenno che si registrano contemporaneamente in quasi tutte le realtà analizzate. Sembra, infatti, che attraverso l'operazione di raccogliere e far circolare questi documenti, i feudatari intendessero aumentare il controllo reale sui beni immobili: si tratta di testi che vanno letti anche in relazione agli abusi che si susseguivano da anni, ad esempio riguardo beni irregolarmente ceduti a sudditi di altre giurisdizioni, e che vanno messi in relazione con la volontà di rendere più efficiente la gestione economico-fiscale dei feudi⁶¹. Il fatto che la produzione legislativa in questa area geografica subisca un certo incremento dopo le paci di Utrecht e Rastadt può non essere casuale: la riaffermazione del potere imperiale in Italia al termine della guerra di successione spagnola coincide, infatti, con una fase durante la quale l'Impero, anche attraverso la Plenipotenza (suo organo rappresentativo con un nuovo ruolo nella penisola), cerca di limitare i privilegi dei feudatari: la vivacità di tale produzione in questo periodo può a ragione essere reputata una strategia mirata dei feudatari che, sentendosi violati nei loro antichi diritti, intendono difendersi.

Il secondo capitolo contiene la parte centrale della ricerca, ove ci si concentra sull'analisi di una serie di documenti di natura giudiziaria che mostra come l'infrazione e la distorsione delle norme e delle consuetudini analizzate nel primo capitolo siano alla base di una significativa serie di conflitti che vede coinvolti soggetti eterogenei e il cui esame specifico, svolto ancora una volta attraverso una lettura analitica, permette di effettuare considerazioni sul rapporto tra azione politica (e giurisdizionale), pratiche di possesso, modalità di utilizzo delle risorse e “costruzione della località”.

La lettura di una serie di documenti prodotti in occasione di una controversia fra due gruppi locali concorrenti relativamente all'utilizzo di alcuni siti goduti promiscuamente evidenzia quanto la mancanza di una precisa definizione dei confini, creando una condizione di indeterminazione e promiscuità, inneschi situazioni altamente conflittuali alla base delle quali vi è ancora una volta il possesso e l'utilizzo di terreni controversi. Il fatto stesso che in alcuni casi siano gli stessi feudatari a scegliere di lasciare incerti i confini, ad esempio fra due distinte giurisdizioni, induce tuttavia ad ipotizzare che questi ne traessero dei vantaggi. È realistico ipotizzare che dietro simili decisioni vi fossero delle scelte mirate; infatti, come messo in rilievo da alcuni studiosi, è plausibile che nello

⁶¹ Sembra una spia di questo il modo in cui le promiscuità territoriali vengono intese sempre più come una fastidiosa complicazione (agli occhi dei feudatari) nel momento in cui si prende atto della difficoltà di riscuotere i fitti in terreni racchiusi all'interno del territorio di feudi di signori vicini. Cfr. V. Tigrino, M. Rocca, *Feudi imperiali e località*, cit.

sfruttamento condiviso e competitivo di stesse risorse sia ricercato un certo vantaggio⁶². È stato dimostrato come l'esercizio di diritti comporti la necessità di ribadirli, confermando e rafforzando allo stesso tempo anche l'ordine sociale di cui sono espressione. L'ipotesi è che la grande incertezza e indeterminatezza nella divisione delle terre sia la causa della persistenza e della forza dei diritti su di esse, e non invece della loro debolezza, e che sia allo stesso tempo garanzia di vitalità dell'organizzazione sociale che gli strumenti del conflitto permettano di regolare⁶³.

A partire dal resoconto che l'abate campese Luciano Rossi offre di quella che fu, a suo parere, una vera e propria rivolta “nata nella turba dei nullatenenti Campesi contro chi aveva terre confinanti con i boschi comunali”, è esaminata la contrapposizione fra due gruppi sociali (i possidenti e i nullatenenti, appunto), per mettere in risalto come attraverso lo scontro e la rivendicazione di specifici diritti venga ribadita l'organizzazione politica e sociale interna al feudo di Campofreddo.

Anche quando nel corso del Settecento i feudatari tentano di uniformare maggiormente il territorio dei propri domini feudali, sia attraverso lo scioglimento di promiscuità giurisdizionali, sia attraverso la serie di interventi di riordino delle norme che regolano le forme di possesso raccolti nelle *Consuetudini*, emerge come la costruzione giuridica del territorio (e quindi i confini stessi), continui a definirsi e a consolidarsi attraverso la costante contrattazione di diritti e la ripetuta manipolazione delle norme, ancora una volta attraverso delle azioni volte a rivendicare forme di possesso⁶⁴: è l'utilizzo stesso delle risorse da parte di uno o più soggetti (e le relative tracce documentarie) a creare, a certificare e a mantenere il possesso di un territorio.

Al centro delle contrattazioni analizzate in questo capitolo vi sono soprattutto i diritti di accesso alle risorse e insieme le forme della struttura sociale; l'analisi dei documenti presi in considerazione, tuttavia, evidenzia anche un'intrinseca connessione fra le controversie intorno ai diritti collettivi rivendicati dai gruppi locali e quelle inerenti i diritti di giurisdizione rivendicati dai feudatari. Peculiare è la facilità (e la frequenza) con cui, infatti, certe liti sorte per il godimento delle comunaglie si trasformano in controversie di confine coinvolgendo in prima persona i Signori in lunghi scontri diplomatici, che giungono talvolta ad essere giudicati dal Consiglio Imperiale Aulico. In queste occasioni emerge anche come i feudatari agiscano secondo precisi *topoi*, cedendo, in alcuni casi, alle proposte degli stati limitrofi pur di non cedere al feudatario antagonista. Nelle liti

⁶² Ancora per tutto l'Ottocento (fino ai primi decenni del Novecento) i diritti collettivi promiscui vengono rivendicati localmente come gli unici “sostenibili” (si pensi al caso del pascolo, che nei documenti risulta spesso centrale) e saranno oggetto di numerose deroghe quando invece gli interventi legislativi statali si pronunceranno a più riprese per lo scioglimento di essi, e per la necessità di creare confini solidi e definiti, propedeutici alla identificazione (fiscalmente funzionale) comunità/risorsa.

⁶³ Su queste osservazioni rimando ancora una volta a G. Beltrametti, *Spazi e diritti collettivi*, cit.

⁶⁴ Sul tema si vedano i lavori di O. Raggio e di B. Palmero in A. Torre (a cura di), *Pratiche del territorio*, fascicolo monografico di “Quaderni Storici”, XXXV, 2000.

prese in esame affiorano (con maggiore o minore forza) questi elementi, e nella totalità dei casi esaminati lo scontro (o meglio, la certificazione del conflitto), è il mezzo attraverso cui i differenti attori coinvolti (le comunità, i gruppi sociali locali, ma anche i feudatari stessi) intendono affermare la propria sovranità. La varietà dei motivi alla base dei contenziosi è piuttosto estesa, spaziando dalle rivendicazioni territoriali alle limitazioni delle competenze di giurisdizione di un feudatario sull'altro riguardo specifici diritti.

Il terzo capitolo ripercorre invece, soprattutto mediante un'analisi dettagliata di documenti diplomatici, i processi che hanno condotto all'acquisizione dei feudi imperiali da parte della Repubblica di Genova e all'abolizione del sistema feudale in Liguria. Attraverso l'esame di un'altra serie di documenti fra cui prevalgono di nuovo quelli di natura giudiziaria, si mette poi in risalto come alla soppressione dei diritti feudali sia seguito un lungo periodo di disordine e incertezze in relazione soprattutto alla riscossione dei canoni enfiteutici da parte degli ex feudatari, che si protrae in alcuni casi anche oltre la metà dell'Ottocento. La complessità del quadro è con ogni probabilità riconducibile anche all'intreccio, cui si è già fatto cenno, che si viene a creare in queste aree di "micro imperialità" tra giurisdizione e proprietà diffusa del feudatario. In particolare, emerge come ad una prima fase, immediatamente dopo la fine dell'Antico Regime, in cui gli ex feudatari vengono spogliati (anche abusivamente) dei beni (senza che venga fatta necessariamente una distinzione fra quelli di natura feudale e quelli allodiali), abbia fatto seguito una serie di interventi fra loro contraddittori con il risultato di rendere ulteriormente complessa una situazione già poco chiara in origine. Le richieste per ottenere reintegrazioni e indennizzi avanzate dai feudatari inizieranno ad essere accolte (seppur con risultati non sempre univoci) quasi esclusivamente dopo il Congresso di Vienna, mettendo in mostra da una parte la non del tutto assente rilevanza economica di questi beni, e dall'altra la capacità degli attori coinvolti (i feudatari, ma anche le comunità locali) nell'articolare e giustificare le proprie ragioni, a partire dalla ricostruzione storica dei diritti di proprietà e di uso, sulla base di un sistema politico, economico e giuridico del tutto "rivoluzionato".

Nella parte finale del capitolo l'attenzione ritorna sulle comunaglie dell'Appennino ligure in un'ottica più generale, nel tentativo di capire in quale misura queste siano state interessate dalle trasformazioni istituzionali ed economico-politiche di fine secolo e dalla successiva annessione al Regno di Sardegna. Una serie di progetti aventi alla base la razionalizzazione dell'utilizzo dei siti incolti, pone le comunaglie al centro del dibattito intellettuale e politico già alla fine del Settecento, in maniera inedita, esaltando i vantaggi che potrebbero scaturire da una loro privatizzazione e considerandole, quindi, in termini economici, in relazione ad un loro migliore sfruttamento. Dopo il periodo napoleonico l'annessione della Liguria al Regno di Sardegna costringerà il nuovo governo a riprendere in mano la questione: ciò avverrà, come sarà messo in evidenza, a partire dalle numerose

problematiche relative ai conflitti relativi all'utilizzo di questi particolari istituti, e porterà in particolare alla raccolta di una importante serie di informazioni, ad esempio attraverso campagne di raccolta di dati, che hanno caratteristiche del tutto inedite rispetto a quelle disponibili per l'Antico Regime.

1) L'area considerata in questa tesi, rappresentata da Matteo Vinzoni in un disegno a inchiostro e acquerello datato e firmato "1750. Vinzoni". ASG, Fondo cartografico, b. E, n. 164A (Genova).



1. Il diritto: gli “statuti imperiali” liguri tra Appennino e Oltregiogo.

1.1. Gli statuti come fonte. 1.2. Gli statuti come fonte per studiare i diritti collettivi. 1.3. La realtà statutaria ligure e quella dei feudi imperiali d'Oltregiogo. 1.4. Metodologia: selezione delle fonti e descrizione del corpus. 1.5. Statuti a confronto: “Boschi comuni” e “Guardiani delle comunaglie”. 1.6. Servitù collettive e recinzioni: il “libero pascolo comune”.

1.1 Gli statuti come fonte.

Dalla metà dell'Ottocento ad oggi, gli statuti, in quanto documenti compositi e sfuggenti, essenzialmente indefiniti, “fonti giuridiche, in primo luogo, ma polimorfe e dalle molteplici potenzialità”⁶⁵, hanno attirato l'interesse degli storici, e degli studiosi in genere, in modo discontinuo e disomogeneo⁶⁶. In vigore dal medioevo fino alla stesura dei codici ottocenteschi⁶⁷, negli anni della Restaurazione sono stati piuttosto trascurati per essere ripresi con specifica attenzione scientifica verso la metà dell'Ottocento, momento in cui si può dire che abbia avuto inizio la storiografia sulla materia. Già nella prima metà del XIX secolo, tuttavia, sotto l'influsso del noto passo di Savigny, emerge una particolare propensione per bibliografie, repertori e “collezioni” che si protrae fino agli albori del Novecento. Il giurista tedesco, infatti, nella *Geschichte*, mette in risalto il ruolo svolto dall'analisi comparativa nello studio degli statuti, esaltando implicitamente l'indispensabile lavoro di censimento che deve essere condotto prima della comparazione dei testi statutari⁶⁸.

⁶⁵ R. Savelli, (a cura di), *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova, 2003, pp. VII, VIII.

⁶⁶ Si fornisce qui di seguito solo una sintesi sommaria delle principali correnti storiografiche e dei più incisivi dibattiti dottrinali sul tema specifico degli statuti. Per una rassegna puntuale sull'argomento cfr. G. S. Pene Vidari, *Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in “Biblioteca del Senato della Repubblica”, *Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze, Olschki, 1999, pp. XI-XCVI. Per una bibliografia più recente cfr. A. Dani, *Usi civici nello stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003, in particolare n. 1, p. 106. Dello stesso autore, *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in “Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva”, Giuffrè, Milano, vol. 1/2005, pp. 61-84, nello specifico, n. 11, pp. 64-65.

⁶⁷ È stato frequentemente osservato che già negli ultimi secoli dell'età moderna la disciplina statutaria sia stata applicata in modo frammentario e settoriale, cfr. ad esempio G. S. Pene Vidari, *Introduzione...* cit., p. XI. Come verrà esposto nelle prossime pagine, le ricerche svolte relativamente all'area dei feudi imperiali esaminati non concordano appieno con queste considerazioni. Nell'area considerata, infatti, si registra un'alta produzione di statuti proprio nel XVII e XVIII secolo e la loro applicazione è registrata talvolta anche in seguito alla loro abrogazione: quando la Legge organica sull'ordine giudiziario nella Repubblica Ligure dell'11 febbraio 1803 (in *Raccolta degli atti e delle leggi emanate dal potere legislativo della Repubblica Ligure* n. 25) prevede all' art. 188 l'abolizione di “tutti li statuti locali si civili che criminali”, eccettua significativamente “li statuti, o parte di essi, che riguardano le accuse per danni campestri, i quali si continuano ad osservare fino alla formazione di un Codice rurale per tutta la Repubblica”.

⁶⁸ Cfr. F. C. Von Savigny, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg, 1834² III, § 189, p. 513.

Nel corso del XX secolo le aspirazioni classificatorie e le esigenze di sintesi continuano accanto ad una nutrita e specifica attenzione per le edizioni e lo studio degli statuti comunali medievali. A partire dagli anni settanta, un mutato interesse concentrato questa volta non tanto sui testi più antichi della città dominante, quanto piuttosto su quelli rurali redatti nel periodo a cavallo fra medioevo ed età moderna, riprende alcuni fondamentali spunti offerti dalla “nouvelle histoire” con una rinnovata attenzione per l'ambiente rurale e per la storia delle comunità (che insiste particolarmente sul valore delle fonti), quando studiosi di diversa formazione, anche sotto gli stimoli delle proposte della microstoria, ritornano a guardare a questi documenti con inedito interesse. Le motivazioni per cui quanto già proposto nella storiografia di matrice *Annales* sia stato raccolto in modo così tardivo per gli statuti possono essere legate alla specificità di questi testi frammentari, eterogenei e difficili da classificare; è probabile che questa complessità inerente, insieme alla apparente esiguità, li abbia fatti ritenere difficilmente approcciabili.

Non mancano da questo momento fino alla metà degli anni novanta studi e iniziative di confronto con prospettive inedite e con un impegno trasversale prima meno incisivo. Il riferimento specifico è ad una serie di convegni organizzati da studiosi di formazione non strettamente giuridica e alle pubblicazioni dei relativi atti, concentrati sulle problematiche degli statuti rurali e sugli ampi utilizzi a cui si prestano questi particolari testi statutari⁶⁹. Un'ulteriore testimonianza della rinnovata attenzione verso questa fonte è riscontrabile in una nuova serie di pubblicazioni di repertori: dal progetto nazionale, che ha perseguito l'obiettivo di censire gli statuti conservati nella Biblioteca del Senato della Repubblica ai numerosi repertori locali⁷⁰.

Se per certi versi è innegabile che l'accresciuto interesse per il tema apporti, a partire da questi anni, nuovi stimoli, accolti per lo più positivamente anche dalla maggior parte degli storici del diritto⁷¹, da parte di alcuni di questi non manca un atteggiamento di cautela che invita ad un utilizzo

⁶⁹ Esempi sono: il convegno delle Società Storiche toscane, Castelfiorentino, novembre 1978, incentrato sulla problematica degli statuti rurali, i cui atti sono stati editi in “Miscellanea Storica della Valdelsa”, a. LXXXVII n. 2-3 (maggio-dicembre 1981) pp.141-206; il convegno tenutosi a Bergamo nel marzo del 1983, “Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII” a cura di M. Cortesi, Bergamo 1984; il congresso organizzato a Sassari nel maggio del 1983 durante il quale è stato evidenziato l'ampio utilizzo che poteva avere il testo statutario, *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. Mattone, M. Tangheroni, Sassari, 1986; e ancora, *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991; le iniziative della scuola di H. Keller (tra cui H. Keller e J. W. Busch, *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit*, München 1991).

⁷⁰ Il progetto nazionale, che ha perseguito l'obiettivo di censire gli statuti conservati nella Biblioteca del Senato della Repubblica, si è realizzato con la pubblicazione dei nove volumi del *Catalogo della raccolta di statuti...* cit.; dei numerosi repertori locali elenco solo alcuni esempi: *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi e M.G. Nico Ottaviani, Spoleto 1992; *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (sec. XII-XIX)*, ricerca diretta da P. Ungari, Roma, ed. provvisoria, 1993; *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, a cura di L. Spina, Biella 1997; *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (sec. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, 2 voll., Roma 1998-1999; *Repertorio degli statuti della Liguria*, cit., a cura di R. Savelli.

⁷¹ Una serie di pubblicazioni dà modo di pensare che in questi anni, forse anche a seguito dell'interesse mostrato per la materia da parte di altri settori scientifici, la storiografia giuridica torni ad occuparsi in modo costante e produttivo

critico e consapevole di una fonte problematica, da consultare tenendo costantemente presenti precise sue caratteristiche⁷².

L'eterogeneità degli statuti, già richiamata esplicitamente nelle parole di Rodolfo Savelli, è un primo elemento che deve essere necessariamente tenuto in considerazione da chi si appresta ad esaminare questi complessi documenti. Il termine “statuto” (dietro cui si nascondono molteplici “oggetti testuali”), allude a compilazioni scritte di regole giuridiche emanate da un soggetto che si ritiene investito di una *potestas condendi statuta*, ossia del potere normativo: il fatto che tale *potestas*, nei secoli medievali (ma talvolta accade lo stesso ancora nel XVIII secolo), sia distribuita fra una variegata serie di soggetti e istituzioni, laiche ed ecclesiastiche, inserite in un contesto cittadino o rurale⁷³, contribuisce a spiegare, anche se solo in parte, l'estrema eterogeneità della fonte statutaria. È Savelli stesso ad evidenziare come “la natura dell'oggetto che chiamiamo indifferenziatamente 'statuto' muta, parzialmente o totalmente, a partire dalla seconda metà del Cinquecento in avanti, a volte si tratta di testi complessi, ampi, articolati (di decine o centinaia di pagine), a volte di smilzi provvedimenti di un paio di carte che regolamentano pochi usi locali relativi a raccolti e danni”⁷⁴.

La “frammentarietà”⁷⁵ è un'altra caratteristica propria di questa particolare fonte su cui gli storici del diritto insistono con forza: è opportuno considerare lo statuto “alla stregua di un semplice frammento, farne tassello di un gioco che lo trascende, elemento di un sistema giuridico del quale

degli statuti. Si citano come esempio, M. Ascheri, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in Biblioteca del Senato della Repubblica, *Catalogo della raccolta di Statuti*, VII, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze 1990, p. XXXI e ss.; U. Santarelli, *Lo statuto 'redivivo'*, in “Archivio Storico Italiano” 152 (1993), pp. 519-526; G. S. Pene Vidari, *Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali*, in “Studi piemontesi” XXV (1996), pp. 327-343), dà modo di pensare che in questi anni, forse anche a seguito dell'interesse mostrato per la materia da parte di altri settori scientifici, la storiografia giuridica torni ad occuparsi in modo costante e produttivo degli statuti.

⁷² Occasione per riflettere sugli statuti, sui problemi connessi alla loro interpretazione, accessibilità e utilizzabilità per un pubblico scientifico sostanzialmente nuovo, è, ad esempio, il convegno che si tiene ad Ascona nel novembre del 1993, organizzato da Pio Caroni. Questi, nella premessa degli atti del convegno da lui curati, rimarca le linee guida dell'incontro: insistere sul pluralismo delle fonti giuridiche e sul “puntare l'obiettivo più sulla periferia che sul centro dello statuto, talora anche su quanto lo circonda, su un entourage normativo spesso inafferrabile, anche se incombente ed ubiquitario: che è così lontano dalle nostre convinzioni e dalle nostre 'certezze', come solo può esserlo un inestricabile dedalo”, P. Caroni (a cura di), *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona, 11-13 novembre 1993*, in “Archivio storico ticinese”, XXXII, n. 118, dicembre 1995, pp. 127-288.

⁷³ Cfr. E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 69-124, in particolare pp. 73-74, 77-78; M. Ascheri, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori...*, cit., pp. 145-194, specialmente p. 189. Più in generale, sull’“articolatissimo ordito di sistemi istituzionali sovrapposti” proprio dell'Antico Regime, L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, in Fioravanti M. (a cura di), *Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari, manuali Laterza 171, 2002, pp. 63-64. La bibliografia sul tema è, come noto, assai ricca: per alcune riflessioni più recenti sul rapporto (per lo più conflittuale) fra le istituzioni e lo spazio nel quale agiscono, si veda L. Giana e V. Tigrino (a cura di), *Istituzioni*, Quaderni Storici, 139, 2012.

⁷⁴ R. Savelli, *Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in “Società e Storia” XXI (1999), pp.3-33.

⁷⁵ Con questa espressione, come si sta per spiegare, si intende far riferimento al fatto che lo statuto rimanda al altro.

riflette implicitamente taluni principi e che concorre a concretizzare”. Così Pio Caroni, in un intervento emblematicamente intitolato *Statutum et silentium*⁷⁶, invita gli studiosi a disfarsi di “occhi abbagliati dai fasci di luce che getta la codificazione e che impediscono di intravedere quanto vive nella penombra”. Fonte giuridica frammentaria per sua natura, lo statuto non è, infatti, autoreferenziale, ma rinvia ad altri frammenti con cui è in un rapporto dialettico e da cui viene anche variamente condizionato. Lo statuto è quindi incompleto per definizione in quanto rimanda, esplicitamente, o, più spesso, implicitamente (ed è questo lo “spazio del silenzio” che non bisogna dimenticare di tenere in considerazione e di interpretare) al diritto comune *in primis*, così come ad altre norme statutarie, a gride, decreti, ordini, e, infine, alla complessa fonte della consuetudine⁷⁷. Ne consegue che lo statuto è un testo dalla fisionomia inerentemente “contestuale”, che può essere analizzato solo in connessione con le altre componenti dell'ordinamento giuridico medievale e moderno in cui è organicamente inserito: un sistema fondato sul pluralismo delle sue fonti e che ha notoriamente preceduto quello del codice.

Proprio la questione dell'intreccio *ius commune-iura propria*, di cui il complesso rapporto fra diritto comune e normazione statutaria è un considerevole esempio, ha tenuto occupati gli storici del diritto in un dibattito durato decenni. Nella seconda metà del secolo scorso la storiografia giuridica, con particolare riferimento alle posizioni assunte da storici quali Paolo Grossi, Umberto Santarelli, Severino Caprioli⁷⁸, ha cercato di attenuare e superare posizioni ancorate all'esistenza di una “gerarchia delle fonti”, sostenendo un'impostazione unitaria del diritto medievale-moderno. Paolo Grossi, in particolare, ha più volte esortato ad astenersi dal ricorrere ad una simile nozione che “presuppone la convinzione di un solo ordinamento valido, di un solo ente produttore di diritto, di una sola fonte di diritto identificata nella manifestazione di volontà dell'ente e rispetto alla quale ogni altra si pone come secondaria e condizionata”. La gerarchia delle fonti, insiste Grossi, “presuppone una visione rigidamente monistica dell'ordine giuridico, la quale prospetta lo Stato

⁷⁶ P. Caroni, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario...* cit., pp. 129-160, in particolare pp. 134-139.

⁷⁷ Come verrà esposto in modo più approfondito nelle prossime pagine, in alcuni statuti dell'area geografica d'Oltregiogo analizzati si trovano rinvii a fonti suppletive come gli statuti genovesi e il diritto comune. In altri documenti di natura giudiziaria, trattati nel capitolo successivo, vi sono riferimenti, oltre che al diritto comune, alla consuetudine e, più raramente, alle leggi imperiali. Sui rapporti fra consuetudine e statuto si veda G. Garancini, *Consuetudo et statutum* in “Rivista di storia del diritto italiano”, 58, 1985, pp. 40-41; per una riflessione complessiva sul ruolo della consuetudine P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995, pp. 87-94 e 182-190; D. Quaglioni, *La consuetudine come costituzione*, in *Domini collettivi e autonomia. Atti della V Riunione scientifica (Trento, 11-12 novembre 1999)*, a cura di P. Nervi, Padova, 2000, pp. 21-40.

⁷⁸ Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 229-235; Umberto Santarelli, “*Ius commune*” e “*iura propria*”: strumenti teorici per l'analisi di un sistema, in “Rivista di storia del diritto italiano”, 62, 1989, pp. 417-429; Severino Caprioli, *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279*, in “Gli statuti comunali umbri”, Spoleto 1997, pp. 69-73. Ancora, G. Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario...* cit., pp. 171-192.

come unico ente legittimato a produrre diritto, l'unico che può anche legittimare a produrlo nell'ambito che esso preordina e definisce. Siamo cioè, necessariamente, in un orizzonte che è l'opposto di quello medievale-moderno, l'opposto di una pluralità di ordinamenti, l'opposto di una priorità del giuridico sul politico".⁷⁹

Un ultimo elemento induce ancora ad essere prudenti nella consultazione degli statuti, ed è quello relativo alla constatazione che non si può dedurre in modo automatico la vigenza e l'applicazione delle disposizioni solo perché presenti nello statuto stesso: ne deriva di conseguenza, la necessità di integrare l'utilizzo di queste fonti con quello di tipologie differenti di documenti. Per certi versi la vitalità degli ordinamenti, tuttavia, è confermata proprio dal fatto che dopo la stesura sono soggetti a modificazioni, aggiunte, cambiamenti, che rispondono alle necessità locali: diversi testi a noi giunti testimoniano il costante lavoro di correzione e revisione dei provvedimenti evidenziando implicitamente l'effettivo utilizzo di questi documenti e la loro capacità di plasmarsi sulla base delle esigenze locali, inevitabilmente destinate a mutare nel tempo.

1.2. Lo statuto come fonte per studiare i diritti collettivi.

Negli statuti possono trovare spazio sia norme che regolamentano le proprietà collettive (e gli utilizzi ad esse connessi), sia norme inerenti i diritti collettivi d'uso esistenti su terreni, colture e possedimenti di terzi (di singoli particolari, di famiglie, di gruppi di residenti, di una o più ville). Entrambe le tipologie di norme sono solitamente inserite nelle parti del documento riguardanti gli aspetti organizzativi locali e nei capitoli campestri: sezioni dello statuto nelle quali, a cominciare dal XVI secolo, vengono riunite le norme inerenti la vita agreste, che iniziano, così, ad essere trattate separatamente dai capitoli politici, civili e criminali da cui non erano distinte, invece, negli statuti più antichi⁸⁰.

La disciplina attinente le comunaglie e i diritti collettivi sussisteva (più di ogni altra) soprattutto in forma consuetudinaria: prova ne è che quello che uno statuto non dice, l'altro lo esplicita; che nelle addizioni o riforme degli statuti talvolta si fa riferimento ad aspetti che, nonostante siano taciuti nelle redazioni precedenti, mostrano di avere una loro particolare vitalità e regolamentazione. Spesso è l'impiego di espressioni come "al modo consueto", "come è stato per il passato", "essendo

⁷⁹ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 233. Sui medesimi concetti si veda anche P. Caroni, *Statutum et silentium*, cit., pp. 143-145.

⁸⁰ Nello stesso periodo si segnalano anche, almeno per quanto riguarda il caso della Liguria, le prime redazioni, da parte di ville e comunità, di capitoli dedicati esclusivamente al tema dei *damna data*. Cfr. O. Raggio, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, Quaderni Storici, XXX (1995), n. 88, pp. 155-194. Nello specifico a p. 157.

da tempi antichi”, “riducendo detta consuetudine a legge scritta”⁸¹, a rimandare a consuetudini antiche e ben radicate. Anche il fatto che le norme statutarie frequentemente regolino e delimitino nel tempo e nello spazio le pratiche di utilizzazione collettiva delle risorse (specie la raccolta della legna e il pascolo), facendo ricorso al calendario dei santi e alla toponomastica, salda ancora di più queste parti degli statuti alle comunità e al territorio con cui sono strettamente connesse⁸². Il “linguaggio” che usano gli statuti in relazione al tema dell'utilizzo delle risorse non è quasi mai esplicito: si è parlato talvolta di una “descrizione in negativo”⁸³. Questi documenti si occupano, infatti, dei diritti collettivi principalmente per limitarli, più raramente per confermarli, quasi mai per descriverli⁸⁴: si sa che un pascolo è comune perché si dice che in un certo periodo dell'anno deve rimanere chiuso; sappiamo dell'esistenza del diritto di far legna in un bosco attraverso una norma che esclude da questo diritto una categoria di persone (solitamente i forestieri). Molto di rado vi è espresso riferimento al tema con precise specificazioni su coloro che possono godere di tali diritti e su come questi si debbano esercitare⁸⁵; si trovano più spesso degli elenchi di proibizioni e pene funzionali alla necessità di conservare le risorse collettive e di prevenire, o quantomeno limitare, gli scontri che potevano nascere fra gli utilizzatori. Per perseguire questi stessi obiettivi, delle figure di tutela e di sorveglianza, delle cariche “pubbliche” come quella dei “campari” e dei “guardiani delle comunaglie”, su cui talvolta gli statuti ci forniscono precise informazioni, dovevano, ad esempio,

⁸¹ Sono tutte espressioni che compaiono negli statuti esaminati e che, anche se possono sembrare e, in un certo senso sono, standardizzate, rivelano indubbiamente anche un vivo legame con la consuetudine. Si è soffermato su questo aspetto anche Alessandro Dani, uno degli studiosi che meglio ha evidenziato l'importanza degli statuti come fonti per studiare le proprietà collettive e i diritti collettivi. Cfr. A. Dani, *Usi civici nello stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003, in particolare pp. 111-112; Id., *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in “Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva”, Milano, Giuffrè, vol. 1/2005, pp. 61-84.

⁸² Secondo Osvaldo Raggio, “Ciò che apparenta gli statuti alle consuetudini è il carattere diffuso e il riferimento costante a casi precisi”, *Norme e pratiche*, cit., p. 156. L'osservazione che la parte degli statuti che regolamenta le risorse agro-silvo-pastorali sia intrinsecamente connessa con le consuetudini del luogo può indurre a ritenere che sia anche la parte più originale di questi documenti. Cfr., E. Grendi, *Il cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Einaudi, Microstorie, 234, Torino, 1993, p.16. “[...] statuti politici, criminali, civili e campestri. Solo gli ultimi sono spesso una creazione della comunità insediativa [...]”. Questo argomento sarà affrontato nel prossimo paragrafo, problematizzando ulteriormente.

⁸³ Cfr., A. Dani, *Usi civici*, cit., p. 113. “[...] gli statuti soprattutto 'ritagliano i contorni' degli usi civici, e, quindi, quanto più descrivono ciò che sta al di fuori dell'uso civico, tanto più ci informano su di esso. È una descrizione in negativo”.

⁸⁴ Anche Roberta Braccia, che ha esaminato oltre una trentina di statuti rurali di comunità del ponente ligure (destinate a diventare parte integrante del Dominio della Repubblica) con l'obiettivo di studiare e confrontare le norme che regolamentavano le proprietà collettive, ha messo in rilievo questo aspetto. Braccia sottolinea anche che, in base a quanto emerso dalle sue ricerche, il legislatore statuario sembra avere un approccio più casistico che giuridico nella redazione degli statuti e soprattutto delle norme campestri. Cfr. R. Braccia, *Le proprietà collettive negli statuti rurali del Ponente ligure: alcuni rilievi e riflessioni*, in *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Turin 9-10 octobre 2009, pp. 47-61.

⁸⁵ Dettagli piuttosto precisi sul problema dell'accesso alle risorse, sui diritti dei forestieri e, più in generale, sui sistemi di trasmissione dei diritti di utilizzo e di proprietà, si trovano, ad esempio, nelle *Carte di Regola* trentine. Un cospicuo numero di questi documenti è stato esaminato in tal senso da M. Casari e M. Lisciandra, *L'evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse collettive in trentino tra i secoli XIII e XIX*, in G. Alfani e R. Rao, (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 17-32.

assolvere il compito di controllare che lo sfruttamento delle terre collettive avvenisse nel rispetto delle norme e quello di preservare le risorse rispetto all'esercizio incontrollato di alcune pratiche, come quella del ronco e del far carbone, le quali, oltre che impoverire di legna e di alberi il bosco, potevano assumere il valore di veri e propri atti possessori mettendo a rischio la sopravvivenza del possesso collettivo.

Anche le disposizioni che tutelano, contro i cosiddetti *damna data*, le colture e i possedimenti individuali, soggetti, in determinate stagioni e sotto precise indicazioni, a delle “servitù collettive” come il pascolo comune o quello promiscuo fra comunità diverse⁸⁶, aiutano a far luce sui diritti collettivi. Le norme sui “danni dati”, spesso raccolte separatamente in sezioni specifiche dello statuto, ci informano, infatti, indirettamente sulla vitalità delle pratiche collettive (il pascolo *in primis*), che rischiavano frequentemente di danneggiare i possedimenti privati e dalle quali, quindi, bisognava essere tutelati. Il fatto che nella maggior parte degli statuti sia dedicato uno spazio maggiore alle disposizioni che salvaguardano le colture e i possedimenti privati, piuttosto che le proprietà collettive e i rispettivi utilizzi, può facilmente indurre a ritenere che fosse data importanza maggiore alla proprietà privata, ma i motivi per cui si insiste su questi aspetti possono essere molteplici. Secondo Alessandro Dani, incide il fatto che la piena proprietà fondiaria individuale si presenta come una “novità” minacciata da quella collettiva, più antica, più diffusa e forse più accettata: l'utilizzo collettivo del territorio precede storicamente e idealmente l'utilizzo individuale⁸⁷. Bisogna tenere presente, tuttavia, che le motivazioni esposte dallo storico toscano sono legate al contesto senese di età medicea e quindi non sono necessariamente estendibili anche ad altri contesti. Relativamente all'area dell'Oltregiogo ligure, ad esempio, non concorda con la sua osservazione il fatto che spesso sia proprio negli statuti più tardi che compaiono norme più dettagliate sui diritti collettivi (come nel caso degli statuti del feudo di Savignone): anche per questo sembra più plausibile che lo spazio dedicato alle une o alle altre norme dipenda da altri fattori come quello relativo alla “litigiosità”.

Non è neanche raro che gli statuti non menzionino affatto l'esistenza di proprietà collettive e di diritti collettivi: la spiegazione, in questo caso, potrebbe risiedere nel fatto che questi si fondavano su consuetudini di cui nessuno poneva in dubbio l'esistenza: esiste la possibilità che alcuni usi (soprattutto se pacifici) rimangano a noi sconosciuti, ma questo, ovviamente, non vuol dire che non fossero vivi.

⁸⁶ Il *vaine pature* (pascolo vano), e il *parcours* (percorso, ossia pascolo promiscuo) sono alcune forme di “servitù collettive” a cui le terre private erano soggette dopo il raccolto e che vedeva i proprietari aprire i prati e gli arativi al pascolo del bestiame. Marc Bloch ha analizzato le dinamiche che hanno condotto alla loro scomparsa in Francia, in un celebre studio: M. Bloch, *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Milano, Jaca Book, 1978 (ed. or., 1930).

⁸⁷ Cfr., A. Dani, *Usi civici*, cit.

Infine vanno tenute in considerazione anche quelle norme che, pur non interessando direttamente il tema dei diritti collettivi, ci informano implicitamente sulla loro esistenza e sull'importanza che era loro attribuita: il riferimento è ad esempio alle norme che vietano agli uomini di una certa giurisdizione di vendere immobili ai forestieri, che altrimenti avrebbero potuto rivendicare diritti di utilizzo sulle proprietà collettive⁸⁸.

1.3 La realtà statutaria ligure e quella dei feudi imperiali d'Oltregiogo.

Si può dire che l'interesse scientifico per la produzione statutaria della Liguria abbia vissuto due stagioni particolarmente felici. Una prima significativa attenzione (quasi esclusivamente rivolta alle fonti medievali) si registra a cominciare dalla metà dell'Ottocento; solo sul finire del secolo, tuttavia, Girolamo Rossi pubblica una raccolta di statuti⁸⁹ che rappresenta, però, solamente una parte del suo ambizioso progetto di censimento, che prevedeva, oltre all'edizione dei più importanti statuti della Liguria Occidentale, anche un impegnativo lavoro comparativo mai realizzato⁹⁰. In questi anni, ricchi di iniziative editoriali e raccolte bibliografiche, vedono la luce anche il lavoro di Giovanni Sforza, incentrato sugli statuti della Lunigiana⁹¹, e quello di Leone Fontana, volto a censire gli statuti dell'Italia settentrionale, pubblicato postumo⁹². Nuove prospettive di ricerca, pur sempre legate agli statuti più antichi e intente a privilegiare un'analisi complessiva dei fenomeni statutari a livello regionale, emergono a inizio Novecento in un saggio di Giovanni Zirolia, che, sulla scorta delle indicazioni bibliografiche del Rossi, prova a tratteggiare un quadro degli statuti liguri come un'esperienza caratterizzata innanzi tutto dalle politiche accentratrici di Genova⁹³.

La storiografia sul tema riprende vigore solo nella seconda metà del Novecento, grazie alle ricerche di studiosi come Vito Piergiovanni e Rodolfo Savelli. Mentre il primo tenta, proprio partendo dallo studio del fenomeno statutario e delle convenzioni stipulate fra Genova e il suo

⁸⁸ Cfr. D. Moreno, *Dal documento al terreno*, cit., pp. 238-239. Moreno fa riferimento in particolare a specifiche norme di alcuni statuti della Val di Vara dietro cui si cela lo scopo di chiudere l'accesso ai diritti di uso collettivi, che i forestieri potevano acquisire venendo in possesso di terre "in Burgo vel in villa". Si veda n. 30 a p. 239.

⁸⁹ G. Rossi, *Gli statuti della Liguria*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", XIV (1878).

⁹⁰ Su Girolamo Rossi si veda R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova, 2003, p. 5 e sgg.

⁹¹ G. Sforza, *Saggio di una bibliografia storica della Lunigiana*, Modena, 1874.

⁹² L. Fontana, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Milano-Torino-Roma, 1907.

⁹³ G. Zirolia, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari 1902.

Su Zirolia si veda R. Savelli, *Scrivere lo statuto*, cit., pp. 8-9; Id., *Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in "Società e Storia", XXI (1999), pp. 3-33. Contributo pubblicato con aggiornamenti sul sito www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/storiadir/docenti/savelli/statuti_2.pdf, dove, a pagina 12, Savelli sottolinea in particolare come i temi intravisti da Zirolia siano stati trascurati dalla storiografia ligure per più di mezzo secolo.

Dominio, di tracciare una “via genovese allo stato moderno”⁹⁴, caratterizzata dalle politiche di controllo del centro sulle esperienze statutarie locali⁹⁵; Savelli, proseguendo su un percorso di ricerca affine, si pone tra gli obiettivi quello di studiare il fenomeno statuario a livello regionale⁹⁶ prendendo in considerazione una periodizzazione ampia: scelta dettata anche dalla riflessione che le esperienze statutarie, e lo statuto come oggetto di studio, non si esauriscono nel XIV o nel XV secolo “lasciando poi uno spazio plurisecolare dominato dal diritto comune, vuoto di statuti (o pieno di statuti 'fantasma' e/o di leggi 'principesche’)”⁹⁷. Egli lavora, così, per più di un decennio, al progetto che prevede la stesura di un nuovo repertorio di statuti liguri⁹⁸ portato a termine nel 2003 quando viene pubblicato accompagnato da un ricco saggio introduttivo che, oltre a ripercorrere ed esaminare i fenomeni statuari liguri, approfondisce diverse problematiche connesse al tema degli statuti e non necessariamente legate al contesto regionale⁹⁹.

Analizzando come l'esperienza statutaria ligure si sia distribuita nel tempo e nello spazio e fissando come spartiacque cronologico il 1528¹⁰⁰, Savelli mette in luce come l'area del levante genovese sia povera di statuti rispetto a quella del ponente, in cui poteri e autonomie locali (la presenza genovese mediata da un certo numero di autonomie cittadine e feudali) erano probabilmente più sensibili alla conservazione del proprio patrimonio giuridico¹⁰¹. Individua una

⁹⁴ V. Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie – Vol. LII (CXXVI) Fasc. I, Genova 2012, pp. 141-157.

⁹⁵ V. Piergiovanni, *Gli statuti di Albengae il progetto di un “corpus” di statuti liguri*, in “Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga”, Bordighera, 1990, pp. 25-37. Fra i numerosi studi di Piergiovanni, si ricorda in particolare, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.

⁹⁶ Egli sostiene che sia stato anche a causa del dibattito sul valore degli statuti come fonti che sono mancate ricerche focalizzate su “esperienze regionali o sub-regionali, dotate di un qualche grado di omogeneità”, R. Savelli, *Gli statuti della Liguria*, cit., p. 12.

⁹⁷ R. Savelli, *Repertorio degli statuti della Liguria*, cit., p. XIV. Savelli ha insistito più volte sulla fortuna dell'oggetto statuto in piena età moderna, sottolineando come, “secondo i moduli di una visione tradizionale, lo statuto sarebbe generalmente andato in crisi a scapito della legislazione principesca. Già l'espressione 'legislazione principesca' dovrebbe farci riflettere sul fatto che certi modelli storiografici sono stati costruiti da un lato partendo dall'analisi di esperienze giuridiche e istituzionali basate su forme di governo monocratico, e non repubblicano, e dall'altro prendendo in considerazione lo statuto in modo indifferenziato, senza sostanzialmente distinguere quelli delle città soggette da quello della dominante. In realtà se volgiamo lo sguardo a stati che mantengono fino alla fine del Settecento la forma repubblicana di governo, possiamo dire che lo statuto della città dominante (antiquato fin che si vuole, superato anche dalla legislazione corrente) è un oggetto che rivela in qualche modo una sua forte vitalità”.

⁹⁸ Proposte di pubblicare repertori statuari sono state avanzate periodicamente dagli anni settanta del Novecento, tuttavia, al di là di singole iniziative locali e regionali, sono stati pochi i progetti che prevedevano la collaborazione di gruppi di ricerca eterogenei che sono riusciti ad essere realizzati. L'idea di lavorare ad un repertorio di statuti liguri, lombardi e piemontesi ha preso forma nei primi anni novanta, ma, ad oggi, è stato pubblicato unicamente il lavoro sugli statuti liguri curato da Rodolfo Savelli. Sulle proposte avanzate a partire dagli anni settanta cfr. G.S. Pene Vidari, *Introduzione*, cit., pp. LXI-LXVII; sul progetto di un repertorio di statuti liguri, cfr., V. Piergiovanni, *Gli statuti di Albenga*, cit.

⁹⁹ Fra i lavori di Savelli confluiti in questa pubblicazione si segnala in particolare R. Savelli, *Geografia statutaria e politiche fiscali*, in “Studi in onore di Victor Uckmar”, Padova, Cedam, 1997, II, pp. 1099-1116.

¹⁰⁰ Anno in cui, come noto, con le *Reformationes novae*, viene data nuova forma al governo della Repubblica di Genova.

¹⁰¹ Sull'ipotesi relativa all'esistenza di due specifiche “aree statuarie” si veda anche R. Braccia, *Processi imitativi e*

prima fase in cui l'assenza di statuti attorno al centro dominante, anche se non peculiare del caso genovese, risulta particolarmente appariscente; e una fase successiva, a partire dalla quale si registra un notevole incremento nella produzione di statuti, bandi campestri e capitoli politici. È proprio a cominciare da questo momento che, secondo Savelli, la natura dell'oggetto che chiamiamo indifferenziatamente “statuto” muta, parzialmente o totalmente: dalle *civitates* ai più sperduti borghi della montagna appenninica è un moltiplicarsi di comunità che hanno uno statuto¹⁰².

Il lavoro di Savelli, pur includendo alcune riflessioni sui processi imitativi in atto fra gli statuti locali e fra questi e quelli di Genova, non pretende certo di dare una risposta univoca al quesito relativo all'esistenza di “un diritto ligure”¹⁰³; intende piuttosto segnalare la centralità dei processi di redazione statutaria all'interno della trasformazione dello stato regionale e il ruolo egemone rivestito dagli statuti di Genova, ai quali, infatti, poco si addice la definizione di “municipali”, in quanto destinati a diventare il *diritto patrio* della Repubblica.¹⁰⁴

Anche per questo è innegabile che le esperienze statutarie liguri (nella loro complessità) abbiano connotati simili: in più di un caso sono evidenti i legami esistenti con i *capitula* genovesi, così come le interazioni fra statuti differenti (specie di comunità, o ville, limitrofe). I motivi per cui ciò avviene possono essere molteplici: il primo aspetto da sottolineare è l'appartenenza reciproca ad un'area di diritto comune nella quale circolano notai e uomini di legge per lo più provenienti dallo stesso ambiente formativo; anche il fatto che gli statuti delle comunità liguri, ad eccezione di quelli delle maggiori *civitates*, facciano riferimento ad una realtà prevalentemente contadina, può spiegare l'esistenza di alcune somiglianze. Non sono rari anche fenomeni imitativi veri e propri: possono essere copiate puntualmente delle rubriche, o parti di capitoli, così come essere trascritti interi testi modificando solo i toponimi (oltre al fatto che poteva essere considerata una soluzione più economica, il fatto che si trovino testi quasi identici fra loro può anche dipendere da una precisa volontà unificatrice¹⁰⁵, sia che questa dipendesse dalla Repubblica, sia che derivasse dal disegno

circolazione dei testi statutari: il ponente ligure, in “Studi in onore di Franca De Marini Avonzo”, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 55-69.

¹⁰² Osservazione esposta chiaramente anche in E. Grendi, *Stato e comunità nel Seicento genovese*, in “Studi in memoria di Giovanni Tarello”, Milano, 1990, I, pp. 243-282; O. Raggio, *Norme e pratiche*, cit., R. Savelli, *Geografia statutaria*, cit., ed estendibile anche, più in generale, all'area settentrionale della penisola: si veda, ad esempio, G. S. Pene Vidari in *L'Alpe e la terra*, cit.

¹⁰³ Si veda R. Savelli, *Gli statuti della Liguria*, cit., pp.11-12. “È corretto innanzi tutto parlare di 'statuti liguri' come di un insieme omogeneo? Si può postulare l'esistenza di un 'diritto ligure' come fece il Besta? Per il momento non credo di poter dare una risposta, né positiva né negativa, in quanto sarebbe necessario aver studiato approfonditamente tutte le diverse redazioni statutarie di tutte le comunità.” Il testo del Besta a cui si fa riferimento è E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in P. De Giudice, *Storia del diritto italiano*, I, II, Milano 1925, p. 604.

¹⁰⁴ Cfr., R. Savelli, *Che cosa era il diritto patrio di una Repubblica?*, in I. Birocchi e A. Mattone (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno Internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006, pp. 255-295.

¹⁰⁵ Ma come aveva già rilevato Masi, il fenomeno dei «copiatricci» può essere letto anche nella prospettiva di processi

politico di un feudatario). Quando Edoardo Grendi scrive: “[...] statuti politici, criminali, civili e campestri. Solo gli ultimi sono spesso una creazione della comunità insediativa [...]”, Rodolfo Savelli, soffermandosi sul valore dell'avverbio di tempo “spesso”, non si esime dal puntualizzare che “solo un'indagine comparativa e sistematica di tali documenti può permettere di rivelare quanto questi siano davvero un 'prodotto periferico' e quanto invece siano il risultato del colloquio di comunità e ville con gli statuti genovesi”¹⁰⁶. Tuttavia, il fatto che nel momento in cui gli statuti locali vengono abrogati, la *Legge organica sull'ordine giudiziario nella Repubblica Ligure* dell'11 febbraio 1803 prescrive che sono aboliti “tutti li statuti locali si civili che criminali, eccettuati soltanto li statuti, o parte di essi, che riguardano le accuse per danni campestri, i quali si continuano ad osservare fino alla formazione di un Codice rurale per tutta la Repubblica”¹⁰⁷, può andare ad avvalorare il presupposto che almeno in queste parti i testi statutari rispondessero realmente a specifiche esigenze locali, che non potevano essere repentinamente sostituite con norme di carattere più generale senza creare disordine e confusione. A conferma di quanto appena evidenziato il fatto che nell'area considerata, ove si registra un'alta produzione di statuti soprattutto nel XVII e XVIII secolo, l'applicazione di alcune norme relative ai danni campestri sia registrata anche in seguito alle abrogazioni di inizio Ottocento.

I feudi imperiali considerati sorgono in un'area (l'Oltregiogo) non soggetta al Dominio della Repubblica, dunque, almeno teoricamente, estranea alle politiche di controllo territoriale svolte da Genova; ciò nonostante, come vedremo, emerge in più di un caso come gli statuti di questi luoghi, testi di emanazione signorile redatti lungo un arco cronologico che si estende dalla fine del XV alla metà del XVIII secolo, risentano dell'influenza dei *capitula* genovesi.

L'intreccio, messo in luce tanto da Piergiovanni quanto da Savelli, che si viene frequentemente a creare fra processi imitativi e politiche di controllo attuate dalla dominante¹⁰⁸, non sembra riguardare quest'area geografica imperiale, caratterizzata da profonde differenze giurisdizionali rispetto ai territori soggetti alla Repubblica, tuttavia nei casi in cui era la Repubblica stessa ad essere investita su un feudo dall'Imperatore poteva comparire esplicito riferimento all'approvazione del Senato: è il caso, ad esempio del feudo di Busalla, i cui statuti (e Addizioni) sono ratificati

di «uniformazione» G. Masi, *Verso gli albori del principato. Note di storia del diritto pubblico*, in «Rivista di storia del diritto italiano», IX (1936), p. 95.

¹⁰⁶ E. Grendi, *Il cervo e la repubblica*, cit., p.16; R. Savelli, *Repertorio degli statuti della Liguria*, cit., p. 187. Sulla questione relativa alle influenze esercitate dagli statuti genovesi si veda anche O. Raggio, *Norme e pratiche*, cit.

¹⁰⁷ *Raccolta degli atti e delle leggi emanate dal potere legislativo della Repubblica Ligure*, Genova 1802-, I, n. 25, artt. 188 e 189.

¹⁰⁸ Cfr. V. Piergiovanni, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in “Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento”, ASL XCVIII (1984), fasc. II, p. 445; R. Savelli, *Gli statuti della Liguria*, cit., p.14 e sgg.; Id., *Repertorio degli statuti della Liguria*, cit., pp. 91-92. Si veda anche R. Braccia, *Processi imitativi*, cit., p. 67.

“dall'Ecc.mo Collegio Camerale, con l'approvazione ancora de Serenissimi Collegi, e Serenissimo Senato rispettivamente” nel 1772¹⁰⁹.

Il fatto che all'interno degli statuti analizzati vi siano capitoli (o parte di essi) che riprendono quasi fedelmente quelli genovesi, così come che siano presenti espliciti rimandi agli statuti di Genova¹¹⁰, se per certi versi rivela che questi potevano essere applicati anche al di fuori di una logica di sovranità territoriale, allo stesso tempo può far ipotizzare che una simile funzione suppletiva non venisse svolta in modo automatico¹¹¹. Penso ad esempio ad alcune somiglianze esistenti fra gli statuti quattrocenteschi di Savignone (1487) e quelli genovesi, così come alle Addizioni di questi stessi statuti, dove vi è un esplicito rimando (1519) agli statuti di Genova. Anche nell'*Istruzione* per il Podestà di Busalla, risalente di nuovo ad un periodo in cui le quote del feudo erano già state acquistate da Genova, sono indicate le “leggi e Statuti della Serenissima Repubblica” come fonte suppletiva (con precedenza rispetto al diritto comune). Tuttavia, una costante applicazione degli statuti genovesi in tal senso, relativamente a quest'area geografica, dev'essere ancora verificata.

Questione differente è, invece, quella che riguarda l'ipotesi che si possa parlare di un'“area statutaria imperiale”, intendendo per “area statutaria” una situazione in cui, correlativamente ad un diffuso processo imitativo, si realizza la produzione (e la circolazione) di statuti affini. Nel contesto politico-geografico in cui sorgono i feudi esaminati non sembra esistere uno statuto in particolare che abbia influito sugli statuti limitrofi, quanto piuttosto una serie di statuti affini, proveniente da centri imperiali di modeste dimensioni.

1.4 Metodologia: selezione delle fonti e descrizione del corpus.

Accostandosi al fitto reticolo dei feudi imperiali appenninici investiti ai Fieschi, agli Spinola, ai Doria e ai Botta Adorno con l'obiettivo precipuo di analizzare i rispettivi statuti, il *Repertorio* si è rivelato indubbiamente un utile strumento di ricerca, ma il vuoto storiografico sulle esperienze

¹⁰⁹ Le quote del feudo erano state acquistate in maggioranza dalla Repubblica di Genova nel 1728.

¹¹⁰ Il riferimento è in particolare ad alcune somiglianze esistenti fra gli statuti quattrocenteschi di Savignone (1487) e quelli genovesi, così come alle *Addizioni* di questi stessi statuti, dove vi è un esplicito rimando (1519) agli statuti di Genova. Anche nell'*Istruzione* per il Podestà di Busalla, risalente, però, ad un periodo in cui le quote del feudo erano già state acquistate dalla Repubblica, sono indicate le “leggi e Statuti della Serenissima Repubblica” come fonte suppletiva (con precedenza rispetto al diritto comune).

¹¹¹ Cfr. sul caso senese le considerazioni di A. Dani, *Pluralismo giuridico*, cit., pp. 77-78; più in generale, anche per quanto riguarda l'elaborazione teorica di queste problematiche E. Dezza, *L'applicazione dello statuto nell'età del tardo diritto comune: la testimonianza di Flavio Torti*, in *Dal dedalo statutario*, cit., p. 245.

statutarie di questa area della “Liguria signorile”, peraltro evidenziato anche dallo stesso Savelli¹¹², ha reso il lavoro maggiormente complesso. L'analisi si è concentrata soprattutto sulle norme inerenti il tema dello sfruttamento delle risorse: per questo motivo sono state studiate più attentamente le parti in cui lo statuto regola gli usi, reprime determinati comportamenti, limita alcune pratiche, disciplina procedure e organizza la partecipazione degli abitanti, avvalendosi anche del confronto con le redazioni statutarie di alcuni feudi imperiali limitrofi (in particolare i “Feudi di Montagna” investiti alla famiglia Doria).

Per ogni documento esaminato sono state riportate alcune informazioni relative alle fonti che lo hanno tramandato (specificando la loro datazione e la lingua di scrittura), è stata riassunta in modo sintetico la struttura del testo e quanto emerge di significativo dal prologo. Sono stati evidenziati, quando presenti, sia i legami (impliciti o espliciti) con gli statuti Genovesi, sia quelli con gli statuti di altri feudi, mettendo in risalto, laddove presenti, i riferimenti a fonti suppletive di diritto.

Si ha notizia degli *Statuta Buzallae* attraverso tre copie manoscritte¹¹³ risalenti al XVIII secolo. Tutte le copie riportano integralmente, convalidandoli, gli statuti, in latino, del 1504 (che probabilmente integravano un precedente testo statutario, più antico, di cui non si hanno, però, ulteriori notizie), e le Addizioni, in volgare, risalenti al 1772, che includono l'*Instructione* e la *Taripha* indirizzate al Podestà e Commissario.

Gli statuti cinquecenteschi sono divisi in tre libri: il primo dedicato alle cause criminali (33 capitoli), il secondo ai danni campestri (33 capitoli) e il terzo alle cause civili (48 capitoli).

L'*Istruzione* è articolata in 25 sezioni.

Il prologo presenta alcuni elementi comuni a molti altri testi statutari: c'è l'invocazione diretta a Dio, alla Vergine e ai santi, *In Nomine Domini Nostri Jesu Christi et Gloriosissimae, ac Beatissimae Mariae Semper Virginis nec non Sancti Georgii, et totius Caelestis Curiae. Amen*; segue l'elenco dei nomi delle persone preposte alla formulazione e alla stesura degli statuti; è specificato il dominio sotto cui questa avviene e i motivi che la determinano. Compaiono due indicazioni riguardo alle fonti di diritto suppletive: nel proemio vi è un rimando al diritto comune, *Cum hac tamen contitione quod ubi infrascripta statuta non disponent ibi servaridebeat jus Commune*; nelle Addizioni (risalenti al 1772) è ordinato: “Oltre li Statuti del presente luogo sarà tenuto di osservare qualunque ordini, o sia decreti, così fatti come da farsi dall'Eccellentissima Camera, e laddove con essi non fusse particolarmente provisto a qualche casi, e materie, siansi civili, e criminali debba osservare

¹¹² Cfr. R. Savelli, *Repertorio degli statuti della Liguria*, cit., n. 2, p.3.

¹¹³ AST, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 25; id. T. VII. 42; Archivio Storico del Comune di Busalla, *Archivio storico* 1. Esiste un'edizione degli statuti di Busalla curata da L. Tacchella, *Busalla e la Valle Scrivia nella storia*, Stamperia Zandrini & c., Verona, 1981, pp. 349-387. Per analizzare il documento è stato consultato il manoscritto conservato presso l'Archivio Storico Comunale di Busalla.

quanto in quelle rispettivamente disponesi dalle leggi, e Statuti della Serenissima Repubblica, et ove questi nemeno provedessero alle materie, e casi suddetti debba allora regolarsi alla forma del jus Comune”¹¹⁴. Questo rinvio agli statuti genovesi può ragionevolmente essere connesso al fatto che, fra la stesura cinquecentesca e le Addizioni di fine Settecento, il feudo viene acquistato quasi interamente dalla Repubblica.

Gli *Statuti Civili e Criminali Del Luogo e Feudo Imperiale di Campo* risalgono al 22 ottobre 1564 e sono trascritti in otto differenti codici manoscritti¹¹⁵, tutti in volgare. Presentano aggiunte datate 1591, 1632, 1639, 1698, 1708 che, oltre ad elencare alcuni ordini e gride dei vari podestà, includono il regolamento sui ferrieri e sui chiodaroli. Una delle copie consultate¹¹⁶ contiene in appendice una *Nota de' Giusdicenti pro tempore di Campo e de fogliuzzi esistenti nella Corte di detto Luogo* dal 1609 al 1732.

Nel Prologo emerge la classica retorica sulla volontà da parte dei feudatari di mettere ordine trascrivendo leggi e consuetudini che fino a quel momento erano state tramandate solo oralmente; è questo un motivo che induce a supporre che non esistessero redazioni statutarie precedenti. Si legge:

“Considerando li Magnifici Signori Luigi e Paolo Spinoli Signori di questo Luogo di Campo quanto in ogni cosa vaglia un ordine certo e fermo e quanto per il contrario noccia ogni cosa disordinata e senza certa regola massimamente ne' governi de' Popoli e per questa cagione l'aver sempre costumato ciascun buon Principe et ogni ben ordinata città a' loro popoli dar leggi scritte, quali accomodate a' tempi, al luogo, et alla persona le fosse come un dritto, et infallibil sentiero per il quale indirizzassero ogni loro attione al bene, e tranquillità universale. Vedendo poi come al presente in questo suo luogo non sono tali leggi scritte ma il Popolo si governa solamente secondo certe usanze le quali per essere poche persone instrutte possono essere facilmente alterate e per vari accidenti perdersi e così generare confusioni e danno universale nella gente meno intendente che sono la maggior parte. E conoscendo che da tal modo di procedere segue nelle liti de' molti fastidi a Giudici et a' loro signori e danno evidente a' poveri che spesso consumano in esse liti il tempo e quelle poche facultà che hanno e che nelle caose criminali il non sapere che vi siino pene certe porge occasione a delitti caosando ignoranza in alcuni in alcuni altri audacia dove per il contrario le pene certe avertiscono et raffrenano e che similmente molte altre cose vanno mal ordinate e

¹¹⁴ ACB, *Archivio storico* 1, *Istruzione*, VII.

¹¹⁵ BCBG, m.r. I. 1. 20; id., m.r. II. 2. 12; Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 944/52; Biblioteca del Senato di Roma, *Statuti mss.* 501; British Library Londra, *King's* 159; BUG, *ms.* C. I. 6; Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 80; Collezione privata Campo Ligure. Per analizzare il testo è stato fatto riferimento alle due copie conservate presso la Biblioteca Civica Berio di Genova.

¹¹⁶ BCBG, m.r. II. 2. 12.

confuse.”.

Manca in questo caso l'invocazione a Dio, alla Vergine e ai santi e non compare nessun riferimento alle fonti suppletive. Gli statuti sono divisi in quattro parti: dopo una breve introduzione nella quale si disciplina il modo e il tempo con cui il podestà deve tenere le udienze, la prima parte, articolata in 13 capitoli, consiste in una sorta di piccolo codice di procedura da tenersi a seconda delle cause; la seconda parte, in 22 capitoli, è equiparabile a un libro sulla regolamentazione delle vendite e delle cose pubbliche; la terza parte, in 15 capitoli, tratta in maniera dettagliata dei danni dati alle cose e alle proprietà; infine, la quarta parte è divisa in 8 capitoli e tratta argomenti relativi all'ordine e alla salute pubblica¹¹⁷.

Gli *Statuta et ordines illustrissimi domini Stephani Spinule domii Rochefortis, Ronchi, Vighi, Sentrassis et condominorum Buzalle ac Montis Aurei et Burgi Furnariorum*¹¹⁸, sono promulgati il 28 luglio 1609 e, rispetto i casi appena esaminati, interessano più di un dominio feudale¹¹⁹.

Nel proemio si ordina che lo statuto entri in vigore dal momento della proclamazione, derogando a tutte le leggi municipali, statuti, ordini precedenti e consuetudini (di cui non ci sono giunte notizie), e stabilendo che per i casi non previsti fosse osservato il diritto comune. Gli statuti sono divisi in tre libri: il primo dedicato alle cause civili (114 capitoli), il secondo alle criminali (86 capitoli) e il terzo agli ordini del Signore su svariati argomenti (42 capitoli). I primi due capitoli sono scritti in latino, il terzo in volgare.

La redazione degli *Statuta Criminalia et Civilia Jurisdictioni Savignoni* fu voluta dai consignori del feudo nel 1487, ma non è dato sapere se essi integrassero o sostituissero statuti preesistenti. L'originale libro in cui essi erano raccolti è, infatti, andato perduto e le copie seicentesche che ci sono giunte permettono di formulare solo delle ipotesi circa le fasi di stesura e le relative datazioni¹²⁰. Il fatto che siano presenti sia parti in latino che parti in volgare induce a supporre che vi sia stato un intervento di riordino su una redazione statutaria preesistente; anche alcuni rimandi interni e l'indicazione delle pene pecuniarie ora in soldi genovesi, ora in fiorini, potrebbero avvalorare questa tesi. Flavia Cellerino, che oltre ad avere curato l'edizione degli statuti quattrocenteschi ha svolto l'analisi e la comparazione dei manoscritti a noi pervenuti, ha proposto un'ipotesi ricostruttiva secondo la quale alcune rubriche sarebbero antecedenti al 1487, altre

¹¹⁷ Nel 1591 venne aggiunto il capitolo numero 9.

¹¹⁸ Esiste una sola copia manoscritta conservata presso la Biblioteca Reale di Torino, *St. P.* 944/43.

¹¹⁹ Secondo Alessandra Sisto si tratta del più ampio e completo testo statutario in vigore nei feudi imperiali di questa zona. La storica parla, emblematicamente, di “statuto dello stato Spinola”. Cfr. A. Sisto, *I feudi imperiali del tortonese (sec. XI-XIX)*, Torino, Giappichelli, 1956, p. 118.

¹²⁰ Entrambe le copie manoscritte sono incomplete. Soltanto quella conservata presso la Biblioteca Reale di Torino è datata: *Manoscritti di Storia Patria*, 79, anno 1602. L'altra copia, anch'essa seicentesca (ma priva di una datazione precisa), è consultabile presso l'Archivio di Stato di Genova, *Fondo Gavazzo*, 2, doc. 360.

risalirebbero a questa data ed altre ancora sarebbero state aggiunte successivamente¹²¹. Si può, tuttavia, avanzare anche una seconda ipotesi, ossia che l'atto statutario del 1487 sia stato il primo e che in tale occasione siano state utilizzate rubriche di statuti di altre comunità: la comparazione con gli statuti esaminati non ha fornito risposte soddisfacenti in merito, ma ulteriori indicazioni potrebbero venire anche da una migliore conoscenza riguardo l'attività dei notai attivi come Podestà nei vari feudi Fieschi¹²², e, più in generale, riguardo la circolazione di giureconsulti nei feudi di questa zona geografica.

Nel prologo, in volgare, la redazione degli statuti è giustificata dalla preoccupazione espressa dai consignorini di “metter ordine nelle cose loro”: il feudo, infatti, è sottoposto fino alla fine del XVII secolo ad un continuo frazionamento fra i diversi rami della famiglia, coinvolti per questo in frequenti conflitti.

Gli statuti sono divisi in 66 rubriche non numerate; dopo la rubrica 57¹²³ iniziano le Addizioni, che riportano le rispettive date e che si susseguono in ordine cronologico. Nel 1519 viene aggiunto un preciso riferimento agli Statuti genovesi: “Gli detti prefati signori hanno ordinato et deliberato acciò meglio la giustizia se possa ministrare in detta corte et etiam per manco spesa et dispendio delli huomini stoplenti il la detta corte, che la onde li Statuti di Savignone mancano in tutto o in parte vogliano per detta ordinatione e deliberatione che li Statuti di Genova habiano loco et si associno così di presente quanto per ogni altro tempo a venire, et in qua deliberatione intervenerunt omnes infrascritti magnifici domini Paris, Bartolomeus, Lucas, Franciscus, Iohannis Battista, Gregorius, Petrus Lucas et nemine ipsorum discrepante, omnes de flisco”.

Una seconda stesura degli *Statuti di Savignone*, nella quale si trovano inserite più articolate disposizioni statutarie in volgare, risale alla prima metà del Seicento: si tratta di una nuova redazione degli statuti (probabilmente antecedente il 1631) divisa in 71 capitoli.¹²⁴

Una volta pervenute quasi tutte le porzioni del feudo in un unico ramo della famiglia, i fratelli Innocenzo e Gerolamo Fieschi, venuti ad ereditare per via materna anche la maggioranza delle partecipazioni del feudo di Mongiardino, il 16 aprile 1678 optano per una divisione di tali diritti: Innocenzo Fieschi si riserva le giurisdizioni di Croce e Mongiardino, mentre il conte Gerolamo

¹²¹ F. Cellerino, *Gli statuti di Savignone*, in D. Calcagno (a cura di), *I Fieschi tra Medioevo ed Età moderna*, Atti del ciclo di conferenze tenute in occasione del 450° anniversario della Congiura dei Fieschi, (Genova 21 ottobre-2 dicembre 1997), Genova, 1999, pp. 51-97. Per lo schema relativo alle ipotesi di datazione delle singole rubriche si veda pagina 53.

¹²² Anche a causa delle difficoltà di accesso all'archivio privato della famiglia Fieschi, posseduto oggi dagli eredi Crosa di Vergagni, le ricerche in tal senso non sono molte. Si veda F. Cellerino, *Gli Statuti di Borgo Val di Taro e la legislazione statutaria dei Fieschi*, in a cura di D. Calcagno (a cura di), *La montagna Tosco-Ligure-Emiliana e le vie di commercio e pellegrinaggio: Borgo Val di Taro e i Fieschi*, Atti del Convegno (Borgo Val di Taro, 6 giugno 1998), Borgo Val di Taro, 2002, pp. 353-359.

¹²³ Numerazione adottata da Flavia Cellerino, *Gli statuti di Savignone*, cit.

¹²⁴ BUG, *Manoscritti*, C. VIII.11.

quella di Savignone¹²⁵. Un erede di quest'ultimo, anch'egli di nome Gerolamo, ordina nel 1740 la stesura delle Addizioni dello statuto seicentesco di Savignone¹²⁶: “L'Eccellentissimo Signor Conte Girolamo Fieschi [...] ha non meno de' suoi Antecessori avuto a cuore il pubblico bene, ed il vantaggio de' propri sudditi, e conoscendo che appunto per il buon ordine e regolamento del Feudo era necessario riordinare, e compilare molte Addizioni, Dichiarazioni, e Riforme state fatte agli Antichi Statuti di Savignone, la maggior delle quali si trovavano bensì registrate, ed aggiunte per Capitoli in fine del Libro di essi Statuti, ma non erano del tutto in osservanza, o per difetto di pubblicazione, o per insussistenza delle Gride enunziate, Le ha disposte, e stabilite ne' seguenti Capitoli, rimettendone principalmente la direzione all'assistenza dell'Onnipotente Iddio, e della Gloriosa sempre Vergine Maria”.

Nello stesso anno, e precisamente il 23 gennaio 1740, vedono la luce anche le *Consuetudini enfiteotico-feudali del feudo imperiale di Savignone*¹²⁷ che consistono essenzialmente in un elenco di norme circa i “beni stabili” (inclusa una parte di istruzioni rivolte all'Agente camerale e una parte in cui sono riportati i vari “formulari”¹²⁸), regolati, appunto, da contratti di enfiteusi.

Il testo del documento è sostanzialmente identico a quello delle *Consuetudini* del feudo della Croce, redatte il 16 agosto 1733 (con aggiunte al 1745)¹²⁹, e a quello di Cabella del 1761 (con aggiunte al 1784)¹³⁰. Esiste anche una stesura destinata al feudo di Mongiardino, e, anche se di questo documento si conservano solo poche pagine¹³¹, è evidente che si tratti dello stesso testo, ancora una volta modificato nei toponimi.

Già nel 1735 “Girolamo Conte Fieschi, Grande di Spagna, Signore del Feudo Imperiale di Savignone, suoi Annessi, e Pertinenze, Consignore di Buzalla ec. Avendo fatta matura riflessione a vari disordini, che in progresso di tempo si è conosciuto andare occorrendo a pregiudizio del

¹²⁵ La ratifica cesarea della divisione giungerà solo il 28 novembre 1687.

¹²⁶ BUG, *Manoscritti*, C. VIII.11. *Le Addizioni, Dichiarazioni e Riforme agli Statuti di Savignone*, si articolano in 28 capitoli.

¹²⁷ Esistono quattro copie di questo documento, conservate rispettivamente in ASG, *Archivio segreto* 297; BCBG, m.r. IV. 3. 25.; APP; Archivio parrocchiale Senarega, n. 119. In Appendice, pp. 57-59, sono state riportate le parti inerenti “i beni stabili in generale” e gli “Avvertimenti All'Agente Camerale sulle Consuetudini enfiteotico-feudali”.

¹²⁸ Il “Formulario degli Assensi, o sian Licenze Camerali per la contrattazione de' Beni enfiteotico feudali”, il “Formulario d'Investiture, rinnovative, ed altri Contratti de' beni enfiteotico feudali” e il “Formulario de' libelli, ed atti Camerali in ordine a beni enfiteotico feudali”.

¹²⁹ ASM, *Feudi imperiali*, 235.”

¹³⁰ ADP, Roma, scaffale 77/16, int. 4; scaffale 71/62. In quest'ultimo faldone c'è un fascicolo datato 1745 intitolato “nuovo regolamento su le enfiteusi feudali determinato da S.E. con renderle a prò de' sudditi universalmente alienabili”. A Gian Adrea III succedette il nipote Gian Andrea IV e il 12 agosto 1745 emanò, infatti, una legge sulle enfiteusi: per favorire il commercio dei beni enfiteutici il principe aveva permesso che questi fossero alienabili sia fra i vivi che come atto di ultima volontà nel caso in cui l'enfiteuta non avesse prole maschile o speranza di averne. Cfr. A. Sisto, *I feudi imperiali del tortonese (sec. XI-XIX)*, Torino, Giappichelli, 1956, pp. 150-158. In particolare le norme che regolamentano la trasmissione dei beni sono riviste in questi decenni in quasi tutti i feudi esaminati, presentando talora sfumature differenti anche all'interno dello stesso dominio feudale.

¹³¹ BUG, ms. C. IX. 34, cc. 107-114.

pubblico bene de' nostri Sudditi nella osservanza degli Ordini stati fatti da' nostri Predecessori in materia delle Avvocazioni de' Beni stabili situati nel Territorio della Curia del nostro Feudo di Savignone [...], e visto quanto in ultimo luogo, e stato lodevolmente, ed utilmente statuito in questa stessa materia nel contiguo Feudo della Croce di Savignone, che non solo è d'una stessa natura del nostro, ma è stato sempre governato sotto le medesime Leggi, ci siamo di conformità indotti alla riforma di quelli ne' termini degl'infrascritti nuovi Ordini, quali espressamente comandiamo, e statuiamo, che debbano in avvenire osservarsi come Legge, derogando [...] in specie al Cap. XXI dello Statuto municipale di detto nostro Feudo in quanto concerne alle dette Avvocazioni”¹³².

Nel proemio delle Consuetudini di Cabella il confronto con i testi degli altri feudi è dichiarato esplicitamente: “non evvi proverbio dall'umana ambizione più fatto valere, per giustificare la propria instabilità di quello, che da saggio è il cambiar di consiglio. Ma non vi è stato mai principio più periglioso, e talvolta anche fatale à molti governi, che le alterazioni che si sono à poco à poco introdotte negli antichi usi, e leggi fondamentali dei medesimi, ma poichè le consuetudini possono essere dimenticate, il Signore della Cabella Marchese Gian Carlo Pallavicini ha riunito le antiche consuetudini con averne uniformate alcune di esse, che si trovano in qualche parte dubbiose all'osservanza dei feudi convicini di equal natura.”¹³³

Da un “Indice delle Materie contenute sia nelle Consuetudini che nelle Istruzioni” dei feudi Spinola, si ricava che esisteva anche un testo delle “Consuetudini Enfiteutico Feudali fatte ridurre in iscritte dal Sig. Padrone con informazioni di Giure-consulti e pubblicate gli 11 novembre 1753 per regolamento certo de comisari di Roccaforte, Vigo, Ronco”¹³⁴, e da svariate voci dell'Indice, rigorosamente in ordine alfabetico, emergono forti somiglianze con alcune parti dei documenti legislativi dei feudi limitrofi¹³⁵. Non compare alcun rimando né agli statuti genovesi, né al diritto Comune, ma: “caso che non potesse bene sciogliersi con le consuetudini dovrà esser sciolto con parere ci sairo”. Anche i “Capitoli di amichevole composizione fra il Marchese Carlo Spinola e i sudditi del Borgo de Fornari”, risalenti al giugno del 1730¹³⁶, presentano alcune norme relative al tema della proprietà e del possesso: “Tutti li beni immobili di detto feudo siano liberamente alienabili tanto per atto fra vivi quanto per atto d'ultima volontà e successivamente intestata in qualonque persona comprese le Chiese, Ospedali et altre opere pie senza alcuna licenza di detto Signor Marchese. Saranno però soggetti alli annui fitti o sia canoni e Laudemij”. In più di un caso,

¹³² BUG, Ms. C. IX. 3. Il capitolo a cui si fa riferimento è intitolato “Delle Alienazioni de Beni immobili, e come, e quando, si possono avvocare”.

¹³³ ADP, Roma, scaffale 77/16 int. 4.

¹³⁴ BUG, Ms. C. IX. 3. pp. 19-32.

¹³⁵ Alla voce “Territorio materiale de' Feudi”, ad esempio, compare la solita formula, presente anche negli altri documenti analizzati: “Li beni posseduti da' particolari sono di natura Enfiteutico Feudali con omaggio di diretto dominio del Signore di detti Feudi col carico d'un'annua contribuzione detta fitto Gentile”.

¹³⁶ ASR, inv. 353.

inoltre, si trova il rimando allo “Statuto locale et in difetto al gius commune”.

Dal quadro appena ricomposto emerge come la maggior parte dei testi siano di emanazione signorile: assai raramente figura una *universitas loci* o una *communitas* che manifesti un atteggiamento interlocutorio nei confronti dei feudatari. Sembra essere un'eccezione il documento appena citato. I “Capitoli di amichevole composizione fra il Marchese Carlo Spinola e i sudditi del Borgo de Fornari”, datati 11 giugno 1730, risulterebbero, a quanto emerge dal testo, emanati concordemente con la Comunità (forse proprio a seguito di un ricorso portato avanti da questa contro il proprio marchese): “Detto Signor Marchese detta Comunità vicendevolmente si sono liberati, quitati, et assoluti, si liberano, quittano et assolvono dal rifacimento di qualonque spese fatte e danni et interessi patiti per qualonque caosa e ricorso fatta e fattosi in Milano che altrove”. E ancora, “Finalmente detta comunità a caotela ha desistito e desiste da qualonque ricorso fatto contro detto Signore Marchese, e promette mai più inavvenire ricorrere contro di lui per qual si sia ragione o pretenzione”.

In generale molte rubriche riprendono norme di diritto comune che si ritrovano in quasi tutti gli statuti, mentre le norme poste a tutela delle risorse e dei beni campestri, come si vedrà, sembrano, in effetti, quelle che presentano maggiori elementi specifici delle singole realtà; tuttavia, anche riguardo a questo aspetto, laddove emerge una certa somiglianza fra le norme, è lecito ascriverla anche al fatto che nei feudi presi in esame si praticava prevalentemente un'agricoltura di sussistenza dai caratteri fortemente simili così come che tutti sorgevano in importanti zone di transito e di commercio.

Nello specifico, da un punto di vista di “politica legislativa”, si può evidenziare la volontà, comune tanto agli Spinola, quanto ai Fieschi e ai Doria (ovviamente con le debite differenziazioni), di raccogliere le norme esistenti nei propri domini feudali entro un unico testo con l'obiettivo precipuo di uniformare e riformare le redazioni statutarie preesistenti. Il caso degli *Statuti e Ordini di Ronco* è senz'altro quello più risalente, ma il più emblematico resta quello degli *Ordini e Costituzioni*¹³⁷ fatti redigere dal Principe Gian Andrea D'oria Landi *Per i suoi Feudi di Torriglia, Garbagna, Ottone, Carrega, S. Stefano, Loano, Stellanello, e Gremiasco, e loro annessi* nel 1736.

Nel prologo il disegno dei feudatari di uniformare dal punto di vista legislativo i propri feudi è dichiarato esplicitamente:

¹³⁷ *Ordini, e Costituzioni Civili, e Criminali, e Tariffa di S. E. il Signor Principe Gian Andrea III D'oria Landi Per i suoi Feudi di Torriglia, Garbagna, Ottone, Carrega, S. Stefano, Loano, Stellanello, e Gremiasco, e loro annessi, Nuovamente compilate dagli Statuti, ed Ordini antichi colle opportune riforme, ed aggiunte.* Genova, Nella Stamperia di Niccolò, e Paolo Scionico, 1736. Esistono diversi esemplari del testo a stampa: BCBG, F. Ant. Gen. B. 53; BUG, 3. PP. I. 52; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 238; ADP, scaffale 75/55 int. 2; AST, Corte, Biblioteca antica, T. VII. 27.

“Avendo Noi, col'esperienza avuta nel Governo de nostri Feudi, riconosciuto, che i Statuti, Cride, ed Ordini fatti promulgare, sì da nostri antecessori, che da Noi, sebbene tendenti al buon regolamento della Giustizia, ed alla quiete de Popoli, pure attesa la molteplicità, e per essere stati fatti in differenti tempi, e non essere uniti in un corpo, non erano facilmente a cognizione d'ogn'uno ne producevano quel buon'effetto, che per se stessi dovevano produrre; E riconosciuto altresì, che, stante il cambiamento de costumi causato dalla variazione de tempi, alcuni di essi Statuti, ed Ordini abbisognavano di qualche spiegazione, ed altri d'essere in meglio riformati: Abbiamo perciò, per regola di buon Governo, fatte sciegliere quelle disposizioni de suddetti Statuti, Cride, ed Ordini, che si sono riconosciute utili, e necessarie, ed incaricato al M. Pier'Andrea Bologna già da molti anni Giudice generale delle Appellazioni, e Revisore de Voti Criminali, e Camerali degl'infrascritti nostri feudi, e pratico degli usi de medesimi, e delle inclinazioni de nostri Sudditi, che di esse disposizioni, riformate prima in quelle parti, che è paruto ne abbisognino, e spiegate in quelle altre, che si è appreso possano patire qualche dubbio, ne faccia col dovuto ordine unione, e compilazione in un corpo, coll'aggiunta, a luoghi opportuni, di qualche nuovi Ordini stimati necessari, non meno per provvedere a casi più occorrenti, ed alla pronta spedizione delle cause, che per occorrere alle moderne sottigliezze de Litiganti. Il che avendo egli adempiuto, coll'opportuno riguardo agli usi, e pratiche già introdotte in nostri detti Feudi, al bene, e vantaggio de Sudditi [...] abbiamo ordinato che si diano alle Stampe”.

Se per un verso non vi è dubbio che il progetto di uniformare le precedenti redazioni statutarie fosse connesso con specifici disegni politici (per il Principe Doria, ad esempio, l'obiettivo primo era quello di unificare le cinque giurisdizioni del suo piccolo stato) e precise politiche di controllo messe in atto dai feudatari (fra cui l'intento di rendere più omogenei i propri domini e di rafforzare il potere centrale diminuendo quello delle autonomie locali), anche il fatto che il maggiore incremento della produzione legislativa in questa zona imperiale si sia verificato dopo le paci di Utrecht e Rastadt non è certamente casuale. Già Alessandra Sisto ha evidenziato come la riaffermazione del potere imperiale in Italia al termine della guerra di successione spagnola sia coincisa con una fase durante la quale l'Impero, anche attraverso la Plenipotenza (suo organo rappresentativo nella penisola), ha cercato di limitare l'indipendenza dei feudatari ordinando la promulgazione di editti che interferivano nell'amministrazione della giustizia¹³⁸, ha mostrato, ad

¹³⁸ Il riferimento è ad esempio all'ordine che i feudatari ricevettero dalla Plenipotenza di consegnare alle galere imperiali e non a quelle della Repubblica di Genova i condannati. Si veda A. Sisto, *I feudi imperiali del tortonese* (sec. XI-XIX), Torino, Giappichelli, 1956, pp. 146 e segg.

esempio, maggiore attenzione per i ricorsi delle comunità e dei sudditi contro i propri Signori. Durante questa fase gli stessi feudatari, che hanno iniziato a sentirsi violati nei loro antichi diritti e privilegi, hanno cercato di reagire, oltre che ricorrendo al Consiglio Imperiale Aulico¹³⁹, anche riformando Statuti e leggi: tentando, così facendo, di prevenire quelli che consideravano degli abusi nei loro confronti.

Influi probabilmente in questa decisione diffusa di riforma anche l'esempio degli stati confinanti come il Piemonte in cui erano state emanate recentemente le costituzioni di Vittorio Amedeo II¹⁴⁰.

La stessa proliferazione di raccolte relative alle norme che disciplinano la proprietà e il possesso può essere ricondotta all'interno di questa fase che ha visto un notevole incremento nella redazione di testi legislativi nel XVIII secolo in quest'area geografica, di regolamentare o di trascrivere quanto tramandato oralmente in relazione al tema precipuo della proprietà. Sembra, infatti, che attraverso l'operazione di raccogliere e far circolare le *Consuetudini*, i feudatari intendessero aumentare il controllo reale sui beni immobili: si tratta di testi che vanno letti anche in relazione agli abusi che si sommavano da anni ad esempio riguardo beni irregolarmente ceduti a sudditi di altre giurisdizioni.¹⁴¹

L'analisi e la comparazione dei documenti appena descritti (*Statuti, Addizioni agli Statuti e Consuetudini*) consentono di far luce su interessanti aspetti relativi tanto all'organizzazione e alla gestione delle proprietà collettive quanto all'utilizzo delle risorse relativamente all'area geografica considerata.

1.5 Statuti a confronto: “Boschi communi” e “Guardiani delle comunaglie”.

Il lavoro di comparazione svolto sui documenti analizzati conferma quanto fossero rari i riferimenti espliciti al tema delle proprietà collettive¹⁴². Emblematico in questo senso è il caso degli statuti di Busalla, nei quali non compare alcun rimando alle proprietà collettive, ma si trovano esclusivamente norme che tutelano specifici beni altrui, indicate da capitoli di questo tenore: *De*

¹³⁹ Sul tema dei disertori delle truppe imperiali fu promulgato un editto da un inviato del plenipotenziario senza chiedere alcuna autorizzazione ai feudatari. Per questo Ettore Fieschi ricorse all'Imperatore sostenendo che per i diritti di mero e misto impero di vita e di morte e di ogni giurisdizione, riconosciuti nelle sue investiture, spettava solo a lui stabilire pene contro i sudditi e fare osservare gli ordini. HHSW, *Miscellanea gratialium*, fasc. 20.

¹⁴⁰ Le *Costituzioni di sua Maestà* furono emanate da Vittorio Amedeo II di Savoia nel 1723.

¹⁴¹ Sul particolare intreccio che si venne a creare in queste zone tra giurisdizione, territorio e proprietà si veda V. Tigrino, M. Rocca, *Feudi imperiali e località*, cit.

¹⁴² Oltre alle redazioni statutarie e alle *Consuetudini* dei quattro feudi considerati (Busalla, Campofreddo, Ronco e Savignone), sono stati esaminati gli statuti di: Garbagna, Ottone, Pietrabissara e *Gli Ordini e costituzioni*, cit., dei feudi Doria.

*rumpentibus, seu turbantibus possessiones alienas*¹⁴³; *De non ponendo ignem in alienis Domibus vel Palearis, aut foeno*¹⁴⁴; *De non incidendo in alienis boschis*¹⁴⁵. Anche nel capitolo sui Campari¹⁴⁶, figure che assolvevano il compito di controllare la campagna, non vi è alcun riferimento all'esistenza delle comunaglie.

Gli Statuti di Campofreddo presentano anch'essi diverse norme poste a tutela dei beni “privati”, ma nei capitoli del terzo libro, dedicato ai danni dati, si trovano alcune espressioni che rimandano, più o meno esplicitamente, all'esistenza di terre collettive, come, ad esempio: “luogo salvatico”, “colle bandite” e “colle salvatiche”. Dal capitolo 12, intitolato “Delle Colle bandite Verne e de Danni dati”, si possono desumere alcune preziose informazioni sulle comunaglie, infatti leggiamo: “La lunghezza delle colle bandite selvatiche s'intendano da venti canne, cioè dieci per ogni banda, cominciando a misurare nel mezzo della colla. [...] Non sia lecito per l'avenire ad alcuna persona domesticar colle salvatiche sotto le medesime pene per ogn'arbore che vi si tagli per domesticare. Ne anche sia lecito per l'avenire ad alcuna persona tagliar alberi secchi in dette Colle Salvatiche et appo à i fiumi Senza licenza de' i Magnifici Signori sotto pena come sopra”. Nella parte dedicata a “Le Colle bandite domestiche e Salvatiche riservate per li Magnifici Signori”, si trova un interessante elenco di toponimi: “Tutti quelli che hanno Cassine e Castagneti in Masca abbino Sopraddetti Castagneti et attorno à loro prati solamente canne nove di terra boschiva et il resto sia Commune. Di più il prato, ò sia Cassina della Collera non ha attorno eccetto canne nove di terra boschiva, il restante è commune e così s'intende anche di tutte le possessioni e giacci che sono nella bandita il resto è Commune; Il simile s'intende in tutte le altre possessioni appo il Montebello e la Fuzera, et altri luoghi confini al Bosco commune non intendendosi pregiudicare per ragione de loro acquisti e scritture pretendessero più oltre nel narrato di Sopra”. Come si evince dalla lettura, le “colle”, selvatiche o domestiche che fossero, potevano essere “bandite”, ossia escluse per mezzo di un bando da determinati utilizzi (collettivi), ma su questo aspetto ci si soffermerà più dettagliatamente nel prossimo paragrafo, qui è bene sottolineare che dalla lettura del documento emerge chiaramente l'esistenza di “terra commune”.

Nel secondo libro degli statuti di Ronco vi è un unico riferimento alle proprietà collettive nel capitolo 45, *De pena dani datim rebus communibus*, mentre nella redazione quattrocentesca degli statuti di Savignone i rimandi al tema sono strettamente connessi con le indicazioni riguardanti la pratica del ronco¹⁴⁷ e del “far carbone”: *De pena illorum qui intrant ad roncandum in aliquibus*

¹⁴³ *Statuta Buzallae*, libro I, cap. 8.

¹⁴⁴ *Ibidem*, libro I, cap. 11.

¹⁴⁵ *Ibidem*, libro II, cap. 8.

¹⁴⁶ *Ibidem*, libro II, cap. 1, *De campariis Buzallae*.

¹⁴⁷ La pratica del ronco consisteva nell'abbattimento di una zona boschiva con l'intento di adattarla a pascolo o di

memoribus/neboribus comunibus sine licentia dominorum”, ancora, si trova un riferimento piuttosto articolato in una norma datata 20 ottobre 1514 e intitolata *De pena facienti carbonum in communalibus et quod nemo possit roncare in predictis comunis et de pena qui eradica-verunt termina in dictis comunaliis*. Se nel titolo della rubrica viene utilizzato il termine “communalibus”, nel testo che segue (in volgare), viene adoperata l'espressione “boschi di comunaglia”:

“Considerando li Magnifici Signori della corte di Savignone, che essendo grande penuria di legna in lo detto luogo, per la gran moltitudine delli huomini quali lasciano di lavorare per far carbone talmenti che per detto carbone alla giornata se guastano tutti li boschi della comunaglia, et per voler dar rimedio a tal cosa, hanno statuito et ordinato che de cetero per l'avenire non sia persona alcuna di che grado condizione si sia, che osa né presuma far carbone in li boschi di comunaglia, sotto la pena di un fiorino sin in quatro ad arbitrio del Podestà. Item che non sia persona alcuna che osa né presuma roncare o levare per qualunque modo si voglia in dette comunaglia sotto la predetta pena, e chi gli havesse roncato o levato debba tagliare o far tagliare fra quindeci giorni sotto predetta pena. Item che non sia persona alcuna che osa né presuma arrancare li termini che saranno messi e che in futuro si metteranno, per inmediate fra boschi particolari et dette comunaglia sotto dette pene, et se in l'avenire si troverà detti termini arrancati s'intenda usque nunc che quello quale haverà rancato in quel loco sia quello habbi arancato detti termini, et chi contrafarà sarra irrimisibilmente punito, et per questo capitolo non si intenda che quelli che da qui indietro hanno controfatto sieno excepti.”

Come detto, laddove il tema viene affrontato viene considerato essenzialmente sotto forma di un elenco di divieti e pene, che ha lo scopo primario di garantire l'esistenza delle terre collettive rispetto all'esercizio incontrollato di alcune pratiche, come quella del ronco e del far carbone, le quali, oltre che impoverire di legna il territorio, potevano assumere il valore di veri e propri atti possessori. “Il ronco poteva suscitare l'accusa di occupazione o usurpazione, era l'atto di possesso – concreto e rituale – più forte ed esplicito e [...] in molti casi costituiva di fatto la prima tappa di un processo di piena appropriazione individuale del patrimonio collettivo”¹⁴⁸.

Se, come visto, i riferimenti espliciti alle proprietà collettive erano in linea generale alquanto rari, la redazione seicentesca degli Statuti di Savignone e le rispettive Addizioni, rappresentano in

metterla a coltura. Dopo aver tagliato gli alberi, si estirpavano le radici e le piante infestanti bruciando i rami e le sterpaglie in modo che la cenere facesse da concime. Trattandosi di una pratica eterogenea, il ronco poteva essere eseguito in molteplici modi.

¹⁴⁸ O. Raggio, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in “Quaderni storici”, n. 79, 1992, p. 137.

tal senso un'interessante eccezione, infatti, in questo documento, le indicazioni relative ai “Boschi delle Comunaglie” sono assai frequenti e piuttosto dettagliate.

Sono numerose le norme che fanno riferimento alle proprietà collettive già nel titolo: “Che le Bestie forastiere non venghino à pascere nelli Boschi delle Comunaglie di Savignone”¹⁴⁹, “Che non si possa tagliare legne ne Boschi delle Comunaglie, e Boschi, ò Monti di Costa Sorivi”¹⁵⁰, “Per le Comunaglie d'Agrofoglio”¹⁵¹ e “Per le dette Comunaglie, e Boschi in Cella”¹⁵².

Dalla lettura dei capitoli si ricava che era proibito ai forestieri l'utilizzo delle terre collettive sia per il pascolo che per il legnatico: “[...] che non vi sia alcuna Persona forastiera che ardisca, ò presuma venire à far legne verdi ò secche ò prendere il Fogliazzo nelli Boschi domestici di Savignone, ò vero ne Boschi delle Communaglie, che restano fra la cima del giogo, come acqua pende sino al Fiume di Scrivia che prima non abbia ottenuto licenza”¹⁵³.

Circa il diritto di tagliare e vendere legna, si legge quanto segue: “Le Persone della detta Giurisdizione di Savignone possino bene in detti boschi delle Communaglie tagliare per uso Loro et anco per vendere nella medemà Giurisdizione, et à Persone d'essa Legne secche senz'alcuna Licenza, ma non già e verdi, ne per portarle fuori della detta Giurisdizione, ò per venderle à Forastieri”¹⁵⁴.

Per far rispettare queste disposizioni era prevista l'elezione di specifici Guardiani:

“[...] E perchè molte volte in detti boschi, si vede esservi tutto tagliato, ne si sa da chi, siano tenuti à notificare il Delinquente gli uomini della Piazzza di Savignone, Castel Rosso, della Gabbia, della Petra, del Bosco, di Nenno, Renezzo, Sementella, e Monte Maglio, Serra, Valleggie [...]. Debbansi ogn'anno del Mese di Gennaro per il Podestà, e Commessario eleggere i Guardiani tanto per i Boschi delle Communaglie, quanto per li Crosi al giuramento de quali si debba pienamente credere, e si abbia per piena probazione, e quelli saranno eletti per guardiani non possino ricusare tal Carrico se non pagano nelle mani del Commessario Lire due di Genova, da doversi dare soldi venti à quello fusse eletto in suo Luogo, et altri soldi venti per il Podestà, e Commessario. Possino appresso accusare li Messi, et altri Ministri della Corte, al giuramento de quali in tutto, e per tutto si creda nel modo, e forma, che delli Guardiani di sopra si dice. Le pene suddette s'intendino esser applicate per un terzo alla M. Camera Domenicale, per un terzo al Podestà e Commessario, e per un

¹⁴⁹ *Statuti di Savignone*, Capitolo XXXXVI.

¹⁵⁰ *Ibidem*, Capitolo XXXXVII.

¹⁵¹ *Addizioni, dichiarazioni e riforme agli Statuti di Savignone*, cap. 26.

¹⁵² *Ibidem*, cap. 27.

¹⁵³ *Statuti di Savignone*, Capitolo XXXXVII.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

terzo alli Guardiani, ò vero alli Messi, che notificheranno La tagliata fatta”¹⁵⁵.

Una volta all'anno era previsto che i divieti riguardanti i forestieri venissero sospesi: “[...] Debba, e sia obbligato il Podestà, e Commessario ogni anno nelli giorni delle Fiere della Croce, Savignone, S. Giacomo, e S. Bartolommeo per pubblica Grida far bandire le dette proibizioni di Legnare in detti Boschi, e del potere Li Forastieri mandare à pascere le loro Bestie nelle Communaglie”¹⁵⁶.

Il Podestà e Commissario doveva svolgere un'ispezione dei boschi comuni almeno una volta all'anno: “[...] Sia in appresso il medesimo Podestà e Commessario tenuto ogn'anno almeno una volta il mese di Maggio, ò vero di Giugno visitare detti Boschi delle Communaglie facendo far priggione tutte quelle Bestie, che vi ritrovasse essere non accordate, e quelli, che contro La sopradetta provisione vi tagliassero Legne, e perciò possa, e gli sia Lecito comandare à tutti quelli Uomini della Giurisdizione, che gli parrà necessario, che L'accompagnino, e gli diano aiuto, e favore per eseguire quanto di sopra si dice, sotto quelle pene à esso parrà, e piacerà d'imporgli, e quelli anderanno debbano avere insieme con li Messi e Famigli un terzo della pena.”¹⁵⁷

Un capitolo apposito affrontava, infine, il tema della pratica del ronco: “Item si statuisce, et ordina, che per l'avvenire non sia alcuna Persona di qualsivoglia stato, grado, ò condizione, che ardisca, ò presuma in qualsivoglia modo, ò sotto qualsivoglia pretesto, entrare à Lavorare, ò far Ronchi, e seminar grano, ò biade di qualsivoglia sorte nelli Boschi, ò sia nelli Monti delli Crosi di Costa Soria, e nelli Boschi delle Communaglie, ò altri Boschi comuni della Giurisdizione di Savignone senza Licenza dell'Ill.mi Sig.ri Condomini e Pertecipi firmata di Loro propria mano, o del Podestà, e Commessario di Loro ordine”¹⁵⁸.

Come si è visto le espressioni maggiormente utilizzate per riferirsi alle proprietà collettive sono “Boschi delle Comunaglie” e “Boschi comuni”, le quali frequentemente ricorrono anche unite a locuzioni specifiche (e localizzate) come “Comunaglie d'Agrofoglio”, “Boschi in Cella”, “Monti delli Crosi di Costa Soria”, “li Crosi” e “Monti di Costa Sorivi”, nelle quali l'interpretazione del termine “monti” rimane ambigua in quanto potrebbe significare anche terreni di patrimonio comune.

Poiché le implicazioni tra i diritti di proprietà e possesso e l'esercizio di pratiche collettive erano alquanto articolate, anche l'analisi delle norme che tutelavano, contro i cosiddetti *damna data*, le

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ *Ibidem*, Capitolo LII. “Della pena di quelli faranno Ronchi ne Boschi, o sian Monti de Crosi, e nelli Boschi delle Communaglie.”

colture e i possedimenti individuali, consente di far luce su alcune “servitù collettive” (come il pascolo comune) alle quali i terreni, in determinate stagioni e sotto precise indicazioni, erano soggetti.

1.6 Servitù collettive e recinzioni: il “libero pascolo comune”.

Informazioni relative ai diritti di pascolo e legnatico emergono, come detto, anche dai capitoli dedicati ai danni dati. Mentre, infatti, comunemente poche norme disciplinavano il pascolo sulle comunaglie, la regolamentazione riguardante i danni dati era spesso molto articolata e un'attenta analisi di questa parte degli statuti può permettere di ricavare interessanti informazioni anche su alcune servitù collettive come, ad esempio, quella del pascolo comune.

Gli *Statuta Buzallae* si distinguono ancora una volta per l'esiguità di informazioni che offrono sulla materia: accanto ai capitoli che affrontano il tema dei danni arrecati dalle bestie ai beni individuali e al capitolo sulla chiusura e recinzione degli orti, *De Clausuris hortorum et aliarum proprietatum*¹⁵⁹, si trova un solo riferimento alla consuetudine di aprire i possedimenti “privati” al pascolo laddove, nel capitolo 15 del libro II, si dice che il pascolo era vietato dalle calende di agosto.

Un testo che fornisce interessanti e articolate informazioni sull'argomento è, invece, il terzo libro degli statuti di Campofreddo: sono diversi, infatti, i capitoli che affrontano il tema. Dalla lettura del II capitolo, “Dei Danni dati nei Castagneti e sue pertinenze”, emerge che porci e capre avevano divieti e pene diverse rispetto agli altri animali (soldi 10 e 20 rispetto a soldi 5), che il periodo in cui era vietato il pascolo andava dalla Madonna di settembre (12 settembre) alla festa di S. Andrea (30 novembre) e che i castagneti oltre la Stura erano comuni: passata la festa di Sant'Andrea i porci potevano di nuovo pascolare liberamente nei castagneti (ad eccezione dei luoghi in cui venivano piantati nuovi alberi), mentre le capre potevano solo nei boschi oltre la Stura. Il terzo capitolo, “De danni dati nei Prati”, oltre ad elencare le pene relative al furto di fieno segato dai prati d'altri, specifica che le bestie non potevano recarsi nei prati “dalla Madonna di marzo sino a che siano raccolti i primi fieni” (pena soldi 10).

Lo statuto di Ronco non presenta molte norme relative al pascolo: l'unica eccezione è il capitolo 33 del terzo libro, intitolato “Di non pascolare nelli horti o terre della Camera”.

Ancora una volta sono gli Statuti seicenteschi di Savignone ad affrontare l'argomento in modo

¹⁵⁹ *Statuta Buzallae*, II libro, cap. 9.

maggiormente articolato e approfondito: mi riferisco nello specifico al capitolo XXXXIII, intitolato “Delle pene de Danni dati”, che consiste in un dettagliato elenco delle sanzioni previste per coloro che invadevano i terreni altrui per fare erba, legna o che vi mandavano le bestie a pascolare senza che un pastore controllasse che non fossero abbattute le recinzioni.

Il tema delle recinzioni è per più di un aspetto legato a quello del pascolo comune; dalle norme esaminate e da altre non citate, ma di questo tenore: “Le chiudende si debbano fare alli Prati tanto domestici, quanto salvatichi, e Campi seminati longo le strade Maestre, Riali, Fossati, Fiumi e Luoghi salvatichi, per dove sogliono passare le Bestie”¹⁶⁰, emerge che il primo modo per proteggere un terreno era quello di chiuderlo (come si vedrà, era possibile chiedere che un terreno venisse bandito dal pascolo), ma anche questa pratica era soggetta a specifiche regole. Un interessante documento ritrovato nell'archivio parrocchiale di Pietrafraccia aiuta per certi versi a far luce sul tema in esame. In questo archivio è presente un fascicolo contenente alcuni documenti sui feudi imperiali liguri che molto probabilmente dovevano appartenere all'archivio del feudo di Savignone¹⁶¹; fra questi, uno in particolare mostra un esempio concreto di come fosse gestito e disciplinato il pascolo comune in Val Brevenna nel XVII secolo¹⁶². Si tratta di un'ordinanza dei Reggenti del Comune di Senarega e Chiappa, datata 14 novembre 1654 e pubblicata il 18 dicembre 1656¹⁶³, nella quale vengono elencate le terre su cui erano consentiti gli usi collettivi delle risorse (nello specifico pascolare, ma anche fare legna), e alcune norme che regolavano queste servitù collettive.

Come accennato precedentemente, i terreni dei particolari erano tutelati, nel senso che il proprietario aveva diritto ad essere risarcito in caso di danno. Quando, in determinate stagioni, questi terreni venivano messi a disposizione delle comunità locali, alcune terre venivano “bandite”, ossia venivano escluse da determinati utilizzi. Nel documento, oltre ad essere elencati i terreni su cui il proprietario aveva il diritto di far pagare il danno, sono appunto elencate le terre bandite sulle quali il proprietario poteva esigere uno specifico compenso in caso di utilizzo altrui. L'elenco dei terreni aveva quindi lo scopo di distinguere le terre soggette al bando da quelle che dovevano rimanere “disbandite” e solamente soggette al danno. Perché un terreno venisse bandito doveva

¹⁶⁰ *Statuti di Savignone*, Capitolo XXXXIV, “De Luoghi che si devono chiudere e del modo da tenersi per quelli vorranno per l'avvenire far Ronchi”.

¹⁶¹ Cfr. A. Boccioni, S. Gaviglio, *Documenti sui feudi imperiali liguri*, Archivio Parrocchiale di Pietrafraccia, dattiloscritto, 1994.

¹⁶² Le due ville indicate, pur appartenendo ad un Fieschi del ramo di Savignone, Ugo Fieschi q. Nicolò, a questa data non facevano ancora parte della giurisdizione di Savignone.

¹⁶³ APP, doc. 3, fascicolo XI. Il documento è una copia estratta il 12 dicembre 1750 dagli atti dell'Archivio della curia di Savignone: “Promiscuità e Comunaglie. Ordinazioni delli quattro Reggenti del Comune di Senarega e Chiappa in materia di pascoli, e terre bandite, tra le quali quelle delli Seppei, e Gattiberga fino alla Gallina, state poi pubblicate a' 18 dicembre 1656”. Il fatto che a distanza di cento anni sia stata fatta una copia del documento fa pensare ad un suo utilizzo in funzione di una controversia relativa a questi temi.

esser fatta apposita richiesta e la prerogativa di bandire o “disbandire” i terreni spettava unicamente al feudatario e ai suoi funzionari¹⁶⁴.

Nell'ordinanza si legge che i quattro Reggenti del Comune di Senarega e Chiappa - “in executione dell'ordine avuto dall'Ill.mo Signor Ugo nostro Signore et Padrone [...] hanno visitato li luoghi occupati et banditi da particolari del detto Comune, et avendo avuto matura considerazione al beneficio et interesse pubblico” - ordinano che vengano seguite e rispettate alcune direttive che, specificate terreno per terreno (sia di proprietà di una villa che di uno o più particolari), intendevano salvaguardare il libero pascolo comune.

Alcuni estratti del documento riferiscono preziose informazioni:

“Quanto poi al rimanente delle terre delli Sepei, et Gatiberga sino alla Galina, ordiniamo che quelli delle Ville di Carsi possino pascolarvi comunemente, con obbligo però di pagare il danno, che faranno nelle semenze et castagnoli, et nelle terre prative da segare alle sue stagioni, et che dove non sono piantati castagnoli al niuno in l'avvenire se ne possa piantare ne alberi frutiferi, ma che dette terre si godano come forestri¹⁶⁵ alle sue staggioni”. Notiamo che per quanto riguarda queste terre specifiche, ossia “delli Sepei, et Gatiberga sino alla Galina”, il pascolo comune era permesso ad un preciso gruppo locale, ossia a “quelli delle Ville di Carsi”.

“[...] Item che quanto al terreno di Agostino Navone, dove si dice Vipeigo, dichiarano che dove esso al presente non sega l'erba, cioè in fondo nella Libia, esso non possa proibirlo, et che in cima dal Pianello in su, quando esso non vi segarà, o vi sarà segato, vi possino andare le bestie a pascolare senza incorrere in pena alcuna, né pagare il danno. [...] Quanto al particolare delle terre della Scorticata di Giacomo Armanino, restino disbandite senza che esso possa fargli pagare il danno, né il bando, ma se vi faranno danno nelli castagnoli, o altre legne, possa farle pagare.”

Per proteggere i terreni e gli alberi dal passaggio degli animali, ai quali bisognava “dare la strada”, e per poter pretendere il danno, i proprietari avevano l'obbligo di fare “la chiodenda”:¹⁶⁶

¹⁶⁴ Nella parte degli Statuti di Savignone relativa alla “Tariffa de' Messi Atti Civili” si legge, ad esempio, che “Per bandir terre ad istanza d'alcun Particolare, oltre la tassa di sopra delle citazioni [...] soldi 4”

¹⁶⁵ Per un'analisi più approfondita di questi termini (tra cui quello di “forestro”) Cfr. R. Cevasco, V. Tigrino, *Lo spazio geografico: una discussione tra storia politico-sociale ed ecologia storica*, in “Quaderni Storici”, 127/ a XLIII, n. 1, aprile 2008. pp 207-242.

¹⁶⁶ Anche lo *Statuto di Savignone*, dava indicazioni precise a riguardo. Nel XXXXIV Capitolo, intitolato “De Luoghi che si devono chiudere e del modo da tenersi per quelli vorranno per l'avvenire far Ronchi”, leggiamo: “[...] Le chiudende si debbano fare alli Prati tanto domestici, quanto salvatichi, e Campi seminati longo le strade Maestre, Riali, Fossati, Fiumi e Luoghi salvatichi, per dove sogliono passare le Bestie. I Boschi di Castagne, Prati, o Campi, che ad istanza di alcuno saranno banditi, intendasi il bando aver Luogo, e valere, sempre che tal terra bandita sarà chiusa”. E ancora nel Capitolo XXXXIII: “[...] Chi leverà, ò guasterà le chiudende fatte alli Prati, ò Campi seminati

“Che li castagnoli piantati da Bernardo, et Dominichino Bosi alla Costiglioli boschi nella Selvetta siano obbligati a tenergli chiusi tutt'intorno, et chi vi farà danno sia obbligato a pagare il danno solamente, ma non il bando. [...] Item che la via delli Lavaggi, che vi sia una via che abbi principio dalla villa della Ciappa, qual vadi fino al ponte delli Foigrossi, et che dal detto ponte vi sia una strada parimenti che vadi in Carpeneia, et in Congno Manfreio, et altri luoghi da pascolare, et che nelli confini di detta strada quelli che vi vorranno seminare, vi debbano fare la chiodenda per tutto intorno, altrimenti non possino far pagare il danno che vi sarà fatto, et che Bernardo Armanino q. Bartolomeo nella terra che esso ha in Carpeneia sotto la strada, sia obbligato dare la strada, et passo, et consentire che la via che va dalli foi grossi in Carpeneia abbi exito, et che per il restante possa godere la detta terra, ma non possa far pagare il danno come quelle di sopra.”

Per non intralciare il pascolo era vietato in alcuni punti piantare nuovi alberi: “Item che le terre di Roncobuono possedute dalli Navoni, cioè la Soria, et per tutto dove non sono piantati castagnoli, ogn'uno vi possa pascolare, et far legna, et che dove sono piantati li castagnuoli, et frutti, possino li possessori fargli pagare il danno delli detti castagnuoli et frutti. Item che le terre di Carpeneia, cioè dalla costa sin alla Giara et dalla Scorticata sin al Piano, dichiarano che niuno vi possa piantare albero alcuno, né possa oviare il pascolare, né il boscare, ma che si godino comunemente, e restino come per pascoli e comunaglie.”

Le terre su cui erano stati fatti ronchi andavano recintate solo per un determinato periodo: “Di più dichiarano che nelle terre prative dove si sono fatti ronchi, et si roncheranno che per quel anno che non vi sarà seminato, si debbano parare delle bestie, sin al tempo che saranno segate le altre, et passato detto tempo vi si possa pascolare senza incorrere in pena alcuna”.

Gli usi collettivi delle risorse che l'ordinanza aveva lo scopo di disciplinare non erano limitati al pascolo, ma , come si è già avuto modo di notare, includevano anche il legnatico: “Item che quanto alle terre delle Collerie di Agostino Rosso et altri di detta casa, che ognuno vi possa andare a far legne senza incorrere in pena alcuna, purché non vi faccino danno nel herba quando non è ancora segata, in modo che non possa proibire le legne a persona alcuna, ma solamente far pagare il danno delle terre prative.”

Nel documento, oltre ad essere confermati alcuni divieti, si chiariva la libertà di pascolare dove non era seminato o laddove non vi fosse erba da segare, dove non c'erano castagni o cerri e dove non si erano fatti ronchi; inoltre, per evitare che diminuisse il terreno libero per il pascolo, si vietava

caschi in pena di 30 per ciascun luogo che dischiuderà, ed in oltre sia tenuto a soddisfare ogni danno, che per ciò il Padrone della Terra ricevesse da Bestie.”

ai particolari di piantare “nuovi castagnoli”, e così, mentre in alcuni casi i Reggenti ordinavano di chiudere il terreno seminato o il castagneto per poter pretendere il danno o il bando, in altri impedivano ai proprietari di fare altrettanto per evitare di ostacolare il passaggio delle bestie e il pascolo. Una casistica così specifica da porre ancora una volta in evidenza l’originalità delle norme poste a tutela dei beni campestri, che si rivelano, in effetti, quelle che presentano maggiori elementi specifici delle singole realtà locali.

APPENDICE AL CAPITOLO PRIMO

1) “Consuetudini enfiteotico-feudali del feudo imperiale di Savignone”, 23 gennaio 1740, *BCBG, m. r. IV. 3. 25. Ms. cart. Sec. XVIII.*

Trattato primo delle Consuetudini

De' beni stabili in generale

I

Il Territorio anche materiale del Feudo di Savignone è universalmente del Signore di detto Feudo; e li beni, che li Particolari vi possiedono, sono per natura universale enfiteotico-feudali con omaggio di dominio diretto del Signore suddetto, col carico verso lo stesso d'annuo canone volgarmente detto Fitto gentile. Sono unicamente nell'immemorabile quasi possesso di libertà, rispetto al Signore del Feudo, alcuni pochi beni, sulli quali perciò non cadono le presenti Consuetudini, posseduti in parte attualmente dalla Chiesa, in parte da alcuna delle Camere de' Feudi contigui, e in parte da Particolari in essi alienati dalla Chiesa stessa, o da dette Camere; quindi generalmente, e dove non apparisca in contrario, ogni bene si considera, e si presume di diretto Dominio, come sopra, del Signore del Feudo.

II

Fra i beni, che li Particolari vi possiedono ve ne sono alcuni sparsi qua e là, detti altre volte dell'ottava parte, così volgarmente nominati, perché spettanti, quanto al Dominio diretto, alla partecipazione per una ottava parte della Signoria di Savignone, che possedeva il Conte Gian Luigi Fieschi uno de' Consignori di essa, e di cui nel 1548 fu investito il Conte Ettore Fiesco Seniore. Questi beni solevano per l'addietro contrattarsi senza precedente assenso Camerale, bensì con l'obbligo della successiva comprovazione Camerale da riportarsi col pagamento del Laudemio fra un mese doppio stipulato il contratto, sotto pena di nullità dello stesso, e anche di caducità de' beni contrattati, qualora trattandosi di contratto d'alienazione, ne ne fusse entrato l'acquirente, e ne continuasse, non ostante la detta comprovazione entro detto termine non riportata, nell'attuale possesso. In tutto il rimanente erano regolati con quelle stesse consuetudini, colle quali si regolavano gli altri spettanti alle altre partecipazioni per le sette restanti ottave parti. Come però non

era poco il disordine, che proveniva da una tale distinzione, mentre non essendovene un particolare Registro, si confondevano bene spesso con questi gli altri, e bene spesso si contrattavano, potesse opportunamente provvedere all'indennità della Camera; così ad effetto di andare al riparo d'un tanto disordine, vistisi inutili i replicati provvedimenti datisi in vari tempi, e ritenendosi anche, che questa distinzione non poteva essere proceduta, che da mero abuso originato probabilmente dalla incuria degli Agenti di quella partecipazione per l'ottava parte, soliti anticamente a non risiedere nella Giurisdizione di Savignone, essendo per altro difforme, ed inconveniente che in uno stesso Feudo si avessero a regolare con diverso costume beni di una stessa originaria qualità, e natura; ed invista ancora dello Statuto assai antico del medesimo Feudo sotto il cap. XXI, nel quale qualunque alienazione, e contrattazione, senza licenza del Padrone, o Padroni del diretto Dominio, di legge proibita egualmente per tutti li beni situati in detta Giurisdizione, si venne perciò in sentimento, che dovesse prevalere l'Originario, universale, e più antico regolamento, di modo che li beni di detta ottava parte si rimettessero ad essere regolamentati a norma delle sette restanti parti, come in fatti da molti anni senza la minima contradizione, o ricordo de' rispettivi possessori è sempre stato praticato, e tuttavia si pratica.

III

Anche ne' Territori de' Feudi contigui vi sono alcuni beni enfiteotico feudali con omaggio di diretto Dominio alla Camera Dominicale di detto Feudo, col carico verso la stessa d'annuo canone, ossia fitto gentile, sugli quali, come pure sugli Possessori de' medesimi, quanto sia compatibile con la Giurisdizione territoriale de' rispettivi Signori di detti Feudi contigui, compete privatamente a detto Signore quella stessa Giurisdizione feudale, che gli compete sugli beni, e loro Possessioni esistenti nel proprio Territorio, giusta le reciproche Consuetudini.

[...]

Avvertimenti All'Agente Camerale sulle Consuetudini enfiteotico-feudali.

Fra le incombenze dell'Agente Camerale del Feudo di Savignone la primaria è quella, che concerne la conservazione de' diritti dell'Illustrissima Camera Dominicale sul Territorio di detto Feudo, e sue Pertinenze, giusta le consuetudini dello stesso; onde di queste deve essere ben pratico per farne ne casi occorrenti l'uso dovuto.

Suddette Consuetudini per maggiore chiarezza, e facilità dell'Agente in bene possederle si sono divise in più paragrafi, sopra ognuno de' quali gli si danno in ispecie per sua semplice privata

istruzione alcuni particolari avvertimenti diretti alla più esatta osservanza delle medesime.

I

De' beni stabili in generale

Essendo del Signore del Feudo il Territorio tutto del Feudo medesimo, deve perciò l'Agente Camerale invigilare non meno per la conservazione de' beni posseduti in suffeudo da Particolari, che delle comunaglie, pascoli, o altri sotto qualsivoglia nome siti incolti, de' quali sebbene se ne permetta al pubblico l'uso sotto quegli ordini, e regolamenti, con i quali in vari tempi è piaciuto ai Signori Conti Padroni di permetterlo, non perciò di essi resta men libero a detto Signore l'intero privativo dominio.

II

Li pochi beni, che posseduti in parte dalla Chiesa, in parte da alcuna delle Camere de' Feudi contigui, ed in parte da particolari, sono nell'immemorabile quasi possesso di libertà, rispetto al Signore del Feudo, esiggon anch'essi una particolare attenzione dell'Agente, perché o per malizia, o per trascuraggine non se ne estendano i confini, e massime quelli, che non sono terminati da confini invariabili, o più difficili a variarsi.

III

Non minore altresì l'esiggon que' beni, i quali enfiteotico-feudali anch'essi di diretto dominio di detta Illustrissima Camera sono situati nelle Giurisdizioni territoriali de' Feudi contigui, e li quali perciò sono propriamente detti di pertinenza del Territorio di detto Feudo non solo ad effetto che non sieno turbati ne' suoi veri confini, ma anche perché non sia, rispetto ad essi, turbata quella privativa Giurisdizione feudale, che di ragione, o di Consuetudine vi compete all'Illustrissima Camera, ed alla Curia di questo Feudo.

IV

Questa Giurisdizione feudale consiste regolarmente nella privativa cognizione di tutte le cause dipendenti dal loro diretto, ed utile dominio; occorrendo però farsi per dette cause qualche atto giudiziale in detti beni, exempli gratia d'immissione in possesso, visita, o altro simile, devesi in tale caso implorare l'ufficio del Giudice, nella cui Giurisdizione territoriale sono situati.

2. La prassi: una lunga serie di conflitti.

2.1. “La caosa della controversia è l'incertezza de' confini del territorio o giurisdizione”. 2.2. Confini fra comunaglie e terreni dei particolari: la violenta lite fra i “possidenti” e i “nullatenenti” nel feudo di Campofreddo. 2.3. Verso lo scioglimento delle promiscuità politico-territoriali. 2.4. La vendita del feudo di Busalla alla Repubblica di Genova: l'articolato scontro fra il marchese Carlo Napoleone Spinola e i conti Fieschi.

L'infrazione e la distorsione delle norme e delle consuetudini esaminate sono alla base di una significativa serie di conflitti, testimoniata in prevalenza da fonti di natura giudiziaria, che vede coinvolti soggetti eterogenei e il cui esame specifico permette di effettuare diverse considerazioni sul complesso rapporto tra azione politica e giurisdizionale, pratiche di possesso, modalità di utilizzo delle risorse e “costruzione della località”¹⁶⁷ nei feudi imperiali considerati. Come si vedrà, alla base della maggior parte delle liti analizzate vi è la violazione di “confini”: è già stato evidenziato, peraltro, quanto i conflitti per l'accesso alle risorse e quelli relativi all'esercizio di diritti su di esse siano intrinsecamente sovrapposti e questo risulta riconducibile anche al fatto che, ancora per tutto il Seicento e il Settecento, i confini, essenzialmente indefiniti, costituiscono “una trama irregolare di linee, e soprattutto di addensamenti di possessi, competenze, pratiche, rituali, prerogative, diritti e poteri”¹⁶⁸.

Se per certi aspetti i documenti mettono in risalto quanto una simile condizione di indeterminatezza e promiscuità concorra a produrre situazioni altamente conflittuali basate sulla

¹⁶⁷ A. Torre, *Luoghi*, cit.

¹⁶⁸ P. Guglielmotti, (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno), p. 1. La citazione originale è in riferimento all'Età medievale. L'interesse della storiografia per il tema dei confini è noto, fra i numerosi studi si segnala: M. Ambrosoli, F. Bianco, *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Franco Angeli, Milano 2007; R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre (a cura di), *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea: atti del convegno internazionale di studi (Alessandria 26-27 novembre 2004)*. Paolo Marchetti in P. Guglielmotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere*. Cit., riprende l'idea di confine “zonale” (con riferimento esplicito alla definizione di Pierre Toubert, *Frontière et frontières: un objet historique*, in J.M. Poisson (a cura di), *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, in «Castrum», 4, Rome-Madrid 1992.) in cui prevale l'elemento di contatto rispetto all'elemento di separazione riproponendo, per certi versi, quanto già espresso da Edoardo Grendi nella ricostruzione del processo da confine a frontiera in *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello*, cit., dove si insiste soprattutto sull'ubiquità dei confini. Marchetti ribadisce che l'idea di confine “zonale” si opacizza con l'evoluzione delle strutture dello “Stato moderno” e l'affermazione di una nuova concezione della sovranità, oltre che con le nuove prospettive della cartografia e del sapere tecnico nella conoscenza cartografica. Sul concetto di “porosità” dei confini si veda anche Renato Bordone, *“Promiscuità territoriale” e delimitazione del confine in Piemonte. Il caso di Piovà Massaia e Cerreto d'Asti*, in P. Guglielmotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere*, cit., 2, pp. 1-15.

contrattazione del possesso e dell'utilizzo del territorio, per altri si è portati ad ipotizzare che dietro a questa indefinitezza si celino delle scelte mirate da parte dei feudatari. Il fatto stesso che le comunaglie (e quindi delle realtà caratterizzate dallo sfruttamento collettivo delle risorse) siano frequentemente collocate in aree di confine porta ad avvalorare l'idea che ci siano dei vantaggi a lasciare indeterminata la separazione, ad esempio, fra due distinte giurisdizioni. Non è raro, infatti, trovare casi in cui sono i Signori stessi a scegliere di lasciare “in commune i boschi” e “mista la giurisdizione” in siti controversi, rinunciando a “piantare i termini”¹⁶⁹: la frequenza con cui nelle fonti si presentano circostanze di questo tipo non può essere spiegata con una serie identica di casi di mancata divisione territoriale¹⁷⁰. Numerosi studi hanno dimostrato come l'esercizio di diritti comporti la necessità di ribadirli, confermando e rafforzando allo stesso tempo anche l'ordine sociale di cui sono espressione; è plausibile, quindi, ipotizzare che la conflittualità necessariamente intrinseca a diritti collettivamente fruibili e esercitabili li renda più vitali e che la grande indeterminatezza nella divisione delle terre sia la causa della persistenza e della forza dei diritti su di esse, e non invece della loro debolezza. Ciò risulta particolarmente evidente, ad esempio, nel caso dello scontro che scoppia nel feudo di Campofreddo quando vengono spostati alcuni termini di separazione fra le “terre comunali” e i terreni dei particolari, evidenziando in modo singolare la forza del conflitto fra due gruppi sociali locali concorrenti (non solo politicamente, ma anche nelle forme e nei modi di utilizzo del territorio).

In tutti i conflitti analizzati la contrattazione dei diritti avviene attraverso uno specifico “linguaggio” fondato su una sequenza ripetuta di “*acta possessoria*” più o meno violenti, volti ad affermare la sovranità e la supremazia di un gruppo su un altro. Anche quando nel corso del Settecento i feudatari tentano di definire più precisamente i confini uniformando i propri domini feudali sia attraverso lo scioglimento di promiscuità giurisdizionali, sia attraverso interventi di riordino delle norme che regolano le forme di “proprietà”, emerge come la costruzione giuridica del territorio e la determinazione dei confini stessi continuino a definirsi e a consolidarsi attraverso la costante contrattazione di diritti e la ripetuta manipolazione delle norme, ancora una volta attraverso delle azioni possessorie: è l'utilizzo stesso delle risorse da parte di uno o più soggetti (e le relative tracce documentarie) a provare il possesso di un territorio¹⁷¹.

¹⁶⁹ Il riferimento è alla controversia fra gli uomini di Cepollina e quelli di Borlasca ricostruita nel §2.1 la cui documentazione è conservata in ASR, inv. 544.

¹⁷⁰ Per quanto questa sia una lettura del fenomeno riscontrabile a partire dalla fine del Settecento e ancora ripresa nella documentazione novecentesca sugli usi civici. Si veda ad esempio, B. Palmero, *Una fonte contemporanea per la storia del territorio. Il “Commissariato agli Usi Civici” e le pratiche d'uso*, in “Quaderni Storici” 125 / a. XLII, n. 2, agosto 2007.

¹⁷¹ Questo risulta chiaramente dai documenti analizzati così come da una serie di studi effettuati sull'argomento. Si veda ad esempio B. Palmero, *Regole e registrazione del possesso in Età Moderna. Modalità di costruzione del territorio in Alta Val Tanaro*, in “Quaderni Storici”, 103/ a. XXXV, n. 1, gennaio 2000, pp. 49-86.

Nelle liti analizzate affiorano (con maggiore o minore forza) tutti questi elementi e nella totalità dei casi esaminati lo scontro è il mezzo attraverso cui i differenti attori coinvolti (le comunità, i gruppi sociali locali, ma anche gli stessi feudatari) intendono affermare la propria supremazia. La varietà dei motivi alla base dei contenziosi è piuttosto estesa e spazia dalle rivendicazioni territoriali alle limitazioni delle competenze di giurisdizione di un feudatario sull'altro riguardo specifici diritti. Peculiare è la facilità (e la frequenza) con cui certe liti sorte per il godimento delle comunaglie si trasformano in controversie di confine coinvolgendo in prima persona i Signori in lunghi scontri diplomatici; in queste occasioni emerge anche come i feudatari agiscano secondo precisi schemi cedendo alle proposte degli stati limitrofi pur di non cedere al feudatario antagonista.

2.1 *“La causa della controversia è l'incertezza de' confini del territorio o giurisdizione”.*

L'utilizzo promiscuo di un “luogo alpestre e selvatico” è alla base di una controversia risalente alla prima metà del XVII secolo che si trascina “ad intermittenza” fino alla seconda metà del secolo successivo (senza peraltro raggiungere una soluzione definitiva) vedendo coinvolti gli uomini della villa di Cipollina (giurisdizione del feudo imperiale di Ronco) e quelli di Borlasca (giurisdizione del feudo imperiale di Pietrabissara). I primi documenti che ci informano sulla vicenda sono degli atti processuali risalenti al 1691, che, come esplicitato nella documentazione, vengono riesaminati nel corso del Settecento con l'obiettivo di risolvere una realtà conflittuale che non aveva ancora trovato un adeguato equilibrio¹⁷².

Secondo le testimonianze raccolte a fine Seicento, infatti, l'utilizzo promiscuo dell'area situata al confine fra i due feudi era stato confermato dai feudatari stessi: entrambe le parti riferiscono che i Signori Luciano Spinola e Napoleone Spinola¹⁷³

“andarono sopra un colle che resta vicino al passo con gran quantità di gente sì d'una parte come dell'altra per riconoscere una differenza che vi era circa i confini della giurisdizione [...], ma perché mentre erano nell'atto di piantar li termini vi seguirono qualche parole fra gli huomini d'una parte e l'altra detti Signori se ne andarono, e dichiararono che li boschi [...] dovessero restare in commune fra detti huomini di Borlasca e quelli della giurisdizione di Ronco come pure dovesse restar mista la

¹⁷² Si tratta di una serie di documenti conservata presso l'Archivio Salvago Raggi: diversamente da quanto riportato nell'inventario (cfr. Stefano Patrone *L'Archivio Salvago Raggi*, Genova, 2004, p. 138) la collocazione attuale della documentazione è inv. 544. e non inv. 268. In Appendice, pp. 97-98, sono state riportate alcune mappe relative alla controversia.

¹⁷³ Feudatari rispettivamente del feudo di Ronco e del feudo di Pietrabissara.

giurisdizione”¹⁷⁴.

Da quanto emerge, quindi, alla base della decisione di lasciare “in commune i boschi” e “mista la giurisdizione” vi è proprio, paradossalmente, la litigiosità stessa delle due parti: l'indeterminatezza dei confini (e, conseguentemente, lo sfruttamento contemporaneo delle risorse nei siti controversi da parte di uomini appartenenti a distinte giurisdizioni) provoca conflitti, ma poiché nel momento di ridefinire il posizionamento dei termini divisorii nessuna parte si mostra soddisfatta, i feudatari decidono di lasciare inalterata la condizione di promiscuità.

Ci sono, tuttavia, alcune interessanti incongruenze nelle parallele ricostruzioni dei fatti che si rivelano delle costanti nei conflitti che ruotano attorno alle rivendicazioni territoriali: da quanto risulta dall'analisi dei documenti prodotti o raccolti in occasione del processo, le parti non si trovano d'accordo né riguardo i confini dell'area che doveva rimanere in comune, né riguardo le pratiche di utilizzo del territorio ammesse. Mentre gli uomini di Cepollina sostengono che l'utilizzo promiscuo, confermato dai feudatari, riguardi due boschi (quello detto della Lonega e quello della Soria) “con ampia facoltà a detti huomini sull'una e l'altra parte di andare in detti boschi a loro beneplacito a far leggne, foglia, e condurvi i bestiami a pascolare senza impedimento alcuno”¹⁷⁵, gli uomini di Borlasca sostengono che il bosco della Lonega fosse unicamente sotto la loro giurisdizione (ossia sotto quella di Pietrabissara), e che solo il bosco della Soria dovesse rimanere in comune con gli uomini di Cepollina, chiarendo che quest'area “restava di commune ragione rispetto al jus lignandi [...], mà che il tagliar affatto Alberi, Roncare, e carbonare non fosse permesso ad alcuno”. Ribadendo con forza, in quest'ultima affermazione, la sostanziale differenza fra il meno invadente *jus legnandi* e gli invasivi roncare, tagliare e carbonare, a conferma del fatto che ad ogni pratica corrisponda un certo grado di possesso e di rapporto con le risorse¹⁷⁶.

Altrettanto singolari sono le motivazioni che gli uomini di Borlasca adducono per avvalorare quanto sostenuto. Dichiarando l'inesistenza di documenti scritti (attribuita, peraltro, in modo interessante, alla “tenuità del luogo”¹⁷⁷), essi tentano, infatti, di far leva su quelle che oggi verrebbero definite “tracce ecologiche”, come asserito nel seguente passaggio:

¹⁷⁴ ASR, inv. 544.

¹⁷⁵ ASR, inv 544, Doc E (testimoniali), 1691, 18 maggio.

¹⁷⁶ Su questo si veda O. Raggio, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in “Quaderni storici”, n. 79, 1992, p. 137. “Il ronco poteva suscitare l'accusa di occupazione o usurpazione, era l'atto di possesso – concreto e rituale – più forte ed esplicito e [...] in molti casi costituiva di fatto la prima tappa di un processo di piena appropriazione individuale del patrimonio collettivo”.

¹⁷⁷ ASR, inv. 544, “è tutto che la tenuità del Luogo non desse à què Sig.ri adito di farne scrittura”.

“Si prova il Possessorio inconcusso della parte detta la Loga¹⁷⁸ dall'essere questa abbondante di grossi tronchi, et alberi, segno evidente del pacifico Possessorio di quelli di Borlasca, che non havendo ferriere, ne edifici alcuni, poco necessitano di far legna, là dove se fosse stata ragione di Ronco, quegl'huomini, che sono astretti per le Ferriere, et altri edificij comprarne con gran avidità anche nell'altrui paese, si sarebbero valse del proprio”¹⁷⁹.

La presenza stessa, nonché l'abbondanza, di alberi nel bosco della Lonega sarebbe sufficiente a provare¹⁸⁰, quindi, il possesso esclusivo degli uomini di Borlasca (in caso contrario, infatti, gli abitanti di Cepollina avrebbero fatto razzia di legna per le ferriere) e contemporaneamente il fatto che dovesse essere in discussione unicamente il possesso del bosco della Soria. Anche a questo riguardo, tuttavia, gli uomini di Borlasca hanno un loro preciso parere, ritenendo che “il Sig. Luciano non poteva pregiudicare i suoi posterì, e vassalli nell'ammettere La Soria in comunione, come s'è detto di sopra, mà rinovarsi l'attione di poter escludere gl'huomini di Ronco dall'entrarvi à far Legna”¹⁸¹.

Gli uomini di Cepollina, tuttavia, fanno facilmente crollare questa ricostruzione dei fatti, esibendo dei documenti comprovanti il possesso dei luoghi in questione: “l'instromento de vendita fatta dal Reverendo Abbate e Monaci di S. Teodoro di Genova al Sig.re Marchese Neapolione Spinola li 13 Aprile 1642”, nel quale “venendo enonciati li confini de beni venduti da Monaci e facendosi menzione del Riale Leveratto si dice, cui coharet iuridictio Borlasche”¹⁸², indicando che la giurisdizione di Borlasca arrivava soltanto sino al riale Leveratto, e, allo stesso tempo, il fatto che “il Poggio de Brignoni era di spettanza de particolari di Ronco et il territorio di Borlasca fu dato per confine mediante la costa”, infatti: “di detto tratto di paese, che include tanto la Soria, quanto la Lonega, e quale tutt'insieme viene comunemente a' chiamarsi il Poggio de Brignoni, ne pagano il fitto gentile alla Camera di Ronco Come dal Registro di Ronco fatto l'anno 1551”¹⁸³.

Un'ulteriore divergenza nel riconoscimento dei confini, tuttavia, è dovuta ad un'altra curiosa discrepanza; emerge, infatti, un'evidente incertezza anche riguardo i toponimi: “Assistendovi la verisimilitudine, che per lo più, e ordinariamente, massime in siti deserti, e salvatici, le Giurisdizioni vengano a restar divise da costiere, o' da strade, o' da riali”¹⁸⁴, nel corso della visita

¹⁷⁸ Il riferimento è al bosco della Lonega.

¹⁷⁹ ASR, inv. 544, “Informazione di fatto”.

¹⁸⁰ ASR, inv. 544. “trattandosi d'un posto in Luogo alpestre, et infruttifero, fuorché di rami, et Alberi salvatici, la qualità delle prove, e traditioni devono fare argomento indubitabile”.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² ASR, inv. 544. Documento B, “Rapporto rinata controversia” (documento non datato, ma posteriore al 1756).

¹⁸³ ASR, inv. 544. “Visita del Commissario”.

¹⁸⁴ Il fatto che i confini seguissero la conformazione del territorio era noto e spesso anche le parti in causa se ne approfittavano: “Dall'inspetione Locale moderna, di cui si presenta un disegno, si puole indubitamente arguire,

indetta per il processo, il Commissario fa riferimento come termine divisorio ad un riale: il fatto che nel territorio controverso ce ne siano due (uno, detto Leveratto, “più grande, intiero e vivo” e l'altro, il riale de Brignoni, “ non intiero, cioè che non arriva sino alla costa, e morto che non produce acqua che quando piove”) permette alle parti in causa di creare ulteriore confusione. Infatti, secondo la “Nota aggiuntiva”:

“pretendeva li detti sudditi di Ceporina [...] che la giurisditione di Ronco si estendesse sin al riale del Leveratto e perciò li boschi sì della Soria come Lonega essendo inclusi in detto riale verso Ceporrina a loro intieramente spettassero, e da quelli prohibire gli huomini di Borlasca et all'incontro quelli di Borlasca pretendevano che il termine delle giurisdizioni non fusse il detto riale Leveratto, ma bensì il riale de Brignoni e perciò aver loro ius in detti boschi”¹⁸⁵.

Il problema è che, come emerge da una mappa¹⁸⁶ e da alcune testimonianze raccolte intorno alla natura e descrizione dei due riali, vengono messi in discussione anche i toponimi relativi ai due corsi d'acqua: per le parti del Marchese Giambatta Spinola, il riale più a est è detto del Leveratto, mentre per le parti del Marchese Carlo Spinola è detto Lovega; il riale posto ad ovest è chiamato Brignone da Giambatta e Leveratto da Carlo. Ovviamente, a seconda del nome attribuito ai ruscelli, il confine andava a favore di una o dell'altra parte.

Poiché la documentazione giunta a noi è incompleta, non ci è dato sapere quale sia stato l'esito del processo; tuttavia siamo a conoscenza del fatto che nel corso del XVIII secolo, e precisamente negli anni Trenta del Settecento, alcuni uomini di Borlasca si impossessano del grano seminato da certi particolari di Cepollina nella “terra selvatica detto Poggio del Brignone”. Da quanto risulta da alcune testimonianze risalenti al 1735, in questa occasione viene seguito un copione ricorrente che vede susseguirsi una serie di atti possessori effettuati da una parte con lo scopo preciso di affermare e ribadire dei diritti che si ritenevano ormai acquisiti, contrastati dall'altra (in modo più o meno violento) con l'obiettivo di ostacolare e negare delle azioni e delle pratiche (come quella di seminare

essere detta Soria, e Loga, Le quali compongono il memorato colle, ambe di Giurisdittione di Borlasca, mentre il Riale, che s'introduce frà le dette due Giurisdittioni Parte non controversa, e più interna, cominciando nella parte sua più ristretta nel mezzo del vallone frà il sudetto colle, et un'altro non controverso di Ronco, dà Luogo ad inferire essere il divisorio delle Giurisdittioni, e l'altro ramo, che vi entra, non essendo il principale, mà un'accessorio, come affermano li Pratici, non si puole credere, che nell'antico, et immemorabile tempo delle istituzioni di queste due Giurisdittioni, le quali provengono da diverse, e distintissime origini, si volesse servire di un riale per termine divisorio, e poi si continuasse con la parte più ignobile, et accessoria di esso, massime in Luogo alpestre, e salvatico, dove la stessa situatione lo dà à dividere, oltre di che essendovi la verisimilitudine à favore degl'huomini di Borlasca, che vuole inferire il contrario sarebbe attore à provarlo”. ASR, inv. 544. Cfr. B. Palmero, *Boschi e confini nelle Alpi Marittime in età moderna. Gli usi di confine e i limiti del bosco di Gerbonte tra le alpi delle comunità (1666-1670)*, in M. Ambrosoli, F. Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale*, cit.

¹⁸⁵ ASR, inv. 544.

¹⁸⁶ ASR, inv. 544. La mappa, non datata, è riportata in Appendice a p. 98.

su un ronco) che avrebbero altrimenti avallato, se lasciate imperturbate, l'appropriazione di un sito considerato ancora, almeno da uno dei due contendenti, controverso, come si evince dalla testimonianza che segue:

“Io dico che dell'anno passato 1733 feci un Ronco nella terra Salvatica posta nel territorio della villa di Cepollina Giurisdizione di Ronco Luogo detto Poggio del Brignone, e seminatovi in detto Ronco il grano, a suo tempo lo raccolsi e l'ho goduto senza che alcuno m'abbia in cosa alcunaimpedito, come nepur dubitavo. Tutto però al rovescio è succeduto a detto Gio. Batta Balbi q. Gerolamo produttore, il quale avendo nello stesso anno 1733 in compagnia di Gio Maria Balbi q. Sebastiano roncato nella stessa terra selvatica [...], e vicino al Ronco, che avevo fatto io, doppo avervi seminato anch'egli il grano, e questo maturo, non so con qual pretesto quei di Borlasca Giurisdizione di Pietrabissara di notte tempo si portarono a tagliare, e portar via il grano del detto Ronco, qual azione tanto parve strana a tutti gl'abitanti della Villa di Cepollina perché inaspettata, quanto temeraria per il modo tenuto di portarsi à rubbar il grano di notte tempo, e far un atto sì potente di perturbata Giurisdizione”¹⁸⁷.

La deposizione procede con il racconto relativo a quanto accade l'anno seguente, quando, nonostante la convinzione che la situazione fosse stata risolta, si ripetono azioni analoghe:

“affidati suddetto Produttore e detto Gio Maria Balbi, che il grano statole come sopra rubbato le saria stato restituito, di nuovo seminarono, come suol farsi, il grano marzuolo nello stesso Ronco, ma anche questo corse niente miglior fortuna del primo, che come sopra fu rubbato, mentre dispettosamente fu fatto mangiare in erba dalle bestie Bovine della Massaria del capo Giurisdizione di Pietrabissara, come è occorso a me d'avervele più volte vedute a mangiare in erba il grano marzolo in detto Ronco, ed anche come ho sentito dire da altre bestie della Beltresca altra massaria in detta Giurisdizione come à segno tale che il detto Gio. Batta Balbi e il gio Maria Balbi, ne meno in detto anno 1734 ha potuto raccoglierne un spico, mentre quel poco ch'era avanzato dalle bestie, come è pubblico e notorio se lo hanno saputo mietere quei di Borlasca, e portar via. Dico inoltre che del prossimo anno 1733 il detto Ronco era chiuso tutto all'intorno con siepe morta, o sia chiodenda, e del secondo anno cioè 1734 era in più parti aperto l'ingresso in detto Ronco, perché si suppone, che quei di borlasca, a quali resta più comodo, habbino disfatta la chiodenda, che cingeva il Ronco, e portata via la legna”.

¹⁸⁷ ASR, inv. 544.

Anche in questo caso, però, sebbene l'intervento dei feudatari sia testimoniato da un documento di poco successivo datato 13 dicembre 1739, nel quale i rispettivi Signori incaricano il Priore di Santa Sabina¹⁸⁸ di “dichiarare e arbitrare quale in avvenire debba essere il vero confine divisorio di dette due giurisdizioni di Pietrabissara e Ronco in essa parte controversa”¹⁸⁹, non disponiamo di altre fonti che raccontino l'epilogo della vicenda, bensì alcune testimonianze di ulteriori atti possessori che si ripetono nei decenni successivi facendo rinascere la disputa in più di un'occasione mettendo in evidenza ancora una volta come i gruppi locali abbiano continuato negli anni a seguire lo scontro per affermare la propria sovranità.

2.2 Confini fra comunaglie e terreni dei particolari: la violenta lite fra i “possidenti” e i “nullatenenti” nel feudo di Campofreddo.

Un caso emblematico in cui da una controversia relativa ai confini fra le comunaglie e i terreni dei particolari emerge lo scontro fra gruppi sociali antagonisti all'interno della stessa comunità è quello che riguarda il feudo imperiale di Campofreddo negli anni Venti del Settecento. Una documentazione di grande interesse pone in primo piano la vivacità e l'attualità di una lite avente ad oggetto questi modi altamente differenti di possedere e utilizzare le risorse: si tratta dei *Carmina macaronica*, versi composti in latino dall'abate campese Luciano Rossi intorno alla metà del XVIII secolo che raccontano, appunto, questa articolata e vivace controversia (iniziata nel 1721 e conclusa nel 1728¹⁹⁰) riguardante le comunaglie e vissuta in prima persona dallo stesso autore¹⁹¹. L'abate, nonostante il tono colorito e polemico (che si traduce spesso in scene tragicomiche), ci informa su fatti di cronaca e dinamiche locali da una prospettiva inusuale rispetto a quella più frequente e nota offerta dalle fonti giudiziarie.

L'autore, proprietario di cascinali, si dichiara fin dall'*incipit* apertamente contrario ad ogni indagine sull'usurpazione delle “terre della comunità” e sostiene con durezza la tesi dei “possidenti”. Alla base dell'intera vicenda, secondo il Rossi, vi è un evidente sentimento di invidia e una lampante volontà di rivalsa da parte di coloro che egli apostrofa nel corso della narrazione ora come

¹⁸⁸ Evidentemente, siamo di fronte ad un caso in cui le terre collettive erano amministrate dalla Parrocchia.

¹⁸⁹ ASR, inv. 544.

¹⁹⁰ La vicenda, anche se ufficialmente terminata il 20 aprile 1728, si protrarrà ancora per alcuni anni.

¹⁹¹ L. Rossi, *Carmina macaronica*, a cura di G. Ponte, Università degli studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di letteratura italiana, Genova, 1984. La vicenda relativa alle comunaglie è narrata nell'*Epistola al canonico Antonio Maria Buffetti*. La redazione del manoscritto è del 1740; laddove ritenuto necessario è stato riportato in nota il testo in latino, trascritto integralmente in Appendice, pp. 99-120.

“nullatenenti”, ora come “plebe”, “volgo” o “marmaglia senza cervello”:

“Pur essendo dei Rossi, ancora sono sempre costretto ad arrossire, come Campese, volendo ricordare la rabbia bestiale, (che procurò mille disordini) durata circa sette anni, nata bastardamente nella turba dei nullatenenti Campesi contro chi aveva terre confinanti con i boschi comunali¹⁹². [...] Questa gente, non avendo nulla al sole, da molti anni aveva sempre nel cuore una pungente doglia, credendo erroneamente che i confinanti con i boschi comunali sapessero spostare di nascosto le croci e le pietre confinarie, e spostandole altrove attribuirsi appezzamenti di terreno, e aumentando l'estensione dei loro fondi farsi ricchi a danno del Comune ma soprattutto della plebe. Questa perciò pensava di farsi una cattiva morte, se, in vita, non si fosse tolta un onesto capriccio, privando della terra comunale i cattivi padroni”.

Come emerge già da questi versi iniziali, la narrazione dei fatti è costruita ad arte sulla contrapposizione fra “*plebs*” e “*melior gens*” fra “nullatenenti” e “possidenti”. Da quanto suggerito dall'autore, quindi, sembra che nel contesto campese solo una parte della società godesse realmente dell'utilizzo delle comunaglie.

I primi disordini relativi ai confini fra i terreni collettivi e quelli dei particolari nascono nel 1721 in seguito allo smarrimento del “Libro di terminazioni”¹⁹³, ma è solo nel 1723, con il cambiamento degli Agenti (“Fra costoro si leva un Agente o Consigliere che, ben accecato, presto acceca gli altri soci che non hanno i poderi né vicini né lontani dalle terre del Comune”) e il ritrovamento del “Libro”¹⁹⁴ che vengono presi i primi provvedimenti:

“La Comunità dunque insieme alla plebe si arma come nemica contro i padroni che usurpano i diritti comunali¹⁹⁵, chiamati – con onore dell'antonomasia – ‘mangiacomune’¹⁹⁶. Perché si proceda

¹⁹² “*Nil habente adversus habentes cum communalibus confinia praedia boschis*”.

¹⁹³ “Svaporò il manoscritto che autenticamente e minuziosamente illustra i confini delle proprietà distinti per canne: ed era stato visto sul banco del Podestà per circa ottant'anni”. Il documento, recante sul dorso gli estremi cronologici 1642-1760, è conservato presso l'Archivio storico del Comune di Campo Ligure. All'interno sono descritti i confini delle proprietà “per vedere, riconoscere e terminare li beni com(un)nali da quelli de Particolari, e riconoscere anco se questi o qualcheduno di essi occupa, o si appropria qualche parte di quelli”.

¹⁹⁴ “Finalmente l'eccellentissima Deputazione per le beghe di Campo trasmette al Pretore il medesimo libro, finora sepolto non so se in Genova o a Campo. Questo so: che, quando ricevono da un confessore questo tesoro, i Condomini lo rendono subito al Podestà. La Comunità (con la plebe) giubila per il ritrovamento del libro, quasi che non conservasse fra i suoi Atti l'originale stesso. Ma poco se ne rallegrano i possidenti, in modo freddo e superficiale, temendo che il libro possa nuocere loro, se non letto bene o interpretato ostilmente dai lazzaroni”. Specificando apertamente con queste parole che a suo parere il Libro poteva nuocere solo se mal interpretato da persone incompetenti.

¹⁹⁵ “*Contra usurpantes communia iura patronos*”.

¹⁹⁶ “*Mangiacommunem*”.

con cautela e nessun proprietario¹⁹⁷ faccia il bravaccio, una supplica degli Agenti varata alla chetichella verso il 16 Agosto ottiene in Genova¹⁹⁸ un solenne decreto per controllare, alla luce del libro, i segni confinari tra i boschi privati e quelli comunali, affinché senza chiacchiere si prenda nota degli assassinamenti e si puniscano gli assassini e si faccia loro rendere i beni rubati”.

Il giudizio sarcasticamente espresso dal Rossi in relazione alle visite prescritte dal Senato genovese per far luce sulla vicenda appare univoco, ribadendo ancora una volta la sua mancanza di fiducia nei confronti degli Agenti che guidano la Comunità:

“Gli estimatori, che non nominerò tutti, portando gran trippa nei ventri lardosi, si immortalano: da magnanimi lasciano andare le proprie faccende, curando solo il pubblico vantaggio; ogni giorno si alzano di buon mattino e, sentita messa e ricevuti i saluti della plebe, si trascinano ansimanti in campagna con il servo che porta i cibi e bariletti colmi. L'Agente legge i capitoli del libro; porge l'orecchio Laurenzana, uno dei vecchi estimatori, che, sebbene non abbia mai conosciuto l'alfabeto, interpreta ogni periodo, significato e parola”.

Il tradizionale ruolo svolto dalle persone più anziane nel corso delle visite in quanto preziosi conoscitori del territorio viene sminuito e ridicolizzato (“Voi vecchi, o piuttosto stupidi nell'arte dell'estimo, non sapete ancora quel che fate. A buon diritto per vostra regola vi posso aggiungere queste parole: *'Imparate, amici, che giudicate la terra'*: capite bene il libro, e siate più sicuri in fatto di geometria!”). Le misurazioni e gli accertamenti in loco, secondo l'autore, sono falsati e strumentalizzati politicamente; accanto all'opposizione fra nullatenenti e possidenti, infatti, attraversa l'intero componimento la polemica “politica” nei confronti della “Comunità” che, opportunisticamente (ma ignorantemente a giudizio del Rossi), si schiera in occasione di questa disputa dalla parte della “plebe” promettendole la restituzione di svariati terreni ritenuti di proprietà comune e illecitamente invasi dai particolari. Così, se per un verso l'autore impreca contro gli ignoranti nullatenenti, che non hanno la lucidità di esser grati ai proprietari grazie ai quali (egli sostiene) godono della preziosa opportunità di sfruttare i boschi comuni, parole assai più gravi sono spese contro la Comunità (e specie contro chi la governa) che, sostenendo e incitando la plebe, finisce per divorare inconsapevolmente sé stessa:

¹⁹⁷ *“Possessor”*.

¹⁹⁸ Si ricorda che la Repubblica di Genova nel 1636 aveva acquistato la metà del feudo, diventando “condòmina” con la famiglia Spinola.

“O marmaglia senza cervello, potete avere nei vostri crani simili giudizi temerari sui vostri compaesani, sui vostri parenti, quando vi permettono di usufruire di ogni bosco del Comune, quando non riescono a salvare dalle vostre rapine le loro castagne, le loro piante, i loro ortaggi? Ma, siccome tutto ciò non vi basta ancora, volete far voi quello che credete sia fatto dagli altri. Per quanto vedo, voi volete far l'amore con la mia e altre terre, che non sono beni comuni. Come presumete di salire a tanta altezza? Dal momento che il furore popolare osa il lecito e l'illecito, oserete far scempi, tagliando piante nuove e vecchie, rubando legna da ardere e da lavorazione: ma della nostra terra vogliam essere padroni noi. Voi tuttavia debbo compatire: infatti il bisogno fa talora commettere grossi spropositi; ma non voglio compatire te, o Comunità che vuoi esser detta Magnifica. Non mi pare una magnifica azione quella di volger le tue forze contro le tue viscere, quella di voler mordere le tue membra principali, che ti sostentano, che ti danno stabilità. O matrigna senza criterio, senza amore e cuore, fa' ora quanto desideri: guadagnerai la crusca per l'asinello, ma non potrai mangiar carne il venerdì: non vedrai mai comunali le nostre terre, dovrai lasciare i castagneti ai loro padroni legittimi”.

Ragionamento da cui emerge anche, in modo appena accennato ma significativo, come si stia modificando il concetto di utilizzo collettivo della terra parallelamente alla formazione del concetto di “proprietà privata”. Sembra che la diffusione stessa di uno sfruttamento sempre più esclusivo e personale della terra debba inevitabilmente andare a scapito dei trascorsi e diffusi usi collettivi delle risorse agro-silvo-pastorali vissuti un tempo dalla comunità nella sua interezza.

Prima che la plebe passi ai fatti e che si avverino gli “scempi” preannunciati, tuttavia, per decreto del Senato genovese, gli estimatori vengono destituiti per abuso di potere¹⁹⁹ e negli anni 1724 e 1725 è temporaneamente ristabilita la pace. La rivolta vera e propria esplose nel 1726 quando tale Pietro Peloso, soprannominato Nebbia, viene nominato procuratore della plebe²⁰⁰ ed è pittoricamente descritta dall'autore con queste parole:

“Cessa il lavoro in ogni fucina di Campo: portando i suoi strumenti, pronti da due anni, da Campo esce un esercito, a rotta di collo e senz'ordine, entra in processione nella valle

¹⁹⁹ “Quei tre prima sono sfidati dai nostri Signori, poi per abuso di potere dal loro posto son cacciati a basso, quando sono rimasti in carica per soli sei mesi: infatti in forme troppo inadeguate, senza pratica o arte osavano portare un peso sopportabile solo da persone di alta moralità, esperte nel misurare i terreni, e al tempo stesso capaci di comprendere il libro dei confini”.

²⁰⁰ “A che mai giova questa biennale prudenza? Gli Agenti procurano di agire, infine sono costretti ad agire contro chi usurpa da tanto tempo terra che in complesso vale più di duemila zecchini. In conseguenza vuol essere procuratore per questa baraonda Pietro Peloso, soprannominato Nebbia, già macellaio, poi sensale di vini, uomo rozzo e sbrigativo, non malvisto nelle alte sfere, desideroso anche lui di fare la sua parte in scena. Povera Comunità, sforzata ad ammettere un tale procuratore, capace di venderla come una scrofa, e di offrir noi come porci al macello!”.

dell'Angassino [...]. Irrompe dunque con urli rauchi quell'esercito di furie nel piano della Giaffarda, riempie tutto il prato, e prende possesso delle terre secondo l'usanza militare. Subito ciascuno vuole ridigere a suo vantaggio l'atto di proprietà²⁰¹: una parte getta a terra berretti e cappelli, si sputa sulle mani, va a gara nel tagliare al margine del piano le alte piante che formano una bella corona al piano e al prato; una parte di sopra, una di sotto, una di qua, una di là assassinano i faggi e le roveri più grandi; donne e fanciulli vogliono guastare le più piccole. Non tagliano il bosco a livello del terreno, ma più su, lasciando qua e là spuntoni grandi e piccoli alti da terra tre o quattro palmi, con tale scempio che il sole si nasconde tra le nuvole, ma spesso si affaccia ardente per flagellare e cuocere col suo fuoco i ciuffi e le braccia di quella turba”.

Nel racconto l'accento è posto soprattutto sui danni irreversibili provocati dalla sommossa; interessante, in particolare, la descrizione dei saccheggi e delle devastazioni incontrollate del bosco nelle quali si intravedono la ritualità e la brutalità tipiche degli “atti possessori” più violenti:

“Ecco ormai la processione comincia a tornare in Campo per gruppi, carica di legna grossa e minuta [...]. Per tutto questo giorno e per tutti i giorni di molte settimane la processione non smette mai, sempre andando e tornando baldanzosamente per la medesima via [...]. Quanti arboscelli manda in malora, quante piante guasta, quante ne lascia marcire a terra! La maggior parte di ciò che taglia, non la porta a casa”.

Il resoconto di quanto accade successivamente alle devastazioni mette in luce i movimenti dei diversi partecipanti sempre insistendo sulla stoltezza della plebe (oltre che sulla mancanza di lungimiranza di chi la guida) evidenziando per contro la forza dei possidenti, definiti “agnelli in Campo, ma leoni in città”. Ed è proprio a Genova che inizia, almeno per i più abbienti, la “rivincita” nei tribunali:

“La casata Palladina²⁰², poiché non ha potuto difendere il bosco, cerca almeno di difendere la terra. Prima degli altri, che veramente vogliono difendere le piante insieme con i loro terreni, questa casata con parole o con denaro si fa sentire nel Palazzo ducale di Genova contro i suoi avversari che, per non parlare senza rispetto, non sono castigati, anzi troppo son tollerati in alto loco, sebbene gli eccellentissimi Condomini biasimino queste temerarietà e desiderino la pace più assoluta per il paese. [...] Non così Luca Piana, o Luca di Buzèro, sarà fortunato. Solo questo contadino, che ora

²⁰¹ “*Mox possessorium pre se vult quilibet actum facere*”.

²⁰² Si tratta dei proprietari di uno dei boschi saccheggiati durante la sommossa.

possiede una delle due Marinette, perde la terra con il bosco vicino alla cascina. Costui, perché ha il borsellino completamente vuoto, costui, perché non ha astuzia ed acume di mente, né procura d'avere la parlantina di Laurenzana, non può salvarsi con la forza o con un litigio in forma legale o con l'abilità, quando non voglia esser considerato un ladro a norma del libro dei confini”.

Nonostante si intraveda un cauto tentativo di critica nei confronti di Cristoforo Spinola che aveva favorito l'inchiesta e sostenuto il procuratore Pietro Peloso, la reverenza nei confronti del figlio del feudatario, Domenico, emerge con forza soprattutto nelle pagine finali del componimento, nelle quali il “futuro condomino” interviene quasi come *deus ex machina* per risolvere la situazione. Interverrà, infatti, in un primo momento il Fisco della Repubblica avocando a sé i boschi del Comune per alcuni mesi per permettere ai proprietari di raccogliere i documenti a proprio favore, ma “sopralluoghi fatti in tempi diversi ebbero per conclusione liti quasi innumerevoli”²⁰³. Racconta infatti:

“Lo stesso capitano Carlo Pizzorni, proprietario d'una grossa azienda, esperto d'estimo a nessuno secondo, non riesce a mettere a posto questi cervelli balordi. Viene da Rossiglione per fare invano carezze ai ricci e per lavare invano la testa agli asini. Trova matta questa plebe, e matta la lascia. Come torna a casa nauseato di questa plebe, per non poter trovare un uomo di buon senso! Tu solo finalmente, Domenico Spinola²⁰⁴, degno primogenito del nostro Condòmino, sciogli e distruggi tale incantesimo. Ti degni di salire sul monte della Giaffarda, respingi le tenebre lontano dai lazzaroni, scacci la pazzia dalla plebe; e tutta lasci libera, come fu prima, la terra ai Palladini; anzi vi fai qualche aggiunta, secondo il precetto del libro, richiamandoti agli antichi confini e fissando meglio i segni terminali. O che bella degnazione d'un futuro Condòmino!”²⁰⁵.

Infine emerge, tuttavia, come la risoluzione della vicenda non sia definitiva, confermando ancora una volta un aspetto ricorrente e caratterizzante buona parte delle liti analizzate relative alle comunaglie:

“Ecco questa bestialità, questa inaudita follia incrudelì per circa sett'anni, non ancora spenta

²⁰³ “*Pene infinitas*”.

²⁰⁴ Figlio di Cristoforo Spinola.

²⁰⁵ Segue un'ulteriore esaltazione: “Vivi per i tuoi cari, e vivi a lungo, illustrissimo, per noi; e sempre più vivi per Dio, non degenerare erede della trisavola Geronima, che, Condòmina di Campo, aveva in orrore le discordie, e favoriva con la sua autorità la pace, legava in santo amore gli animi dei Campesi. O giovane oramai adatto al nostro sollievo, o Domenico maturo per il dominio di Campo, seguendo gli esempi della trisavola, abituati ad esser chiamato padre e padrone amoroso, datore di pace; non abituarti a porgere orecchio a certe lingue cui io nemmeno vorrei porgere il sedere”.

tuttavia né morta: infatti mostrò i suoi spiriti vitali fino al decimo anno, e in séguito li mostrerà ancora per i castagneti, pretendendo sempre di spezzare rami senza aver torto, ed anzi di legarsi il fascio con ritorte e di prendersi legna, dovunque le trovi: tale rivendicazione non esita a fare sul serio, non parla certo da burla. Ma conviene sopportare, purché non agisca a casaccio. Che se l'illustrissimo signore avesse rifiutato di andare fino alla Giaffarda, e non avesse voluto mostrare alla plebe tale disinganno, questa plebe avrebbe reso comunale²⁰⁶, dirò quasi, tutto il territorio di Campo, devastando con le mannarine, tagliando con le scuri anche i castagnei del Parroco e i patrimoni del clero. [...] Io finalmente pongo un confine alle “comunaglie”²⁰⁷. Oh, anche la plebe non varchi questi confini”.

La conclusione della vicenda pone di nuovo al centro il tema dei confini, della loro definizione, ma soprattutto del loro rispetto. Significativamente, un documento conservato nell'Archivio Spinola di Tassarolo²⁰⁸ ci informa relativamente al fatto che nel maggio del 1761 vengono esaminati dei testimoni “ad istanza de Consoli della Communità di Campo per un bosco controverso fra detta Communità e il Signor Marchese, esistente in mezzo delle Cassine Fusara te Ariana”. Il conducente della “Cassina della Fusara” per conto del “fu Illustrissimo Signor Domenico Spinola” dichiara “essermi stato ingionto [...] di dover tagliare quella parte di bosco salvatico che resta fra mezzo la detta Cassina ed altra detta Ariana pure di detto q. Illustrissimo Sig. Domenico, per indi doverlo abitare e riparare non solo dalle bestie ma anco dalle Persone acciò non lo tagliassero e dannificassero, come infatti così feci, e ciò come beni propri di detto illustrissimo, tutto che fossero beni Communalì; e perciò ne ebbi quella cura, che mi fu raccomandata; tagliato indi detto bosco, attesto essere risultato Sacchi circa settanta Carbone, che fu venduto dal Q. Sig. Gaetano Schiappacasse Agente di detto fu Illustrissimo”. Una serie di deposizioni attesta, tuttavia, la natura collettiva del bosco, “Il bosco selvatico [...] essere sempre stato Commune e de Beni di questa Comunità e come tale nel bosco stesso facevo sempre pascolare le Bestie e per quello passare per andare in prato Rondanino”, evidenziando un'usurpazione operata, in questo caso, per conto dello stesso Marchese, rimarcando di nuovo un mancato rispetto per usi collettivi forse meno vivi e meno rispettati che in passato.

2.3 Verso lo scioglimento delle promiscuità politico-territoriali.

²⁰⁶ “Commune fecisset”.

²⁰⁷ “Nam comunagliis tandem confinia pono”.

²⁰⁸ Si tratta di un archivio familiare (relativo ad uno specifico ramo della famiglia Spinola) estremamente interessante, purtroppo non inventariato e anche per questo di difficile consultazione.

Molti sono i tentativi effettuati dai feudatari nel corso del Settecento per sciogliere gradualmente le numerose promiscuità politico-territoriali, che sono spesso frutto di fedeltà a differenti Signori all'interno di uno stesso luogo, nonché dei complessi intrecci che si vengono a creare quando degli enfiteuti pagano il fitto ad un feudatario diverso rispetto a quello di cui sono sudditi. Circostanze simili si presentano, ad esempio, nei casi in cui il Signore di un dato feudo possiede dei beni nel territorio di un feudo contiguo così come nei casi in cui porzioni di territorio o specifici insediamenti sono investiti per quote a feudatari diversi²⁰⁹. Lo scopo è quello di giungere ad una maggiore formalizzazione dei confini tra le differenti giurisdizioni (in evidente coincidenza con processi più generali di “delimitazione” che caratterizzano molti stati in questo stesso periodo). Cruciali in questo senso sono alcuni interventi, effettuati in maniera quasi omogenea in tutti i feudi imperiali dell'area considerata, che si prefiggono di regolare le diverse forme del possesso²¹⁰. Come vedremo, particolarmente significativi sono gli “accordi diplomatici interni” (fra i quali, appunto, le permutazioni di partecipazioni feudali su specifici luoghi) realizzati fra i feudatari con lo scopo preminente di uniformare territorialmente i propri domini. È probabile che l'obiettivo di rendere maggiormente omogeneo il territorio sia perseguito dai feudatari anche con l'intento di rendere più efficiente la gestione economico-fiscale dei feudi. Sembra una spia di questo il modo in cui le promiscuità territoriali vengono intese sempre più come una fastidiosa complicazione (agli occhi dei feudatari) nel momento in cui si prende atto della difficoltà di riscuotere i fitti in terreni racchiusi all'interno del territorio di feudi di Signori vicini²¹¹. È soprattutto, infatti, in questi casi che gli Agenti si trovano negate le richieste di pagamento dei fitti. A questo proposito è interessante evidenziare che nei “Capitoli di amichevole composizione fra il Marchese Carlo Spinola e i sudditi del Borgo de Fornari”, datati 11 giugno 1730, vi è una sorta di distinzione fra “sudditi”, “possessori” e “abitanti possessori”.

In continuità con quanto già messo in luce da Grendi relativamente alla “tendenza all'eliminazione del promiscuo intercomunitario in atto nel Seicento”²¹², sembra delinearsi, quindi,

²⁰⁹ Emblematica in questo senso è la supplica rivolta da alcuni particolari di Pareto (luogo su cui insistono, come vedremo, molteplici partecipazioni feudali), al Conte Fieschi: “Eccellentissimo Signore, Bartolomeo Banchemo e Gio Batta Staiolo, sudditi dell'Eccellentissimo Signore Marchese Adorno ma rendenti ancora all'Illustrissima Camera di Vostra Eccellenza, ambi del Luogo di Pareto, sono costretti a nome del Comune del Medesimo Luogo di Pareto ricorrere alla rettitissima Giustizia dell'Eccellenza Vostra affinché si degni dare l'opportuno riparo ai pregiudizi che essi Uomini di Pareto soffrono ne loro territori per l'indifferenza dell'infradetti loro confinanti”. ASG, *Curia valli e monti*, 84 Savignone, *Actorum civilium* 1755-56. Il documento è datato 7 luglio 1755.

²¹⁰ Il riferimento è in particolare alle redazioni delle “Consuetudini enfiteutico-feudali”.

²¹¹ Cfr. V. Tigrino, M. Rocca, *Feudi imperiali e località*, cit.

²¹² E. Grendi, *Stato e comunità nel Seicento genovese*, cit. Fra gli studi che hanno esaminato i processi di divisione delle proprietà collettive in atto nel XVIII secolo si segnalano, B. Palmero, *Regole e registrazione del possesso in età moderna. Modalità di costruzione del territorio in alta val Tanaro*, in “Quaderni storici”, 2000, 103, pp. 49-86; E.

anche in quest'area geografica, un quadro complessivo che vede accostarsi una serie di interventi²¹³ volti con coerenza (almeno apparente) ai medesimi obiettivi.

Anche le operazioni di “partizione” delle comunaglie in atto, come registrano i documenti esaminati, specie nella prima metà del XVIII secolo, prevedendo la divisione delle terre in lotti assegnati ai particolari che ne hanno diritto²¹⁴, rispondono, almeno per certi versi, alle medesime esigenze di sciogliere le situazioni di promiscuità²¹⁵.

Tuttavia la disamina dei casi specifici considerati in questo studio ha permesso di evidenziare come l'alterazione degli equilibri preesistenti concorra a creare instabilità e disordine (specie fra i gruppi locali, ma anche fra i feudatari stessi), innescando, come vedremo, variegati meccanismi di riaffermazione di diritti che, interessando la pluralità degli attori coinvolti, portano a mettere in discussione i confini ancora una volta. L'operazione stessa di divisione delle comunaglie provoca, anche a distanza di anni, molteplici motivi di contenzioso: dalle fonti esaminate emerge chiaramente come l'assegnazione delle terre sia frequentemente seguita da una serie di suppliche ai feudatari da parte di sudditi scontenti, convinti di essere stati penalizzati dalla spartizione. Il caso di Pietrafraccia²¹⁶ è in questo senso particolarmente emblematico: trascorsi trentotto anni dalla divisione, i documenti testimoniano l'esistenza di fazioni antagoniste che minano la comunità. Secondo una parte di sudditi, infatti,

“il ripartimento delle comunaglie seguito l'anno 1700 li 25 Genaro non deve aver luogo per essere stato fatto malamente e senza eguale distribuzione di detti beni, e doversi perciò venire ad una nuova e più esatta divisione con assegnare ad ognuno una porzione equivalente all'altra, talche non resti luogo à che l'uno abbia ad invidiare la parte del altro, ed in tal forma debbano aver fine le dissenzioni e litiggi”.

Gli stessi aggiungono inoltre che diversi particolari “si trovano pregiudicati dalla già didotta inequa distribuzione di essi beni, godendo i più ricchi maggior porzione degli altri”, la richiesta è quindi “che si ordini da Sua Eccellenza un nuovo assegnamento equal ò sia reintegrazione di detti beni a chi meno degli altri né gode”²¹⁷. Lo schieramento opposto, invece, auspica “che il Riparto

Ariotti, *Proprietà collettiva e riparto periodico dei terreni in una comunità della pianura bolognese: S. Giovanni in Persiceto (secoli XVI-XVIII)*, in “Quaderni storici”, 1992, 3, pp. 703-758.

²¹³ Fra questi, Grendi inserisce anche la moltiplicazione dei capitoli campestri in difesa della risorsa e la conseguente nomina di campari. Cfr. E. Grendi, *Stato e comunità nel Seicento genovese*, cit.

²¹⁴ Occorre specificare che simili operazioni avvengono con modalità differenti a seconda dei casi e dei luoghi.

²¹⁵ Di nuovo, tuttavia, si può osservare come dietro simili operazioni possano celarsi per i feudatari degli interessi economici: ad ogni lotto “privatizzato” corrispondeva, infatti, un canone.

²¹⁶ Località che, negli anni in cui avviene il “riparto”, era compresa nel territorio del feudo di Ronco.

²¹⁷ ASR, inv. 347.

che fù fatto delle terre Comuni sia comprovato e convalidato dall'Ecc.mo Sig.e Marchese Gio. Batta Spinola Padrone”, in quanto “la maggior parte degli uomini di Pietrafraccia si contenta che le Communaglie restino partite come è stato fatto dal Comparto vecchio”. E ancora:

“doversi à termini di vera giustizia dichiarare da Sua Eccellenza il suddetto Riparto valido e validissimo perché fatto e stabilito legittimamente, rettamente e senza parzialità benchè minima, come erroneamente alcun si crede, e così con ogni più matura considerazione e cognizione di caosa, ad istanza di tutti, o almeno la maggior parte degli uomini di Pitrafraccia compartecipi di detti beni, [...] avendo avuto anche il riguardo a fitti e redditi rispettivi che pagavansi in Camera da ciascun de partecipipi per li beni suddetti”²¹⁸.

Anche per questo, “le querele d'alcuni sediziosi, o sian malcontenti sono senza ragione, ma più tosto devonsi credere maliziosi pretesti di chi si è fatto lecito con prepotenza e senza titolo alcuno, usurparsi parte di què beni che nell'anzidetto ripartimento furono detterminati à Ciascuno, e di chi avendo alienata la sua porzione vorria rimpiazzarsi col fatto altrui il perduto vedendo li beni ridotti à forza di fatiche e sudori in istato fruttifero e totalmente cambiato dal primiero incolto, e salvatico. Esser così mendicato sutterfugio della falsamente didotta innegual divisione per vedere se mai le riuscisse di venire ad un nuovo riparto dell'altrui sostanza doppo d'aver dissipato e distrutto ò sia dilapidato il suo, il che non può credersi che mai debbasi permettere dalla suprema Rettitudine di Sua Eccellenza”²¹⁹.

I feudatari, prendendo atto delle “doglianze per caosa del pregiudizio, che qualched'uno de nuovi Sudditi²²⁰ di Pietrafraccia pretende avere per occasione del Riparto già da trent'anni seguito de boschi salvatici esistenti nel territorio di detta villa”, affrontano il problema ordinando al Commissario di far pubblicare un “Proclama eccitatorio di tutti quelli che possono aver interesse né beni altre volte sotto nome di Communaglie, ora posseduti in particolare da rispettivi possessori in virtù del riparto, à dover entro il termine di giorni dieci, comparire à dire dedurre et allegare tutto ciò che vorranno”²²¹. Fra le deposizioni pervenutaci, una in particolare, facendo emergere ancora una volta la complessità e l'articolazione dei poteri locali, ci informa relativamente al fatto che la

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ *Ibidem*.

²²⁰ Emblematica l'espressione “nuovi sudditi”, riferita a coloro che si sono stabiliti nella villa negli anni successivi alla divisione delle comunaglie.

²²¹ ASR, inv. 347. “1738.13. Genaro in Genova. Boccardo commissario di Ronco e Borgo e pertinenza per l'ecc.mo Sig.e Marchese Gio Batta Spinola”.

rendita relativa alle terre in oggetto spetta al Cappellano²²², mettendo in luce, fra le altre cose, una problematica interessante come quella dell'emigrazione, ma su cui, specie in relazione alla questione del godimento collettivo delle risorse, non è ancora stata fatta sufficiente chiarezza.

“E' verissimo ch'io tengo al terzo [...] il bosco chiamato li Rovinè e so che di quello contribuisco in ogni anno secondo l'annata [...] sé né paga il Reverendo Capellano di detta Villa a cui si danno lire Cinquanta, che si ricavano da ciascuno de focolari di detta villa, compresevi £ 15 che pagano què di Vobbietta per il bosco detto La Scorticata et il prezzo di detta porzione di castagne ch'io pago per detto bosco detto li Rovinè; mà non potendosi mai scadere à compimento da gli uomini di detta villa di Pietrafraccia, perche parte sono miserabili e parte vanno fuori per il mondo per lo più chi hà l'assonto di pagare il Reverendo Capellano v'aggiunge qualche cosa del suo”²²³.

Meccanismi analoghi a quelli appena descritti, innescati ancora una volta dalla divisione delle comunaglie, si presentano anche nel caso di Pareto: di nuovo emerge con forza come il bisogno di definire i confini e l'urgenza di “uniformare” e cancellare le promiscuità abbiano un legame evidente con l'esercizio di diritti, siano questi giurisdizionali o di proprietà (dei feudatari), siano legati al possesso e all'utilizzo (dei sudditi). Tali elementi, come già ribadito, sono in questi feudi fortemente connessi per la pretesa dei feudatari che la giurisdizione politica coincida con la proprietà²²⁴ su quasi tutti i terreni, e la natura imperiale dei luoghi sembra caratterizzare fortemente questo nesso²²⁵. Ancora una volta emerge come i processi messi in atto dai feudatari per eliminare le promiscuità, andando ad intaccare equilibri e assetti preesistenti e, allo stesso tempo, andando ad assottigliare quella “zona franca” (promiscua) precedentemente piuttosto ampia, finiscano per provocare disordini e conflitti talvolta maggiormente complessi e articolati rispetto alla situazione su cui erano intervenuti²²⁶. Si vedrà, inoltre, come anche nei casi in cui i confini e i limiti dei diritti

²²² Di nuovo un caso in cui i terreni collettivi sono amministrati dalla Parrocchia.

²²³ ASR., inv. 347. Testimonianza di Paolo Ansaldo, datata 3 febbraio.

²²⁴ Quanto scritto nelle “Consuetudini” conferma questa coincidenza: “Il territorio anche materiale del Feudo di Savignone è universalmente del Signore di detto feudo”, *Consuetudini enfiteutico-feudali del Feudo Imperiale di Savignone*, BCBG, m.r. IV. 3. 25., p. 1. Parte del documento è riportato in Appendice al capitolo primo.

²²⁵ In quest'area in cui la feudalità imperiale ha un ruolo importante fino alla fine del XVIII secolo, il fitto perpetuo o enfiteutico sembra costituire un vero e proprio istituto politico, che come tale si può assimilare alla ricognizione o all'omaggio al feudatario più che a un contratto di affitto semplice. Su un'altra area di feudalità imperiale si veda Aleksander Panjek, *Gli usi del bosco nelle Alpi Giulie in età moderna*, in M. Ambrosoli, F. Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia Settentrionale (XVI–XIX sec.)*, Milano, 2007, pp. 144-168.

²²⁶ Come evidenziato ancora da Grendi: “E' questa stessa conflittualità di base che alimenta nei principi la rivendicazione di sovranità: quanto più si riduce l'area dei confini indeterminati, quanto più i simboli dell'autorità superiore vengono compromessi, quanto più un principe entra in contatto con un altro”. Cfr. *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello*, cit.

(come ad esempio quelli di accesso alle risorse) sono definiti e noti, “il gioco politico”²²⁷ finisce per confonderli mettendoli nuovamente in discussione.

Ancora una volta è in primo piano la complessa e peculiare “geografia giurisdizionale” dei luoghi in esame: alla base dei conflitti che si stanno per esaminare, infatti, vi è la permuta delle partecipazioni feudali fra Signori investiti su medesimi luoghi, ma con quote differenti²²⁸.

Il sopraccitato caso in questione è rappresentato da quanto accade nel corso del XVIII secolo relativamente alla località di Pareto, sulla quale insistono molteplici partecipazioni: oltre quelle del conte Gerolamo Fieschi (signore del feudo di Savignone) e quelle del Principe Doria (signore di Torriglia), anche quelle del marchese Alessandro Botta Adorno (feudatario di Borgo Adorno). Diversi documenti conservati presso l'archivio privato della famiglia Doria-Pamphilj ci informano su un progetto di permuta, realizzatosi nel 1742, delle partecipazioni feudali fra il Principe Doria e il Conte Girolamo Fieschi, secondo il quale “il Sig. Principe cedette ed assegnò al Sig. Conte il condominio e la partecipazione feudale che egli aveva e possedeva nelle due ville di Porcile e Pareto situate nella Valle di Scrivia per le partecipazioni in Agneto, Val Borbera”²²⁹. Da una relazione fatta a sua Eccellenza il Principe Doria dal commissario di Carrega²³⁰ nel 1642 emerge un quadro che descrive in modo sufficientemente chiaro alcuni aspetti relativi alla sovrapposizione di diritti di feudatari diversi sui medesimi luoghi: “la giurisdizione è di sua Eccellenza ma [...] la giustizia è sempre stata amministrata separatamente non invadendosi con atti di giurisdizione da uno quello dell'altro eccetto che per quanto importa il sito delle strade pubbliche tenutasi sempre indivise”²³¹. Un altro fascicolo, relativo agli anni '80 del Seicento e conservato nello stesso archivio, testimonia ancora una volta la frequenza con cui si presentavano in quest'area questioni relative all'intreccio di giurisdizioni su uno stesso luogo: gli atti di un processo criminale tenutosi nella Curia di Torriglia riguardante la cattura di tale Pietro Firpo del fu Lorenzino ci informa che da questo arresto nasce una controversia fra la Curia Doria e quella Fieschi per la giurisdizione sulla villa di Porcile. Come di consueto si trova nel fascicolo un elenco di documenti (fra cui, ad esempio, alcune licenze concesse dai feudatari a particolari della villa in questione) che testimonia la giurisdizione di una delle due Camere feudali: documentazione analoga viene puntualmente

²²⁷ Il riferimento è, ad esempio, agli “accordi diplomatici interni” fra i feudatari come le vendite, le permuta e le donazioni di partecipazioni feudali.

²²⁸ L'assetto che caratterizza l'area geografica in cui sorgono i feudi imperiali considerati è, come noto, tutt'altro che statico: fra Cinquecento e Settecento si registrano numerose e frequenti variazioni non solo in conseguenza a passaggi di titolarità dovuti a eredità, vendite, devoluzioni e riassegnazioni, ma anche per effetto dei ripetuti tentativi da parte degli stati limitrofi di acquistare e incorporare questi feudi all'interno del proprio dominio per rendere maggiormente uniforme il proprio territorio. Esempi particolarmente suggestivi della complessa “geografia giurisdizionale” sono le mappe riportate in Appendice, pp. 121-127.

²²⁹ ADP, sc. 71/90.

²³⁰ Un altro feudo dei Doria in Val Borbera.

²³¹ ADP, sc. 71/78.

presentata anche dall'altra parte in causa. Presumibilmente anche in connessione a questo genere di problematiche viene avanzata la proposta di permutare le partecipazioni che i due feudatari possiedono nei rispettivi luoghi: “cadde in discorso se fusse plausibile ed utile ad amendue le parti lo permutare de sudditi che hanno framischiati in due diversi feudi in modo che nell'avvenire quelli di un luogo sieno tutti di un signore e quelli dell'altro luogo sieno dell'altro Signore”²³². È dunque, esplicitamente, ancora alla fedeltà dei sudditi – e all'intreccio tra concessioni di diritti personali e familiari e loro dislocazione sul territorio – che in un certo senso si fa riferimento, al fine di superare proprio la frammentazione data da questa modalità di costruzione dello spazio. Le resistenze dei sudditi dei “luoghi” coinvolti in questa permuta, che si manifestano immediatamente dopo la sua approvazione, sono abbastanza prevedibili²³³; del resto essa è immaginata anche come soluzione alle rivendicazioni di immunità ai servizi feudali (in particolare quelli per le guardie, e per i ruoli militari) che si basano su tale situazione: “sciolto una volta l'intrico d'ogni dubbietà riuscirebbe vana la scusa”²³⁴. Analoghe osservazioni si fanno rispetto “all'osservanza degli ordini, statuti e leggi”²³⁵ che per direzione de sudditi fussero state fatte in addietro, o si facessero nell'avvenire a vicenda tanto dall'uno come dall'altro Signore”²³⁶.

L'operazione incontra però anche difficoltà di altro tipo: il Conte Fieschi, non riuscendo a riscuotere i fitti dei territori acquisiti (compresi nell'“instrumento di permuta”, ed evidentemente non corrisposti dagli enfiteuti), ne richiede il pagamento, con l'aggiunta del danno, direttamente al Principe Doria, il quale si dice disposto ad effettuarlo, anche se “la questione fu messa nelle mani di un giurisperito per non guastare l'amicizia”²³⁷. È importante aggiungere che a questa complicazione se ne aggiunge una ulteriore, riguardante un'articolata controversia che viene a crearsi fra la curia Fieschi e quella Adorno in seguito al passaggio delle partecipazioni Doria su Pareto e Porcile al Conte Fieschi, quando questi, vedendo considerevolmente aumentate le proprie quote di partecipazioni su questi luoghi, inizia a compiere una serie di atti definiti dalla Curia Adorno (investita anch'essa, come detto, di alcuni diritti su Pareto) “atti turbativi di giurisdizione”²³⁸.

Dalla lettura di una successiva *Istruzione per il Podestà di Savignone*²³⁹ è possibile ricostruire

²³² ADP, sc. 71/78.

²³³ Uno dei fascicoli che conserva la documentazione relativa alla permuta raccoglie diversi ricorsi del comune delle ville di Porcile e Pareto, i cui abitanti “non vogliono vivere sudditi ad altri che a Sua Eccellenza (il Principe Doria)”.

²³⁴ ADP, sc. 71/78.

²³⁵ In coincidenza con la promulgazione delle *Consuetudini* di cui si è parlato nel primo capitolo.

²³⁶ ADP, sc. 71/78.

²³⁷ ADP, sc. 71/90.

²³⁸ ACB, inv. 26. La documentazione, disseminata in diversi archivi, non permette di ricostruire con precisione la conclusione della vicenda, ma in Archivio Doria Pamphilj (ADP, sc. 71/90) è presente un fascicolo dedicato all'annullamento della permuta, che sarebbe avvenuto nel 1774.

²³⁹ BUG, ms. C.IX.34. *Istruzione per il Podestà, e Commissario del Feudo Imperiale di Savignone suoi Annessi, e Pertinenze concernente la Giurisdizione, ed i Confini del medesimo*. Il documento non è datato, ma è posteriore al

in modo piuttosto dettagliato il dipanarsi della questione: si tratta di un documento che possiamo definire di parte, che è conservato oggi presso la Biblioteca Universitaria di Genova, in una collezione miscelanea di documenti, che è possibile comparare con altri punti di vista sulla questione, grazie alla disponibilità di ulteriori fonti reperite nell'Archivio di Stato di Genova ed in più piccoli archivi locali. Il quadro "topografico" delle fonti – letteralmente disperse dopo la fine del regime feudale – rende per certi versi ancora più evidente la complessità della storia giurisdizionale di questi luoghi²⁴⁰. L'*Istruzione*, avendo lo scopo di informare il nuovo Podestà, oltre che riguardo ai confini del feudo anche a proposito delle discordie pendenti con le altre "Camere dominicali", approfondisce accuratamente le questioni (presenti e passate) relative alle ville di Porcile e Pareto.

La prima informazione riportata dal funzionario feudale proviene "dall'informe Registro, che fù comunicato in 1750, de' beni di ragione della Camera Adorna", e vi si legge: "anche nel territorio di Porcile, e nelle piccole Ville di Campoantico, e delle Caselline, che ne sono pertinenze, ha' la Camera Adorna non pochi fondi di suo diretto dominio, ed in quella delle Caselline anche qualche case, ma dopo la Permuta seguita in 1742 fra le Camere di Savignone e di Torriglia [...] ne spetta la giurisdizione territoriale alla sola Curia di Savignone. [...] La negligenza della Curia di Torriglia e la non curanza di quella di Savignone pel poco interesse che avea nel luogo di Pareto e suo distretto aveano dato adito al Sig. Marchese Adorno, altro de consignori, di aspirare alla privativa giurisdizione territoriale del luogo ed a tale oggetto avea procurato che la di lui Curia di Borgo Adorno fusse la sola che s'ingerisse nell'amministrazione della Giustizia, e nelle materie concernenti quel Comune²⁴¹, come si è poi veduto da vari atti messi in luce²⁴², tutti peraltro assai recenti; sicché allor quando, cumulatesi per l'enunziata permuta le ragioni delle due case Doria e Fieschi nella sola Curia di Savignone, ebbe questa occasione di fare in Pareto qualche atti giurisdizionali, se ne dolse, come d'atti turbativi e non mai per l'addietro praticati".

Per far fronte alle frequenti promiscuità, quindi, se da un lato una strada intrapresa dai Signori è quella di provare ad omogeneizzare il più possibile il territorio dei propri feudi, ricorrendo ad acquisti, vendite o permutate di partecipazioni, una seconda possibilità è legata alle azioni, ossia ad una serie di atti giurisdizionali che, lasciando prova di sé attraverso una ricca documentazione che li attesta, hanno spesso la forza di assicurare prerogative e diritti.

Nel caso in questione, al centro della discussione troviamo l'identificazione dei confini e la

1757.

²⁴⁰ La dispersione delle fonti in una vera e propria molteplicità di archivi (archivi signorili, archivi di Stato, archivi parrocchiali e comunali) mostra emblematicamente come ad una complessa geografia giurisdizionale corrisponda una altrettanto complessa geografia delle fonti.

²⁴¹ Si tratta del Comune di Pareto.

²⁴² Il riferimento è ad uno dei numerosi elenchi presentati dalla Curia Adorna per provare la "privativa giurisdizione".

“qualità” dei diritti di giurisdizione: ma il cuore della questione – ed è questo di particolare interesse – è che ancora per tutto il Settecento la discussione non si limita alla verifica o alla definizione dei confini stessi, ma alla precisazione se la giurisdizione rivendicata fosse “privativa”, ossia esclusiva, spettante ad un unico feudatario, o “cumulativa”, ovvero esercitata in comune con quella degli altri compartecipi del feudo (in accordo con i processi di affermazione della “proprietà privata”).

La difficoltà più evidente consiste nel trovarsi d’accordo sulla legittimità e sul valore degli atti possessori. Scrive la Curia di Borgo Adorno, rivolgendosi a quella di Savignone:

“È strano voler pretendere, che li editti publicati in Savignone, stendino la loro forza anche in Pareto, come se in Pareto fossero stati publicati con ricavarne la conseguenza d’essere la giurisdizione di Pareto per li detti editti publicati in Savignone, cumulativi, ma non è così; mentre altro ci vuole per prova della in oggi pretesa cumulativa giurisdizione che la sola enunciativa delli promulgati editti in Savignone, avegna che vi si richiedono atti possessori, pubblici, e specifichi, e non mai da alcuno contradetti, e questi esercitati a vista e scienza di chi è, ed è sempre stato, in legittimo, ed antichissimo possesso della privativa giurisdizione territoriale di quel stesso luogo Pareto, di cui ne viene preteso condominio, senza de quali atti mai potrà accordarsi alla curia Fiesca un tal preteso Condominio, massime che la stessa fu sempre solita, quando voleva dare ordini a suoi sudditi di Pareto affigerli nelle proprie case, ò ne fondi enfiteotici, che tiene in Pareto, ne quali tiene privativo il diretto dominio, e la giurisdizione, ma non li publicava in publica strada come è notorio, e se per azardo ò ignoranza di qualche famiglia di Savignone ciò fosse accidentalmente accaduto non fu certamente mai à notizia della Curia di Borgo, la quale da pochissimo tempo a questa parte accortasi che quella di Savignone cercava tutti i pretesti di publicar grida nelle pubbliche strade di Pareto si è con altra grida opposta ad una tale novità reclamando di usurpazione e di nullità”²⁴³.

Per porre termine alla questione viene proposto anche dal Marchese Adorno al Conte Fieschi un progetto di permuta nel quale si propone “la reciproca cessione di quanto cioè la Camera Adorna *sminuzzatamente*²⁴⁴ in più luoghi possedeva nel canale di Brevenna, eccettuato il distretto della Parrocchia di Pareto, di cui desiderava avere la totale privativa signoria temporale, contro quanto entro i limiti appunto di essa Parrocchia fusse di pertinenza della camera di Savignone. [...], ma tutto andò a voto, poiché dopo molte contestazioni riguardo quanto rispettivamente l’una e l’altra delle parti era in caso di cedere in vista dell’accennata divisa, ne risultò che anche eccettuata la villa delle Caselline, la quale non accomodava alla camera di Savignone smembrare da Porcile, cui per la

²⁴³ ACB, inv. 26. Il documento non è datato, ma risale ad una data compresa fra il 1761 e il 1764.

²⁴⁴ Corsivo mio.

commistione de terreni è troppo unita d'interessi, avea la camera Fieschi reddito superiore a quello che intendeva dare in contraccambio l'Adorna, senza che questa potesse in quelle parti con altri fondi supplire allo sbilancio"²⁴⁵.

Le parole riportate sembrano, tra l'altro, confermare che – soprattutto in presenza di partecipazioni su feudi “minori”²⁴⁶ – gli interessi economico-finanziari, seppur minimi, non venivano lasciati in secondo piano.

Da un'attenta analisi della documentazione emerge la forza con cui nello scontro tra i feudatari si inseriscono i sudditi, che finiscono spesso per rivestire attraverso le loro azioni un ruolo attivo anche nelle dispute giurisdizionali; è il caso di quanto accade nel 1755, quando gli uomini di Pareto accusano quelli di Mereta (villa limitrofa unicamente soggetta alla Curia di Savignone), di utilizzare e danneggiare una comunaglia esistente sui confini delle due ville. Interessante è scoprire che all'origine della lite sembra esservi una gemmazione di un luogo da un altro, attraverso l'emigrazione di un gruppo di famiglie: il sorgere della questione affonda le radici nei primi decenni del Settecento ed è connesso alla divisione “di un bosco selvatico detto le Communaglie situato fra le dette due ville” avvenuta il 4 settembre del 1728 e ratificata dal Marchese Adorno. Da alcune testimonianze risulta che in questa occasione gli uomini della Mereta, in quanto “antichi abitanti di Pareto”, non fossero stati tenuti in considerazione e già l'8 settembre 1728 avevano presentato ricorso alla Camera Adorna: “Gli uomini di Pareto si sono fatti lecito di dividersi detto bosco a famiglia con termini ben apparenti, Con tacere malinamente il detto possesso, per altro pubblico e notorio, a solo fine di escludere con questo mezzo termine dal detto possesso i poveri Supplicanti, i quali non puonno sussistere senza l'uso di detto Bosco sì per mancanza di legna come per fare in istate di non potere alimentare bestiami per mancanza di pascoli; Per riparare ad un tanto pregiudizio, e per oviare quei disordini che potessero insorgere, si trovano in precisa necessità di portarsi a pia clemenza Di Vostra Eccellenza di qualche provvedimento proprio dell'innata ed inalterabile Sua Giustizia e clemenza alla quale con assai riverenza S'inchina”²⁴⁷. Il tentativo avanzato dagli uomini della Mereta sembra cadere nel vuoto, infatti, per ordine della Camera Adorna viene delegato un apposito funzionario “à riconoscere se sij stata già la dannosa ottenuta comessione, e se sij stata senza Fondamento, e falsa la rapresentanza fattasi dalla Comunità di Pareto, nel qual caso la dichiariamo nulla, e di niun valore, non avendo mai noi inteso di pregiudicare il terzo, ma solo di permettere a detta Comunità il godimento del fatto suo proprio In

²⁴⁵ BUG, ms. C.IX.34.

²⁴⁶ Cfr. A. Zanini, *Feudi, feudatari ed economie*, cit., pp. 305–316, il quale mostra l'impegno degli aristocratici genovesi a investire e a gestire l'economia del territorio cercando di ricavare profitto dai propri investimenti anche nei casi di feudi relativamente estesi e tradizionalmente reputati poveri.

²⁴⁷ ASCB, Inv. 26, *Ricorso fatto al S. Marchese Adorno dalli Uomini della Villa della Mareta per il Ius del pascolo e di far legna preteso nelle Communaglie di Pareto, 1728, 8 settembre.*

quella guisa che da tutte le persone componenti il comune ci sono state rapresentate di maggior sodisfazione et utile pubblico. Se dunque i suplicanti proveranno a detto delegato di essere investiti di quei siti, che ci furono rapresentati per comunaglia della Comunità di Pareto, o adurrano altre ragioni in virtù delle quali possa conoscersi che gli Supplicanti anche doppo essersi ritirati ad abitare fuori del territorio di Pareto possino giostamente contro il valore della Comunità di Pareto partecipare di detti siti, in tal caso il delegato sentite le parti prononcij quanto sarà di giustizia”²⁴⁸. Nel luglio del 1755, quando gli uomini di Pareto accusano quelli di Mereta di rovinare il bosco in oggetto, fanno ricorso al Conte Fieschi²⁴⁹: “affinché si degni dare l'opportuno riparo ai pregiudizi che essi Uomini di Pareto soffrono ne loro territori per l'indiferenza dell'infradetti loro confinanti. Gli uomini della Mereta si fanno lecito condurre le loro bestie al pascolo nel bosco detto il Castagneto di Pareto, oltrepassando la Costa del Barbaresco; Lo che risulta in grave danno del detto Comune, perche principalmente guastano le piante novelle che vi alevano, oltre il danno delle castagne e dell'erba”.²⁵⁰

Dopo il ricorso gli uomini della Mereta approfittano dell'occasione per mettere ancora una volta in discussione la validità della divisione ratificata a suo tempo dal Marchese Adorno, sostenendone l'invalidità anche a motivo del fatto che i conti Fieschi, pur avendo sempre avuto delle partecipazioni in Pareto, non avevano ratificato anch'essi il frazionamento. È probabile che la permuta avvenuta fra le partecipazioni Doria e Fieschi abbia rivestito un ruolo centrale nella vicenda, infatti i Fieschi nel 1755 possono senz'altro vantare un peso e un potere maggiori rispetto a quelli detenuti nel 1728. E i sudditi Fieschi dimostrano di esserne a conoscenza:

“ben si sa che il sig.re Marchese Adorno non è mai stato tale di disporre del suo e di quello d'altri mentre non si ignora da nessuno ed è sempre stato presente allo stesso sig.re Marchese essere ben sì egli partecipe per il diretto dominio e per la giurisdizione in dette comunaglie come lo è in Pareto ma esserlo ancora il Sig.re Conte P.ne tanto per la antica participatione della sua cosa, quanto ancora per quella del sig.re Principe Doria in lui pervenuta come si sa. Unde tropo fuor di ragione si asserisce dalli aversari un si' fatto rescritto di divisione, contrario per ogni corda ad ogni buon principio di giustizia perche haverrebbe testato di togliere l'immemorabile possesso che gli uomini della Mereta, come ancora procedenti da Pareto hanno in ogni tempo havuto in dette comunaglie di pascolarvi bestiami e legnarvi a tutto loro piacere come comparticipi e compadroni dell'utile dominio d'esse comunaglie non mai loro stato vietato, ma anzi quietamente e pacificamente goduto

²⁴⁸ ASCB, Inv. 26, 1728, 10 settembre.

²⁴⁹ Infatti, come già evidenziato, gli uomini di Pareto in una supplica indirizzata al Conte Fieschi si dichiarano sudditi del marchese Adorno, ma “rendenti ancora alla Camera di Savignone”. ASG, *Curia valli e monti*, 84 Savignone, *Actorum civilium* 1755-56. Il documento è datato 7 luglio 1755.

²⁵⁰ ASG, *Curia valli e monti*, 84 Savignone, *Actorum civilium* 1755-56. Il documento è datato 8 luglio 1755.

e posseduto sempre”²⁵¹.

Se quindi, per un verso, gli uomini di Mereta insistono su diritti, a loro dire, esercitati ab immemorabile, tanto che i testimoni di questa parte dichiarano che: “li suddetti uomini della Mereta procedenti come detto da Pareto hanno sempre continuato a memoria d'Uomini quietamente e pacificamente a pascolare il loro bestame in detti boschi, [...] goduti e posseduti come comunaglie con farvi quegli atti di possesso di legnarvi e simili che soglionsi fare ne beni comunali e più e meno. [...] Tanto il detto pascolo di bestie quanto detti atti possessori son sempre seguiti pubblicamente e a vista di tutti in ogni tempo e particolarmente a vista, e scienza delli abitanti di Pareto e senza la minima contradizione e più e meno”²⁵²; dall'altra parte gli uomini di Pareto (e i rispettivi testimoni) sostengono che “da detto anno [1728] a questa parte non hanno mai avuto ardire suddetti uomini della Mereta condurre i loro bestiami in detti siti a pascolare di maniera tale che taluni che si sono avanzati a far pascolare o legnare sono stati denunciati ed accusati nella curia di Borgo Adorno come da documenti”²⁵³.

La lite fra i gruppi locali riguardo lo sfruttamento del bosco delle comunaglie (il cui relativo processo dura dal luglio 1755 all'agosto 1756 e si conclude con sentenza di manutenzione a favore di quei della Mereta sia per i pascoli che per il legnare) diventa occasione per le due Curie di riprendere la disputa sui rispettivi diritti di giurisdizione sui territori di Pareto, Porcile e Caselline, che si trascina almeno fino agli anni sessanta del Settecento²⁵⁴. Nel corso del processo, infatti, i consoli di Pareto, “mal sofferendo che dovesse giudicarne la Curia Fiesca”²⁵⁵, sostengono che questa non abbia il diritto di far affiggere proclami nella villa di Pareto perché tale diritto spettava solo alla Curia Adorna che per anni era stata la sola ad esercitarlo e definisce nuovamente queste azioni “atti turbativi di giurisdizione”.

L'ennesimo conflitto che coinvolge le due Camere riguarda questa volta i confini di alcuni possedimenti concessi in enfiteusi ad un certo Santino Firpo della villa delle Caselline, giurisdizione di Pareto, quando, dopo la sua morte, la Camera feudale proprietaria dei beni in questione deve avocarli a sé. La lite rappresenta un ulteriore esempio di cosa significhi e di cosa comporti possedere “sminuzzatamente” e “in più luoghi”. L'oggetto dello scontro è una tenuta nominata Serro Piano²⁵⁶, che secondo la parte Adorna “pare che non dovesse nemmeno porsi in dubbio, ch'ella tutta non sia della Camera Adorna, nonostante le eccezioni affatto irrilevanti della Camera

²⁵¹ ASG, *Curia valli e monti*, 84 Savignone, *Actorum civilium* 1755-56. Il documento è datato 29 agosto 1755.

²⁵² *Ibidem*. Testimoniale datato 18 agosto 1755.

²⁵³ *Ibidem*. Testimoniale datato 28 agosto 1755.

²⁵⁴ La documentazione consultata arriva al 1768. Non è stato possibile ricostruire con precisione la conclusione della vicenda; ciò nonostante in Archivio Doria Pamphilij (ADP, sc. 71/90), si fa riferimento ad una permuta avvenuta nel 1742 fra il Conte Fieschi e il Principe Doria, che sarà annullata nel 1774.

²⁵⁵ BUG, C.IX.34. *Istruzione per il Podestà*, cit.

²⁵⁶ Parte della documentazione relativa a questa disputa è riportata in Appendice, pp. 122-127.

Fieschi. In prova di che noi produciamo l'Investitura del 1396, 17 settembre, poi quella del 1596, 14 ottobre, poi quella del 1626, 4 luglio, poi 1656, 9 ottobre".²⁵⁷ La catena documentaria presentata è ritenuta una prova inconfutabile rispetto ai documenti prodotti dalla Camera Fieschi "non validi perché anche se si fa menzione di Serro Piano essendo questa una tenuta molto vasta si fa riferimento a beni di altre parti della tenuta li quali hanno i rispettivi loro possessori".²⁵⁸ Ancora una volta emerge come il riferimento ad un toponimo (ad una tenuta, ad un luogo) possa essere ambiguo, in particolare se non coincidente con una unità ("politica" o "geografica"). La Camera Fieschi presenterà invece nella causa anche un documento intitolato "particole estratte dal registro di Torriglia del 1730" relativamente alle terre possedute dal q. Santino, a dimostrazione che, anche relativamente a questa disputa, la permuta avvenuta fra il Principe Doria e il Conte Fieschi, pur guidata dall'obiettivo di rendere il territorio maggiormente omogeneo, finisce per complicare ulteriormente le cose, rompendo gli equilibri preesistenti (e, in un certo senso, "sminuzzando" e moltiplicando ulteriormente i luoghi).

Relativamente al tema dei confini dei beni appartenuti al citato Santino Firpo, curioso è quanto si legge in un documento inviato dalla Curia Adorna a quella Fieschi:

"Piacevole non che vaga sembra al certo la proposizione di volere, che tutti i confini debbano essere invariabili, e non si può in alcun modo credere sia la Camera Fiesca per persistere in tale massima, che quanto bizzarra, ha dell'inaudito, avvegnaché sarebbe una briga di non poca conseguenza l'accingersi a simile impegno, essendo impossibile che tutti i confini siano invariabili".²⁵⁹

La considerazione è interessante e dimostra ancora una volta quanto il tema dei confini sia dominante in queste dispute, e più in generale nella discussione politica e diplomatica della seconda metà del Settecento: le pratiche di confinazione si susseguono, e coinvolgono anche questi potentati feudali, reciprocamente, e nei confronti degli stati territoriali vicini; tuttavia, quando il riferimento emerge in un contesto in cui il tema "diplomatico" dei confini si misura con altri oggetti (la proprietà, la definizione della qualità delle risorse e delle forme del loro sfruttamento), sembra vacillare l'idea – fortemente promossa dalle istituzioni in quegli anni – dell'esistenza di confini rigidi e definiti. Sono affermazioni simili a queste che mostrano come il dialogo tra figure della discussione diplomatica e politica e oggetti della contrattazione economica e sociale locale sia del

²⁵⁷ *Ibidem.*

²⁵⁸ *Ibidem.*

²⁵⁹ ACB, inv. 26.

tutto centrale.

2.4 La vendita del feudo di Busalla alla Repubblica di Genova: l'articolato scontro fra il marchese Carlo Napoleone Spinola e i conti Fieschi.

L'ultimo caso preso in esame riguarda in modo specifico il feudo di Busalla. Al centro dell'analisi vi è una zona ad elevata frammentazione giurisdizionale storicamente investita per quote a feudatari diversi e dove, oltre a concorrere poteri differenti, la proiezione fisica della giurisdizione assume configurazioni territoriali discontinue e ambigue. Di nuovo, da reiterate liti sullo sfruttamento di un bosco (situato fra il territorio di Semino - giurisdizione di Busalla - e quello della Croce -giurisdizione dell'omonimo feudo-), e in seguito al passaggio di titolarità delle partecipazioni feudali da un Signore ad un altro, si sviluppano diverse controversie giurisdizionali, che sfociano in lunghi scontri diplomatici fra i feudatari, che si concluderanno con la vendita del feudo di Busalla alla Repubblica di Genova²⁶⁰.

Negli anni in cui si svolgono questi avvenimenti (1724-1728) sul feudo della Croce sono investiti i conti Urbano e Lorenzo Fieschi, mentre la maggioranza delle partecipazioni sul feudo di Busalla confluisce, in seguito ad una serie di acquisti, nelle mani del marchese Carlo Napoleone Spinola; questi, infatti, acquistando nell'aprile del 1720 i diritti che Leonardo Doria possedeva su Busalla, e nel febbraio del 1722 la partecipazione di Emilia Gentile, riesce a portare il feudo nella quasi assoluta proprietà della sua famiglia²⁶¹.

Le dispute relative all'utilizzo del sito sfruttato promiscuamente dagli uomini della Croce e da quelli di Semino sono documentate da una serie di testimoniali risalenti al settembre 1724²⁶². Da questi affiora ancora una volta il valore che determinate pratiche assumono in relazione al possesso e all'attribuzione dei relativi diritti di utilizzo:

“Io dico ricordarmi benissimo da che ho memoria di aver sempre veduto possedere pacificamente senza contradizione veruna da quelli di Semino tutto il sito il quale è dalla piccola fontanetta nominata delle Prè la quale resta vicina al bosco nominato Fobe' posseduto dall'Isabella sino al riale nominato dell'Aquilina, il quale piove nel sito nominato della Fontana del Ciò, o sia

²⁶⁰ Parte della documentazione cartografica inerente le controversie analizzate è riportata in Appendice, pp. 128-131.

²⁶¹ L'11 aprile 1720 il Conte Leonardo Doria per la somma di 30000 scudi d'argento aliena i suoi diritti sia in Busalla che a Borgo Fornari al marchese Carlo Napoleone Spinola. Questi il 5 febbraio 1722 acquista anche la compartecipazione di Emilia Gentile. Cfr, L. Tacchella, *Busalla e la valle Scrivia nella storia*, cit. p. 171.

²⁶² APP, IV fascicolo.

Foè, et indi entra nel riale delle Scionche, e poi in quello delle Cappe per essere pertinenza di Semino, avendovi veduto fare ogn'anno da uomini di Semino a tempo e stagione Legna, Carbone, Fogliaze e sgrogli di Cerro, [...] e li pigliavano e portavano alle loro case e mai ho sentito dire che alcuno ve l'abbi contradetto”.

L'esistenza di un precedente che aveva visto intervenire sul sito controverso la curia di Busalla rafforza ulteriormente la rivendicazione di giurisdizione:

“Mi raccordo anche che quatordecimanni sono circa essendovi ritrovato da uno della Croce il cadavere di Santino di Agostino di sopra la suddetta fontana del Ciò, o sia Foè, ne avisò il fu Signor Marc'Antonio Oliveri in quel tempo Commissario della Croce, e avendovi esso mandato ordine al Caporale di Camarza Antonio Cicerone quondam Geronimo, che riconoscesse, se fusse detto cadavere nella giurisdizione della Croce o di Semino et avendole riferito essere di qua dal suddetto riale di sopra detta Fontana del Ciò, o sia Foè, come realmente vi era non era nella giurisdizione della Croce, ma bensì di Semino, e così fu portato a Semino et interrato nel cimitero della nostra chiesa”.

Il fulcro della discussione riguarda, come di consueto, sia il confine delle giurisdizioni (in particolare se questo “fusse al di qua” o “al di là del riale delle Scionche”), sia le pratiche esercitate dai gruppi locali: in un'altra deposizione, infatti, si legge: “Ho ben veduto qualche volta delli uomini della Croce venire nelle Boscaglie a prendervi qualche fascio di legna però di consenso di quelli di Semino e senza che vi abbino preteso mai ragione alcuna”.

La precisione con cui i testimoni specificano le attività svolte dai diversi utilisti conferma come ad ognuna di queste sia attribuito un differente grado di possesso: il “far carbone”, essendo un'azione che comporta un rapporto stanziale con il territorio, attesta l'esistenza di un superiore diritto possessorio rispetto ad altre modalità di utilizzo (come la raccolta della legna e del fogliame) meno invasive. Il fatto che secondo le deposizioni analizzate solo gli uomini di Semino abbiano svolto “da sempre” e “senza contraddizione” determinate attività è particolarmente importante in quanto comporta l'accettazione da parte del gruppo locale concorrente, il quale, non avendone ostacolato lo svolgimento nel corso degli anni, ha implicitamente espresso il consenso ad un superiore diritto possessorio degli uomini di Semino.

Nel momento in cui il marchese Spinola riunisce su di sé la maggioranza delle partecipazioni su Busalla, venendo a mutare i precedenti assetti di potere, intorno a queste dispute si costruisce una complessa controversia giurisdizionale che vede coinvolti da un lato il marchese Spinola stesso e

dall'altro i conti Fieschi. I feudatari, come vedremo, iniziano a fare pressione sui particolari perché intervengano ostacolando attivamente (anche con l'utilizzo delle armi) le azioni del gruppo locale antagonista: in questo modo gli atti possessori diventano sfida continua e minaccia concreta.

Dal 1724 al 1728 i conti Fieschi e il Marchese Carlo Napoleone Spinola sono coinvolti, quindi, oltre che nella disputa riguardo il confine fra le giurisdizioni di Croce e di Busalla, in uno scontro relativo al condominio giurisdizionale sul feudo di Busalla: i Fieschi, infatti, possedevano ancora delle partecipazioni, seppur minime, sul feudo e non avevano intenzione di rinunciare ad esercitare il loro condominio giurisdizionale e i rispettivi diritti²⁶³; ai compartecipi, tuttavia, lo Spinola riconosceva solo una piccola porzione dei proventi del pedaggio, dei mulini e pochi terreni²⁶⁴. Un documento in particolare, per quanto di parte²⁶⁵, ci restituisce in modo piuttosto dettagliato la ricostruzione dei fatti dal punto di vista dei Fieschi:

“Il marchese Carlo Spinola fu Stefano, dopo che ebbe unito alle avite partecipazioni del feudo di Busalla le due possedutavi dal Conte Leonardo Doria e da Signori Gentili, stategli ambedue vendute, la prima dallo stesso Conte Doria nel 1720 e la seconda nel 1723 da Sua Maestà Cesarea, stimò opportuno il pretendersi, come di fatto si pretese, unico signore del Feudo. Privo però di titolo, con cui dare alla strana idea qualche speciosa apparenza di giustizia, studiò di procurarselo

²⁶³ Quando un funzionario del marchese Spinola scrive “che dovrebbero finalmente li Conti Fieschi dimettersi dallo essere infesti al buon governo di detto Feudo, col vendere al Consignore per maggiore partecipazione la loro qualunque siasi partecipazione di esso, non valendo la pena il volerla a torto o ragione si tenacemente sostenere”, il funzionario Fieschi replica: “Premesso quale sia la detta loro partecipazione, cioè partecipazione di giurisdizione, giuri e regalie, e di tutti li proventi comuni del Feudo, e che questo da più e più secoli sia stato sempre governato da più consignori, altri per maggiore, et altri per minore et anche assai tenue partecipazione, esercitandovi tutti pacificamente il loro condominio, come il fatto, li Cesarei Conclusi et il processo dimostrano, e premesso che il volere tenacemente, e come di ragione compete, mantenersi in possesso dei propri diritti, qual'ora massime stato questo contrasto, avanti il supremo unico Giudice è stato con pieno esame di causa riconosciuto, e con sentenza canonizzato, non possa in forza di qualsivoglia legge di giustizia e di equità censurarsi, come la ragione stessa naturale insegna, è assai facile il comprendere quanto sia insussistente il supposto che li Conti Fieschi, nel volere efficacemente esercitare in detto feudo il loro condominio, siano infesti al buon governo di esso, e quindi debbano vendere al consignore per la maggiore la loro partecipazione”. L'appassionata difesa dei propri interessi nel Feudo di Busalla da parte dei Fieschi prosegue affermando che, pur avendo diviso fra i membri della famiglia i restanti feudi, si erano impegnati tra loro a lasciare indiviso proprio questo, impegnando se stessi e i loro successori a non smembrare questa loro partecipazione sul feudo di Busalla e a non alienarla. Proprio per questo non hanno avuto esitazione a sostenere davanti alla Corte Imperiale di Vienna contro il Marchese Spinola una “molto longa e dispendiosa lite”. “In ogni caso – insistono i Fieschi – quando anche contro l'antichissima osservanza nel feudo di Busalla la comunione di più consignori non dovesse ora più essere compatibile senza inevitabile disordine, la divisione del Feudo per le rispettive quote, essendo il rimedio dalla Legge introdotto a riparo de' disordini fra li compartecipi di cosa divisibile, quale appunto è il territorio, sarebbe quanto da Conti Fieschi potesse pretendersi e non già la vendita”. APP, IV fascicolo.

²⁶⁴ Secondo gli Spinola, infatti, “la pretensione dei Conti Fieschi di esercitare nel Feudo di Busalla il condominio di giurisdizione territoriale, giuri e regalie, è una pura novità da essi promossa contro lo stato di detto feudo, in cui da soli Consignori delle partecipazioni pervenute nel Marchese Spinola sono sempre stati la giurisdizione, giuri e regalie esercitati, ristretta la partecipazione di detti Conti nella sola percezione e rata della loro porzione de' proventi del pedaggio e molino”. APP, IV fascicolo.

²⁶⁵ APP, IV fascicolo.

con surrepire (dal verbo latino “surripio”: ottenere fraudolentemente) da S.M.C. una nuova investitura, la quale [...] venisse apparentemente a qualificarlo per unico signore del feudo. Quindi ricorse il 2 marzo 1723 al supremo aulico Imperiale Consiglio [...]. Li conti Fieschi, li quali giustamente gelosi di mantenersi nel libero antichissimo possesso del condominio di giurisdizione e superiorità territoriale, che per indiviso con gli altri consignori spettava loro in detto feudo, [...] non lasciavano di vista li di lui temuti andamenti, ne ravvisarono ben presto la macchina, quindi al fine di renderla vana, non mancarono di prevenirme stragiudizialmente il Consiglio. Lo Spinola tentò ancora di ottenere un'unica investitura, il che ottenuto li 26 dicembre, andava ingegnandosi di sollecitarne a suo genio la esecuzione. E sebbene in quanto ad essa era inutile alli conti il porsene in minima pena, temendo ad ogni modo che senza un'espressa opposizione, potesse un giorno riuscire al Marchese di deludere le loro stragiudiziali prevenzioni, ricorsero in Genaro successivo al Consiglio”²⁶⁶.

Quindi, a quanto risulta da questa ricostruzione, il problema principale (o meglio, ciò che i conti Fieschi avvertono come tale) è che il marchese Spinola, una volta ottenuta un'unica investitura, inizia ad agire come se fosse l'unico compartecipe del feudo. Curiosamente, i processi messi in moto per affrontare il problema ricalcano con particolare precisione le dinamiche a cui abbiamo visto ricorrere anche i gruppi locali nelle “pratiche di possesso” relative all'utilizzo delle risorse: dato che il silenzio dei compartecipi “minori” avrebbe implicitamente significato un'accettazione dell'atteggiamento dello Spinola, i Fieschi si sentono in dovere di ostacolare l'operato del marchese sia ricorrendo al Consiglio Aulico, sia aprendo la “strada delle provocazioni”.

Il confronto con un documento scritto per mano del Commissario del feudo di Busalla Rolletti per conto del Marchese Spinola, porta alla luce gli stessi fatti, ma offrendone una diversa interpretazione. Nel documento, infatti, si dichiara:

“le Curie della Croce e Savignone, dopo l'acquisto delle Porzioni, che avevano in questo feudo di Busalla, il Fisco Cesareo, et il Signor Conte Leonardo Doria fatto da detto Eccellentissimo Signor Marchese Carlo Neapolione, cioè dall'anno 1723 in appresso, si hanno preso con licenza detestabile l'impegno di manumettere, et usurpare contro la disposizione di ogni Legge Divina et umana la Giurisdizione di questo feudo e nello stesso tempo far comparire reo detto ecc.mo Signor Marchese Padrone, e suoi Ufficiali di tutte le violenze, et attentati, che loro stesse commettono, ma anche di eccitare a suoi danni con inique li feudatari vicini, e sedurre i Popoli di questo e di tutti gli

²⁶⁶ APP, IV fascicolo.

altri di lui feudi, e prendere ogni occasione di calunnia, e di maligna interpretazione per scredito della loro condotta, e che le medesime si fanno lecito di commettere continuamente in tutte le parti del presente Territorio violenti attentati, con squadre di uomini armati ora facendo atti turbativi di visite clandestine ne Luoghi solitari, e foresti, ora opprimendo li sudditi di questa Curia, con processure Criminali, con catture, con ingiustissime pene sotto pretesto di supposti et inventati delitti”²⁶⁷.

A quanto risulta dalle fonti, i decreti imperiali rigettano con costanza le eccezioni presentate dallo Spinola: nel gennaio del 1726 ad esempio, viene rilasciato ai Fieschi “contra il Marchese il Cesareo mandato di revocare et annullare immediatamente li attentati, innovazioni e turbazioni, di riporre e fare il tutto riporre in pristino stato, di non turbare li conti Consignori di detto feudo nell'esercizio della giurisdizione, giurì e regalie del medesimo, di lasciarli godere in pace a rata della loro porzione di tutti li proventi communi e di niente più attentare, innovare, immutare, o fare che si innovi o immuti sotto pena della cesarea indignazione e di dieci marche d'oro”. Ciò nonostante, dichiarando il mandato “surrettizio et orrettizio”, fondato cioè su prove menzoniere, “il marchese presentò ricorso e continuò ad avanzare diritti su'antica pubblica strada che discendendo dalli Giovi dal territorio genovese nella parte superiore di Busalla, conduce alli feudi di Savignone e Croce²⁶⁸, e espiantò dal detto luogo il solito ceppo del pedaggio, trasportandolo a vessazione de' mulatieri e spallatori a que feudi nella parte inferiore di Busalla”.

Il raffronto con i documenti reperiti nell'Archivio di Stato di Vienna e nell'Archivio di Stato di Genova, seppur registrando una modificazione nei toni, conferma e allo stesso tempo arricchisce il quadro fin qui ricostruito.

All'interno della documentazione viennese, quattro carte in particolare sono riconducibili alle controversie che si stanno analizzando²⁶⁹. Una prima mappa, risalente al 7 settembre 1726, mette adeguatamente in evidenza la complessità giurisdizionale dell'area esaminata, riproducendo nei dettagli i siti contesi e riportando fedelmente i toponimi intorno a cui si discute il confine fra le giurisdizioni di Busalla e della Croce. Secondo quanto specificato nell'iscrizione, infatti, l'esecutore della mappa ha opportunamente tenuto in considerazione i documenti conservati nell'archivio di Busalla²⁷⁰.

Altri due disegni, invece, sono riconducibili alla controversia sul rifacimento della strada che da

²⁶⁷ APP, IV fascicolo.

²⁶⁸ Strada che passava dal luogo di Migliarese e che sarà anche al centro di una lunga disputa fra il marchese Spinola e il marchese Adorno.

²⁶⁹ In HHSW, *Jud. Lat.* 85, oltre alla cartografia cui si fa riferimento, si trova abbondante documentazione relativa alla causa fra il Marchese Spinola e il marchese Adorno

²⁷⁰ La mappa è riportata in Appendice a p. 129.

Migliarese conduce a Busalla e al conseguente spostamento del ceppo per il pedaggio. Di nuovo, alcuni particolari e le rispettive legende confermano quanto riportato nella documentazione analizzata. Nel documento che ritrae lo “stato di Migliarese prima delle innovazioni fattevi in settembre 1727 dal Marchese Carlo Napolione Spinola quondam Stephani”²⁷¹, con il numero 19 è indicato il punto dove era collocato il ceppo in cui si pagava il pedaggio prima che lo Spinola lo spostasse, mentre altre indicazioni (il n.1 “Piazza di Migliarese controversa con il Marchese Adorno” e il n.2 “Case di diretto dominio del Marchese Adorno”) confermano l'esistenza della parallela disputa con il marchese Adorno, legata alla sovrapposizione di diritti sul luogo in questione. Nel disegno che ritrae Migliarese dopo le modifiche effettuate dallo Spinola, d'altro canto, mentre il n. 10 indica il “Sito dov'era la Zeppa del pedaggio ora trasportata altrove”, il n. 20 mette in evidenza come, con il rifacimento della strada e l'innalzamento di alcune muraglie, viene chiusa la strada che collegava Seminella a Migliarese proprio a danno del marchese Adorno, per questo “toccato nei suoi interessi”²⁷².

Un'ulteriore mappa, oltre a riportare alcuni dei toponimi al centro della controversia di confine, rappresenta ancora Migliarese e il punto da cui è stato fatto prelevare dal marchese Spinola il ceppo del pedaggio, tuttavia, la mancanza della legenda impedisce una lettura completa della fonte²⁷³.

Un ultimo documento, anch'esso conservato presso l'archivio viennese, firmato dal Commissario Rolletti il 24 giugno 1727, riporta l'attenzione sulla controversia relativa ai confini chiarendo che già nel 1711 “l'esercizio privativo dell'universale Giurisdizione nel territorio di Busalla e sue coerenze” (che spettava all'epoca a due podestà “uno del marchese Carlo Napoleone e l'altro per il conte Leonardo Doria”), era stato ostacolato da “un certo nuovo Registro che componevasi nel luogo della Croce, [...] talmente che in qualsiasi voglia tempo avvenire dovesse sempre essere nullo, irritato, e di niun valore in tutte quelle parti nelle quali pregiudicasse a veri Confini stati sempre osservati per l'avanti fra il Territorio di Busalla, e quello della Croce con protestare a cautela ad istanza delli detti Uomini di Semino quali più particolarmente avuta avevano estragiudiziale notizia dell'ingiustizia di tale nuovo Registro pregiudiziale a loro antichi possessi, ed alla Giurisdizione di Busalla”²⁷⁴. L'intento del Commissario sembra essere quello di evidenziare che già nel 1711 i Fieschi avevano tentato di mettere in discussione i confini fra le due giurisdizioni per ampliarli a loro vantaggio. L'aspetto più interessante, tuttavia, è che nel testo viene ribadita l'inscindibilità fra la giurisdizione e il terreno feudale su cui si esercita il diretto dominio:

²⁷¹ Cfr. Appendice, p. 130.

²⁷² *Id.* p. 131.

²⁷³ *Id.* p. 128.

²⁷⁴ HHSW, *Jud. Lat.* 85,

“Essendo di rispettivo Territorio e giurisdizione quelle terre case boschi secondo che sono di diretto dominio e soggette al fitto chiamato gentile tale essendo stata ab immemorabili la consuetudine derivata da secoli ed in ottimi principi di ben fundata ragione risultante da migliaia di pubblici instrumenti e documenti d'ogni sorte per essere la maggior parte [del territorio in questione] rendente fitto gentile a Busalla, e però quantunque sia notorio che le giurisdizioni altrui non soggiaciano ad essere così facilmente né usurpate né pregiudicate da certa sorte d'astuzie, e meno d'atti violenti, quando sono fundate su del proprio terreno feudale, cui Jurisdictio inhaeret tanquam nebula super paludem”²⁷⁵.

Dallo stesso documento emerge anche come, accanto alle rivendicazioni territoriali, diventano centrali nella disputa le limitazioni delle competenze di giurisdizione di un feudatario sull'altro riguardo specifici diritti:

“In primo luogo protestiamo”, continua Rolletti, “che qualunque acconci di strada, calate per nevi, proibizioni di Caccie e pesche, visite, perquisizioni e qualunque altre pene per danni Campestri, catture processi e sentenze quali fossero occorsi, ovvero occorressero in ciascheduno de sopranominati siti di Territorio e Giurisdizione di Busalla, come atti tutti clandestini o violenti, e perciò nulli, non si debbano mai attendere, che solamente affine, ed oggetto di dover essere da questa curia severamente puniti secondo le leggi e statuti contro li turbatori dell'altrui giurisdizione, dichiarando inoltre che ogni e qualunque possessore de suddetti nominati beni possa e debba con qualunque sorte d'armi anche proibite in questa giurisdizione opponersi a qualunque atto di chiunque attentasse di pregiudicare la suddetta giurisdizione di Busalla, e perche pare che non si vogli continuare dalle sudette Curie di Savignone e Croce in quella reciproca e buona intelligenza con questa di Busalla circa le pene de danni campestri state solite ne tempi passati a stabilirsi di concerto *per la buona vicinanza di Giurisdizioni così framischiare e intersecate*²⁷⁶ come ne consta dall'archivio di questa Curia, e mediante quale caritatevole regolamento si è vissuto per secoli in perfetta armonia, e con grandissimo beneficio de rispettivi sudditi. Per tanto in virtù di speciale ordine a noi dato da detto Marchese Carlo Napoleone Spinola dichiariamo che quando nelle suddette curie di Savignone e Croce non siansi fatte innovazioni dagli antichi convegni quali vi erano per suddetti danni campestri, sarà da questa curia di Busalla osservata la stessa convenzione, ma quando siansi alterate le pene per quei terreni quali sono di giurisdizione di Savignone e Croce in pari e consimile pena saranno sempre condannati nella curia di Busalla li rei de danni campestri

²⁷⁵ *Id.*

²⁷⁶ Corsivo mio.

in tutte le sovranominate tenute de terreni quali compongono il corpo del territorio e giurisdizione di Busalla”²⁷⁷.

La violenza e l'ostilità fra le due camere feudali rilevate nelle fonti sono confermate dall'ordinanza di Carlo Borromeo Arese²⁷⁸ datata 12 luglio 1727 e indirizzata ai conti Fieschi e al marchese Carlo Napoleone Spinola:

“Da alcune notizie che ci sono pervenute da sicura fonte abbiamo appreso, e ne avremmo fatto volentieri a meno, che a causa delle controversie relative ai confini di Savignone, della Croce e de condominio di Busalla vertenti tra i sopra citati vassalli dell'Impero, nonostante che tali controversie siano state portate davanti al Trono dell'Augustissima Sacra Cesarea Maestà, uomini armati dell'una e dell'altra parte si siano recentemente raggruppati in diversi dei sopracitati luoghi di Croce, Savignone e Busalla, e poiché ...da questo momento, allo scopo che tra i sopraddetti vassalli non nascano mali peggiori e tafferugli, ordiniamo in tutta severità che sino a quando questa controversa questione di confini e di condominio su Busalla sia stata definita, si astengano nel modo più assoluto dal raccogliere armati, col pretesto di difendere i confini, così come da qualsiasi altro pretesto del genere e da qualunque altro tentativo di creare disordini, fatti tuttavia salvi i diritti competenti agli uni e agli altri, ma le due parti lasciando ogni cosa come i decreti imperiali hanno deciso, accantonate tutte le rivendicazioni e le violenze, attendano con calma la decisione imperiale”²⁷⁹.

Lo sviluppo delle liti in questione, se da un lato mostra come i feudatari, allo stesso modo (e utilizzando il medesimo “linguaggio del possesso”) dei sudditi, compiano delle azioni che lasciano (e devono lasciare) traccia attraverso la documentazione, per attestare precisi diritti²⁸⁰, dall'altro mette in risalto anche come i Signori agiscano secondo specifici *topoi*, accogliendo le proposte degli stati limitrofi pur di non cedere a quelle del feudatario antagonista. Quando un funzionario del marchese Spinola scrive “che dovrebbero finalmente li Conti Fieschi dimettersi dallo essere infesti al buon governo di detto Feudo, col vendere al Consignore per maggiore partecipazione la loro qualunque siasi partecipazione di esso, non valendo la pena il volerla a torto o ragione si

²⁷⁷ HHSW, *Jud. Lat.* 85,

²⁷⁸ APP, fascicolo IV.

²⁷⁹ APP, fascicolo IV, doc. 18

²⁸⁰ Osvaldo Raggio analizza efficacemente come spesso i conflitti su un territorio conteso tra diverse comunità comportino azioni criminali, rappresaglie, per aggiudicarsi il possesso e il diritto esclusivo di utilizzo. Queste azioni rientrano nella logica di rivendicazione possessoria ed esprimono una sorta di diritto individuale, o comunitario, a risarcirsi: l'azione che per alcuni è considerata un diritto, per gli avversari è usurpazione. Cfr., *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, «Quaderni storici», 91, 1996, pp. 135-156.

tenacemente sostenere”, il funzionario Fieschi replica: “quando anche contro l'antichissima osservanza nel feudo di Busalla la comunione di più consignori non dovesse ora più essere compatibile senza inevitabile disordine, la divisione del Feudo per le rispettive quote, essendo il rimedio dalla Legge introdotto a riparo de disordini fra li comparticipi di cosa divisibile, quale appunto è il territorio, sarebbe quanto da Conti Fieschi potesse pretendersi e non già la vendita”²⁸¹. Tuttavia una serie di documenti ci informa che, parallelamente allo sviluppo delle controversie, tra il 1726 e il 1728 i conti Fieschi trattano segretamente con Genova in previsione della vendita a quest'ultima delle partecipazioni negate allo Spinola²⁸². Note sono, infatti, le ambizioni della limitrofa Repubblica, affatto neutrale nei confronti delle compravendite dei feudi circostanti. Sappiamo che alle spalle del progetto di vendita si svolge il 29 giugno 1728 un colloquio fra Lorenzo Fieschi (per conto anche del conte Urbano) e la Giunta dei Confini²⁸³ per definire un “trattato amichevole” sulle pendenze vertenti in Vienna durante il quale il conte conferma le intenzioni già preannunciate in un incontro segreto avvenuto il 20 febbraio del 1726. Interessante il fatto che il conte Fieschi in questa occasione ribadisca che, “qualora alla Repubblica interessasse realmente acquistare la loro porzione del feudo di Busalla, i Fieschi non avrebbero avuto nulla in contrario a cederla, ricevendo naturalmente la contropartita in beni allodiali spettanti al feudo di Busalla e situati nelle loro giurisdizioni di Savignone e Croce”. La vendita, quindi, viene presa in considerazione e discussa con un interlocutore diverso, che si trova nelle condizioni di offrire ai Fieschi la possibilità concreta di uniformare territorialmente i propri feudi attraverso la cessione di alcune proprietà allodiali possedute dalla Repubblica all'interno dei feudi fliscani.

Negli stessi anni, anche il marchese Spinola, deciderà di vendere le sue partecipazioni alla Repubblica²⁸⁴: l'accordo definitivo viene raggiunto nella primavera del 1728.

Emblematica, specie relativamente a quest'ultima articolata lite, la dispersione delle fonti in una vera e propria molteplicità di archivi: i documenti analizzati (alcuni provenienti dagli archivi signorili, altri dagli archivi di Stato ed altri ancora dagli archivi parrocchiali e comunali) mostrano con forza come ad una complessa geografia giurisdizionale corrisponda una altrettanto complessa

²⁸¹ APP, fascicolo IV, doc. 18.

²⁸² Abbondante documentazione è conservata, oltre che in APP, fascicolo IV, in BUG, C IX 34.

²⁸³ Magistratura creata nel 1587 con il compito primario di provvedere alla conservazione del territorio e alla difesa dei confini della Repubblica di Genova. Per un inquadramento più approfondito si veda, G. Assereto, *Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova*, saggio pubblicato online come ampliamento della relazione presentata dall'autore al convegno internazionale *Per una ricognizione degli “stati d'eccezione”. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa (secc. XVII-XX)*, Messina 15-17 luglio 2013; C. Bitossi, *Personale e strutture dell'amministrazione della Terraferma genovese nel '700*, in *Cartografia e istituzioni in età moderna*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1987, pp. 203-222; A. Zanini, *Feudi, feudatari ed economie nella montagna ligure*, in *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio cit.*, pp. 305-316.

²⁸⁴ Una ricostruzione delle trattative fra il conte Spinola e la Repubblica si trova in L. Tacchella, *Busalla*, cit.

geografia delle fonti, rispecchiando fedelmente un contesto altamente dinamico, caratterizzato da un dialogo a più voci tra funzionari, potere signorile, organi imperiali e gruppi locali²⁸⁵.

In generale, guardando complessivamente le fonti, emerge come frequentemente i conflitti fra i gruppi locali finiscano per determinare un intenso “gioco di potere” nel quale non mancano accordi segreti, raggiri, corruzioni, oltre che negoziati infruttuosi²⁸⁶; specie dall'analisi di questo ultimo esempio emerge con forza come le Camere feudali siano portate a legittimare (se non anche a strumentalizzare) gli atti possessori dei gruppi locali allo scopo di affermare al tempo stesso, e specularmente, la propria legittimità: l'esercizio della sovranità fonda il suo riconoscimento sulle azioni e, soprattutto, sulle tracce documentarie che esse lasciano (sul riconoscimento di quelle stesse azioni, dunque), in quanto entrambe sono prova di attestazione di prerogative e di diritti. Non è affatto raro che i conflitti fra i feudatari nascano e si sviluppino intorno a liti che coinvolgono i gruppi locali circa il possesso e l'utilizzo delle risorse, o che finiscano per sfruttarle a proprio favore per raggiungere specifici obiettivi legati alla supremazia territoriale o “politica”.

Emerge come in un feudo convivano più soggetti in grado di esprimere diritti e come questi compiano delle azioni per legittimare il proprio potere e la propria sfera di competenza: anche l'esercizio di giurisdizione è un atto possessorio, che coinvolge in modo dialettico tanto il signore quanto i sudditi. La rivendicazione della proprietà esclusiva da parte dei feudatari – che costituisce un esempio specifico e di particolare evidenza di un elemento più generale della politica di Antico Regime, ovvero il modo in cui le istituzioni costruiscono concretamente la loro legittimazione e la loro “competenza” sul territorio²⁸⁷ – avviene con il ricorso a forme giuridiche specifiche: nel caso dei feudi considerati quella su cui si basa questo sistema (politico, economico e sociale) è senza dubbio l'enfiteusi²⁸⁸, che viene messa in atto attraverso investiture perpetue di terreni e “tenute” a singoli (“particolari”) e a gruppi locali²⁸⁹. Viene confermata l'idea che i feudatari con i loro interventi vogliano andare in direzione di un consolidamento delle strutture comunitarie

²⁸⁵ Un dialogo che denota la capacità degli attori locali di giustificare le proprie azioni secondo categorie giuridiche generali. Osvaldo Raggio, *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, in “Quaderni storici” 91 (1996), 135–156, sottolinea come “l'intreccio tra pratiche di lavoro e pratiche rituali” sia “alla base della comunicazione tra sudditi e sovrano”.

²⁸⁶ A titolo esemplificativo, in un documento scritto da un funzionario del marchese Spinola si legge: “che per solo effetto di segreti maneggi et intrighi in Vienna de' Conti Fieschi sia ad essi riuscito il surrepire li sovrariferiti Conclusi”. APP, IV fascicolo.

²⁸⁷ Su questi aspetti cfr. L. Giana, V. Tigrino, *Istituzioni*, cit.

²⁸⁸ Cfr. per alcuni riferimenti generali, e per la bibliografia, A. Massironi, *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune* (secoli XIV–XVI), Milano 2012, 170-179.

²⁸⁹ O. Raggio, *Costruzione delle fonti e prova*, cit., p. 149, sottolinea l'importanza degli strumenti enfiteutici con i quali i feudatari concedono il dominio utile, “in qualche caso con titolarità individuale, ma più spesso a favore di tutti i capi di casa della *universitas* della parrocchia o delle ville (con ampia libertà di riparto)”. Inalienabilità e trasmissione riservata ai soli discendenti maschi avrebbero poi trasformato queste concessioni in “possessi di famiglie o di ville”; a fronte del riconoscimento del dominio eminente al feudatario, ampia libertà nel disporre di tali beni sarebbe dimostrata dalle transazioni registrate dai notai.


residenziali, e della loro coesione (“identità”, o meglio “identificazione”) anche attraverso la regolamentazione delle forme di proprietà (come visto nel capitolo precedente), ad esempio proibendo (o meglio, ribadendo la proibizione) il possibile passaggio di diritti tra persone di giurisdizioni differenti: l’identificazione tra suddito di un feudo e utilista (ovvero portatore di diritto) sembra parte di una strategia signorile che si consolida nel corso del tempo, e che nel Settecento diventa sempre più esplicita. Nonostante questi ripetuti tentativi di uniformare, i numerosi documenti prodotti in occasione dei conflitti presi in esame restituiscono quanto fosse “mosso” il panorama politico locale (gli insediamenti, i gruppi sociali), fotografando ancora nella seconda metà del Settecento una realtà comunque complessa, dove gli usi e i modi di possedere locali sono assolutamente eterogenei e difficilmente catalogabili. Le fonti giudiziarie attestano l’esistenza di una fittissima rete di insediamenti demici, a lungo non costituiti in comunità amministrative vere e proprie, che costituiscono micro-istituzioni politiche variamente aggregate all’interno delle circoscrizioni feudali locali (attraverso reggenze, parrocchie, “quartieri” e “ville”). Istituzioni quasi invisibili, ma di centrale importanza, poiché la possibilità di rivendicare diritti locali (ed in particolare di godere dell’uso della terra) è spesso legata proprio all’appartenenza ad una parentela o a un gruppo di residenza che coincidono con una villa o un insieme di ville. Dai documenti emergono spesso informazioni sugli insediamenti ed altre relative agli “usi del suolo” (i confini “amministrativi”, e l’articolazione della “proprietà” e dei modi di possedere insieme con le tipologie di sfruttamento delle risorse), che permettono di mettere ancora una volta in relazione il tema della proprietà (del possesso e dell’utilizzo – collettivo – delle risorse) e quello della “moltiplicazione” dei luoghi²⁹⁰.

I contenziosi confinari e giurisdizionali analizzati sono un prezioso punto di osservazione della genesi storica delle forme di potere in Antico Regime; studiare il modo in cui si realizzano concretamente le strategie dei diversi protagonisti ha aiutato a comprendere come si costruisce un feudo imperiale e come si articola il suo territorio: certamente gli attori locali e le loro azioni rivestono un ruolo importante nella costruzione del feudo e nella “costruzione della sua località”. È proprio rispetto a questo tema e a quello della definizione dei confini politici, “statuali”, che l’articolazione della proprietà e del possesso si rivela estremamente delicata: la pratica del possesso, come ha ben illustrato già alcuni anni fa Edoardo Grendi, è del resto una pratica giurisdizionale e i diritti collettivi sono spesso in concorrenza con la definizione dei confini politici.


²⁹⁰ Il riferimento è, ancora una volta, a quanto messo in luce su questi argomenti da Angelo Torre, in particolare si rimanda a, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011.

APPENDICE AL CAPITOLO SECONDO

1) Disegno a inchiostro, non datato e non firmato, relativo alla controversia analizzata nel § 2.1, ASR, inv. 544.



2) Disegno a inchiostro, non datato, firmato Francesco Maria Ferrari, relativo alla controversia analizzata nel § 2.1, ASR, inv. 544.



3) Luciano Rossi, *Carmina macaronica*.²⁹¹

[...]

- 515 Vix bene tranquillum tempestas una reliquit
aereum campum, quando incipit altera peior,
forte habitura parum sub acerbo aquilone ritegni.
Cum Rubeus sim, semper adhuc erubescere cogor,
utpote Campensis, rabiam memorare volendo
- 520 bestialem, semptem duratam circiter annos,
mille disordinibus praegnam, bastardice natam
Campensi in turba nil habente adversus habentes
Cum cummunalibus confinia praedia boschis.
Don Buffette, prius debes pensare quod ista
- 525 plurima gens, nil habens ad solem, semper habebat
Pluribus ante annis spinosam in pectore doiam,
dum male credebat quod qui communibus haerent
boscagliis saperent crucis intermedia signa
et divisorios lapides remove latenter,
- 530 hosque locando alibi sibi terrae aquirere pezzos,
et stabile augendo suos se facere ricos
in damnum commune loci, sed maxime plebis.
Hinc se pensabat cattivam facere mortem
ni sibi, dum viveret, capriccia honesta cavaret
- 535 communi privando malos tellure patronos.
Hac pro principio posita veritate, deinde
anno septingentesimo vigesimo primo
supra millesimum, o quam se incurisse ruinam,
in quam disgratiam cecidisse canaglia clamat!
- 540 Namque manuscriptus, qui autentice clara minutim

²⁹¹ L. Rossi, *Carmina macaronica*, a cura di G. Ponte, Università degli studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di letteratura italiana, Genova, 1984. Del testo composto dall'abate campese intorno alla metà del XVIII secolo, si riporta integralmente la parte relativa alla vicenda delle comunaglie (1721-1728), narrata nell'*Epistola al canonico Antonio Maria Buffetti*, versi 515-1253.

per cannas distincta docet divisoria signa,
 evanuit liber, octoginta pene per annos
 praetorio in banco vistus. Non ullus Agentum
 nec Praetor nec plebs sci tubi liber ille trovetur.
 545 Nec minus hunc retrovat festis publicata diebus
 scommunica, ingentem saviis latura dolorem
 et mattum plebis non lenitura furorem.
 Nullus erat melior flatus quam perdita libri
 ut multam manifeste faram modo prenderet ignis,
 550 qui non parvus erat, licet aperte copertus.
 O possidentes, vobis modo tornat a contum
 stare ab hoc igne procul, non stuzzicare badaram,
 quin agere ut saltem se non flamma alteret ultra,
 ne forte in Campo fiat crudele scotizzum.
 555 Nam, si nescitis, libri occultatio vobis
 tribuitur: vobis ideo fit pessima causa,
 originale licet libri servetur in actis,
 sub Praetore manens, curaque trovabile Agentum.
 Non tot contra lupum villanus dira precatur,
 560 quot Campense vomit contra vos scommata vulgus
 quamvis, quit mirat vos, mites miret agnellos.
 Quid modo securum in Campo tutumque manebit?
 Quam bene per boscos plebs haec andabit a brettim?
 Quomodo nunc vultis stabiles defendere vestros,
 565 si magis importat vestras defendere spallas?
 Vix puto presbyteros, non iam patrimonia, salvos.
 O Superi, nos a populi scampate furore,
 nostraque ab illius sata et arva cavete disegnis.
 plebs est plena minis, melior gens plena timore.
 570 Annos circa duos pede continuatur in isto
 absque notabilibus damnis gravibusque strapazzis;
 sed non vanescet durata hucusque borasca,
 quin vi tonitruum lamporum atraeque gragnolae
 nonnullos nemorum faciat lacrimare patronos.

575 Anno septingentesimo vigesimo terzo
 mox nova Communitas, scilicet mutatio Agentum,
 ad gloriosa inhians in acerbum saltat acetum
 propter habere libri contum et discernere pulces.
 Imperat ut veteres vadant in corbona Agentes,
 580 ob quorum culpam liber idem fecerat alas.
 Per quantum tamen all'umbram teneantur Agentes,
 priggionia nequit retrovare in Agentibus illum.
 Quot fit, quod dicitur, nihil est, nisi bucus in aqua.
 Communitas nescit, cur, si velit ipsa capellos
 585 facere, mox possint homines sine capite nasci.
 Excellentissima ad Campi Deputatio begas
 denique Praetori librum transmittit eundem,
 nescio utrum in Genua an in Campo hucusque sepultum.
 Hoc scio quod, quando hunc a confessore tesorum
 590 Condomini accipiunt, Praetori subito reddunt.
 Communitas cum plebe libro stat allegra reperto,
 ac si non ipsum original teneret in actis.
 Sed possidentes pariter laetantur eodem
 frigide et externe, sibi posse nocere timentes
 595 hunc bene non lectum vel aversa mente capitum
 a lazaronibus. Pro his nascitur altra voluptas,
 inque suas casarenga cadit rebiola lasagnas.
 Ex his surgit Agens seu Consiliarius unus,
 qui bene adorbiatus socios cito adorbiat altros,
 600 nec prope nec procul a Communi praedia habentes.
 Communitas igitur cum plebe armatur ut hostis
 contra usurpantes communia iura patronos,
 Mangiacommunem antonomastico honore vocatos.
 Ut procedatur caute, nec faciat ullus
 605 possessor bravum, clam provisa supplica Agentum
 sub decima sexta augusti solemne decretum
 obtinet in Genua visitandi, lumine libri,
 signa a communibus proprios dividenda boscis,

ut sine tertuliis assassinamenta notentur
 610 atque assassini poenas dent, furtaque reddant,
 dummodo Communitas pro hac revisione fienda
 centum quinquaginta libras solummodo spendat.
 Communitas, claris semper laudanda prodezzis,
 pro Revisore creat quartum Communis Agentem.
 615 Tres et huic vecchios pro aestimatoribus addit
 cum servo portantem panem, faciente fatticas,
 qui caeteroquin eis super hac re bravior esset.
 Omnibus in mundi gabinettis tempore belli
 non iam tot cabalae, non tot scrutinia fiunt,
 620 quot nunc in Campi fiunt consulta cabildis.
 Haecine iudicia in cranio temeraria vestro,
 o sine cervello marmaglia, habere potestis
 supra paesanos vestros et supra parentes,
 quando sinunt vos omne nemus commune godere
 625 et quando a vestris nequeunt salvare rapinis
 castaneas plantasque suas, mersamque cocendam?
 Sed sicut nondum bastant haec omnia vobis,
 agere vos vultis quod ab altris creditis agi.
 Per quantum video vos facere vultis amorem
 630 supra meam ac aliam, bona non communia, terram.
 Quomodo praesumitis tantum conscendere bordum?
 Quandoquidem populi furor audet fasque nefasque,
 disgaribos facere audebitis, tagliando novellas
 et vecchias plantas, lignas lignosque furando:
 635 sed nostrae terrae vos nolumus esse patronus.
 Compatire tamen vos debeo, namque bisognum
 spropositos aliquando facit committere grossos;
 non te, Communita, quae vis Magnifica dici,
 compatire volo. Mihi non magnifica paret
 640 actio quod voltes contra tua viscera forzas,
 quote mordere velis tua principalia membra
 quae te sustentant, quae te in tuo esse tuentur.

O sine consilio, sine amore et corde marastra,
 fac modo quanta cupis: brennum guadagnabis asello,
 645 carnem vero die veneris mangiare nequibus:
 praedia tu nunquam communia nostra videbis,
 legitimis dominis sua castagneta relinques.
 Zoppa o Communitas, si non a quattuor orbis
 dupta fores, sed, ut ante, tuis ab Argentibus octo
 650 in splendore tuo regulata hucusque fuisses,
 in trambaronum nunquam te andare viderem
 In campo saltem non iste disordo secundus,
 nec minus ille prior potuisset habere ricettum.
 Nil mea verba placent, placet obstinatio et error:
 655 Communitas numquam sua deliramenta relinquens
 se, per utrumque pedem se in staffa credit habere.
 Aestimatores et Agentes saepe vicissim
 se stimulant, semperque animis audacibus implent,
 sperantes stantam plebi se rendere terram
 660 quae valeat plusquam viginti quinque librarum
 milia. Non fabula tibi, don Buffette, racconto.
 Cur his ergo suus rinrescat Agentinus error?
 Aestimatores, quos non nominabimus omnes,
 ingentem truppam larodoso in ventre ferentes,
 665 se se immortalant: proprias andare facendas
 magnanimi lasciant, vantaggia pubblica solum
 curantes; surgunt summo quotidie mane
 et, missa audita acceptisque a plebe salutis,
 se se in campagnam trastellant pectore anhelos
 670 cum servo portante cibos, plenosque berettos.
 Libri legit Agens capitula; porrigit aurem
 Laurenzana, senex de aestimatoribus unis,
 qui, quamvis alphabetum non noverit umquam,
 periodos sensus parollasque interpretat omnes;
 675 pene dapertuttum arrectis viz auribus audit
 capitulum, quando ad servum reliquosque collegas

clamat: “Huc, socii, volo vos: descendite a bassum:
 huc communaglie arrivant; liber optime parlat;
 hic, hic, o socii, misurando probate canaggium.
 680 Paupera plebs! Magnam terram perdebat ubique;
 paupera Communitas, assassinata da tantis!
 Matronae est similis, quae fundo est priva dotali”.
 Per multos est facta dies haec cantio ab illo,
 collegis pergrata suis, gratissima plebi;
 685 signa tamen retrovata suo lasciantur in esse;
 nec ova, nec valitura unquam confinia fiunt.
 Aestimatores hi tres, et servus eorum,
 gens aloquin amans aequi meritansque rignardum,
 gens quoque scutorum raro bisognosa duorum,
 690 quod sapiunt, faciunt. Quia vero has supra facendas
 omnia non sapiunt, faciunt ter mille sgaronos,
 dum quisque illorum Archifanfanus esse putatur.
 In Pamparatum veniunt solitamque sonare
 incipiunt danzam, mihi non omnino placentem,
 695 utpote dicentem in basso signa esse trovanda.
 Tunc ego sic ad eos dico: Nolite sonare
 de basso super ambo casae patrimonia nostrae;
 nam, si nescitis, non sunt haec robba latronum.
 Nolunt condomini, et mancum liberi ste per umbram
 700 vult quod ego perdam terram sudoribus emptam.
 Vos vecchii, aut potius vaecchi aestimatoria in arte,
 quod facitis nescitis adhuc. Iure addere vobis
 pro modulo vestro hoc possum: “Erudimini, amici,
 qui iudicatis terram: intelligite librum,
 705 et Geometriae melius praecepta tenete”.
 Hic tamen, ut pulli in stoppa piasesque balordi,
 unam pene diem ad confinia bassa Ciappini
 et Pamparati consumunt absque profitto,
 pro testa hic etiam cercantes prendere bustum,
 710 spectatorem ideo semper me ad risa moventes.

Postea pene diem ponunt inutiliter altram
 in studiando modum faciendi perdere pezzum
 trans Angassinum, contra dictamina libri,
 non ulla ratione paghi, numquamque suasi,
 715 non pro malitia sed pro dabenaggine solum,
 hoc est pro poverae, ut dicunt, benefacere plebi.
 Don Buffette, vedes an in hac sint arte periti,
 et giornatarum digni mercede suarum.
 Quomodo vero aliis cum particularibus isti
 720 se portent, poteris facili comprehendere mente.
 Quotidie graviter tornantes vespere a casam,
 congratulatorios capiunt a longe salutos,
 plebemque, ut patres patriae, spe et amore ralegrant.
 Post coenam magna foris expectante cohorte
 725 festinant exire domo et sibi prendere postum
 in medio turbae gyrum formantis attorum.
 Unaquaque die in Campum miracula portant,
 amplificantque magis viginti quinque librarum
 millia, ab initio promissa et debita plebi,
 730 dulciter audienti aut potius largo ore bibenti,
 et vadunt dicendo: "Modo gaudere, miselli;
 advenere dies quando gaudere bisognat
 post desiderium tot ab annis viscera torquens.
 In Pamparato speramus petia terrae
 735 recuperare duo; totum fere prendere boscum
 in Cappellino; Giaffardam invadere mezzam;
 in Baldizzoni Masca grave facere squarzum;
 Cassinam Medii communem rendere totam;
 in Tamborlano bellam decimare Lovottam;
 740 Anzimae Oliverio Petro vix linqere fundum;
 Cassinam Montis belli spoliare vetusto
 mantello, Montis grossi scapuzzare capellum;
 de Loddrae fossa invalidam disfare barattam,
 et de aliis alibi auragnis non perdere palmum".

745 Anzima doctoris vix est nominata da burlam,
 namque ibi Communitas sat honorem perdidit olim;
 sed de Traversis, ubi Laurenzana pezzettum
 communemfors solus habet, non mentio fiat.
 Igitur illa cohors usque unam noctis ad horam
 750 quotidie gratis bene consolata novellis
 in lectum vadit, saporitum habitura riposum.
 Plebs tota interea parat instrumenta da taglium,
 marrazzos, falces, piccossos, sappapiolas;
 de marris fiunt in rauca incudine scutes;
 755 culter ab ense venit, restat scimitarra penaccus;
 comparent quoque cultelli da battere lardum;
 sorrarachi aptantur, ponuntur in ordine serrae;
 sarthia quaeque micat, quae possit facere damnum.
 Tot quasi non fumant super omnia tecta camini,
 760 quot molae aghuzzando ruginemque levando laborant.
 Cercantur cunei, palietti, cordae, corezzae;
 quisque sibi validos humeros, bona bracchia pregat
 per dare saccheggium patriottis atque parentis.
 Amplius ad scottam nolunt dormire magnates
 765 ne sua in extremo navis retrovetur apicco.
 Cur cercare lupum, quando iam zampa videtur?
 Idcirco tantam scrollant de corde pauram,
 se se animant, Genuam vadunt, factoque recursu
 decretum portant quod et aestimatoribus aufert
 770 officium, et revocat per tempora cuncta patentam.
 O proprum! O casus, qui creditur unicus esse!
 Tres illis a nostris Signoribus ante bravantur,
 postea abusate e posto cacciantur a bassum,
 quando sui officii medius vix transiit annus:
 775 nam formis nimis in propriis, sine more vel arte
 portare audebat pondus portabile solum
 a moralistis, terram misurare peritis,
 confiniumque librum simul intelligere doctis.

Non plus carrubeos festiva risaglia repet:
 780 tres cum corteggio gioiam amisere truppones,
 qui spectattoribus iudaeum flere videntur.
 Personae de plebe omnes solitariae vadunt,
 ut cagnae bastonatae, mirando traversum.
 Anne ergo poterit finire haec musica tandem,
 785 quin aliquot nemorum faciat lacrimare patronos?
 Anno septingentesimo vigesimo quarto
 et quinto ebulliens semper rabiosa borasca
 intra sinum nubium dat sorda tonitrua tantum,
 non vero in terra sua tristia fulmina vibrat,
 790 nam longe meliur dominatur in aere ventus:
 nempe in utroque anno quatuor Communis Agentes
 praedecessorum nolunt seguitare pedatas.
 Quod si non possunt Salabraccos flectere, saltem
 hos non attizzant, non auctoritate formentant.
 795 Ista biennalis quidnam prudentia prodest?
 Facere procurant tandem coguntur Agentes
 contra usurpantes a tanto tempore terram,
 quae valet in totum plusquam bis mille zecchinos.
 Hinc Procurator vult esse hanc supra barondam
 800 Petrus Pelosius, supranomine Neggia dictus,
 ante macellarius, sensalis postea vini,
 vir rudis et lestus, vir non malevistus ab alto,
 in scena vagus iste suam quoque facile partem.
 Paupera Communitas, sforzata admittere talem
 805 Procuratorem, qui vendere posset eandem
 ut ghinnam, nosque ut porcos offere macello!
 Sed si hoc non sequitur, quid in altro contigit anno,
 septingentesimo scillicet vigesimo sexto?
 Dum Procurator Genuam petit atque ritornat,
 810 officiumque suum utrobique exercet ut octo,
 semper a Condomino portera exceptus aperta,
 clausa diu cito mina focum piat absque riparo.

O Deus! In summo nunc mane seguire comenat
quod semper timui: per Campum murmur oberrans,
815 tromba strepens, sibilus penetrans, cornuque sonorum
cum voce audiuntur dicente: “Heus surgite lecto,
prendite piccosos et cuncta instrumenta da taglium;
uxorem svegliate, noras chiamate, nepotes
surgere cum filiis, et surgere facite patrem,
820 detque creaturae citius paioricca recattum;
ferrum portet homo, scoffionum foemina portet;
qui non fert ferrum, paliettum ferre procuret:
Giaffarda expectat piccosos hodie nostros.
Ergo viri et foeminae grandes et parvuli eamus”.

825 Quaenam confusio, quis terror quale spaventum,
quamvis et ipsa pavens non tota canaglia vadat!
Quis tantam, Superi, pestem sine mente fomentat?
Tralasciant omnes Campi laborare fucinae:
Instrumenta ferens sua, prompta duobus ab annis,
830 e Campo praeceps absque ordine exercitus exit;
vallem Angassini processionaliter intra;
in montana volat; mox mox volat ultra Traversas;
postea in ictu oculi ex fossa quae est dicta luporum
passat ad assaltum Giaffardae. Incederet ante
835 cassinae nuper fabricatae lignea tecta,
murosque e terra factos abattere vellet,
haec si bestialitas caporionibus aequae placeret.
Irruit ergo fremens furiarum exercitus ille
Giaffardae in planum, pratumque totaliter implens
840 possum terrae militari prendit usanza.
Mox possessorium pro se vult quilibet actum
facere: humi posita bernolla sive capello,
atque dato manibus sputo, pars vadit a garam
in taliando altas sub plani margine plantas,
845 formantes pulcrum plano pratoque coronam;
pars supra, pars infra, pars hinc, pars inde gementi

ferro assassinant fagos, roveresque maiores;
mulieres puerique volunt guastare minores.
Non tagliant plana in terra, sed in aere boscum,
850 caudicibus passim grossis parvisque relictis
a terra palmos aut tres aut quattuor altis,
tali disgaribo quod sol se in nubilus abdit
seque ardens saepe affacciat suo ut igne flagellet
et coquat illius zuffos et braccia turbae.
855 Se rallegraverant Giaffardae nemora cuncta
hac si omnes orbis Satyri, sua numina, adessent,
quando fucinarios seminudos, crure transversos,
et crine hirsotos propria recepere sub umbra;
sed plantae non plus rident, non se ultra rallegrant
860 cum male tractantur, cum bersagliantur iniqua
ab his gattis strinatis atque striatis
petegolis. Tantis o silva indebita ladris,
si tu plena lupis, si plena leonibus esses,
non ita terreres, non tantum horroris haberes.
865 Immo lupi spasimo fugerent, si fors an adessent.
Hinc alio venator eat pro quaerere lepres;
an tota in valle Angassini restat uccellus?
En iam processio in Campum tornare comenzat
per partes, grossis et parvis carrica lignis,
870 vallem Angassini facens resonare boatu.
O maledicta, nimis nocua, allegria latronum!
Vidisses qui sub tronco vel fasce vacillat,
qui spessas dat ab ore bavas, oculosque rebottat,
qui facto zembo, ut gerlum, scrossire videtur,
875 qui sibi continuas lasciat scapare corezzas,
qui grave per balzam lasciat sibi cadere pesum.
Carnovale omnes stentando facere gaudent.
Don Buffette, die hac tota totisque diebus
multarum hebdomadum numquam processio cessat,
880 semper iens, rediensque via glorianter eadem

Giaffardae. Quotnam in malhoram arbuscula mandat,
quot guastat plantas quot humi marcescere iubet!

Maiorem tagli partem non portat a casa.

Petrus Ioannes Oliverius, inter Agentes

885 dignus in hoc anno, quia vecchior, esse Decanus,
unde reverendus duplici nunc iure vocatus
pro dignitate nova et pro supranomine prisco,
non soffrire potest hoc castigabile damnum,
hoc infernalis rabiae execrabile sfogum.

890 Sed vae, si ille suos sensus scopriret aperte:
vix licitum facit esse sibi parlare latenter
presbyteris, fidisque viris, aliisque colleghis.

Mane nihilominus quodam se portat ad altam

Giaffardam, ut videat quid nostra canaglia possit

895 facere; bonus homo, simula e circumspicit illud
damnum enorme nimis, plenosque furore ministros,
augentes semper damnum, parlare coactus
pacifico ac humili zelo vix dixit eisdem:

“Heu quid id est, cari? Quae vos fascinatio cepit?

900 Sicne focum vultis de vestris facere lignis?

Contra paesanos cur tanta haec rabbia vestros?

Cur haec pernicies? Cur haec perditio tanta?

Ligna vel haec poterant, si sunt communia, vendi
et pretio illorum debitum commune pagari”.

905 Sic ait. Hoc bastat, nilque ultra requiritur inde
ut quasi bonus homo mundum mandetur ad altrum:
devorat insulsus, urtones atque strapazzos.

Quod reverendus Agens sit, nil inservit eidem,
nam riveriri hodie nequit a lazaronibus illis.

910 Si duo presbyteri Palladini, hucusque patroni
Giaffardae, auderent sua solum invisere damna,
cum cappa a casam rubea fortasse redirent.

Has quicumque tamen tagliat quotidie plantas
accusatur apud Praetorem, ad iusta pregatum:

915 nam commune nemus non est hoc, iuxta repertum
 qui scatolae litteris monstrat confinia librum.
 Hanc abandonat tandem gentaglia terram
 tot plenam damnis quod peius habere nequiret,
 si fecessit ibi inferni canaglia ballum.

920 Quid Pamparato, Giaffardae valde propinquo,
 accidit? Hic supra campum nuperrime factum
 trans Angassinum foemina squadriglia, ad ontam
 eiusdem libri, tagliavit et abstuli octo
 aut septem pulcras roverettas sive fraxellas,

925 nec se ultra extendit, quia scit nil posse lucrari,
 et nullum potuit lazaronem ducere secum.
 Pro quocumque bono respectu accuso cabildam
 una eademque die quae est antepenultima maggi,
 ne tacuisse mihi aut nostris haeredibus obsit.

930 Palladina domus, quoniam defendere boscum
 non potuit, cercat saltem defendere terram.
 Ante alios qui vere volunt defendere plantas
 cum tellure suas, domus ista vel ore vel aere
 se facit in magno Genuae sentire Paraxo

935 contra adversarios, qui, ne loquar absque riguardo,
 non castigantur, nimium tolerantur ab alto,
 excellentissimis tamen hos reprobantibus ausus
 Condominis, pacemque Loci cupientibus omnem.
 O quam deplorant praesentes semper Agentes

940 praedecessorum sproposita magna suorum!
 Illi nos facile posuere in lite canina,
 et Procuratorem fecere facillime quemdam
 Communitatis costas mangiare capacem:
 isti non possun accensam spegnere litem

945 et sine periculo vitae revocare procuram,
 quae quantum Pubblico iam constet, nullibi constat.
 Dexteritate tamen mira pulcrisque parollis
 Petro Pelosio faciunt intendere multis

et grossis Publicum debitis satis esse gravatum,
 950 nec se velle eius verbis et passibus uti:
 nam procuratorem hoc anno spesare nequibunt.
 Sed quid? An in fodero ponit Pelosius ensem?
 Non certe. Dulcem gustavit Neggia mellem;
 et digitos dum leccat adhuc sibi, rursus a panem
 955 se retrovat, rursus venit incaminatus, ut homo.
 Fortunatus homo, clavorum accoltus ab Arte,
 sive a clavificis artistis, lestus arancat
 mox a Consolibus quodcumque domandat et optat
 ut prosequatur opus cunctis memorabile saeculis.
 960 Altari quamquam non servit Neggia noster,
 vivit de altari, de sanctae nempe Lucie
 quattrinis vivit. Sed vae Consulibus ipsis,
 qui cito vel sero debebunt rendere contum
 de robba ecclesiae, tales nutriente tumultos,
 965 hac de pecunia in tales passante recattos,
 his de limosinis in talem andantibus usum
 contra voluntatem fere cuiuscunque datoria.
 Ergo aurum sanctae secum portando Luciae
 atque sua in testa gaudendo vigere procuram,
 970 preste in campagnam se denuo Neggia mittit:
 quattuor in saltis Genuae arrivstus in urbem,
 manipulum currit baciare, et tangere caelum
 cum digito, vaditque manum toccare Betino,
 qui pro avvocato datus est, ni fallor, ab alto
 975 Neggiae ad initium litis, vir, mordere promptus,
 vir linguae centum furnos spazzare capacis.
 Hi duo compagni, multum paritatis habentes,
 unus non bocca scarsus, lingua alter abundans,
 dum simul in Genua faciunt cum Celle Varazzem,
 980 marmaglia in Campi, quae semper ab urbe novellas
 clam recipit, scit pro quanto se spendere possit,
 praetenditque focum et flammam se facere semper,

communes donec terras recuperet omnes,
cum pacto ut taceat qui damnum pensat habere.

985 O bona plebs! Questum et quellum rovinare peroptat
et praetendit adhuc rovinatis claudere boccam?
Heu! Se res ita habet, stat pro ratione voluntas.
Baldizoni ideo vult illa invadere boscum,
in Masca positum, grosso lignamine plenum.

990 En quidquid vult, ipsa facit: trovat omnia plana,
Ecquis enim poterit popularem arcere furorem?
Nos ergo intrare in Campum, passare per omnes
carrubeos plateasque iterum tot damna videmus,
quot facere in bosco canaglia vultque potestque.

995 Advenit tempus quando in solemne triumphum
impune et palam fera rubbamenta feruntur.
Baldizona domus, quae etiam patienter et aegre
ante suos oculos, prope portam, subque fenestris
tanta sibi facta assassinamenta frequenter

1000 assassinorum in spalla transire rimirat,
pro se etiam bene clara libro confinia monstrat,
et probat esse suas, quae saccheggiantur inique,
ducentorum annorum plantas. Quin insuper addo:
si liberi ste aliter diceret, plebique faveret,

1005 plantarum antichitas, quae libri superat annos,
posset et absque fide et buggiardum rendere librum.
Stulfottus testare potest quam grossa fuissent
robora, nam curti at grossi sub pondere tronchi
pettezzans, primum didicit portare bragherum.

1010 O Masca infelix, tot et ipsa coperta ruinis,
tantum horroris habens, solum Giaffarda valebit
te consolari, quia non peiora subisti,
dicere ni possum tua damna fuisse minora.
De fossa Lodolae, quae pro carbone fiendo

1015 aptum nemus habet, sine iudice turba barattam
cum bosco atterrat, solum pro prendere lignas.

Angelus at Michael, primus de stirpe Leona,
 Si perdit lignas, terram non perdet utranque,
 cum non cogetur populi venerare furorem.

1020 Non ita de Planis Lucas, seu Lucca Buzzerrus,
 fortunatus erit. Solus cassinarius iste,
 qui modo de duplici Marinetta possidet unam,
 iuxta cassinam perdit cum nemore terram.
 Hic, quia fornitam nullo tenet aere crumenam,

1025 hic, quia non habet astutias in acumine mentis,
 nec Laurenzane làporam procurat habere,
 non salvare potest se vi vel lite vel arte,
 quando ex confinium libro fur nolit haberi.
 Postea quid perdit? Duo saxa, parumque dirupi

1030 seu toccum auragnae, fere totum arboribus orbum,
 quod valet absque suis plantis vix quinque daottos.
 Ergone ob hanc praedam fere nulla fucina laborat?
 Ergone ob hanc totum est in motu et in aere Campum?
 An misera haec tantam meritat victoria dotem?

1035 Nilne hoc mancabit lazaronibus amplius anno?
 Nilne fucinariis, qui tot replevere casernas,
 ac etiam subtus lectum lignamine tanto?
 Communitas, postaquam brennum guadagnavit asello,
 cur nondum sguazzat? Cur non scialaquare comenzat?

1040 Pene habet in pugno viginti quinque librarum
 millia, et assaggium iam recuperavit earum.
 Cur non ergo sibi strazzas et debita levat?
 Paupera Communitas! Tu vis tibi tollere strazzas
 a culo, propter tibi easdem ponere collo.

1045 si speras quod terra, valens bis mille zecchinos,
 possit adhuc toccare tibi, nobisque levare.
 Sed quid dico? Tuus Procurator Neggia, quanquam
 abbandonatus traditusque ab Agentibus ipsis,
 ambitiose cupit te ad mundi ponere lucem,

1050 te debitis scaricare tuis, te facere riccam.

Neggia vult reliquas post boscos prendere terras,
 firmus in appoggio Bettini, altique Signoris,
 qui gatti zampam forte ingannatus adoprat
 quando una posset plebem moderare parolla.
 1055 Pars adversaria in Genua vult facere sforzum,
 post quem non altrum faciet. Lucerna scotizzat:
 vult lucerna mori, quanquam se sbalzet in altum.
 Nos vero nostras nolentes perdere terras
 agnelli sumus in Campo, in civitate leones.
 1060 Impegnos etiam nostros, nostrasque rasones
 fortificare iuvat lacrimis, et saepe bisognat;
 nec vergogna tenet nos, ne vergogna remangat
 maxima cum damno nobis. Vexatio semper
 intellectum acuit. Solum mihi displicet unum:
 1065 hoc est quod, quoties fit nostros ante Signorenes
 contradictorium, Bettinus saepe milordos
 nos chiammat talique implet sibi nomine boccam,
 ad monumenta volens alludere publica, nuper
 in Roma mandata typis, ubi factio maior,
 1070 quae se Oratorii nunc nigri ex parte tenebat,
 benstantes aliquos et plures nihil habentes
 complectens, civium meliorum nomen amavit.
 Si tamen id modo me attristat, me multa rallegrant
 post aliquos menses. Excellentissima nanque
 1075 Camera, cuique suum, prout est de iure, datura,
 communium nemorum possessum provida prendit
 sive in se assumit, paucos durabile menses.
 Hinc commune nemus et particulare nequibit
 facere plebs semper proprium, assassinando milordos.
 1080 Tot scripta interea documentaque tanta trovamus,
 sic Camera nobis mandante, faventia nobis
 quod cum Bettino remanebit Neggia noster
 cum palmo nasi, et gentaglia nostra quiescet.
 Infactis iam rato facit sibi Neggia barbam,

1085 iam passus mollos facit, et sibi saepe venire
lasciat ad nasu, stizzam. Petulantia linguae,
o Bettine, tuae iam ponderis esse minoris
coepit, et id denotas strambam portando peruccam.
In Genua incipiunt nostrae pesare rasones;
1090 in Campo incipiunt facem monstrare milordi.
Hoc tibi, mi frater reverende Dominice, debent
hi possidentes, qui cum spadone micantis
doctrinae tenebras potes atterrare Bettini
anno hoc septingentesimo vigesimo tandem
1095 octavo, currente die vigesima aprilis.
Et tu qui spessum mi don Buffette, Paraxo
quaeris adesse, mihi dic an mendacia dico.
Inde fucinarii, qui libras forte trecentum
iam Procuratori pagaverunt absque rimorso,
1100 stanzas torve suas mirant lignamine plenas:
nam sic te orbarunt, o sancta Lucia, quatrinis
et tot giornatas voluerunt perdere matti,
ingentem propter stentum parvumque guadagnum.
Unde suas repetant giornatas, unde trecentum
1105 quas sine cervello voluerunt spendere libras
recuperent, nescio. Tamen illos unde quatrinos
recuperet, sapiet Parocus vel Episcopus ipse:
nempe a clavificae stolidis Consulibus artis.
denique prudentes anni currentis Agentes
1110 absque mora, absque metu, absque ullo discrimine vitae,
Petrum Pelosium, ne sanctae altare Luciae
manget in finem, nec plus in pectore Campi
mantengat febrem, statuunt privare procura,
illique e dulci faciunt descendere veso.
1115 Palladina domus, quae multam hucusque rasonem
non apud hanc plebem sed apud quemcunque peritum
vere habuit, nolet post boscum perdere terram
Giaffardae. Visitae, diverso in tempore factae,

pene infinitas pro fine habuere ratellas.

1120 Ipse capitaneus Carolus Pizzurnus, azendae
 possessor grossae, nummorum dives, in artu
 aestimatoria expertus nullique secundus,
 hos neque cervellos valet aggiustare vareccos.
 Ruxilione venit pro facere frustra carezzas

1125 rizzis, atque asinis testam pro frustra lavare.
 Hanc plebem retrovat mattam, mattamque reliquit.
 Quomodo putridus de hac plebe ritornat a casam,
 pro non posse boni pectum obtinere saporis!
 Tu solus tandem, Dominice Spinula, digne

1130 nostri Condomini primogenite, solvis et aufers
 tale incantesimum. Giaffardae scandere montem
 dignaris, tenebras procul a lazarionibus arces,
 pazziam de plebe levas, totamque relinquis
 mox Palladinis liberam, ut fuit antea, terram;

1135 immo auges aliquid, iuxta dictamina libri,
 prisca novans, meliusque locans divisoria signa.
 O quae Condomini dignatio pulchra futuri!
 Hinc patet an sapiant lazarones leggere librum,
 qui stulta rabie, plusquam goffaggine pleni,

1140 nec pavidi nostros etiam ingannare Signores,
 assassinarunt paesanos atque parentes.
 Vive tuis, et vive diu, illustrissime, nobis;
 et semper plus vive Deo, non degener haeres
 Hieronymae abaviae, quae iam Condomina Campi

1145 dissidia horrebat, pacem auctoritatem fovebat,
 Campenses in sancta animos charitatem ligabat.
 O ad iam nostrum iuvenis satis apte iuvamen,
 o ad dominium mature Dominice Campi,
 exempla abaviae seguitando, assuesce vocari

1150 et pater et patronus amans, pacisque repertor:
 non aurem certis assuescas porgere linguis
 queis taffanarium neque mancum ego porgere vellem.


Nunc possidentes non bestemmiare videntur;
 nunc bene cum libro instrumenta et caetera scripta
 1155 deffendant cunctos qui cum communibus arvis
 confinant. Nolunt latronem me amplius esse
 in Pamparati Cappellinique paesis.
 Quod si, quotquot ego teneo, distendere vellem
 scripturas, nostros boscos terrasque coprirem.
 1160 Dummodo cum sale in zucca documenta legantur
 nec de Pareto Michael interprete tilla,
 Anzima, Mons bellus, Mons grossus, Masca, Lovotta
 et Medii cassina nihil confinia passant;
 nullum de Lodola et Marinetta faccio contum,
 1165 nam cantat nimis extra chorum disgratia primae
 et contra nos nil relevat sciagura secundae.
 Vox Palladini, tu, Baldizzone, vicissim
 nunc consolemini, quia recuperastis Honorem,
 qui, nedum bosco, vitae praeponitur ipsi,
 1170 et rendit vobis mancum sensibile damnum.
 Tu nullum portas, o Laurenzana, bisognum
 conforti, quia et ipse videns tot stare sub istis
 et retinere tibi frossi in lignamine boschi
 1175 communis bindam. Plebs non arangat, et ipse
 sub lancem passat, quamquam guadagnare nequivit
 boscaglias illas avida pro plebe, valentes
 plusquam mille duplas. Non fortunatior ullus
 hoc in travaglio, hac in tempestate trovatur:
 1180 nam dictam retinens furtim et pacifice terram
 plantasque ingentes arrandas absque parollis,
 presto in carboni Postam lignamina vendit,
 accipit et pretium, quod nulli reddere pensat.
 Ista casana, nisi mendax ex garrula fama,
 1185 a propriis solisque suis seminata colleghis,
 impune usurpat quod iat cercabat in altris.
 Medicus iste alios, non se, curare volebat.

Nil aliud fortasse boni toccabit eidem?
 Expectat donec bene tota borasca vanescat;
 1190 dein giornatarum fatticarumque suarum,
 quas in confinibus visitandis antea fecit,
 mercedem toties a Communitatem requiret,
 quod per Condomini impignum volet esse pagatus
 una cum sociis, quos non nominare decrevi.
 1195 Povera Communitas, obligata pagare truppones,
 per quos soffrivi mala tanta, et mille malannos
 pro tot vantagiis, et aq̄istis frustra promissis!
 Nunc in passatos se quomodo sdegnat Agentes,
 qui voluere etiam pro plebe trovare cucagnam!
 1200 Quomodo nunc discit lacrimis odiare se ipsam,
 quae tale impignum potuit sposare balorda!
 Sed modo quid dixi? Modo cur ego “povera” dixi
 “Communitas”? Infelices vos verius estis,
 o possidentes, boiam regalare coacti,
 1205 postquam ad berlinas vestrum attaccavit honorem,
 et poveras voluit vestras macellare ricchezas.
 Nostra haec Communitas, ut eisdem solvere posset
 aestimatoribus mercedem iure negandam,
 nonna coacta fuit vestram crastare crumenam?
 1210 Nonne patita ergo assassinamenta pagatis?
 At caelum a vobis posthac peiora repellat
 hic, ubi nil penitus tenet haec gens tanta registi,
 omni mode brugiare volens quotidie lignas.
 En haec bestialitas, haec nunquam audita phoronesis
 1215 incrudelivit per septem circiter annos,
 nondum extinta tamen vel mortua; nanque vitales
 inde suos spiritus decimum monstravit ad annum,
 et monstrabit adhuc per castagneta deinceps,
 praetendens semper de iure avellere ramos,
 1220 immo ligare sibi fascios et prendere ligna,
 ligna ubicumque trovet; talemque ex corde protestam

faciere non dubitat, non parlat certe da burlam.
 sed soffrire decet, modo non ea vadat a brettim.
 Quod si illustrissimus Dominicus abnuat ire
 1225 usque in Giaffardam, nolitque ostendere plebi
 tale disingannum, plebs haec quasi dixero totum
 hoc territorium Campi commune fecisset,
 ipsa manarinis vastando, secando piolis
 castagneta etiam Parochi et patrimonia cleri.
 1230 Don Buffette, igitur nos ringratiare tenemur
 qui pius a nobis maiora haec damna removit.
 Sed, licet finem modo me fecisse putarem,
 non tacuisse volo quoddam mirabile dictu.
 Post grave Giaffardae, Maschae, Lodolaeque sacchezzum,
 1235 don Buffette, sati siam scis quod vulgus habebat
 repletos sternos, cameras, andamina, lignis,
 pro tribus invernibus se credens esse provistum.
 Nunc scito quod tanta illi abundantia mancat
 in primo inverno. Patitur plus frigoris ille
 1240 qui plus lignarum sibi stragattavit a casam.
 Ante Natalitias festas andamina, sternos,
 et cameras lignis vacuas plerique tenebant.
 Huius forte rei causam ni percipis, ecce:
 res hominem rubbata reum facit essere furti;
 1245 ergo homini rubbata reum res facere nequit:
 facta etenim furto res durat tempore curto.
 Memoria haec esset loggiae attaccanda pilastro,
 non fragili in carta, sed duro in marmore scripta.
 Hic post penuriam lignarum dicat un'alter
 1250 commestibilium scarezzam a plebe patitam,
 et compatitam sine murmure ab hisce milordis:
 nam comunagliis tandem confinia pono.
 O quoque plebs posthac non haec confinia passet.


[...]

4) *Mappa de confini della Giurisdizione di Torrighia ne' Monti di Antola, Gallina e Scaletta*. 1714, Marco Antonio Fossa, Disegno a inchiostri colorati e acquerello che mostra, relativamente ad una delle controversie esaminate nel §2.3, la complessa “geografia giurisdizionale” dell’area considerata. Come precisato in legenda, con il n. 9 sono indicate, all’interno dei confini del feudo di Savignone, delle “Ville di Giurisdizione di Torrighia”, e con il n. 10 parte di “territorio in cui ha partecipazione la Giurisdizione di Torrighia”, *ADP, Antico Archivio Genovese, cart. 3, n. 5*.



9. Ville di Giurisdizione di Torrighia
 10. Territorio in cui ha partecipazione la Giurisdizione di Torrighia

5) Disegni e schizzi a inchiostro riguardanti le controversie relative alla “Tenuta di Serropiano” analizzate nel §2.3, ASCBU, inv. 26.



A. Scroppiano di Giacomo, e Carlo Beborij of. Bened. li Sciortini

B. Scroppiano di And.^o e Nipoti ^{Regiardi} delle Caselline, rendente
alla Camera Adorna seminario # 3 $\frac{1}{2}$.

C. Di Michele Firpo of. Tomaso Caple di Borile

D. Del of. Santino Firpo of. Tomaso già in ^{quistione}
semin. # 4


E. Di sudd. Giac. e Carlo Beborij li Sciortini

F. De' Rancheri di Pareto li Molinari, che dice il
Caporale di Borile essere stato da essi acquistato per
500. in tutto fino a Brevennas semin. # 8.

Il sito ove è il primo F.; e marcato co' puntini, è il
pezzo stato ultimant.^e investito a Dio. Battia, e fratelli
Beggiardi of. Stef. delle Caselline, e che prima avevano
acquistato dal Niccoloso Ranchero of. Gregorio con licenza
della Camera Adorna, ed è una terza parte ^{circa} di
tutto il med.^{mo} bosco circa ^{circa} presso Crato, o selva.

n. 1.
n. 2. Siti, che ove sono situati i med.^{mi} numeri circa
formano un poco di Conca, o fosso, quali, quando
piove, raccolgono le acque, e formano allora un
picciolo rialeto, che non può veram.^{te} dirsi riale.

G. Scabio di Scroppiano ^{stesso} posseduto da Gian Battia Battoro del Ravio
seminario # 6.



Porzione posseduta da Antonio M.^o Firpo & Fran.^o & la Camera Fiesca

Porzione posseduta da Michel Firpo & Tomm.^o Caporali & la Camera Fiesca

Porzione posseduta dal Rebosio

Porzione del fu Santino Firpo nella quale si regta include la porzione investiale nel 1676 a 4 Luglio, et anche la porzione ch'è pervenuta ne suoi ascendenti & la dote di una figlia de Quati nell'anno 1667. — e' il tutto di ragione Adorna

Segue il Rebosio

Manda alla Camera


Costiero, che dalle parte di questo Costiero

Porzione posseduta da Leppardi delle Capelline avuta da Lazarino Ragio

172008. 10 April. 1711. ora si sono per questa parte terre in Brevenna

Porzione delli Bancheri di Parito appellati li Molinari acquistata da Batto Firpo figlio di And.^o e D.^o Firpo l'ha avuta in dote & una figlia de Quati nel 1667. e poi venduta a detti Bancheri in due volte cioè nel 1670. e 71. di ragione Adorna

Porzione di Batto Batto & Biagio acquistata da Rebosio di Frasinello di Ragione Adorna



Torrente Brevenna




6) *Disegno dimostrativo del territorio di Busalla, inchiostro e acquerelli, non datato, Vienna HHSW, Jud. Lat. 85,*




7) Disegno del territorio di Busalla, inchiostro e acquerello, 7 settembre 1726, HHSW, Jud. Lat. 85.



8) Stato di Migliarese prima della innovazioni fattevi in settembre 1727 dal March.se Carlo Napoleone Spinola Q. Stephani, Disegno a inchiostro non firmato, HHSW, Jud. Lat. 85.



9) Stato di Migliarese dopo delle innovazioni fattevi in settembre 1727 dal March. se Carlo Napoleone Spinola Q. Stephani, Disegno a inchiostro non firmato, HHSW, Jud. Lat. 85.



3. Diritti feudali e comunaglie fra Antico Regime e Restaurazione

3.1. Da feudi imperiali a “ex feudi dei Monti Liguri”. 3.2. La soppressione dei diritti feudali in Liguria: interpretazioni ed esiti. 3.3. La riscossione dei canoni enfiteutici nell'Ottocento. 3.4. Progetti di privatizzazione e messa a coltura delle comunaglie. 3.5. La lettura piemontese delle comunaglie.

3.1 Da feudi imperiali a “ex feudi dei Monti Liguri”.

Una serie di eventi che interessa i territori dei feudi imperiali considerati a partire dagli anni in cui la Francia rivoluzionaria entra in conflitto con le potenze europee è intrinsecamente connessa, oltre che con la campagna d'Italia, con gli avvenimenti che coinvolgono a fine secolo la Repubblica di Genova.

Nella primavera del 1796, com'è noto, il generale Bonaparte invade la Lombardia e pone il suo quartier generale a Tortona occupando diversi territori confinanti con i feudi imperiali, posti in una posizione strategica per intraprendere la marcia su Genova²⁹². Fra le ribellioni contro i francesi che si registrano nell'area occupata (sia a causa della presenza di fazioni filoimperiali sia per l'insofferenza delle popolazioni verso i soprusi e le violenze compiute dai soldati stranieri), in particolare quella di Arquata²⁹³ provoca come conseguenza la pubblicazione del proclama del 26 pratile anno IV (14 giugno 1796), che obbliga le comunità e i feudatari a prestare giuramento d'obbedienza alla Repubblica Francese²⁹⁴. Nella parte iniziale del documento vengono additati come istigatori dei “misfatti” i signori feudali e gli agenti dell'Imperatore presenti a Genova, denunciando pubblicamente il fatto che alcuni dei feudatari, non vedendo di buon occhio gli ideali rivoluzionari, sentiti come una reale e concreta minaccia, avevano fomentato le popolazioni ad intervenire in modo violento contro i francesi. Secondo quanto prescritto, agli abitanti dei feudi e ai

²⁹² Sulla posizione strategica di questi feudi cfr. V. Tigrino, *Giurisdizione e transiti nel Settecento. I feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura Padana*, in M. Cavallera (a cura di), *Lungo le antiche strade: stati, giurisdizione e confini nella cartografia dell'età moderna*, Nomos, Busto Arsizio, 2007, pp. 45-94.

²⁹³ Sull'episodio specifico si veda A. Sisto, *Dei feudi imperiali della famiglia Doria Pamphilj Landi durante il periodo napoleonico e la restaurazione*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, vol. XLII, Torino, 1941, p. 192.

²⁹⁴ Una copia del documento in italiano è conservata in BUG, ms.C.IX.3. Il testo del proclama è riportato integralmente in Appendice al capitolo, pp. 165-166.

feudatari vengono sostanzialmente intimati l'ubbidienza e il pagamento delle contribuzioni militari. A questo riguardo, una testimonianza risalente al 1805 fornisce prova delle richieste che gli agenti francesi avevano rivolto ai signori già prima della data del proclama:

“Essendo io stato molti anni in qualità di Agente negli ex feudi Imperiali di Ronco e Borgo fornari, cioè dall'anno 1788 fino all'anno 1800, ho precisa memoria che la prima domenica del mese di maggio dell'anno 1796, venne in Ronco un Distaccamento di Truppe francesi e con essa un Agente militare, il quale in nome della Repubblica francese impose una contribuzione al Signor Carlo Spinola in allora Marchese di detti ora ex feudi Imperiali di Roccaforte, Rocchetta, Ronco e Borgo Fornari della somma di lire quaranta milla [...] il detto agente militare assegnò un breve termine per dover pagare la suddetta contribuzione”²⁹⁵.

Dallo stesso documento emerge anche che la condizione di precarietà che caratterizza i feudi imperiali negli anni successivi al 1796 era avvertita in modo consapevole dalla popolazione: il motivo della testimonianza, infatti, è ascrivibile al fatto che, poiché il feudatario per fornire la somma richiesta dai francesi si era dovuto indebitare con alcuni particolari, uno di questi vuole tutelarsi per avere la certezza che anche nel caso in cui i feudi fossero dovuti ritornare “al loro vero padrone”, sarebbe comunque rimasto creditore e “da chiunque al possesso dei feudi sarebbe stato soddisfatto”²⁹⁶.

Circostanze simili e avvenimenti analoghi che coinvolgono in questo periodo i feudi imperiali considerati sono stati, come già detto, scarsamente indagati dalla storiografia; accanto a lavori ormai datati²⁹⁷, esistono alcuni studi più recenti di storia locale nei quali, però, ad eccezione di sporadici riferimenti alle devastazioni compiute dai francesi, l'enfasi è posta soprattutto sui fatti di cronaca accaduti dopo la soppressione dei diritti feudali²⁹⁸. Ad oggi lo studio più completo e approfondito sul tema rimane quello di Alessandra Sisto, che ha indagato l'argomento ripercorrendo questo importante snodo attraverso l'analisi di quanto accade nei feudi imperiali della famiglia

²⁹⁵ ASR, Inv. 391. Testimonianza di Francesco Radi, ottobre 1805.

²⁹⁶ *Ibidem*.

²⁹⁷ Cfr. a titolo esemplificativo, A. F. Trucco, *Novi e Napoleone Bonaparte*, Novi, 1898; e C. Botta, *Storia d'Italia dal 1789 al 1814*, Parigi, 1837, vol. II, libro XI.

²⁹⁸ Il riferimento è in particolare alle pubblicazioni di Lorenzo Tacchella, *Gli Spinola di Ronco Scrivia nella storia dei Feudi Imperiali Liguri*, Centro culturale di Ronco Scrivia, 1985; *Busalla e la Valle Scrivia nella storia*, 1981; *Cantalupo Ligure e i Malaspina di val Borbera nella storia*, Comune di Cantalupo Ligure, 1982; *Gli Spinola di Pietrabissara nella storia dei feudi imperiali liguri*, 1984. Sul feudo di Campofreddo, P. Bottero, *Campofreddo dal 1797 al 1861*, in, *Storia di Campo Ligure nel secolo XIX*, Galata, 2007. Sui feudi limitrofi, S. Pedemonte, *Per una storia del comune di Isola del Cantone*, 2012; R. Santamaria, *Dal feudo al comune aspetti di vita casellese fra Settecento e Ottocento*, Centro culturale del comune di Casella, 1997.

Doria Pamphilj durante l'età napoleonica e la Restaurazione²⁹⁹. Un'attenzione relativamente maggiore è stata rivolta dagli storici agli eventi che, più in generale, conducono alla caduta della Repubblica oligarchica e alla costituzione della Repubblica Ligure³⁰⁰; all'interno di questi studi, tuttavia, le problematiche relative al tema dell'annessione dei feudi imperiali, con le loro profonde ripercussioni anche in relazione a quanto stava accadendo a Genova in questo periodo di profondi cambiamenti, sono solo accennate se non del tutto assenti³⁰¹. Per far luce su questa lacuna è particolarmente interessante la disamina della corrispondenza fra il Senato genovese e i diplomatici inviati dalla Repubblica a Parigi³⁰² negli anni che precedono l'incorporamento dei feudi. L'esame dei dispacci permette di ripercorrere, infatti, lo sviluppo dei rapporti tessuti in questi anni tra Genova e la Francia, nonché di analizzare il rafforzarsi dell'alleanza fra i due stati³⁰³: è proprio leggendo i carteggi funzionalmente al tema dei feudi che emergono peraltro interessanti informazioni sulle aspirazioni della Repubblica relativamente ai territori imperiali, che illuminano il percorso che ha condotto alla loro annessione alla Repubblica Ligure nel 1797.

Mentre Bartolomeo Boccardi si trova a Parigi già dal febbraio 1794 come segretario incaricato d'affari, Vincenzo Spinola, governatore di Sanremo, viene inviato nella capitale francese nel luglio 1796 con il preciso incarico di condurre i negoziati con la Francia³⁰⁴. Diversi dispacci inviati dal Boccardi confermano che, soprattutto in relazione alla questione di un ipotetico ingrandimento territoriale, e, quindi, proprio riguardo al tema dell'acquisizione dei feudi imperiali, i rapporti fra la Francia e il Piemonte sono costantemente monitorati e soppesati dalla Repubblica. Analizzando nel maggio del 1796 la possibile pace fra Torino e Parigi, Boccardi sottolinea quanto il momento sia propizio e interessante per Genova “che potrebbe veder cessate una volta per tutte le pretese del Re di Sardegna sul territorio di Pornasso, unicamente coltivate, onde avere un pretesto ed un mezzo

²⁹⁹ A. Sisto, *Dei feudi imperiali della famiglia Doria Pamphilj Landi durante il periodo napoleonico e la restaurazione*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, vol. XLII, Torino, 1941.

³⁰⁰ Fra le ricerche di maggiore interesse si segnalano G. Assereto, *La Repubblica Ligure. Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799)*, Torino, 1975; C. Costantini, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, in “Storia d'Italia” a cura di G. Galasso, Torino 1978, vol. IX, pp.489-505; A. Ronco, *Storia della Repubblica Ligure 1797-1799*, Genova 1986.

³⁰¹ Alcuni cenni sono presenti in A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLV, 2005, pp. 33-38. Su questa lacuna storiografica si rimanda a quanto già evidenziato nell'Introduzione.

³⁰² Il riferimento è all'importante carteggio diplomatico pubblicato da G. Colucci, *La Repubblica di Genova e la Rivoluzione francese. Corrispondenze inedite degli ambasciatori genovesi a Parigi e presso il congresso di Rastadt*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1902.

³⁰³ Aspetto già messo in luce da G. Assereto, *La Repubblica Ligure*, cit., p. 31.

³⁰⁴ Come noto, la Repubblica di Genova, desiderosa di non pregiudicare i propri interessi commerciali, rimane in un primo momento estranea alla guerra; tanto il Boccardi quanto lo Spinola, interpretando le diverse esigenze del proprio governo, esercitano un ruolo politico di rilievo in questi anni cruciali per le sorti della Repubblica. Cfr. P. Nurra, *La coalizione europea contro la Repubblica di Genova (1793-96)*, Genova 1933; C. Zaghi, *La Rivoluzione Francese e l'Italia. Studi e ricerche*, Napoli, Cymba, 1966. R. Ciasca, *Relazioni diplomatiche fra la Repubblica Ligure e la Cisalpina nel 1797-1798*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, LXIV, Genova, (1935).

per effettuare l'antico progetto di una nuova comunicazione al mare, quanto ingiusta, altrettanto rovinosa per il commercio di Genova”. Oltre a focalizzare l'attenzione sulla preziosa possibilità di allontanare i piemontesi (e le loro mire espansionistiche), Boccardi insiste ripetutamente sulla tempestività con cui sarebbe necessario agire:

“I progressi delle armi francesi nel Piemonte e nella Lombardia; l'attuale loro preponderanza in Italia; i principii di politica, che devono dirigere questo Governo; finalmente le convenienze d'interessi di questa Repubblica, avranno certamente persuaso, che questo è appunto il tempo di coltivare con speranza di riuscimento ciò che ha sempre formato l'oggetto della giusta sollecitudine del Serenissimo Governo. [...] Un membro del Direttorio mi disse jeri l'altro: *non è egli vero, che i Feudi Imperiali limitrofi alla Liguria appartengono quasi in totalità a dei Genovesi?* Uno dei Ministri stranieri dei più marcati, da cui pranzai jeri, mi disse che i Feudi in Italia saranno forse perduti per l'Impero”³⁰⁵.

A queste velate (ma significative) allusioni inviate al Senato è allegato anche un biglietto in cui si osserva, però, che il Re di Sardegna è oggettivamente più potente della Repubblica genovese e che quindi,

“per non vedere perduta la causa della Repubblica nanti il Direttorio potrebbe esser necessario far conoscere immediatamente al Governo francese che noi bramiamo l'unione delle due Repubbliche, e ben lontani dall'essere ambiziosi di acquisti, bramiamo la protezione della più grande Repubblica per mantenere in tranquillità le nostre antiche possessioni senza il disturbo continuo dei Piemontesi”³⁰⁶.

Se l'ampliamento territoriale è quindi oggettivamente uno degli obiettivi perseguiti dalla Repubblica, lo è essenzialmente in funzione antipiemontese e a difesa dei propri interessi commerciali, mentre l'atteggiamento che la Francia manterrà con una certa costanza relativamente al tema dei feudi, risulta piuttosto esplicito in un dispaccio del 30 maggio 1796:

“L'oggetto dei Feudi è sempre degno d'attenzione. In una lunga conversazione, che ebbi avanti jeri col Direttore Rewbell, che mi trattenne col migliore buon umore, si parlò, sebbene sempre in

³⁰⁵ G. Colucci, *La Repubblica di Genova*, cit., pp. 498-499. Dispaccio N. 44, Parigi, 9 maggio 1796. In questo documento come in quelli che seguono il corsivo è inserito da Colucci stesso.

³⁰⁶ *Id.*, p. 499.

aria di conversazione piacevole, anche di questa materia. Mi disse sorridendo: *ebbene cosa volete darci per la superiorità territoriale dei Feudi limitrofi ai vostri Stati?*³⁰⁷”.

Nel momento in cui la neutralità genovese inizia a vacillare, l'atteggiamento del Governo francese è dunque quello di mostrarsi aperto alle esigenze della Repubblica utilizzando l'argomento dei feudi come mezzo per ottenere ciò di cui la Francia necessita maggiormente, ossia i cospicui aiuti finanziari, e dimostrandosi particolarmente abile nel far leva sulle debolezze dei genovesi. Il 31 luglio 1796 Vincenzo Spinola, in visita al Ministro delle relazioni Esteriori con Boccardi, scrive:

“fece cadere il Ministro il discorso sopra le cose toccanti più particolarmente l'interesse della Serenissima Repubblica. Cominciò a parlare del marchesato di Dolce Acqua e della terra soggetta al detto feudo, di Perinaldo, dicendo che era necessario unirlo al Dipartimento delle Api Marittime, mediante la permuta del territorio genovese, che vi è fra mezzo, con qualche altro compenso che avrebbe potuto fare la Francia alla Serenissima Repubblica. Io li osservai che il Marchesato di Dolce Acqua era per sé di così poca entità, e per la sua situazione topografica così distante dal Dipartimento delle Alpi Marittime, che certo non conveniva di domandare una cessione di territorio così considerevole e tanto essenziale alla Repubblica, come era quello che lo framezzava. Il medesimo mi rispose che [...] se noi altri genovesi non volevamo sentire a parlare di permuta, allora se la sarebbero intesa col Re di Sardegna, a cui avrebbero ceduto li Feudi Imperiali ed altro”³⁰⁸.

In risposta alla costante minaccia francese di un'estromissione dei genovesi a favore dei piemontesi, Vincenzo Spinola, seppur ancorato all'obiettivo di limitare il più possibile la spesa e convinto anch'egli dell'importanza della tempestività nell'agire, in una lettera del 3 agosto 1796, relativamente alle considerevoli richieste di aiuti finanziari che la Francia rivolge alla Repubblica, tenta di spingere il Senato a cedere insistendo ancora - assai abilmente - sull'importanza dell'allontanamento dell'ingerenza piemontese:

“Il ponto della difficoltà, lo so, consiste nell'attuale mancanza di risorse e di danaro, onde poter trovare delle considerevoli somme, come sono quelle che si richiederebbero; ma il vantaggio del

³⁰⁷ G. Colucci, *La Repubblica di Genova*, cit., p. 209. Il tema della superiorità territoriale è significativamente oggetto di discussione per tutto il Settecento. Si veda ancora A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLV, Genova 2005, pp. 5-238.

³⁰⁸ G. Colucci, *La Repubblica di Genova*, cit., pp. 211-215. Dispaccio N. 3, Parigi, 31 luglio 1796.

commercio interessando sommamente la Casa di S. Giorgio, potrà essa pure concorrere in questa sovvenzione, ed agevolare il modo di eseguirla. Si potrebbero aspettare delle indennizzazioni dalli paesi, che sembrano disposti a cedersi in compenso, come sarebbero i Feudi Imperiali, e forse anche Oneglia e Loano, secondo le combinazioni che si presentassero. Capisco che l'oggetto del Ser.mo Governo non è di acquistare territorio, né d'ingrandirsi; ma se non può preservare il suo commercio, che è quello che alimenta i suoi popoli; se non può impedire lo smembramento del suo Stato; e l'oppressione continua di un potente vicino, senza questi acquisti, non potrà farli? Tanto più che questi acquisti, invece di gettar la Repubblica nel pericolo di nuove contestazioni e controversie col Re di Sardegna, ne toglierebbero anzi tutta la sorgente, perché si otterrebbero direttamente dalla Francia, e la Francia è quella, che se l'intenderebbe col Re di Sardegna, e si farebbe garante verso di noi”³⁰⁹.

Giunte ormai al termine le trattative per la stipula dell'accordo, convinto il Senato a rompere la neutralità, lo Spinola invia ai Serenissimi Collegi alcune osservazioni relative agli articoli della Convenzione e fa notare come:

“In ricompensa de' sacrificii, che la Repubblica di Genova ha fatto ed è pronta a fare per la Repubblica Francese, non dovrebbe limitarsi ai semplici buoni uffizii, come accenna nell'articolo 6³¹⁰. La decisa superiorità che essa ha, la rende padrona di poter assicurare ai Genovesi non solo l'integrità del loro territorio, l'infrancazione delle diverse parti dello stesso, sopra le quali evvi dei diritti o pretensioni di feudalità, ma ancora l'assicurazione di una pace con le Potenze Barbaresche, unico mezzo per indennizzarli col tempo delle perdite, che il loro commercio ed i loro capitali hanno sofferto dopo la Rivoluzione; come pure potrebbe promettere la cessione dei diritti di sovranità sopra i Feudi Imperiali, che circondano e sono inclusi nelli Stati di Genova, quando la Repubblica Francese credesse opportuno di non renderli più all'Impero”³¹¹.

Così il 18 vendemmiaio dell'anno V (il 9 ottobre 1796), stipulata definitivamente la Convenzione che prevede il dispiego da parte della Repubblica di 4 milioni tornesi (due a titolo di prestito senza interesse e due a titolo di contribuzione), viene almeno in parte ratificata anche la modifica voluta dallo Spinola. L'articolo 8 del documento infatti recita:

³⁰⁹ G. Colucci, *La Repubblica di Genova*, cit., pp. 243. Dispaccio N. 4, Parigi, 3 agosto 1796.

³¹⁰ Il numero dell'articolo, al momento della stipula definitiva della Convenzione, diventerà il n. 8.

³¹¹ G. Colucci, *La Repubblica di Genova*, cit., pp. 254-257. Allegato N. 2 al Dispaccio N. 14, Parigi, 30 settembre e 1 ottobre 1796, “Osservazioni sopra la ratifica dell'articoli del progetto di convegno, di cui si è trattato nella conferenza del giorno 19 settembre al seguito delle precedenti conferenze”.

“La Repubblica Francese promette alla Repubblica di Genova i suoi buoni uffizii: per la conservazione dell'integrità del suo Territorio nel suo stato attuale e conformemente ai trattati attualmente esistenti; per la conclusione della sua pace con le Potenze Barbaresche; perché alla pace coll'Imperatore e l'Impero le differenti porzioni del Territorio di Genova sopra le quali esistono dei legami o delle pretenzioni di feudalità siano intieramente disimpegnate”³¹².

L'importanza di questa integrazione, in relazione al tema che si sta qui affrontando, come evidenziato anche da Alessandra Sisto³¹³, risiede nel fatto che è la prima volta che viene ufficializzata l'intenzione francese di abolire i diritti dei feudatari dell'Appennino ligure a favore della Repubblica di Genova. Significativamente, intanto, in territorio ligustico, dopo le insurrezioni del 22 e 23 maggio 1797, è istituita una nuova Costituzione e viene firmata la Convenzione di Mombello³¹⁴ (5-6 giugno 1797, approvata a Genova il 9 giugno) con cui si dissolve la Repubblica Oligarchica e nasce la Repubblica Ligure. Non è facile capire esattamente in quale misura gli eventi che coinvolgono in questi mesi la capitale interessino i feudi. La diffusione stessa degli ideali rivoluzionari nell'area appenninica rimane difficile da esplorare: in base ai documenti e agli studi effettuati emerge che, anche in questi luoghi, si vengono a creare le stesse fazioni esistenti nella capitale che vedono opporsi due principali partiti, accanto a quello dei filofrancesi³¹⁵, quello legato ai coalizzati essenzialmente per ragioni economiche, principalmente composto da esponenti della nobiltà (fra cui i titolari dei feudi imperiali), e si diffondono (più o meno rapidamente) gli ideali rivoluzionari fomentando diverse spinte antifeudali. Si deve anche considerare che nella maggior parte dei territori in questione la divulgazione e la fortuna delle idee d'oltralpe viene negativamente condizionata, come altrove, dal passaggio o dallo stanziamento delle armate francesi, il più delle volte coincidenti con saccheggi, fame, malattie e profanazione dei luoghi di culto; certo non sono molte le fonti che permettono di ricostruire la loro reale propagazione e l'effettivo radicamento ed è forse anche per questo motivo che gli studi sul tema non sono numerosi. Tuttavia, una serie di documenti conservati in alcuni degli archivi famigliari consultati testimoniano i timori dei feudatari e l'esistenza di una loro precisa presa di posizione a conferma della reale infiltrazione di congetture

³¹² Una copia del testo della Convenzione (Convenzione di Parigi) si trova in BUG B.V.20, e in ASG., Archivio Segreto, "Materie Politiche", "Privilegi, Concessioni, Trattati diversi e Negoziazioni", anni 1750-1797, mazzo n. 18, busta n. 2737, doc. n. 56. Sulla Convenzione si veda R. Guyot, *Le Directoire et la République de Gênes (1795-1797)*, in "La Révolution Française", 1903, tomo XLIV, pp. 402-434.

³¹³ Cfr. A. Sisto, *I feudi imperiali*, cit., pp. 195-196.

³¹⁴ Una copia è conservata in BUG ms.C. IX.3.

³¹⁵ Nel territorio ligure il verbo rivoluzionario si era diffuso soprattutto grazie al proselitismo di un gruppo di giacobini immigrati da altre parti d'Italia. Cfr. M. E. Tonizzi, *Dalla Repubblica Ligure all'Unità d'Italia (1797-1861)*, in G. Assereto, M. Doria, *Storia della Liguria*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

antifeudali. Il conte Girolamo Fieschi, ad esempio, già il 14 luglio 1774 invia una lettera al Podestà e Commissario del feudo imperiale di Savignone con preciso ordine di invitare i Caporali a fare il possibile per contrastare la divulgazione di “macchinazioni” antifeudali e le divisioni dei sudditi in fazioni. Nel documento si legge:

“Magnifico nostro Podestà e Commissario. Essendo pervenuto a nostra notizia che alcune male intenzionate persone di codesto Feudo per loro particolari men retti fini siano andate tacitamente prima, e van ora apertamente istigando ed eccitando molti de nostri per altro fedelissimi sudditi ad unirsi con esso loro in fazioni per macchinare contro gli antichi nostri Diritti Feudali, facendo a questo oggetto abusare perfino degli Oratorij destinati al culto divino, ed apprendendo perciò noi, ad ogni buon fine et effetto (esser opportuno) ricordare ad essi nostri sudditi l'obbligo di astenersi da si fatte ree, e dalle leggi proibite, sediziose combricole [...] v'ingiungiamo di far loro ciò noto per pubblico proclama, col quale sempre più sia manifesto che [...] da ogni Legge di buon Governo restano sotto ben viste pene onninamente proibite Conventicole, Fazioni, Susurrazioni e qualsivoglia altre sorti di macchinazioni, e chepper ciò devono i Caporali (praticamente i Sindaci) ammonire i rispettivi loro uomini a ben misurare le proprie operazioni, per non dar luogo ai punibili sconcerti suddetti”³¹⁶.

Una preziosa testimonianza del volere dei feudatari d'Oltregiogo (nel caso specifico di Girolamo Fieschi), che tuttavia, come sappiamo, nel tempo non viene soddisfatto. Alla vigilia del proclama che annuncia la soppressione dei diritti feudali in Liguria³¹⁷, in un clima in cui si pensa che sia ancora possibile per gli abitanti dei feudi decidere del proprio destino in vista delle votazioni in cui avrebbero dovuto esprimere la loro volontà e opinione riguardo all'annessione alla neonata Repubblica Ligure o alla Repubblica Cisalpina, il primo luglio 1797, è pubblicato sulla Gazzetta Nazionale Genovese un “Indirizzo agli Abitanti de feudi non ancor liberi” nel quale con tono propagandistico ed enfatico si esortano i “cittadini” dei feudi imperiali a liberarsi dal “giogo della Feudalità”. Nel testo si insiste soprattutto sulla condizione di sudditanza, sulla mancanza di libertà che rende conseguentemente in una condizione di povertà e di inesistenza politica:

“Date un'occhiata alla vostra situazione, al vostro annientamento, alla vostra miseria; calcolate il peso enorme dei canoni, dei laudemj, delle gabelle, dei gius privativi; e vedrete non altra essere la

³¹⁶ APP, fascicolo IX, doc. 7.

³¹⁷ Il riferimento è al “Proclama di François Vendriès”, agente delle contribuzioni e finanze in Italia per conto del Bonaparte, che l'8 luglio 1797 abolisce il regime feudale in Liguria.

causa dei vostri mali, che il gius dispotico barbaramente esercitato dai perfidi feudatari”³¹⁸.

La soluzione caldamente proposta per lasciarsi definitivamente alle spalle questi opprimenti “carichi feudali” e per riaffacciarsi ad una vita libera e fruttuosa è quella di aderire alle neonate Repubbliche:

“La Repubblica Lombarda aspetta la vostra risoluzione per mettervi a parte delle sue fertili pianure; e Genova dividerà volentieri seco voi la sua industria, i suoi costumi, li suoi impieghi, il suo commercio. In vista di tanti mali, che vi opprimono; io vi consiglio, e prego a presentare all'Eroe dell'Italia il Generale Bonaparte i vostri fervidi voti perché vi dichiarate parte integrante di una delle due Repubbliche. Le vostre domande saranno esaudite, voi non sarete più schiavi, e rinascete alla Libertà, alla ricchezza, alla vita politica”³¹⁹.

Non manca in questo contesto una presa di posizione altrettanto sentita da parte dei feudatari (almeno di quelli che si mostrano fermamente contrari all'annessione alla Repubblica Ligure) che cercano, a loro modo, di difendersi utilizzando i mezzi a loro disposizione. Esempio è un documento che circola nei feudi doriani contemporaneamente alla pubblicazione dell'*Indirizzo* appena citato³²⁰, alla cui analisi è stata dedicata particolare attenzione per il suo ruolo chiave nel ricostruire i sentimenti di rivalsa dei feudatari. La collazione accurata dei due testi permette di ipotizzare che lo scritto conservato nell'archivio Doria Pamphilj di Roma sia stato stilato in risposta a quello pubblicato sulla Gazzetta Genovese. Il “documento dorian”, infatti, volto ad enfatizzare gli aspetti positivi dello *status quo* e quelli nefasti di un eventuale sconvolgimento dell'ordine feudale, confuta gli stessi argomenti (la libertà e la sudditanza), rispettandone grosso modo anche l'ordine di esposizione. Sotto l'utilizzo di un linguaggio metaforico si intravedono espliciti richiami al brano della Gazzetta:

“Avete sotto gli occhi un quadro che ci rapresenta i difetti e le gravezze della Feudalità, contemplate adesso un altro [ombreggiato] i vantaggi nascenti dalla Feudalità medesima e decidete del vostro destino”. Ancora: “Voi siete caratterizzati in un foglio decorato con le stampe per lusingarvi come uomini illetargiti nella miseria, e nell’anientamento e sofferenti tutti i mali con

³¹⁸ Gazzetta Nazionale Genovese, 1 luglio 1797, p. 25. Il testo integrale è riportato in Appendice a pp. 166-167.

³¹⁹ *Ibidem*.

³²⁰ ADP, sc.75/42. La data del documento, aggiunta da seconda mano, è 1 luglio 1797, ma è inserito all'interno di un fascicolo segnato “3 luglio 1797 fino al giorno 8 detto”. Ringrazio Vittorio Tigrino per avermi gentilmente messo a disposizione il documento, riportato integralmente in Appendice, pp. 167-169.

pittura teatrale ingranditi nell'eccesso e siete invitati alla Democrazia [...]. Io non vi dico, che la Democrazia non sia un dolce plausibile Governo, ma vi dico, che l'estensione d'uno stato ben anche democratico, dimanda per la sua difesa, e conservazione maggior tributo di quello tragga seco il Governo Feudale. Siane Giudice imparziale il Confronto”.

Ed è proprio attraverso il confronto che nel testo vengono vagliati, con stile altrettanto enfatico, tutti gli aspetti elencati nel brano della Gazzetta.

Particolarmente interessante quanto scritto riguardo al tema della proprietà. Nel testo pubblicato sulla Gazzetta si fa riferimento sia al “peso rivoltante dell'Enfiteusi feudale” che agli “spogli infami, che gli inesorabili Agenti Camerali hanno fatto di quei terreni, che costarono tanti sudori ai vostri Antenati”, con specifico riferimento al fatto che, in assenza di “prole mascolina”, i beni erano destinati a passare “all'instancabile camera marchionale che ne farà l'empia locazione ad altro suddito mediante un laudemio di 50 per cento”. Nel brano dorianò, per contro, si puntualizza sull'argomento in questi termini: “Io non vi dico, che la Feudalità non abbia i suoi carichi, perchè in tutti i stati vi sono indispensabili proporzionatamente. Vi dico di più che potrebbe alleviarsi e modificarsi colla forma dell'ordine emanato a 12 agosto 1745 per i Feudi del Principe Doria, perchè avendo egli dichiarato i beni alla natura dell'Alodio, cessano la Caducità per mancanza di prole maschile, restano libere le fazioni dei testamenti dei legati, delle lascite, delle donazioni, e di tutti gli altri contratti nessuno eccettuato, onde la Libertà passeggia trionfante sui loro campi, come su quelli della Democrazia”. Il riferimento è al “nuovo regolamento su le enfiteusi feudali determinato da S.E. con renderle a prò de sudditi universalmente alienabili”, emanato il 12 agosto 1745 da Gian Andrea IV: per favorire il commercio dei beni enfiteutici il principe aveva permesso che questi fossero alienabili sia fra i vivi che come atto di ultima volontà nel caso in cui l'enfiteuta non avesse prole maschile o speranza di averne.

Nel testo si insiste sul fatto che i vantaggi apportati dalla “democrazia” sarebbero per le popolazioni dei feudi imperiali solo illusorii:

“gli avvenimenti i successi le riforme della Lombardia del Veneziano, delle Romagne del Genovesato. Sono brillanti per quelle Nazioni, ma sono per Voi seducenti; tutto ciò che conviene ad'una popolazione disconviene ben spesso ad'un'altra”.

L'intento di quest'ultima affermazione sembra proprio quello di far riflettere relativamente al fatto che, essendo i feudi imperiali in oggetto inseriti in un sistema economico, politico e giuridico estremamente particolare (anche in relazione alla loro posizione e ai loro trascorsi), non si debba

necessariamente dare per scontato che le nuove proposte democratiche rispondano alle necessità locali delle popolazioni.

Non manca, infine, anche in questo brano, l'appello rivolto agli abitanti in relazione alle annunciate votazioni:

“Se le Repubbliche che vi circondano vi chiamano a far parte con loro, rispondete che voi siete sotto il Dominio, e sotto la protezione della Repubblica Francese, cui siete dedicati con vincolo inviolabile del giuramento; che presenterete sempre i vostri voti all’Eroe dell’Italia all’invitto Generale Bonaparte perchè vi mantenghi nello stato in cui siete, che diverra ancor più felice, quando si degni di farsi il vostro Mecenate, come se lo supplicate riverenteme [...]”³²¹.

Un esplicito ammonimento, quindi, a votare (o a richiedere, dato che non sembra fosse un'ipotesi contemplata nelle votazioni) il mantenimento dello *status quo*, sotto l'egida di Napoleone.

Ancora alcune fonti provenienti dai feudi Doria, tuttavia, ci informano circa la limitata osservanza delle reali inclinazioni dei popoli, i quali verranno (più o meno spontaneamente) indotti a proclamare l'annessione alla Repubblica Ligure³²²: in date differenti, infatti, le popolazioni delle varie località, dopo una cerimonia intorno all'albero della Libertà, dovendo scegliere fra l'adesione alla Repubblica Cisalpina o alla Repubblica Ligure, optano per la seconda. Ronco richiede l'unione il 25 luglio, Savignone il 6 agosto, mentre a Torriglia (forse anche per un maggiore radicamento del partito degli oppositori) la scelta viene rimandata fino al 31 dello stesso mese³²³. Il 5 agosto 1797 vengono festeggiate a Genova le annessioni in occasione della cerimonia della “fraternizzazione” durante la quale viene anche annunciata ufficialmente l'abolizione del nome di “Feudi Imperiali” a favore di quello di “Monti Liguri”. Sulla Gazzetta del 12 agosto si legge:

“Gli inaddietro Feudi Imperiali si sono finalmente sottratti al governo tirannico, che li ha oppressi sinora. I loro deputati martedì scorso³²⁴ sono qui giunti per chiedere la loro riunione alla Repubblica Ligure. Con dieci anni di guerra non si sarebbero forse potuti sottomettere ad accettare le leggi dell'antico Governo. Le due magiche parole di Libertà, e di Eguaglianza, parole sì care ai popoli, e sì terribili ai tiranni, li hanno indotti a venire spontanei a fraternizzare colla rigenerata nostra Repubblica. Che gloria per essi, che trionfo per noi! I deputati in N.º di 50 (*)³²⁵ fra le

³²¹ ADP, sc.75/42.

³²² Cfr. A. Sisto, *I feudi imperiali*, cit., pp. 202-205.

³²³ ASG, *Fondo Repubblica ligure*, 12.

³²⁴ Martedì 8 agosto 1797.

³²⁵ “(*) Erano questi i Deputati di Torriglia, Carrega, Cabella, Garbagna, Ottone, S. Stefano, Croce de Fieschi, 142

continue acclamazioni, e gli evviva del Popolo Genovese si sono portati al Palazzo Nazionale [...]. Vendriès Agente Francese ne'suddetti Feudi, che ha sì ben meritato l'amore, e la stima di que Popoli, che ha accompagnato i Deputati, ed era presente a quella interessante funzione, chiese che si abolisse il nome di Feudi, e che i nuovi Distretti che si formerebbero, si chiamassero *Monti Liguri*. Evviva i *Monti Liguri*, risuonò d'ogni intorno la gran Sala, e restò quindi per acclamazione universale approvata la nuova denominazione”³²⁶.

Il 17 ottobre 1797 il trattato di Campoformio ratifica l'annessione dei feudi alla Repubblica democratica ligure, confermata successivamente anche dall'Imperatore con la pace di Luneville³²⁷.

Prima dell'annessione al Regno di Sardegna, sancita, come noto, con il Congresso di Vienna, la peculiare condizione in cui si ritrovano i territori dei feudi imperiali durante la breve parentesi del 1814 (quando “risorge” la Repubblica Ligure), è testimoniata da un interessante documento conservato nell'Archivio Spinola del Castello di Tassarolo e indirizzato “Ai Signori Fratelli Spinola”:

“Già da quattro mesi il Comune di Campo Freddo, già Feudo Imperiale, ritornato sotto la Protezione di Sua Maestà Imperiale, e Reale Apostolica, trovasi sprovvisto dell'autorità Giudiziaria che di concerto alla Camera residente in Genova loro apparterrebbe di nominare.

Dovendo provvisoriamente il tutto ritornare allo stato in cui trovavasi all'epoca del 1797; io gl'invito Signori a procedere colla maggiore sollecitudine alla nomina di un Giudice, per gl'abitanti di quel Comune secondo l'antiche loro costumanze”³²⁸.

3.2 La soppressione dei diritti feudali in Liguria: interpretazioni ed esiti.

Savignone, Casella, Epreto, Lampi, Pregola, Orezza, Montescioro, Vargagni, Boccaforte, Mongiardini, Cantalupo, Borgo, Adorno, Ricchetta, Isola, Ronco, Borgo de'Fornari, Arquata: appartenevano alle famiglie Doria, Fieschi, Centurione, Spinola, Malaspina, Botta Adorno, Veneroso, ecc. Questa riunione accresce la popolazione della Repubblica di circa 80000 abitanti”.

³²⁶ Gazzetta Nazionale Genovese, N. 9., 12 Agosto 1797.

³²⁷ Nella Gazzetta Universale N. 18 martedì 3 marzo 1801, ART. XIII. “S. M. I. e R. tanto in suo nome, che in nome dell'Impero Germanico conferma l'adesione già data in forza del Trattato di Campo Formio alla riunione de' già Feudi Imperiali alla Repubblica Ligure, e rinunzia a tutti i diritti, e titolo provenienti da questi diritti sopra i detti Feudi”.

³²⁸ Milano 6 settembre 1814, (firmato Bellegarde). Segue altra lettera indirizzata ai Sindaci del Comune di Campo Freddo: “Avendo le Armate di sua Maestà Britannica occupato pel momento il Comune di Campo Freddo, importa a scanso d'ogni inconveniente, e per non essere poi colla forza obbligate, che le Autorità Locali, e gl'Abitanti vi rimangano subordinati insino a che la sorte di quel Comune non venga definitivamente decisa”. Milano 16 settembre 1814.

Il 27 giugno 1797 Napoleone, da Montebello, scrive al cittadino Faipult:

“Je vuos prie de faire venir à Gênes l'agent que nous avons dans les fiefs impériaux, et de lui dire de ma part de faire une proclamation pour déclarer que les droits féodaux sont abolis, et de fonder pour la dite abolition sur une proclamation que je fis dans les temps que j'étais à Tortone”³²⁹.

Il proclama³³⁰, reso pubblico l'8 luglio 1797 per mezzo dell'agente Francois Vendryes, sancisce:

“Article I: Tout regime ou système feodal est aboli dans les fiefs imperiaux. Dans cette abolition sont compris:

1° Le droit de police et d'administration de justice.

2° Le droit de chasse, de pêche, de banalité des moulins, celui de succession à défaut de descendance masculine, celui de lods et ventes, de censive, de champart, de garde, de corvée, de péage, de gabelle sur les objets de commerce”.

Nel quarto articolo si legge:

“Ne sont pas compris dans les suppressions susdites les rentes annuelles, ou rentes à locaterie perpétuelle, désignée en Italie sous le nom de *fitto perpetuo*, pourvu que la rente soit établie sur un fonds vraiment sorti de la propriété du locateur et qu'elle ne renferme en elle aucun droit ni devoir seigneuriaux”.

Vengono aboliti, dunque, gli elementi del sistema feudale contrari ai principi di libertà e uguaglianza che costituivano il fondamento del potere signorile, ma viene attentamente salvaguardato il diritto degli ex feudatari a rimanere in possesso dei propri beni allodiali³³¹. Tuttavia le interpretazioni del testo non sono univoche, né tantomeno lo sono le modalità di mettere in

³²⁹ ASM, Feudi Imperiali, cartella 604. Documento citato in L. Tacchella, *Ronco*, cit., p.81.

³³⁰ Una copia del documento è conservata in BUG, Ms. C.III.4, *Collezione di scritti intorno ai beni degli ex feudatari dei Monti Liguri*, cc. 120 r.-v. Documento citato anche in A. Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale*, cit.

³³¹ Sul tema dell'abolizione dei diritti feudali si vedano in particolare R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma, 1998; C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, cit., p. 337 e sgg. Interessanti considerazioni relative al contesto europeo in: *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental*, Actes du Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse 12-16 novembre 1968, Paris 1971; A. Soboul, *Contadini, feudalità e rivoluzione francese*, in « Quaderni Storici », n. 19, VII/1 (1972), pp. 27-56.

pratica quanto prescritto. La principale difficoltà consiste nella precisa individuazione dei diritti feudali effettivamente soppressi: come scrive a metà Ottocento Alexis de Tocqueville, osservatore non imparziale, i diritti feudali “erano stati innumerevoli e di una diversità prodigiosa, e molti erano già scomparsi o si erano trasformati in modo che il significato delle parole con cui venivano indicati, già incerto per i contemporanei, si è fatto oscurissimo per noi”³³². Osservazione che oggi acquista ulteriore forza.

Va rilevato che nell'area geografica in cui sorgono i feudi imperiali considerati i feudatari riscuotevano ancora, alla vigilia della soppressione dei diritti feudali, i *fructus iurisdictionis* e godevano di regalie straordinarie come i monopoli di mulino, forno, frantoio, pedaggio oltre ai diritti di caccia e pesca. Buona parte di questi privilegi gravavano la terra e i suoi prodotti e colpivano chi la coltivava; i maggiori disordini vengono provocati proprio dalla (presunta) liberazione momentanea della terra: la popolazione si appropria di quello che riteneva le spettasse.

Accogliendo il proclama come una affrancazione da vincoli e carichi pendenti sulle comunità ormai da secoli, le reazioni degli “abitanti dei feudi imperiali” sono per lo più le medesime: ai festeggiamenti per la libertà seguono una serie di violenze contro gli ex feudatari, registrandosi numerose spoliazioni abusive nei loro confronti. Il sentimento di rivalsa sembra essere una costante.

A Ronco, come ci informa una testimonianza postuma³³³,

“alcuni individui [...] si sono impadroniti di tutte le carte e registri, o della maggior parte de' medesimi, i quali spettavano all'in allora feudatario Carlo, marchese Spinola, e dopo averli recati sulla pubblica piazza, in vicinanza dell'olmo, che lo chiamavano l'Albero della Libertà, gli appichiarono il fuoco, e gridando tutti: non pagherete più niente da qui innanzi, furono intieramente abbruciati”.

A Campofreddo quasi tutte le proprietà degli Spinola vengono sequestrate senza che sia fatta distinzione fra proprietà allodiale e proprietà feudale: durante la seconda seduta del processo della Municipalità viene accolta la proposta di

“andare al possesso di tutti i beni esistenti in questo territorio spettanti ai cittadini Cristoforo, Filippo e Bendinelli Fratelli Spinola q. m. Domenico come anche de' beni appartenenti al cittadino

³³² A. de Tocqueville, *L'Antico Regime e la Rivoluzione*, (1856¹).

³³³ ASR, inv. 585. Testimonianza del 30 ottobre 1841; la documentazione cui si fa riferimento riguardava gli ex feudi di Roccaforte, Borgo Fornari, Busalla e Ronco Scrivia.

Vincenzo Spinola³³⁴ q. m. Domenico una volta indivisi con quelli de' suddetti ex marchesi, come appartenenti a questo Popolo in seguito dell'abolizione de' diritti feudali [...], volendo provvedere all'indennità di questo Popolo per quanto concerne gl'interessi cogli'addietro Marchesi”³³⁵.

Procedura analoga viene seguita anche a Savignone, dove la Municipalità, insediata a Casella, il 30 ottobre 1797, “prende possesso di tutti i beni stabili per laddietro posseduti dall'ex Conte Agostino Fiesco”³³⁶.

Le Municipalità si sentono per lo più legittimate a sequestrare i beni mobili e immobili degli ex feudatari, convinte della loro natura di beni “pubblici”, senza prestare necessariamente attenzione alla natura dei beni requisiti e, quindi, all'effettiva liceità della requisizione. Come mostrano i documenti analizzati, le confische seguono procedimenti diversi a seconda dei luoghi in cui avvengono: in alcuni casi le “proprietà” vengono indistintamente sottratte per essere restituite solo (e non sempre) in un secondo momento in seguito alla presentazione della documentazione che attesti l'allodialità delle stesse. In altri casi, vengono confiscati esclusivamente i beni feudali una volta presentata la debita certificazione.

Le reazioni immediate degli ex feudatari di fronte alle requisizioni si traducono nelle richieste di un intervento repentino da parte del Governo provvisorio della neonata Repubblica. Il 28 agosto 1797 il Comitato di corrispondenza interna scrive dal Palazzo Nazionale di Genova una lettera “ai Commesi Organizzatori ne' monti Liguri affinché non si prenda possesso che de' beni apertamente feudali”. Il testo descrive con sufficiente trasparenza la situazione:

“Le dispute, che ci accennate esistere fra le municipalità, e li ex feudatarj sono una necessaria conseguenza dell'assurdo sistema, che hà sin qui pesato su codesti sgraziati Paesi. Sicome però nella complicazione dei Beni feudali, ed allodiali posseduti dalli ex Signori è difficile il distinguere

³³⁴ Questi era cugino in secondo grado dei feudatari Cristoforo, Filippo e Bendinelli Spinola e, a loro differenza, non era mai stato investito sul feudo dall'Imperatore. Sui beni della famiglia Spinola si segnala l'esistenza di due documenti particolari e di grande interesse: si tratta di due Cabrei (uno datato 1784, consultabile presso il castello di Tassarolo, l'altro del 1787, conservato nell'Archivio storico del Comune di Campo Ligure) che censiscono e raffigurano distintamente le proprietà terriere dei feudatari e quelle appartenenti a Vincenzo Spinola. Una particolareggiata descrizione e analisi di questi importanti documenti è stata svolta da M. Antola, *L'archivio e la carta. I cabrei figurati in Liguria*, tesi di dottorato in “Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale”, Università degli studi di Genova, a.a. 2009-2010, pp. 98-103; 222-236; si veda anche M. Calissano, *Architettura rurale in Valle Stura: il paesaggio agricolo nel Cabreo Spinola di Campofreddo*, Sagep, Genova, 1985.

³³⁵ ACCL, *Processo Verbale della Municipalità di Campo Freddo* (26 maggio 1799 - 22 maggio 1800; in 5 fascicoli), sessione 25 luglio 1797, I, p.8. Le reazioni degli espropriati non si fanno attendere, e il 31 luglio 1797 ha origine un lungo processo che si conclude solo tre anni dopo con la parziale restituzione dei beni agli Spinola. Per una ricostruzione della vicenda si veda P. Bottero, *Storia di Campo nel secolo XIX*, vol. 1, Galata, Genova, 2007, pp. 60-64.

³³⁶ Cfr. A. Boccioni, *Il Registro della Municipalità e del Consiglio Municipale di Casella e della Maire*, in A. Boccioni, S. Gaviglio, R. Santamaria, P. C. Torre, (a cura di), “Dal feudo al comune. Aspetti di vita casellese fra Settecento e Ottocento”, Etiesse, Montoggio 1997.

precisamente gl'uni dagli altri, così il Governo ha eletta una Speciale Commissione per fargli un rapporto sulle puntuali Misure da prendersi su di essi. Intanto occupando ciò che è notoriamente, e patentemente feudale si può aggiornare ad alcune settimane l'Indagine di quanto presentasse qualche dubbio”³³⁷.

Il frutto del lavoro della “Speciale Commissione” sarà l'emanazione di un decreto, nel novembre del 1797, che, fondandosi sulla distinzione fra i beni allodiali e quelli feudali, “propone che i presunti feudali debbano rimanere sotto sequestro ed economato del Governo, ed i presunti allodiali debbano rilasciarsi agli ex feudatari salvo il diritto delle popolazioni di provarne la feudalità³³⁸”.

La mancanza di chiarezza e, talvolta, la contraddittorietà della serie di interventi che segue l'abolizione dei diritti feudali rende il quadro particolarmente articolato; anche per questo gli ex feudatari tentano negli anni strategie differenti, riviste proprio in ragione della discontinuità istituzionale e giuridica successiva all'8 luglio 1797.

Uno dei primi tentativi, peraltro il più diffuso, messo in atto dagli ex feudatari è quello di far risultare come allodiale la maggior parte dei beni posseduti. Le svariate modalità per provare l'allodialità dei beni risultano, tuttavia, per molto tempo poco chiare; ciò nonostante, fin da subito, i signori si adoperano per fornire la documentazione relativa alle investiture e ai contratti enfiteutici sostenendo che “l'allodialità dei beni che possiedono ne' monti liguri si ricava dalle costanti dichiarazioni poste in tutte le Investiture Imperiali, approvazioni di contratti e diplomi Cesarei nei quali sono sempre stati qualificati liberi e allodiali³³⁹”. Un ulteriore tentativo intrapreso dai feudatari è quello di ottenere dei risarcimenti sia per le ingenti somme pagate per le investiture, sia per i danni subiti in relazione al sequestro dei beni rivendicati, appunto, come di proprietà piena ed esclusiva, così come per la mancata riscossione dei “fitti gentili” da parte dei particolari “investiti” di contratti enfiteutici. Queste ultime rivendicazioni si basano sull'osservazione che la soppressione dei diritti feudali non implica la decadenza dei contratti di enfiteusi che interessano i terreni di proprietà allodiale del signore.

I maggiori dubbi si creano proprio circa l'individuazione dei diritti effettivamente abrogati in relazione a questo genere di contratti. La frequenza e l'insistenza delle richieste di chiarimento da parte degli ex feudatari testimoniano il perdurare dell'incertezza sull'argomento: nei primi anni dell'Ottocento alcuni di essi si rivolgono ad una commissione di giureconsulti francesi³⁴⁰, la quale

³³⁷ BUG, ms.C. III. 4.

³³⁸ BUG, ms.C. III. 4., c. 18, “Osservazioni sulla vera origine ed allodialità dei feudi dei Monti Liguri”.

³³⁹ *Id.*

³⁴⁰ APP, fascicolo 1, doc.10. Traduzione dal “Consulto di Parigi sulla giurisdizione dei Feudi in Genova”, il documento è datato 7 settembre 1802. Nello stesso fascicolo, il documento n. 11, “Avvertenze preventive per l'esigenza dei fitti

ribadisce:

“non ostante l'abolizione del sistema feudale, gli ex feudatarij hanno conservato, e conservano, i loro beni: case e castelli, molini, forni e tutti gli altri immobili che avevano da prima; ed essi li possiedono liberamente e affrancati da ogni dovere e diritto casuale o altro. Ma questi immobili beni e castelli sono spogliati di tutti i titoli onorifici e di tutti i diritti che vi erano addetti dapprima. [...] Gli ex feudatari non possono neppure esiggere i censi, canoni ed altre prestazioni di grani o di danari: elleno sono state soppresse senza indennità dalla legge 17 luglio 1793³⁴¹ che abolì tutti i diritti feudali o censuali, insomma tutto ciò che può essere considerato come un segno di signoria o una ricognizione di superiorità”.

Ancora:

“Queste leggi sopprimono tutti i diritti di Signoria, ma conservano le rendite fondiari. Codeste disposizioni non sono punto contraddittorie, come alcuno potrebbe supporre. In tutti i tempi si è posta una grande differenza fra il censo, ossia carico signorile e una rendita fondiaria. L'uno e l'altro sono riputati derivare dalla concessione del fondo, ma in un modo e con un effetto assai diverso.[...] Qualunque carico portando seco ricognizione di dipendenza o di signoria è soppresso: tutti quegli altri che sono addetti alla proprietà fondiaria, o che la rappresentano, sono conservati.³⁴²”

Nonostante l'articolo quarto del “Proclama Vendryes” affronti proprio questo problema, specificando che non sono comprese nelle abolizioni dei diritti feudali le rendite annuali, o a locazione perpetua, purché la rendita interessi un fondo realmente allodiale, concretamente molti ex feudatari si vedono negare le richieste di pagamento dei fitti. Per questo continuano ad insistere tenacemente incentivando nel corso del primo decennio del XIX secolo tutta una serie di pubblicistica sull'argomento³⁴³: “un tanto importante intacco dei diritti di proprietà merita le più

e redditi negli ex Feudi Imperiali dei Monti Liguri per l'ex Marchese Luigi Adorno”, datato 1804, riguarda analogo argomento.

³⁴¹ Il testo della legge francese, “che sopprime senza indennità tutti i redditi in addietro signorili e diritti feudali”, ma che all'articolo 2° ribadisce che sono eccettuate dalla soppressione “le rendite e prestazioni meramente fondiari, e non feudali”, è riportato interamente in *Raccolta delle leggi sulla soppressione dei diritti feudali*, Genova, 1806, pp. 95-99. Il testo della legge, tuttavia, poteva prestarsi a fraintendimenti in quanto aboliva “ogni diritto, rendita o prestazione personale” quando vi era semplice “mescolanza” di feudalità anche qualora vi fossero, insieme ai feudali, diritti fondati sulla proprietà privata.

³⁴² Archivio parrocchiale di Pietrafraccia, fascicolo 1, doc.10. Traduzione dal “Consulto di Parigi sulla giurisdizione dei Feudi in Genova”, il documento è datato 7 settembre 1802.

³⁴³ Il riferimento è ad una serie di testi a stampa pubblicati nel primo decennio dell'Ottocento, fra cui, in particolare, le *Osservazioni sull'articolo IV del Proclama 20 Messidoro anno V (8 Luglio 1797) dell'Agente Militare Francese*

ponderate riflessioni dei magistrati”³⁴⁴.

Anche se il Governo provvisorio, con il decreto del 20 novembre 1797, “mettendo sotto sequestro, ossia economato, i molini, ferriere, ed altri redditi degli ex-feudatari, come presunti feudali”, crea un precedente, “egli è certo, che la presunzione deve sempre cedere alla verità, ed è perciò, che né il Governo Provvisorio, né i diversi Governi, che gli hanno succeduto, hanno mai curato di esigere cosa alcuna per conto di tale economato, né di far decidere, che tali beni come feudali dovessero essere devoluti alla Nazione”³⁴⁵.

Il tema specifico della “devoluzione dei beni alla Nazione” richiede indagini particolareggiate che, almeno relativamente a quest'area geografica, non sono ancora state svolte in modo sistematico: è stato rilevato che dopo la caduta della Repubblica aristocratica i beni feudali e allodiali situati nei territori ad essa investiti hanno concorso, almeno in parte, a formare il demanio del nuovo Stato o quello delle Municipalità, ma le vicende legate agli ex feudi imperiali, maggiormente complesse e articolate, non sono ancora state esaminate in modo adeguato³⁴⁶.

Il fatto che in quest'area geografica più che altrove si siano registrati tali accadimenti e simili incomprensioni può ragionevolmente dipendere proprio dalla natura imperiale di questi luoghi, che, come già evidenziato, ha contribuito a caratterizzare e consolidare il nesso fra i diritti di giurisdizione e i diritti di proprietà esercitati dal feudatario su quasi tutto il territorio del feudo, complicando notevolmente i processi messi in atto dalla soppressione dei diritti feudali, come emerge con forza nelle fonti esaminate. È proprio questa natura “mista” che ha permesso di mettere a fuoco problematiche altrove non così facilmente rintracciabili. La peculiarità di quanto accade nell'Oltregiogo è evidenziata anche nelle pubblicazioni del primo Ottocento cui si è fatto riferimento che riportano frequenti confronti con ciò che avviene in Lombardia, Lunigiana³⁴⁷ e Piemonte, dove “i feudatari sono rimasti in possesso dei propri beni”³⁴⁸ e dove “se vi fu qualche terriere, che ingannato da fallaci massime siasi opposto al pagamento de'canoni dovuti agli Ex-

Vendries, soppressivo del sistema feudale ni già Feudi Imperiali de' Monti Liguri e sulle leggi abolitive della feudalità nello Stato francese per dimostrare che tanto dal Primo, quanto dalle Seconde restano conservate le Rendite annuali, le enfiteutiche, ed a locatizia perpetua sotto nome di Fitti perpetui degli ex-Feudatari nei detti Monti Liguri, Pavia, 1807; Riflessioni. Sulla vera natura dei beni posseduti dagli ex-Feudatarj Imperiali nei Monti Liguri e Sull'inapplicabilità della Legge 14 ventoso anno 7, ai medesimi beni, Genova, 1808; Raccolta delle leggi, cit.; Leggi pubblicate nei dipartimenti delle 27 e 28 divisioni militari in esecuzione del decreto Imperiale del 4 termidoro anno 13 relativamente alla soppressione dei diritti feudali, Gravier, Genova, 1806. Osservazioni dell'Avvocato Marocco per gli ex-Feudatari de' Monti Liguri.

³⁴⁴ Osservazioni dell'Avvocato Marocco, cit., p. 1.

³⁴⁵ Riflessioni. Sulla vera natura dei beni posseduti dagli ex-Feudatarj Imperiali nei Monti Liguri, cit., p. 62.

³⁴⁶ Cfr., A. Zanini, *Strategie politiche*, cit., p. 37.

³⁴⁷ Un decreto del generale Chabot, il 2 luglio 1797, dichiara aboliti i feudi imperiali della Lunigiana aggregandoli alla Cispadana. Anche in questo caso fu ordinato il rispetto verso gli ex feudatari in quanto proprietari privati sia di beni allodiali sia di beni immobili ex feudali. Cfr. BUG, ms.C. III. 4.

³⁴⁸ BUG, ms.C. III. 4., c. 20, “Osservazioni sulla relazione 19 novembre 1797 al Governo della Repubblica Ligure”.

feudatari, vi fu costretto dai Tribunali»³⁴⁹.

I pochi studi sull'argomento hanno posto l'accento sul fatto che le richieste e le rivendicazioni dei feudatari d'Oltregiogo cadono per lo più nel vuoto³⁵⁰, senza però mettere opportunamente in rilievo che queste proseguono anche dopo l'annessione al Regno di Sardegna, a seguito del Congresso di Vienna, con risultati non univoci. Ancora per buona parte del XIX secolo rimangono, infatti, aperte non poche cause relative a questi argomenti, vedendo coinvolti nuovi soggetti, come i Sindaci, che si trovano spesso a rappresentare la comunità o il gruppo di enfiteuti interessati; di frequente, tuttavia, anche laddove la riscossione dei canoni viene riconosciuta, l'effettivo risarcimento si tradurrà in un'impresa difficilmente realizzabile.

4.3 La riscossione dei canoni enfiteutici nell'Ottocento.

L'acquisizione del territorio dei feudi imperiali da parte del Regno di Sardegna è significativamente seguita da una serie indagini statistiche e cartografiche³⁵¹ volte ad analizzare le caratteristiche economiche, commerciali, politiche e geografiche dell'area, in uno sforzo di razionalizzazione che è sostanzialmente, come messo in luce da Vittorio Tigrino, un progetto di organizzazione del territorio³⁵². Gli esiti di queste operazioni nell'immediato periodo che segue il Congresso di Vienna, tuttavia, dovevano apparire tutt'altro che certi, sospesi tra la consolidazione della pace e i tanti ricorsi giudiziari che i feudatari, e in alcuni casi anche le comunità e i particolari, portano avanti per ottenere reintegrazioni e indennizzi. Fra questi vi è, ad esempio, la causa intentata dagli eredi³⁵³ del marchese Luigi Botta Adorno contro Melchiorre De Maestri, un particolare nativo della villa di Arborelle (comune di Cantalupo, provincia di Novi), nel giugno del 1819, per il mancato pagamento, dal 1797 al 1818, dei fitti imposti su varie terre dichiarate di dominio diretto dei Botta Adorno e delle quali il De Maestri aveva acquistato il dominio utile negli anni precedenti l'abolizione dei diritti feudali.

Secondo uno schema che accomuna molte cause analoghe a questa, la difesa, asserendo che i

³⁴⁹ *Osservazioni dell'Avvocato Marocco*, cit., p. 36.

³⁵⁰ Cfr. C. Magni, *I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII*, Giuffrè, Milano, 1938, pp. 67-70; A. Sisto, *Dei feudi imperiali della famiglia Doria Pamphilj Landi*, cit.; A. Zanini *Strategie politiche*, cit., p. 38.

³⁵¹ Un significativo esempio di queste indagini è la *Carta corografica dei Feudi imperiali addetti al Ducato di Genova*, realizzata fra il 1815 e il 1816 dall'ingegnere topografo Giuseppe Casalegno, riportata in Appendice alle pp. 170-171. Nella mappa sono segnati con precisione i confini delle nuove divisioni amministrative.

³⁵² V. Tigrino, *Dispute giurisdizionali, formazione del territorio e commercio nell'area dei feudi imperiali*, in G. Spione, A. Torre (a cura di), *Uno spazio storico: committenze, istituzioni e luoghi nel Piemonte meridionale*, Utet, Torino, 2007, pp. 251-272.

³⁵³ In origine dalla Marchesa Teresa Beccaria per conto della figlia Clementina, successivamente dalla stessa.

documenti prodotti dagli ex feudatari indicano “obbligazioni di sudditi verso il Signor Feudatario, originate non già da concessioni di terreni fatte in enfiteusi, ma dalle oppressive sorgenti dei diritti feudali”³⁵⁴, oppone la prescrizione trentennaria, da cui deduce l'assoluta proprietà dei fondi, e la prescrizione quinquennale riguardo le annualità scadute. Secondo il De Maestri, inoltre, i documenti presentati dai Botta Adorno sono da considerarsi non provanti perchè estratti da un archivio privato.

La prima sentenza, emanata dal tribunale di Novi il 5 gennaio del 1824, assolve il De Maestri dalle annualità dei canoni decorse dalla pubblicazione del Codice Civile in Liguria³⁵⁵ fino al quinquennio precedente il giugno del 1819 (data in cui gli eredi Botta Adorno intentano la causa), in quanto dichiarate prescritte, ma lo condanna a consegnare entro un dato termine la quantità di grano corrispondente alle annualità dovute, o l'ammontare dello stesso in danaro. Se il De Maestri non avesse rispettato il termine, sarebbe decaduto dall'utile dominio delle terre.

Il 21 giugno 1831 la Regia Camera de Conti conferma la sentenza del Senato. Anche se la difesa insiste nel sostenere la natura feudale dei beni, questa “non adduce prova che que' fitti siano cosa feudale”, ma la legge presume l'allodialità del bene e dice che è necessaria la prova della feudalità. Il fatto che nei contratti fossero utilizzate espressioni e frasi di sudditanza e di padronanza, così come le onorificenze verbali che i sudditi e i funzionari usavano verso i feudatari, si aggiunge, non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura feudale dei beni: “Le parole, che per avventura si leggessero nei titoli portanti la costituzione del fitto perpetuo, le quali denotassero *Signoria* nel concedente, non possono di per sé attribuire al fitto medesimo la qualità di fitto *feudale*”; inoltre, “la ineguale condizione dei contraenti non muta la natura di ciò che si deduce in contratto, non induce la feudalità dell'immobile e del relativo fitto”. Nondimeno, poiché le espressioni contenute nelle investiture imperiali agli Adorno distinguono le cose e i diritti feudali da quelle allodiali e ne confermano l'allodialità anche per il tempo successivo “non è comprensibile che un campo, un bosco, una vigna, una casa, cose naturalmente allodiali, abbiano ad aversi feudali solamente perchè esistano in un feudo, ossia nel territorio di un feudo”. La sentenza della Regia Camera dei Conti si conclude puntualizzando ancora che i documenti che testimoniano che il Marchese Botta Adorno esercitava “autorità principesca” in quei feudi mediante i suoi decreti e i suoi agenti e che questa autorità fosse rispettata dai sudditi con sottomissione e con titoli onorifici di *Eccellenza*, di *Padrone*, non provano che le rendite già dimostrate enfiteutiche, civili, comuni, private, fossero cosa feudale.

Fra le cause analizzate quella appena descritta non è l'unica che coinvolge gli eredi Botta

³⁵⁴ *Giurisprudenza del Senato di Genova*, pp. 231-239, cit. p. 231. Copia manoscritta della medesima documentazione è conservata anche in BUG, C IX 34, dove si trovano documenti analoghi relativi alla famiglia Crosa (erede dei Fieschi) cfr., *Giurisprudenza del Senato di Genova*, pp. 456-462.

³⁵⁵ 22 settembre 1805.

Adorno, i quali, perseguendo il medesimo obiettivo di riscuotere i canoni enfiteutici, citeranno in giudizio nel corso dell'Ottocento diversi particolari dei Comuni di Crocefieschi, Savignone, Busalla e Casella. Una serie di documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Torino e l'Archivio del Comune di Busalla³⁵⁶ prova, però, che l'effettiva riscossione dei fitti si tradurrà nei fatti in un'impresa piuttosto complessa. Una “Memoria relativa al debito che tiene il Comune di Busalla verso la Signora Marchesa Botta Adorno Cusani, come da Chirografo delli 6 agosto 1861” testimonia infatti che nel marzo 1864 (data a cui risale la memoria) i canoni dovuti dagli enfiteuti, rappresentati dal Sindaco³⁵⁷, erano stati pagati soltanto in parte: coloro che avevano pagato il debito avevano ottenuto l'affrancamento dei propri beni, coloro che avevano voluto continuare la lite “senza avere alcun riguardo a ciò che era stato stabilito col chirografo suddetto, con sentenza del 3 luglio 1863 sono stati condannati al pagamento dei canoni e alla decorrenza dell'utile dominio delle terre qualora non pagassero gli arretrati entro sei mesi”³⁵⁸.

Cause simili (e simili sentenze) coinvolgono negli stessi anni anche altri nobili come i Marchesi Raggi (i fratelli Giovanni Antonio e Filippo), in quanto eredi della defunta Marchesa Giovanna Spinola Pinello, succeduta al Marchese Carlo Spinola suo fratello, i quali esigono “una certa quantità di canoni enfiteutici, fitti, censi, e altre prestazioni redimibili in grano, biada, castagne, o denaro da molti particolari delle comuni di Busalla, Casella, Ronco, Isola, Fiaccone, Rocchetta, Albera Mongiardino Cabella e Roccaforte”.

Anche in questa circostanza i debitori si rifiutano di pagare asserendo che “le prestazioni suddette e la rivendicazione dei beni che ne sono l'oggetto sono colpite dalle leggi abolitive del feudalesimo”. Tali eccezioni, tuttavia, continuano ad essere respinte dai tribunali ordinari che, in assenza di documenti che provino l'effettiva natura feudale dei beni, condannano gli enfiteuti al pagamento.

Il fatto che i particolari si presentassero solo raramente in giudizio, così come il fatto che aprire tutte le singole cause sarebbe risultato più costoso delle somme dovute agli ex feudatari, concorrono all'emanazione delle regie patenti del 30 agosto 1833 con cui “S. M. aveva avvocato a sé la cognizione di ogni differenza tra i particolari di Cantalupo, Rocchetta, Mongiardino e li già signori dei feudi imperiali di detti luoghi, autorizzando le comunità a rappresentare in giudizio i possessori dei beni debitori dei fitti e aveva autorizzato i comuni a rappresentare in causa li singoli loro

³⁵⁶ AST, *Paesi in genere per provincia, Provincia di Genova*, marzo 55.

³⁵⁷ Con le Regie Patenti del 30 agosto 1833.

³⁵⁸ ACB, inv. 26, “Documenti relativi alla causa fra la Marchesa Clementina Botta Adorno e le Comunità di Busalla, Crocefieschi, Savignone, Casella, Cantalupo, Albera, Mongiardino e Rocchetta L. in merito al pagamento di antichi canoni enfiteutici”, anni 1850-1865.

rispettivi Particolari”³⁵⁹.

Il caso della famiglia Doria, analizzato con meticolosità da Alessandra Sisto³⁶⁰, differisce in parte da quelli a cui si è fatto fin qui riferimento. Dopo un primo tentativo avanzato dal principe Andrea IV nel 1803 e non andato a buon fine, sarà il figlio di questi, Luigi Giovanni Andrea V, ad avviare negli anni venti dell'Ottocento le pratiche per ottenere dei risarcimenti per la sovranità e le rendite perdute. In un'articolata Memoria, presentata nel giugno del 1826, oltre a sottolineare la natura allodiale dei propri beni, il principe evidenzia l'illegalità con cui gli erano state sottratte le terre. L'obiettivo che persegue non è solo la concessione dei fitti perpetui, riconosciuta, come visto, nella maggior parte dei casi dai tribunali agli ex feudatari, ma anche un indennizzo per i diritti di sovranità perduti. Secondo gli alti funzionari di Stato che si riunirono per deliberare in materia, però, il principe non aveva alcun diritto di pretendere l'indennità; tuttavia

“in considerazione degli importanti servigi dalla illustre famiglia Doria resi ad uno stato, che forma una parte dei felici domini di S.M. ed in considerazione dell'attinenza che esiste tra quell'antico casato e l'augusta stirpe dei nostri principi, il congresso, avuto inoltre riguardo alle molte rilevanti perdite fatte dal Signor principe Doria, propone a S.M. di dargli non però a titolo di indennità, un attestato particolare del favore sovrano concedendogli una Commenda dell'ordine di S. S. Maurizio e Lazzaro della rendita di circa lire quindicimila trasmissibile a suoi discendenti maschi per ordine di primogenitura”³⁶¹.

È probabile che una simile concessione fosse effettivamente connessa con il passato potere del principe oltre che con l'estensione dei domini doriani, particolarmente significativa rispetto a quella dei feudi imperiali limitrofi: si può a ragione leggere in questo favore un gesto tipico dell'Antico Regime, così come la volontà di rivalsa di un'intera classe sociale. L'insieme di quanto descritto e analizzato, d'altronde, si inserisce armoniosamente nel processo di restaurazione innescato con il Congresso di Vienna.

3.4 Progetti di privatizzazione e messa a coltura delle comunaglie.

Nel capitolo precedente è già stato affrontato il tema della “partizione delle comunaglie” e della

³⁵⁹ ASR inv. 585.

³⁶⁰ A. Sisto, *Dei feudi imperiali della famiglia Doria Pamphilj Landi*, cit., p. 214 e sgg.

³⁶¹ AST, *Paesi di nuovo acquisto del Tortonese. Feudi affrancati del Principe Doria*. Verbale del Congresso del 25 ottobre 1826.

loro “privatizzazione” attraverso la selezione e l'esame di alcuni esempi significativi risalenti alla prima metà del Settecento³⁶². Come noto, la questione della divisione delle terre comuni interessa nel XVIII secolo un articolato dibattito che, dall'Inghilterra, si dilata rapidamente al continente ponendo al centro della discussione tematiche eterogenee certamente non estranee al pensiero fisiocratico e, più in generale, al clima riformatore settecentesco. Tali riflessioni si incrociano successivamente con i temi più generali diffusi dalla Rivoluzione francese e con gli sconvolgimenti apportati a fine secolo dalla stagione napoleonica. Gli studi sulla materia non mancano e mettono adeguatamente in evidenza opportunità e criticità dei processi in atto come avviene, ad esempio, nel celebre lavoro di Marc Bloch relativamente al contesto francese³⁶³.

Nel tentativo di capire se simili ideologie e, più in particolare, gli sconvolgimenti apportati dall'abolizione dei diritti feudali, specie in relazione alle forme di possesso e proprietà, abbiano interessato anche, nell'area geografica considerata, le comunaglie, in questo lavoro di ricerca si è dapprima cercato di rintracciare una corrispondenza tra i beni “ex feudali” e i beni registrati dai funzionari della prefettura del Regno di Sardegna dopo la Restaurazione come beni comunali³⁶⁴, ma poiché l'indagine non è stata di fatto percorribile sulla base dei pochi dati documentari a disposizione, si è deciso di abbandonare questo complesso percorso. Quello che è stato possibile, invece, rilevare è che in questa zona specifica non si è verificata, così come è avvenuto invece nell'area meridionale, la presunzione giuridica “*ubi feuda ibi demania*”: difficilmente la caduta del sistema feudale ha comportato in questi luoghi un significativo ampliamento delle terre comuni o dei terreni demaniali su cui poter esercitare diritti collettivi. Le motivazioni possono essere ricercate per certi versi nella limitata estensione delle proprietà feudali, così come nell'esistenza di assetti proprietari particolarmente frammentati e regolati da secoli da contratti di enfiteusi (oltre al fatto, che anche per questi motivi potrebbe esser stato più facile appropriarsi dei beni feudali in modo illecito negli anni successivi al 1797). Se per un verso è possibile quindi ritenere che l'abolizione del sistema feudale non abbia intaccato in modo particolarmente evidente l'essenza e l'esistenza delle terre comuni di quest'area dell'Appennino Ligure, un altro genere di documentazione riferisce come

³⁶² Il riferimento è al § 2.3.

³⁶³ M. Bloch, *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Jaca Book, Milano, 1978 (edizione originale, 1930). Lo storico, nella sua analisi, rileva come alla base del profondo movimento di opinione diffuso nel corso del Settecento in tutta Europa vi siano motivazioni essenzialmente di ordine giuridico ed economico. Tutta la dottrina economica del XVIII secolo è infatti dominata dall'affanno della produzione e l'agricoltura comune (così come il *vaine pâture* -pascolo vano- su cui si concentra il lavoro di Bloch), è considerata un intralcio al progresso nello sfruttamento della terra. Sono anche gli anni in cui l'“agricoltura nuova”, di carattere intensivo, lotta contro quella del passato, estensiva e priva di elasticità. Non da meno, il fatto che gli economisti credano profondamente nel carattere sacro della proprietà individuale; non perdonano al diritto collettivo di porvi un limite e, anche se per un determinato spazio di tempo, di abolirla: i diritti collettivi così come i diritti signorili soffocano la proprietà.

³⁶⁴ ASG, Pref. sarda.

le comunaglie si trovino sul finire del secolo al centro di una serie di progetti incentrati sulla loro privatizzazione e sulla loro messa a coltura perseguendo l'obiettivo di un utilizzo più produttivo e redditizio del territorio.

Alcune riflessioni pubblicate alla fine degli anni Settanta sul settimanale genovese *Avvisi*³⁶⁵ provano che il clima riformatore e innovatore settecentesco non esclude il tema delle terre incolte e del loro sfruttamento dal dibattito relativo allo stato dell'agricoltura in Liguria: esaltando l'abilità del popolo ligure ad “addomesticare” un territorio impervio stretto fra mare e monti, le osservazioni pubblicate sul settimanale, mettono anche in luce come siano stati scarsamente sfruttati due prodotti naturali “circa i quali l'industriosissimo Genovese è rimasto troppo stranamente inferiore a se stesso: il legname, ed il vino”³⁶⁶. La proposta per sopperire a questa mancanza³⁶⁷ è quella di mettere a frutto i siti incolti con riferimento anche al fatto che una simile soluzione ridurrebbe il bisogno di emigrare “che tanto danneggia le nostre campagne”. Sarà un lettore³⁶⁸, ponendo due interrogativi connessi a tale proposta, a indurre ad una riflessione più profonda in relazione all'adozione di simili soluzioni e alle intrinseche conseguenze. Questi si chiede per prima cosa se l'alienazione dei siti incolti, seppur messa in pratica con ottimo successo, possa conciliare il progresso dell'agricoltura in Liguria con l'innocuità dei terreni già coltivati, “mentre ognuno vede di quanto sussidio riesca al contadino la facoltà di far legna nelle cosiddette *comunaglie* quando all'opposto se dovesse tutto ricavare dal suo podere ne seguirebbe una diminuzione sia del raccolto che del numero del bestiame”. Il secondo aspetto su cui il lettore vuole invitare a riflettere è il fatto che un contadino non sarebbe in grado di affrontare le prime spese per mettere a coltivazione i siti incolti e che un capitalista con ogni probabilità preferirebbe investire in altro. Purtroppo non esiste risposta a queste obiezioni.

Questioni analoghe interessano significativamente, verso la fine del Settecento, anche alcuni progetti incentrati su una sorta di rifondazione della società ligure su basi agricolo-pastorali o agricolo-manifatturiere che propongono di ripartire da una riforma degli istituti di assistenza e di beneficenza e da una messa a coltura pianificata delle comunaglie³⁶⁹. Quest'ultima proposta è effettivamente avanzata da Gian Battista Pini relativamente al progetto di sviluppare in Liguria l'industria della lana e si trova dettagliatamente esposto nel suo “Piano di una fabbrica di

³⁶⁵ *Avvisi*, numeri 57, 58, 59.

³⁶⁶ *Avvisi*, n. 57.

³⁶⁷ *Avvisi*, n. 58.

³⁶⁸ *Avvisi*, n. 59.

³⁶⁹ Sul riformismo genovese e ligure di questo periodo si vedano, S. Rotta, *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, in “Il movimento operaio e socialista in Liguria”, a. VII, n. 3-4, luglio-dicembre 1961; L. Bulferetti, C. Costantini, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1700-1861)*, Banca Commerciale Italiana, Milano, 1966; M. Calegari, *La società patria delle arti e manifatture. Iniziativa imprenditoriale e rinnovamento tecnologico nel riformismo genovese del Settecento*, Giunti, Firenze, 1969.

lanificio”³⁷⁰.

Considerando nei minimi dettagli ogni fase del progetto, l'autore individua nell'estensione che presenta in Liguria il terreno incolto la quantità di terra necessaria per realizzare il suo piano: parla di “ottima disposizione ad essere convertiti in eccellenti pascoli quelli nostri terreni, che si trovano senza coltura [...]. Chiunque siasi dato la pena di osservare le due Riviere, la valle del Bisagno, quella della Polcevera, ed indi sino a Novi, non sarà difficile a persuadersi, essere molto, se li terreni coltivati giungano alla terza parte dello Stato. Ciò non ostante, riflettendo, che molte terre puonno ancora ridursi a coltura domestica, e riguardando eseguito quello che resta da farsi, riguarderò le terre coltivate come la metà di tutto lo Stato”³⁷¹.

Pini prosegue evidenziando come “Attualmente sono di profitto assai tenue le terre incolte da noi chiamate *comunaglie* perchè servono ad uso dei paesi vicini. Tutto si riduce a poche piante destinate a fertilizzare la terra, ed a pochissima quantità di sterpi da bruciare. Quando però le terre medesime siano ridotte a questa sorta di coltura, tutti vi guadagneranno largamente senza che alcuno vi perda [...]; dunque riducendo le Comunaglie in tanti pascoli, e distribuendole a delle famiglie di contadini, che ne abbiano la piena proprietà, mediante una tenue retribuzione da pagarsi annualmente al Governo Serenissimo, non si potrà certamente incontrare una resistenza ragionevole”³⁷². Riguardo gli aspetti più meramente tecnici e organizzativi specifica:

“Non intendo proporre che tutte le terre incolte siano lavorate in un tratto. Questo sarebbe lo stesso che far nascere degl'inconvenienti assai perniciosi [...], ne abbiamo la prova in un Paese vicino ove con troppo celerità essendo stato eseguito l'ordine superiore di coltivare le terre deserte ivi chiamate *Brughiere*, sono poi mancati gli operai delle terre domestiche. Per evitare i disordini [...] sembrami che sarebbero opportuni alcuni regolamenti da osservarsi nella coltivazione delle comunaglie. Tali potrebbero essere: I) Intraprendere la coltivazione in tanti luoghi dello Stato quanti sono quelli, nei quali si trovano delle terre incolte, e degli uomini bisognevoli d'impiego. II) Non ammettere al donativo di una terra già ridotta in pascoli se non le famiglie del Villaggio o Comunità cui appartengono le comunaglie che si vogliono coltivare. In questa guisa niuno di quel Villaggio o Comunità potrà dolersi, che le terre, alle quali ha qualche diritto, vengano assegnate ad altri, che non vi abbiano interesse. III) Provvedere solamente alle famiglie di contadini, che sovrabbondano in qualsivoglia Villaggio, nella qual maniera non vi sarà timore che gli attuali proprietari manchino di braccia destinate a coltivare i loro terreni. IV) Abilitare i coloni a qualche altro lucro

³⁷⁰ G. B. Pini, *Piano di una fabbrica di lanificio*, Genova, 1971.

³⁷¹ *Ibidem*, pp.56-57.

³⁷² *Ibidem*, p. 61.

indipendentemente dall'esercizio loro pastorale ...”³⁷³

Puntando quindi sull'implemento della produttività, al quale, a suo parere avrebbe fatto seguito un esponenziale incremento dei guadagni (“per tutti”), Pini non sembra, tuttavia, sottovalutare le problematiche intrinseche ad un progetto così ambizioso.³⁷⁴

In questo stesso periodo, su percorsi analoghi si inserisce anche il discorso avviato dalla Società Patria delle Arti e Manifatture in Genova, istituita alla fine degli anni '80 e seguita dalla Società economica di Chiavari (1791); queste associazioni, che riuniscono aristocratici, imprenditori borghesi e componenti del clero cercando di porre rimedio alla mancata consapevolezza circa le risorse e i bisogni del paese nonché di agevolare in qualche maniera il progresso in campo economico, tentano strade alternative (e innovative) con l'intenzione di discostarsi dall'immobilismo dei gruppi dominanti e degli organi statali.

La caduta del regime aristocratico nel '97 segna la fine delle due società, tuttavia nell'autunno del '98 la Società Patria di Genova rinasce come emanazione del nuovo potere (quindi con funzioni anche diverse dalla precedente Società), con il nome di Istituto Nazionale. Mentre l'attività di intervento diretto nella vita economica è rimasta appannaggio dell'amministrazione statale, all'Istituto Nazionale è affidato il compito dell'informazione, dell'analisi, della discussione: in questo modo può finalmente estendere a tutto il territorio quei collegamenti che aveva già iniziato a creare precedentemente. Un'importante iniziativa di cui si occupa la rinata Società è un'inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della regione condotta sulla base di un questionario piuttosto particolareggiato che viene distribuito alle municipalità e ai parroci nei primi mesi del 1799.

Il questionario si articola in 35 domande riguardanti l'estensione del territorio di ciascuna comunità, la popolazione e le sue variazioni, l'utilizzazione del suolo (con particolare interesse verso le *comunaglie* e le terre incolte), le tecniche agricole, i generi di commercio ecc. Nella sua impostazione tecnico-positiva risente evidentemente dell'azione riformatrice degli ultimi decenni, oltre che dei gusti culturali del tempo. Come è stato evidenziato da Costantini che per primo ha indagato questa documentazione, tuttavia, pur essendo redatto con l'obiettivo di assicurare l'uniformità delle risposte, difetta la capacità di rapportarsi chiaramente in modo comprensibile ad

³⁷³ *Ibidem*, pp. 66-67.

³⁷⁴ A distanza di quarant'anni, con queste parole viene fatto riferimento a progetti analoghi al suo, in occasione della “pubblica adunanza della Società economica di Chiavari”: “Erano altamente filosofiche le idee manifestate relativamente alla necessità di trarre partito dalle comunaglie; di sradicare dalle anime dei coloni le vecchie massime, figlie della pigrizia, che gli rendono stazionari e rifuggenti dalle utili imprese; di mettere a profitto le acque perenni di cui è dotata la provincia; di perfezionare la coltura dei gelsi e di promuovere efficacemente quella dei bozzoli”. *Gazzetta Piemontese*, 6 luglio 1739.

un interlocutore partecipe di una storia “diversa” da quella dell'intelligenza cittadina³⁷⁵. Forse anche per questo l'inchiesta, che non verrà condotta a termine, non viene accolta positivamente dalle istituzioni locali: molti questionari non vengono compilati e in quelli compilati molte risposte vengono omesse³⁷⁶.

L'incompletezza del progetto e l'incompletezza delle risposte non permettono di poter operare una riflessione adeguatamente approfondita: tuttavia dall'analisi dei documenti a disposizione veniamo a conoscenza di casi in cui le comunaglie sono state privatizzate recentemente e di altri in cui la divisione risale, invece, al passato.

Relativamente al caso di Pietrafraccia, ad esempio, abbiamo la conferma del Riparto avvenuto a inizio Settecento analizzato nel capitolo precedente (§2.3). Scrive il Parroco: “Vi erano al principio di questo secolo delle comunaglie d'estensione di un miglio a boschi di castagne; ma avendo il fu Gio. Batta Spinola padrone di codesto feudo ceduto tali comunaglie à forza d'armi al Bota d'altro feudo limitrofo, il detto Bota ha venduto à varj de'suoi suditti le dette comunaglie, e il popolo di Pietrafraccia rimase privo di un tale beneficio”³⁷⁷.

Nel fascicolo di Roccaforte, il Parroco afferma: “vi erano benissimo Comunaglie e tante per h 2000 come si ricava dal Catasto antico, ma dall'ex marchese furono vendute a particolari”. Talvolta vengono anche suggerite modalità di utilizzo più redditizie: “se si proibisce per tanti anni 20 per così dire tagliare in detti luoghi difenderli dal bestiame, tornerebbero le piante che potrebbero sì per legno che pel frutto essere di molta utilità.”; talvolta, invece, vengono negate: “vi sono comunaglie dell'estensione di un miglio circa a pascolo, ed a selva, le quali non si puonno rendere più utili attesa la lontananza, che troppo dispendiosa ne renderebbe la coltivazione”. Da numerose testimonianze, infine, emerge come la privatizzazione delle terre comuni (di tutte o di una parte di esse) finisca per arrecare danno piuttosto che vantaggio, indebolendo la parte più povera della popolazione. Quanto scrive il parroco di Croce è in questo senso esemplare:

“Delle Communaglie ve ne sono, ed a longo ve ne parlo, affinché se è possibile provvediate a molti disordini che già sono o possono nascere. Le Communaglie del Borgo della Croce, della villa di Vallemara, di quella di Vobbia sono tutte unite insieme; sono a bosco di Castagno e molto fecondi di altri costi di carpi, di frassino per legne. Sono tre miglia e più di estensione. Da un libro che ho

³⁷⁵ Cfr. C. Costantini, *Comunità e territorio in Liguria: l'inchiesta dell'“Istituto Nazionale” (1799)*, in «Miscellanea storica Ligure», V, n.s, 2, pp. 291-363.

³⁷⁶ È possibile che una simile chiusura fosse anche fondata sul timore che l'inchiesta fosse finalizzata ad aumentare i tributi. Parte del materiale raccolto andò disperso nel 1800 alla morte di Agostino Migone, nelle cui casa era conservato. La documentazione rimasta è conservata in ASG, pacco 610, fondo Repubblica Ligure. Le citazioni che seguono, se non diversamente indicato, provengono da questa documentazione.

³⁷⁷ ASG, pacco 610, fondo Repubblica Ligure, Monti liguri occidentali, Pietrafraccia.

veduto in Archivio, mentre vi era la Municipalità provvisoria ho conosciuto, anzi si sà passim da tutti che li ex Marchesi hanno investito parte di queste ai particolari individui, e le hanno ridotte in proprietà, le quali proprietà per le vendite, passate essendo a molte mani, vi hanno guadagnato l'aumento dei fitti³⁷⁸, a cagione che furono molto bene coltivate o a campo, o a bosco secondo la qualità del terreno. Ora l'entrare che fece in questi luoghi la democrazia, non so come vi è ancora entrato lo spirito di dividerle tutte e ridurle in proprietà; sono passati perciò questi tre popoli alla divisione del territorio delle Communaglie, regolandosi in parte da alcuni termini antichi che vi sono e dalla tradizione, ed hanno posto altri termini, riserbandosi vicendevolmente il gius dell'emenda, se si trovassero nell'archivio memorie di queste divisioni tra le rispettive ville, essendo voce Commune che già antighi siansi a questo modo divise: Fin qui non vi sarebbe male; ma il disordine fò che si passò a dividerle fra le rispettive famiglie e ridurle in proprietà, eppoi si passò alla vendita: si esclusero da questo gius alle Communaglie per mezzo di una legge della Municipalità quelli che ancora non avevano cinquanta anni di domicilio nel luogo; Ma questa legge stessa fù quella che più disgustò alcuni, e fra li altri il Popolo di Vobbia che mille adusse ragioni a perché non si decise desso le lasciò indivise, sperando poi si dovesse dalla nazione provvedere: fossero passabili queste ragioni, o no, io nol decido. Anzi mi pare che molto bene vi abbia posto silenzio il Corpo Legislativo con una legge, che tutti li abitanti di un anno abbiano gius alle Communaglie; ma questa legge a che serve per li abitanti del Borgo della Croce e della Villa di Vallemara, quando non vi sono più Communaglie perché divise in proprietà, quando si sono ridotte ad essere proprietà di pochi per le vendite che furono Fatte? A me pare questo un disordine assai massiccio e spero che così sembrerà a voi e a vostri compagni. So che furono fatte intorno a questo varie istanze o alla polizia o al Corpo Legislativo e venne ancor qualche ordine, ma li intrighi di chi vi ha il proprio interesse ha vinto il popolo basso, che pressandosi di honore per avere venduto, volle che stesse la vendita come di cosa propria. Il popolo non conosce il male che si ha fatto e per essersi privato del gius della legna da cui ricava moltissimo sostentamento e delle castagne che vi raccoglieva e del gius delle Communaglie che or più non si possono chiamar con tal nome. Ma come rimediarvi direte voi? Una legge che guardasse il bene dei molti poveri di questo luogo, che non son pochi, una legge che cacciando a terra tutte le vendite e le proibisse in avvenire, presto rimedia a tutto. Ma, direte, i compratori debbono perdere i loro denari? In verità che se lo meriterebbero...”.

Le parole di denuncia (e allo stesso tempo di preghiera) del Parroco mettono in luce quanto in

³⁷⁸ A testimonianza che i feudatari potevano ricavare un vantaggio dalla divisione delle comunaglie.

alcune realtà questi particolari terreni potessero ancora essere fondamentali per il sostentamento di buona parte della popolazione e quanto questa fosse stata sfavorita piuttosto che avvantaggiata dalla privatizzazione delle terre collettive.

Uno degli aspetti che più in generale interessa mettere in evidenza a conclusione di quanto fin qui osservato è che fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento il tema delle comunaglie viene significativamente considerato in relazione al progresso agricolo e, quindi, in termini di sviluppo economico; vedremo, invece, come nelle relazioni del Regno di Sardegna, lo stesso tema ritorni ad essere affrontato prevalentemente in termini di ordine pubblico.

3.5 La lettura piemontese delle comunaglie.

A partire dagli anni '20 dell'Ottocento, le comunaglie liguri iniziano a richiamare l'attenzione dei funzionari sabaudi in modo piuttosto sistematico³⁷⁹. In questi anni, infatti, emergono con particolare frequenza alcune criticità riguardanti “le popolazioni rurali [...] fra di loro divise dalle più acerbe dissenzioni pel possesso che tutto di si contendono, di certi terreni denominati Comunaglie”³⁸⁰. I diverbi relativi all'utilizzo collettivo delle terre e delle risorse vengono fin da subito reputati dai piemontesi essenzialmente come un problema di ordine pubblico; nelle relazioni l'accento viene posto innanzi tutto sugli elementi violenti che denotano le controversie, forse anche perché in questi aspetti in particolare viene percepito un vero e proprio fattore di rischio: “simili gare che già diedero luogo a funesti accidenti, spingono a frequentissime risse non soltanto gli abitanti di una comunità contro quelli di un'altra, ma in certi luoghi anche gli abitanti di un comune medesimo che in ragione delle situazioni locali trovansi aver controversia contro quelli che abitano le adiacenti borgate”. Emblematico come già in queste prime considerazioni continuano a risaltare quegli stessi elementi evidenziati relativamente alle liti analizzate nel precedente capitolo: siamo ancora una volta di fronte a situazioni conflittuali molto complesse caratterizzate dalla sovrapposizione degli oggetti contesi così come dalla loro ambiguità giurisdizionale.

Una volta individuata l'urgenza del problema, si rende necessaria per gli amministratori del Regno la preparazione di un progetto di provvedimento generale³⁸¹, la cui redazione è affidata

³⁷⁹ Numerosi sono i casi in cui i conflitti liguri inerenti lo sfruttamento collettivo delle risorse giungono all'attenzione dei funzionari sabaudi. Anche per questo vengono promosse in questi anni una serie di inchieste: nel 1820 la Società Reale d'Agricoltura di Torino svolge un'indagine sull'allevamento ovino i cui documenti presentano molteplici riferimenti al tema delle comunaglie, cfr. D. Moreno, *Dal documento al terreno*, cit., p. 112.

³⁸⁰ AST, sez. Corte, Paesi, Paesi in genere e per Province, m. 53. D'ora in poi, se non specificato diversamente, tutte le citazioni sono tratte dalla documentazione conservata in *Ibidem*.

³⁸¹ Il progetto prevede l'istituzione di una Giunta per ogni Provincia del Ducato di Genova con il compito di esaminare,

all'Avvocato generale di Genova, Giovanni Battista Somis, con l'obbiettivo di "troncar da radice le dissenzioni di cui si ragiona", tentando "ogni maniera di conciliazione fra le parti, attenendosi non solo ai titoli che queste possano per avventura produrre, ma eziandio a tutte quelle altre considerazioni che lo stato attuale delle cose potesse consigliare pel vantaggio reciproco delle parti medesime, e l'equa risoluzione delle contese". Queste prime osservazioni mettono già significativamente in evidenza come le problematiche in oggetto vengano percepite come estranee alle tradizionali categorie giuridiche e, anche per questo, bisognose di essere valutate "co' motivi del rispettivo bisogno piuttosto che con le regole della rigorosa giurisprudenza".

Il progetto, così come la corrispondenza che lo precede³⁸² e l'estesa "Rappresentanza" sulla questione preparata dall'Avvocato generale³⁸³, mettono adeguatamente in luce la versatilità dei diritti di accesso alle risorse attorno a cui ruota la maggior parte dei conflitti, nonché i principali punti di debolezza che caratterizzano le numerose situazioni conflittuali al vaglio.

Elementi che contribuiscono a rendere questi conflitti realmente complessi sono individuati nella diversa natura e nella differente tipologia dei diritti pretesi o contestati dalle parti in causa, così come nella difficoltosa identificazione dei confini entro cui tali diritti potevano e dovevano essere esercitati, nonché nella molteplicità dei modi in cui potevano essere messi in pratica: "In siffatte quistioni cade frequentemente il dubbio che tale, o tal altra tenuta, spetti ad un territorio piuttosto che non ad un altro: quindi si vede che somiglianti diritti qua si vogliono con ragion privata, là si sostiene che esercitar li possono e gli uni e gli altri comunemente". Uno dei maggiori ostacoli nel risolvere le liti viene individuato nella "animosità dei contendenti", che essendo per di più "gente rustica" è sempre pronta a passare ai fatti, "di che nascono scene tumultuose di sangue e di delitti, quindi nimicizie ed odii fra contrada e contrada, che a danno sommo della pubblica pace protraggono i disordini all'infinito". Inevitabilmente, come Somis mette in luce, "l'animosità dei contendenti" è intrinsecamente connessa con l'oggetto delle liti: "cose, che soddisfanno ai quotidiani bisogni o della vita, o dell'agricoltura", di straordinaria importanza per le persone più povere, che sono quindi spinte a "sconsigliati passi" dalla "necessità imperiosa". Il fatto che i conflitti siano sottoposti all'autorità giudiziaria comporta un ulteriore allungamento dei tempi, dando modo alle parti in causa di proseguire per lunghi periodi sulla strada delle violenze reciproche.

caso per caso, le ragioni delle parti contendenti. Il lavoro delle Giunte provinciali avrebbe poi dovuto essere riferito a una Giunta centrale composta da alcuni senatori e dall'Avvocato generale, la quale a sua volta, tramite la segreteria degli Interni, avrebbe sottoposto al Re le vertenze individuate.

³⁸² In particolare quella intercorsa fra il suo redattore, l'Avvocato generale Somis, e il Primo segretario di Stato per gli affari interni, il cavaliere Roget de Cholex.

³⁸³ La "Rappresentanza", datata 12 luglio 1823, è corredata da una tabella riassuntiva di tutte le situazioni locali di conflitto sulle comunaglie liguri.

Per far fronte al fatto che i contendenti nella maggior parte dei casi non sono particolari individui, ma comunità “per lo più ignoranti ben anche del leggere e scrivere”, Somis ritiene necessario che vengano rappresentate da un procuratore che assolva il compito di riportare “in un modo dicevole le osservazioni loro”, così come l'onere di analizzare “le vecchie scritture”, constatato che la risoluzione di simili liti doveva passare necessariamente attraverso il consueto esame della titolarità dei diritti sui beni comuni controversi. Un altro punto di debolezza, infatti, è individuato dall'Avvocato nell'esame dei titoli di possesso e di accesso alle risorse, reso particolarmente macchinoso a causa della difficile decifrazione e interpretazione: “alle volte i nomi paiono al dì d'oggi alterati la condizione esteriore de' luoghi soggiace di tanto in tanto a molti cangiamenti, i quali fanno sì che lo stato presente a fatica si possa riscontrare coll'antico. Anzi interviene che sentenze pronunziate da tribunali, e convenzioni stipulate solennemente divengono inutili; mercé che, mutata la faccia esterna del paese, aperto il corso d'acqua dove non passava, ridotto a prato quel terreno, che era incolto, imboschito quello, ove prima raccoglievasi la messe, distrutte abitazioni, edificati nuovi borghi, e casali, i termini, nei quali stava la bisogna al tempo, che si pronunziarono le sentenze, o si scrissero le convenzioni, non sono più i medesimi; prendon quindi nuova vita le gare, e le reciproche pretensioni, cangiando di aspetto e dilungandosi le cause senza fine”.

Somis, in linea con quanto già espresso dagli amministratori del Regno, ribadisce quindi la necessità di risolvere questo tipo di cause attraverso la via delle conciliazioni, applicando criteri di equità e sottomettendo le vertenze a giudici appropriati. I procuratori devono dunque svolgere il ruolo di mediatori fra le istanze locali e gli organi istituzionali, in modo che a questi divenga possibile comprendere con chiarezza e completezza le ragioni delle liti e i reali bisogni delle popolazioni (non percepibili con la sola applicazione di principi giuridici astratti). In considerazione di quanto osservato, quindi, ritiene inapplicabili i principi della giurisprudenza positiva; sono molti, infatti, a suo parere i casi in cui l'applicazione di tali principi si scontrerebbe con il malcontento della popolazione più povera e bisognosa: “quando i litiganti son corpi pubblici amministrativi, quando il soggetto della questione consiste nel pretendersi a favore di uno piuttosto che di un altro villaggio, o borgata, o parrocchia l'uso comune o di pascoli, o della facoltà di legnare, o di raccogliere altri frutti della terra, allora il Sovrano può non solo esercitare quel dominio eminente, che gli spetta per causa pubblica sovra l'universalità dei beni dello Stato, ma può ben anche, secondo il suo retto consiglio, mutare i confini de' territorii, e fare tutti gli ordinamenti, i quali considerato alle rispettive necessità dei paesi, gli sembrano più atti a soddisfarsi con equità distributiva. Or come un tale straordinario provvedimento può aspettarsi mai da' Magistrati giudiziarii, ai quali non è lecito di pronunziar altramente, se non a seconda delle dimostrazioni

legali di proprietà o di possesso?”³⁸⁴.

I diritti della popolazione sul godimento dei beni comuni finiscono in questo modo per essere concepiti nella “Rappresentanza” di una “gravità” tale da richiedere una decisione arbitrare del sovrano, sola autorità capace con il proprio intervento di ridistribuire i possessi e regolare gli usi, superando i limiti delle dichiarazioni dei magistrati e del potere giudiziario. D'accordo con i neo amministratori delle aree appenniniche appena annesse al Regno di Sardegna, Somis individua nell'intervento arbitrario del Sovrano l'unico strumento in grado di riportare ordine nella complessità e indeterminatezza della regolamentazione dell'accesso alle comunaglie, fatta di un insieme di usi, diritti e controversie.

L'Avvocato nel progetto sottoposto al Segretario di Stato a Torino individua chiaramente la necessità di garantire l'ordine pubblico muovendosi oltre l'ambito della giustizia ordinaria, ricorrendo a un provvedimento generale in modo che “sopir si possa ogni discordia di questo genere anche prima del nascer suo, e più oltre non si abbiano da temere nuovi scandali, nuove perturbazioni”. L'autorità delle disposizioni sovrane dovrebbe avere il potere di bloccare le liti fin dal loro nascere e di condurre a una più celere risoluzione delle controversie, impedendo il crescere della conflittualità dovuto al loro protrarsi nel tempo.

L'attenzione e la sensibilità verso le particolarità della questione emerse nella Rappresentanza non si ritrovano tuttavia nella tavola “delle controversie cognite al giorno d'oggi [...]” che Somis allega alla relazione³⁸⁵. Inevitabilmente in questo tipo di documento ogni aspetto viene legato all'opportunità del provvedimento generale auspicato. I termini delle problematiche finiscono per essere presentati in modo schematico e la selezione sembra basarsi sul grado di giudizio cui le controversie sono pervenute e sull'iter giudiziario dei conflitti, al fine di evidenziare la connessione tra certe controversie e certi tribunali. Anche nella relazione vi è una parte in cui l'Avvocato si interroga circa l'autorità amministrativa e giudiziaria e la competenza territoriale: capire quale giurisdizione insista su tali problematiche è del resto una delle questioni aperte nell'analisi storica del tema delle risorse collettive.

È mutata la struttura amministrativa, ma sembra rimasto immutato il “linguaggio del possesso” con cui dialogano i contendenti e se da un lato questo può essere avvertito e considerato come un fattore di rischio, dall'altro evidenzia l'attiva presenza di corpi sociali che si esprimono ancora attraverso l'esercizio di quegli usi e di quei diritti proprio in forma conflittuale: come noto, non è

³⁸⁴ Alcune problematiche sollevate in questa sede da Somis sono emblematicamente dibattute per tutto l'Ottocento.

³⁸⁵ Nella tabella sono elencati trenta casi con un'ovvia predominanza di comuni montani. Dello stato delle liti interessa soprattutto, come già evidenziato, l'aspetto criminale: i disordini, i tumulti, gli arresti, i sequestri (di armenti), gli incendi, i tagli dei boschi, i rapporti con i Tribunali (cause già sottoposte a giudizio e controversie non ancora sotto processo)

raro che le controversie riemergano identiche a distanza di anni (se non di secoli) nonostante precisi pronunciamenti giudiziari ne avessero già stabilito la risoluzione³⁸⁶.

Se per certi versi sembra comprensibile che le dinamiche sociali e le particolarità locali perdano le loro sfumature nel momento in cui devono essere inserite in un preciso contenitore (il provvedimento generale sulle comunaglie e le conseguenti Regie Patenti promulgate da Carlo Felice il 19 agosto 1823), è bene avere la consapevolezza che per ritrovare uno sguardo più attento agli aspetti sociali e alle dinamiche locali, che comprenda anche una più realistica qualificazione dei luoghi, è necessario rivolgersi alla maggiore tangibilità dei singoli casi, che, essendo oggetto di procedimenti giudiziari specifici, emergono nelle fonti con nomi, cognomi, fatti, luoghi, date permettendo così una diversa contestualizzazione, nonché una maggiore cautela.

³⁸⁶ Un caso emblematico in questo senso, sempre relativo all'area ligure, è stato esaminato in, V. Tigrino, G. Beltrametti, M. Rocca, A. M. Stagno, *Terre collettive e insediamenti in alta val Trebbia (Appennino Ligure): la definizione della località tra Sette e Novecento*, in P. Nervi (a cura di), "Archivio Scialoja-Bolla. Annali del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive", Giuffrè, Milano, 2013, pp. 105-156.

APPENDICE AL CAPITOLO TERZO

1) *“Proclama di Arquata, 26 pratile anno IV”* (14 giugno 1796), *BUG, ms.C.IX.3.*

“Gli abitanti dei Feudi Imperiali ad istigazione d'alcuni dei loro Signori, e degli Agenti dell'Imperatore in Genova hanno violato il giuramento d'obbedienza che aveano prestato alla Repubblica Francese, assassinato diversi distaccamenti Francesi, ed assediato in Arquata le truppe che vi erano. Non vi è misfatto di cui non si siano resi colpevoli; non vi è orrore che non abbiano commesso. Gl'insensati calcolavano sull'impunità: credevano essi che l'Armata si fosse allontanata e non sapevano che le falangi dell'Armata d'Italia si trovano in ogni luogo, ove vi siano dei nemici della Repubblica a reprimere...

In conseguenza il Generale in Capite ordina

ARTICOLO I

Tutte le Comunità dei Feudi Imperiali in Italia invieranno subito tre Deputati per ciascheduna al Quartier Generale in Tortona coi processi verbali di prestazione del giuramento di obbedienza che fanno alla Repubblica Francese, e coll'armi che ritrovansi nel loro Paese.

ART.2

Ogni Comunità spedirà due ostaggi per essere garanti della fedeltà degli abitanti.

ART.3

Tutti li Signori che possiedono Feudi Imperiali si renderanno in persona in Tortona per prestare il loro giuramento d'obbedienza alla Repubblica, e se cinque giorni dopo la pubblicazione del presente ordine non l'avranno fatto, li loro beni saranno confiscati.

ART.4

Ventiquattro ore dopo la pubblicazione del presente ordine le Comunità rimetteranno all'Agente Militare in Tortona il montante della Contribuzione Militare che sarà accresciuta d'una decima parte per ogni giorno di ritardo, e sintanto che non sia effettuato il pagamento

ART. 5

Tutti quelli che quarantotto ore dopo la pubblicazione del presente ordine saranno trovati con armi o munizioni di guerra saranno fucilati.

ART. 6

Tutte le Campane che hanno suonato a martello durante la ribellione saranno distaccate dai Campanili, ed infrante 24 ore dopo la ricevuta del presente ordine coloro che non lo faranno, saranno riputati Ribelli, ed il loro Paese sarà incendiato: Le Municipalità, ed i Parrochi sono responsabili dell'esecuzione del presente Articolo”.

2) “*Indirizzo agli Abitanti de feudi non ancor liberi*”, Gazzetta Nazionale Genovese, 1 luglio 1797.

“Cittadini,

Nel movimento dell’Italia, nella Rigenerazione quasi universale è cosa sorprendente, o Cittadini, che siate sì neghittosi, e che non diate il minimo passo, per scuotere il giogo feudale, liberarvi da tanti carichi, e rendervi alla Libertà.

La Lombardia non è più divorata dagli Austriaci. Genova ha atterrato il colosso dell'Aristocrazia. ... Nella Romagna, nella Lombardia, nella Lunigiana sono aboliti tutti i diritti feudali, e voi avrete la debolezza di stringervi al collo le catene del più barbaro dei Governi, il *Governo feudale*?

Date un'occhiata alla vostra situazione, al vostro annientamento, alla vostra miseria; calcolate il peso enorme dei canoni, dei laudemj, delle gabelle, dei gius privativi; e vedrete non altra essere la causa dei vostri mali, che il gius dispotico barbaramente esercitato dai perfidi feudatari.

Oltre al non avere alcuna esistenza politica, oltre all'essere condannati al perpetuo travaglio per impinguare il granaio del vostro Marchese, oltre il soffrire il dispotismo di un mercenario Giudice, che vi spoglia, e disprezza, siete costretti a correre nell'inverno nella Lombardia, ed in Genova, o avendere il sudore della vostra fronte, o a mendicare un tozzo di pane. I limiti della vostra Patria sono così ristretti, che siete forestieri, ovunque siate, fuori della vostra capanna.

Padri di famiglia, che conoscete il peso rivoltante dell'Enfiteusi feudale, a i di cui carichi non bastano le vostre braccia, esaminate i spogli infami, che gli inesorabili Agenti Camerali hanno fatto di quei terreni, che costarono tanti sudori ai vostri Antenati.

E voi, che il Cielo privò di prole mascolina, fremete alla crudele aspettativa, che i vostri beni non apparterranno più al vostro sangue, ma passeranno all'instancabile camera marchionale che ne farà l'empia locazione ad altro *suddito* mediante un laudemio di 50 per cento.

Ecclesiastici, che più da vicino vedete i mali di codesti abitanti, fatene loro sentire, l'enorme peso, ed istruiteli de' vantaggi immensi, che puonno riportare, con scuotere il giuogo del dispotismo feudale: voi stessi non sarete più il bersaglio della prepotenza, li vostri impieghi non saranno circoscritti al circuito di poche miglia, e li pochi beni lasciati da pii fondatori non saranno più soggetti a canoni...”

3) “*I vantaggi nascenti dalla feudalità*”, documento non firmato, datato 1luglio 1797, *ADP, sc. 75/42*.³⁸⁷


“Avete sotto gli occhi un quadro che ci rapresenta i difetti e le gravezze della Feudalità, contemplate adesso un altro [ombreggiato] i vantaggi nascenti dalla Feudalità medesima e decidete del vostro destino. Non vi arrestate a vagheggiare gli avvenimenti i successi le riforme della Lombardia del Veneziano, delle Romagne del Genovesato. Sono brillanti per quelle Nazioni, ma sono per Voi seducenti; tutto ciò che conviene ad'una popolazione disconviene ben spesso ad'un'altra; la povertà le ricchezze, la fertilità il commercio, il clima, il genio, l'indole ed i costumi e soprattutto la postazione, ed i rapporti d'uno stato, sono la bilancia che contropesano il valore della verosa [cancellato: aparente] felicità, e sono le molte che aggiscono sul cuore umano

³⁸⁷ La data del documento, aggiunta da seconda mano, è 1luglio 1797, ma è inserito all'interno di un fascicolo segnato “3 luglio 1797 fino al giorno 8 detto”. Ringrazio Vittorio Tigrino per avermi gentilmente messo a disposizione il documento.

senza però entrare in una vasta e scabrosa provincia superiore al vostro discernimento fissate la vostra attenzione sopra di voi stessi. Voi siete caratterizzati in un foglio decorato con le stampe per lusingarvi come uomini illetargiti nella miseria, e nell'anientamento e sofferenti tutti i mali con pittura teatrale ingranditi nell'eccesso e siete invitati alla Democrazia [nella lunga parte cancellata si dice che sono paragonati alla cattività di Babilonia, e che il divenire uomini liberi e felici è paragonato a cangiarli in altrettante divinità, ma che equivale alla tentazione del serpente]. Io non vi dico, che la Feudalità non abbia i suoi carichi, perchè in tutti i stati vi sono indispensabili proporzionatamente. Vi dico di più che potrebbe aleviarsi e modificarsi colla forma dell'ordine emanato a 12 agosto 1745 per i Feudi del Principe Doria, perchè avendo egli dichiarato i beni alla natura dell'Alodio, cessano la Caducità per mancanza di prole maschile, restano libere le fazioni dei testamenti dei legati, delle lascite, delle donazioni, e di tutti gli altri contratti nessuno eccetuato, onde la Libertà passeggia trionfante sui loro campi, come su quelli della Democrazia. Io non vi dico, che la Democrazia non sia un dolce plausibile Governo, ma vi dico, che l'estensione d'uno stato ben anche democratico, dimanda per la sua difesa, e conservazione maggior tributo di quello tragga seco il Governo feudale. Siane Giudice imparziale il Confronto. Epilogate i Carrichi esaggerati della Feudalità, e troverete (ne chiamo in testimonio le leggi ed i Popoli del Principato di Torriglia), e troverete dissi, che si restringono a falciadiare una tenue porzione dei vostri prodotti a granaglie e ad sborsare poco contante sul trapasso del Dominio utile pertanto il nome, di Laodemio del di cui peso vanno immuni molti stabili nel distretto di quegli Feudi i quali gioiscono d'una completa essenzione, e libertà. Come sono quelli della Giurisdizione di S. Stefano, molti della Giurisdizione di Torriglia e dell'altra di Ottone; nel resto poi longi da voi sono le Gabelle il Testatico i Censimenti, longi da Voi i divieti di sale di tabacco di polvere di acquavite, e simili, voi non conoscete altro ferro, che la morsa, e l'aratro, mai un Tamb[u]ro marziale vi chiama alla guardia dello Stato, mai una tromba guerriera vi scuote dal sonno, mai il Figlio è divolto dal seno del Padre, se non che per avvantaggiarlo, e mai lo perde in Campo, o sel vede ritornare monco, e storpiato in Patria. Ditemi per fede vostra può altrettanto succedervi in uno stato anche Democratico di estesa dominazione? Voi con un solo annuo mediocre tributo sodisfate (quando poi vi sodisfate) a tutti i doveri pubblici. Con questo siete provveduti di Governo Civile, economico, politico, ne altro vi resta a pensare per la direzione del bon regime, e della quiete interna, ed esterna: gli affari delle vostre Comunità cadono sotto l'inspezione de vostri confratelli che e con beneplacito trascegliete fra li più probi e idonei; vicinanza di Tribunale, e di Giudice, e economia di tariffa per le caose tanto civili quanto criminali. Facile è questo accesso al Feudatario, o a chi il rapresenta e pronta e gratuita spedizione sulle vostre petizioni, ed istanze. Dove è possibile che troviate con la riforma del

governo altrettante esenzioni. Tutto andrebbe per le spese interne delle giudicature delle municipalità, a vostro caricamento, col contributo, e senza che queste minorerebbero ne punto ne poco le Tasse, e le Gabelle, inseparabili dalli bisogni di uno Stato ancorche Democratico [re]covi dunque la cessazione del male, senza la perdita del Bene. Si prosiegue sotto la maschera del compatimento a dirvi che stando nello stato Feodale sarete sempre ivi circoscritti, non conosciuti, e dimenticati a vivere col sudore della fatica, e del travaglio: grossolano errore. Spuntarono fra voi talenti rari, Geni sublimi non così mancheranno impieghi di onore, e di lucro. Vi piacerà il commercio, e la negoziazione e chi v'impedirà di esercitarla dovunque; alla spada, alla penna, alla nautica all'agricoltura potrete egualmente raccomandarvi, perchè quel premio quella dovizia quell'onore quella ricompensa, che non potete trovare nel petroso vostro recinto vi sarà offerta dalla grandezza d'un altro stato benchè Democratico. 'Molti di voi resteranno nella classe dei poveri'. Ma indicatemi la terra e sia Feudale sia Aristocratica sia Democratica dove non sono dei poveri, e miserabili. 'Altri resteranno in quella degl'agricoltori'. Ma non sono questi la porzione più benemerita dell'umanità'? Come vivrebbe il mondo se non si sviscerasse la terra, che tutto produce, e non si trafficasse sul banco indefetibile di Adamo, che tutto distribuisce e comporta? Non basta impiegare le vostre braccia la circonferenza del vostro terreno? E chi vi proibisce di recarvi altrove come per l'addietro a coltivare le campagne della Democrazia, anzi qual democrazia non vi riceverà, o per meglio dire non vi chiamerà al travaglio dei loro campi, con larghe retribuzioni? In tutti i tempi sonovi sempre stati, e sempre vi saranno dei poveri e dei ricchi, perchè l'egualianza morale non può produrre l'egualianza fisica. Ecclesiastici che più da vicino vedete e conoscete i vostri confratelli ricordatevi che le cure vostre principali di hoggi sono d'indure la salvezza delle loro anime. Non prendete parte dove non vi conviene. Inspirare ai popoli la fedeltà, e l'unione e l'ubbidienza. Rispetate i Governi, che sono il tempio sacrosanto dove simboleggia la Ma[i]està dell'Ente eterno. Se le Repubbliche che vi circondano vi chiamano a far parte con loro, rispondete che voi siete sotto il Dominio, e sotto la protezione della Repubblica Francese, cui siete dedicati con vincolo inviolabile del giuramento; che presenterete sempre i vostri voti all'Eroe dell'Italia all'invitto Generale Bonaparte perchè vi mantenghi nello stato in cui siete, che diverra ancor più felice, quando si degni di farsi il vostro Mecenate, come se lo supplicate riventeme[...]

4) *Carta corografica dei Feudi imperiali addetti al ducato di Genova*, firmata “Giuseppe Casalegno Ing. Top. Ass.”, 1815-16, disegno a inchiostri colorati e acquerello, IGM, cart. 36, doc. 261 (Liguria 22).



Conclusioni

1. Vitalità delle comunaglie, attori locali e costruzione della località.

Lo studio delle dinamiche connesse con la gestione collettiva delle risorse, nel caso dei feudi imperiali liguri, ha permesso di svolgere alcune riflessioni sia dal punto di vista della pratica del diritto (o meglio dei diritti: da quelli giurisdizionali a quelli di proprietà, possesso e utilizzo), sia rispetto alle dinamiche connesse con la costruzione del territorio, mostrando all'opera una sorprendente molteplicità di attori. Se da un lato emerge come alla base delle rivendicazioni vi sia un “linguaggio del possesso” che accomuna i gruppi locali ai feudatari e ai loro funzionari (e che si traduce in vere e proprie azioni di cui è stato analizzato il valore giuridico, sociale e politico), dall'altro affiora una distribuzione insediativa eccezionalmente dinamica. Ricostruire la presenza di questa fittissima costellazione di gruppi locali, ha permesso di superare uno dei più evidenti limiti connessi all'utilizzo che a lungo si è fatto delle investiture e dei diplomi imperiali come fonte principale per la storia del tardo feudalesimo, poiché questi ultimi si limitano a nominare le località principali, quelle appunto cui è legata originariamente l'investitura, e non registrano la dinamicità che invece mostra la lettura incrociata delle altre fonti utilizzate qui, a partire da quelle di natura giurisdizionale. L'articolazione insediativa eccezionalmente sfuggente, seppur diffusa, si riflette per certi versi anche in quella politica: in quest'area non esistono comunità amministrative vere e proprie³⁸⁸, ma solo località che fungono da centro feudale, al cui interno (o nel cui 'intorno') troviamo numerosissime “ville” che fanno riferimento a circoscrizioni locali, parrocchie e diocesi differenti, la cui rappresentanza “politica” è molto articolata ma poco formalizzata³⁸⁹.

Anche in relazione a questo si rileva una profonda relazione tra insediamenti e titolarità di diritti fondiari: ad esempio nel legame tra la residenza appunto in una data villa e la titolarità di specifici diritti di utilizzo delle comunaglie di pertinenza di quella. Una relazione che rimanda alla particolarità dei modi di possedere locali e alla molteplicità dei modi in cui le forme di possesso delle risorse vengono attuate e legittimate collettivamente.

Dalla ricerca emerge dunque come la generazione e la “moltiplicazione” dei luoghi in Antico Regime, in un ambito specifico come quello della feudalità imperiale dell'Appennino Ligure, avesse

³⁸⁸ I casi di Campofreddo e Busalla si discostano da questa osservazione.

³⁸⁹ Cfr. V. Tigrino, *Dispute giurisdizionali*, cit.; questi temi sono stati poi ulteriormente approfonditi in V. Tigrino, M. Rocca, *Feudi imperiali e località*, cit., da cui si riprendono le osservazioni che seguono nel testo.

un valore molto particolare: la costruzione della località non si limita ad essere un processo naturale, né tantomeno l'esito di un processo istituzionale (pre-amministrativo) controllato o controllabile, ma è anche il frutto di dinamiche, appunto, locali di trasformazione della società politica, dove gli attori protagonisti non sono solo quelli individuati solitamente dalla storiografia istituzionale (in ordine crescente di importanza: i funzionari e gli amministratori locali; gli enti intermedi; lo stato), ma tutti gli attori sociali locali. Il che appare particolarmente evidente – paradossalmente – proprio in un contesto in cui la tendenza alla formalizzazione di queste pratiche (ovvero la canonizzazione della produzione dei luoghi, la loro formalizzazione) è – ai nostri occhi – quasi invisibile. Ricostruire questa fitta maglia insediativa (e, soprattutto, politica) diventa così una sorta di esercizio di archeologia istituzionale; costringe a superare un primo livello - quello che l'iniziativa settecentesca dei feudatari invece pretende di consolidare, di rendere impermeabile, puntando all'identificazione e all'uniformazione del territorio in feudi omogenei che corrispondano alla titolarità dell'investitura, probabilmente anche in ottica di difesa rispetto alle crescenti mire espansionistiche degli stati vicini, e ai rischi di annessione e di liquidazione.

Se per un verso questo tentativo di razionalizzare la maglia territoriale, e di consolidare i domini, si confronta con l'esistenza di aggregazioni locali che sfuggono ai tentativi di irrigidimenti (quelle che nell'ottica del feudatario sono "porzioni di territorio", si rivelano aggregazioni di sudditi titolari di diritti rivendicati territorialmente che rimandano appunto a "luoghi"), per l'altro risulta evidente che gli interventi dei feudatari (con obiettivi per certi versi affini) per "istituzionalizzare" le forme del possesso all'interno dei domini feudali, sono costretti a misurarsi con una realtà in cui – di nuovo – hanno un peso decisivo la complicazione delle forme del possedere locale e le implicazioni che queste hanno con l'esistenza di aggregazioni demiche.

La realtà che si è ricostruita è per questi motivi ricchissima di sfumature (e di luoghi, ognuno con le sue "tipiche" modalità di possedere). Confini e possesso si intrecciano, infatti, in questa area, con l'esercizio di forme collettive di rivendicazione e di appropriazione delle risorse, che ci è possibile oggi ricostruire grazie alla preziosa documentazione contenuta nei lunghi contenziosi che certificano l'esercizio di tali diritti, e l'esistenza di una serie assortita di comunità locali operanti in maniera collettiva ("ville", villaggi, casali; sodalizi familiari; parrocchie, cappelle...).

Più in generale, la definizione del territorio (che, se vogliamo, coincide essendone concorrente con il più ampio processo di confinazione settecentesco, il passaggio dal confine alla frontiera) vede dunque contrapporsi punti di vista differenti. I progetti dei signori feudali (ovviamente i più evidenti, data la natura della documentazione), vengono in questa ricerca messi a confronto con visioni diverse, che emergono per tracce. Per questo motivo si sono incontrate nel testo (ovvero nelle parole di quei protagonisti) argomentazioni teoriche e generali di tipo molto particolare: sia

quelle più note, legate all'esercizio della sovranità e della superiorità territoriale, sia quelle 'locali', che rivendicano forme di legittimazione e di pratica dei diritti alternative, ma concorrenti (seppur indicate dagli stessi protagonisti come gerarchicamente inferiori - ma l'ammissione è evidentemente retorica – rispetto alle prime).

Il presente studio ha voluto mettere in luce questo dialogo tra cultura politica alta e pratica giurisdizionale locale, sfruttando le tracce della persistente vitalità di queste particolari istituzioni, le comunaglie, mostrando la loro rilevanza relativamente al peso che hanno avuto in funzione ad esempio della gestione degli equilibri interni alla società locale di antico Regime. La lettura dei casi analizzati attraverso l'accostamento di fonti eterogenee ha permesso, infatti, di studiare i rapporti sociali, le relazioni che si instaurano fra feudatario e sudditi, fra feudatari diversi, tra risorse locali e strategie politiche di affermazione del potere, permettendo altresì di ragionare sulla struttura dei documenti giurisdizionali e sul linguaggio utilizzato dai diversi attori coinvolti.

Analizzare il modo in cui si realizzano concretamente le strategie dei diversi protagonisti e esaminare se e come vengono utilizzate le prerogative imperiali, ha permesso inoltre di comprendere come si costruisce un feudo imperiale e il suo territorio (la “costruzione della sua località”), e ha mostrato come lo studio di singoli casi sia un punto privilegiato di osservazione per delineare ed esaminare le strategie “politiche” degli stessi feudatari (e quindi quelle della aristocrazia genovese), così come quelle dei sudditi e, in taluni casi, degli stati limitrofi.

Tali processi sembrano avere una resilienza particolare, che supera anche le congiunture politiche e giuridiche più significative: del resto le inchieste ottocentesche confermano la vitalità di queste risorse (che a questo punto possiamo definire come non solo economiche, ma anche politiche e sociali) per tutto il XIX secolo. Lo studio mostra con forza che questi “altri modi di costruire lo spazio politico” di Antico Regime vengono riproposti per alcuni aspetti inalterati ancora per buona parte dell'Ottocento, come testimoniano le difficoltà che i solerti funzionari del Regno di Sardegna incontrano tra questi spazi appenninici nel tentare di ricondurre ai regolamenti generali dello Stato le recalcitranti istituzioni locali di questo scorcio di appennino imperiale: uno spazio politico in cui la località si afferma come una categoria di analisi utile e funzionale ad una sua integrazione all'interno di una più generale storia politica dell'età moderna.

BIBLIOGRAFIA

Ago R., *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma, 1998.

Agrawal A., *Sustainable governance of common-pool resources: context, methods, and politics*, 2003.

Alfani G., Rao R. (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Milano, 2011.

Ambrosoli M., Bianco F. (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI–XIX sec.)*, Milano, 2007.

Antola M., *L'archivio e la carta. I cabrei figurati in Liguria*, tesi di dottorato in “Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale”, Università degli studi di Genova, a.a. 2009-2010.

Ariotti E., *Proprietà collettiva e riparto periodico dei terreni in una comunità della pianura bolognese: S. Giovanni in Persiceto (secoli XVI-XVIII)*, in “Quaderni storici”, 1992, 3, pp. 703-758.

Ascheri M., *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in “Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di Statuti, VII”, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze, 1990.

Id., *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, 1991, pp. 145-194.

Assereto G., *La Repubblica Ligure. Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799)*, Torino, 1975.

Id., *Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova*, saggio pubblicato online come ampliamento della relazione presentata dall'autore al convegno internazionale *Per una ricognizione degli “stati d'eccezione”*. *Emergenze, ordine pubblico e*

- apparati di polizia in Europa (secc. XVII-XX)*, Messina 15-17 luglio 2013.
- Bellarbarba M., Merlotti A. (a cura di), *Stato sabaudo e Sacro Romano Impero*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», Quaderni, 92, Il Mulino, Bologna, 2014.
- Beltrametti G., Rocca M., Stagno A. M., Tigrino V., *Terre collettive e insediamenti in Alta val Trebbia (Appennino Ligure): la definizione della località tra Sette e Novecento*, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva”, vol. 1/2013, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 105-156.
- Beltrametti G., *Spazi e diritti collettivi nell'Appennino ligure (XVIII-XX sec.)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, 2014.
- Beltrametti G., Tigrino V., *Comune, collettivo, sconosciuto. La storia della proprietà collettiva e il paesaggio rurale storico*, in V. Moneta e C. Parola (a cura di), *Oltre la rinaturalizzazione. Studi di ecologia storica per la riqualificazione dei paesaggi rurali*, Oltre edizioni, Sestri Levante (GE) 2014, pp. 29-46.
- Besta E., *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in P. De Giudice, *Storia del diritto italiano*, I, II, Milano, 1925.
- Bailey M., *A Marginal Economy? East Anglian Breckland in the Later Middle Ages*, Cambridge University Press, 1989.
- Battilana N., *Genealogie delle famiglie nobili di Genova*, Forni, Bologna, 1971 (ed. or., 1825-1833).
- Bianciardi P. e Nico Ottaviani M. G. (a cura di), *Repertorio degli statuti comunali umbri*, Spoleto, 1992.
- Bitossi C., *Personale e strutture dell'amministrazione della Terraferma genovese nel '700*, in *Cartografia e istituzioni in età moderna*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1987, pp. 203-222.
- Bloch M., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Jaca Book, Milano, 1978 (edizione originale, 1930).

- Boccioni A., *Il Registro della Municipalità e del Consiglio Municipale di Casella e della Maire*, in A. Boccioni, S. Gaviglio, R. Santamaria, P. C. Torre, (a cura di), “Dal feudo al comune. Aspetti di vita casellese fra Settecento e Ottocento”, Etiesse, Montoggio, 1997.
- Boccioni A., Gaviglio S., *Documenti sui feudi imperiali liguri*, Archivio Parrocchiale di Pietrafraccia, dattiloscritto, 1994.
- Bonan G., *Beni comuni. Alcuni percorsi storiografici*, in «Passato e presente», 96 (2015), pp. 97-115.
- Bordone R., Guglielmotti P., Lombardini S., Torre A., (a cura di), *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea: atti del convegno internazionale di studi (Alessandria 26-27 novembre 2004)*, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2007.
- Bordone R., “*Promiscuità territoriale*” e delimitazione del confine in Piemonte. Il caso di Piovà Massaia e Cerreto d’Asti, in P. Guglielmotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell’Italia medievale*, sezione monografica di «Reti Medievali - Rivista», 7 (2006), 2, pp. 1-15.
- Botta C., *Storia d’Italia dal 1789 al 1814*, Parigi, 1837, vol. II, libro XI.
- Bottero P., *Storia di Campo nel secolo XIX*, vol. 1, Galata, Genova, 2007.
- Boz I., *Un esempio di feudo imperiale ligure nel Seicento: Savignone. Potere, istituzione ed economia*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Genova, A. A. 1998-1999.
- Braccia R., *Le proprietà collettive negli statuti rurali del Ponente ligure: alcuni rilievi e riflessioni*, in *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Turin 9-10 octobre 2009, pp. 47-61.
- Id.*, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il ponente ligure*, in “Studi in onore di Franca De Marini Avonzo”, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 55-69.

- Bryce G., *The Holy Roman empire*, MacMillan & Co., London, 1866 (prima edizione italiana, *Il Sacro Romano Impero*, Vallardi, Napoli, 1886).
- Bulferetti L., Costantini C., *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1700-1861)*, Banca Commerciale Italiana, Milano, 1966.
- Calcagno D. (a cura di), *I Fieschi fra Medioevo ed Età Moderna*, Genova, 1999.
- Calegari M., *La società patria delle arti e manifatture. Iniziativa imprenditoriale e rinnovamento tecnologico nel riformismo genovese del Settecento*, Giunti, Firenze, 1969.
- Calissano M., *Architettura rurale in Valle Stura: il paesaggio agricolo nel Cabreo Spinola di Campofreddo*, Sagep, Genova, 1985.
- Caprioli S., *Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279*, in "Gli statuti comunali umbri", Spoleto, 1997, pp. 69-73.
- Carestiato N., *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*, tesi di dottorato, Università degli studi di Padova, 2008.
- Caroni P. (a cura di), *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona, 11-13 novembre 1993*, in "Archivio storico ticinese", XXXII, n. 118, dicembre 1995, pp. 127-288.
- Caroni P., *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona, 11-13 novembre 1993*, in "Archivio storico ticinese", XXXII, n. 118, dicembre 1995, pp. 129-160.
- Casari M. e Lisciandra M., *L'evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse collettive in trentino tra i secoli XIII e XIX*, in G. Alfani e R. Rao, (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 17-32.
- Cellerino F., *Gli statuti di Savignone*, in D. Calcagno (a cura di), *I Fieschi tra Medioevo ed Età*

- moderna*, Atti del ciclo di conferenze tenute in occasione del 450° anniversario della Congiura dei Fieschi, (Genova 21 ottobre-2 dicembre 1997), Genova, 1999, pp. 51-97.
- Id.*, *Gli Statuti di Borgo Val di Taro e la legislazione statutaria dei Fieschi*, in a cura di D. Calcagno (a cura di), *La montagna Tosco-Ligure-Emiliana e le vie di commercio e pellegrinaggio: Borgo Val di Taro e i Fieschi*, Atti del Convegno (Borgo Val di Taro, 6 giugno 1998), Borgo Val di Taro, 2002, pp. 353-359.
- Cevasco R., *Memoria verde*. Nuovi spazi per la geografia, Reggio Emilia, 2007.
- Cevasco R., Tigrino V., *Lo spazio geografico: una discussione tra storia politico-sociale ed ecologia storica*, in “Quaderni Storici”, 2008, 1, pp. 207-242.
- Chittolini G. e Willoweit D. (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna, 1991.
- Chittolini G., *A proposito di statuti e copiatricci, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in P. Caroni (a cura di), *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona, 11-13 novembre 1993*, in “Archivio storico ticinese”, XXXII, n. 118, dicembre 1995, pp. 171-192.
- Ciasca R., *Relazioni diplomatiche fra la Repubblica Ligure e la Cisalpina nel 1797-1798*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, LXIV, Genova, 1935.
- Colucci G., *La Repubblica di Genova e la Rivoluzione francese. Corrispondenze inedite degli ambasciatori genovesi a Parigi e presso il congresso di Rastastadt*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1902.
- Conte G., Filioli Uranio F., Torreggiani V., Zaccaro F. (a cura di), *Imperia: lo spazio Mediterraneo dal mondo antico all'età contemporanea/Imperia. The Mediterranean Space from the Ancient World to the Contemporary Age*, Nov 2014, Rome, Italy. New Digital Frontiers, 2016.
- Costantini C., *Comunità e territorio in Liguria: l'inchiesta dell'“Istituto Nazionale” (1799)*, in

- «Miscellanea storica Ligure», V, n.s, 2, pp. 291-363.
- Id.*, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, in “Storia d'Italia” a cura di G. Galasso, Torino, 1978, vol. IX, pp.489-505.
- Cremonini C., Musso R. (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Atti del convegno internazionale di studi (Albenga, Finale, Loano 27-29 maggio 2004), Bulzoni, Roma, 2010.
- Cricenti M., *Le comunaglie: una antica “nuova” risorsa* in “*Il mare in Basso*”, terzo Convegno internazionale sulla montagna ligure e mediterranea: la montagna mediterranea alla ricerca di nuovi equilibri: Liguria e Corsica, due politiche a confronto, 2 ottobre 1998. Genova - Campo Ligure, 1998.
- Cristoferi D., *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze internazionali*, in «Studi storici», 57/3 (2016), pp. 577-604.
- Crosa di Vergagni G. B., *I Diplomi Imperiali per i feudi di Savignone, Mongiardino, Vergagni (Fieschi – Spinola – Crosa)*, Fratelli Frilli, Genova, 2008.
- Dani A., *Usi civici nello stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003.
- Id.*, *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in “Archivio Scialoja-Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva”, Milano, Giuffrè, vol. 1/2005, pp. 61-84.
- De Moor T., Shaw-Taylor L., Warde P., *The Management of Common Land in North West Europe, c. 1500-1850*, 2002.
- De Moor T., *The Silent Revolution. A New Perspective of the Emergence of Commons and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe*, 2008.
- Id.*, *What do we have in common? A comparative framework for old and new literature on the commons*, “International Review of Social History”, 2012, n. 57, pp. 269-290.

- Fasano Guarini E., *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 69-124.
- Fontana L., *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Milano-Torino-Roma, 1907. G. Zirolia, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari, 1902.
- Frigo D., *Gli stati italiani, l'Impero e la guerra di Successione spagnola*, in M. Schmettger, M. Verga (a cura di), *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 85-114.
- Garancini G., *Consuetudo et statutum* in “Rivista di storia del diritto italiano”, 58, 1985.
- Gherardi R., *Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il “buon ordine” di Ferdinando Luigi Marsili*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- Giana L., Tigrino V. (a cura di), *Istituzioni*, «Quaderni storici», 139, 2012.
- Giana L., *Transiti e territorio in un feudo imperiale del Piemonte meridionale nel XVII secolo*, in C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Atti del convegno internazionale di studi (Albenga, Finale, Loano 27-29 maggio 2004), Bulzoni, Roma, 2010, pp. 137-174.
- Giannini M. S., *I beni pubblici: dispense delle lezioni del Corso di diritto amministrativo tenute nell'anno acc. 1962-1963*, Mario Bulzoni, 1963.
- Giusti L., *Cominaggie di Varese prima e dopo i Fieschi: da unità di dialogo a fronte di lite*, in “I Fieschi tra Papato e Impero. Atti del Convegno, Lavagna, 8 dicembre 1994, a cura di D. Calcagno, Lavagna 1997, pp. 417-428.
- Grendi E., *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello, 1715-1745*, in “Quaderni storici”, n. 21, 1986.
- Id.*, *Stato e comunità nel Seicento genovese*, in “Studi in memoria di Giovanni Tarello”, Milano, 1990, I, pp. 243-282.

Id., *Il cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Einaudi, Microstorie, 234, Torino, 1993.

Grossi P., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.

Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995.

Guglielmotti P., (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno).

Guidetti M., Stahl P., *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, 1977; *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'800* 1979; *Le radici dell'Europa. Il dibattito ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, Jaka Book, Milano, 1979.

Guyot R., *Le Directoire et la République de Gênes (1795-1797)*, in “La Révolution Française”, 1903, tomo XLIV, pp. 402-434.

Hardin G., *The Tragedy of the Commons*, “Science”, n. 162, 1968, pp. 1243-8.

Ian D. Rotherham (ed.), *Cultural Severance and the Environment. The Ending of Traditional and Customary Practice on Commons and Landscapes Managed in Common*, 2013.

Lagomarsini S., *Usa comune e appropriazione metropolitana: due modelli di utilizzo del territorio in Val di Vara*, in “Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini”, vol. LXX (2000), Scienze storiche e morali, La Spezia, 2001, pp. 75-89.

Leoncini D., *Campo nei secoli: storia del feudo imperiale di Campo Freddo*, a cura di M. Calissano, F. P. Oliveri e G. Ponte, Campo Ligure, 1989.

Magni C., *I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII*, Giuffrè, Milano, 1938.

Id., *Il tramonto del feudo lombardo*, Giuffrè, Milano, 1937.

Mannori L., Sordi B., *Giustizia e amministrazione*, in Fioravanti M. (a cura di), *Stato moderno in europa. Istituzioni e diritto*, Bari, manuali Laterza 171, 2002.

Masi G., *Verso gli albori del principato. Note di storia del diritto pubblico*, in «Rivista di storia del diritto italiano», IX (1936).

Massironi A., *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV–XVI)*, Milano, 2012.

Mattone A., Tangheroni M. (a cura di), *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel medioevo e nell'età moderna*, Sassari, 1986.

Moreno D., *Dal documento al terreno: storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali*, Il Mulino, Bologna, 1990.

Moreno D. e Raggio O., *Risorse collettive*, fascicolo monografico di “Quaderni storici”, 81, 3, 1992.

Mozzarelli C., Olmi G. (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, Il Mulino, Bologna, 1985.

Nurra P., *La coalizione europea contro la Repubblica di Genova (1793-96)*, Genova, 1933.

Ostrom E., *Governing the Commons: The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York, Cambridge University Press, 1990, [trad. it. Ostrom E., *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006].

Palmero B., *Regole e registrazione del possesso in età moderna. Modalità di costruzione del territorio in alta val Tanaro*, in “Quaderni storici”, 2000, 103, pp. 49-86.

Id., *Boschi e confini nelle Alpi Marittime in età moderna. Gli usi di confine e i limiti del bosco di Gerbonte tra le alpi delle comunità (1666-1670)*, in M. Ambrosoli, F. Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI–XIX sec.)*, Milano 2007, 144-168.

Id., *Una fonte contemporanea per la storia del territorio. Il "Commissariato agli Usi Civici" e le pratiche d'uso*, in "Quaderni Storici" 125 / a. XLII, n. 2, agosto 2007.

Panjek A., *Gli usi del bosco nelle Alpi Giulie in età moderna*, in M. Ambrosoli, F. Bianco (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia Settentrionale (XVI–XIX sec.)*, Milano, 2007, pp. 144-168.

Patrone S., *L'Archivio Salvago Raggi*, Genova, 2004.

Pavoni R., *I Fieschi in Valle Scrivia*, in *I Fieschi e l'alta Valle Scrivia*, "Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere", v, XLVI, Genova, 1989.

Pedemonte S., *Per una storia del comune di Isola del Cantone*, 2012.

Pene Vidari G. S., *Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in "Biblioteca del Senato della Repubblica", *Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze, Olschki, 1999, pp. XI-XCVI.

Id., *Un ritorno di fiamma: l'edizione degli statuti comunali*, in "Studi piemontesi" XXV (1996), pp. 327-343.

Piergiovanni V., *Gli statuti di Albengae il progetto di un "corpus" di statuti liguri*, in "Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga", Bordighera, 1990, pp. 25-37.

Id., *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in "Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento", ASL XCVIII), fasc. II, 1984.

Pini G. B., *Piano di una fabbrica di lanificio*, Genova, 1971.

Pugliese S., *Le prime strette dell'Austria in Italia*, Treves, Milano-Roma, 1932. Il volume è stato ripubblicato anche tre anni dopo con il titolo, *Il Sacro Romano Impero in Italia*, Treves, Milano, 1935.

- Quaglioni D., *La consuetudine come costituzione*, in *Domini collettivi e autonomia. Atti della V Riunione scientifica (Trento, 11-12 novembre 1999)*, a cura di P. Nervi, Padova, 2000, pp. 21-40.
- Raggio O., *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, in “Quaderni storici”, n. 31, 1996, pp. 135-156.
- Id.*, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in “Quaderni storici”, n. 79, 1992, pp. 135-169.
- Id.*, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in “Quaderni Storici”, n. 88, 1995, pp. 155-194.
- Id.*, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, 1989.
- Rocca M., *L'Impero in periferia: i feudi imperiali dell'Appennino ligure nel XVIII secolo*, in G. Conte, F. Filioli Uranio, V. Torreggiani, F. Zaccaro (a cura di), *Imperia: lo spazio Mediterraneo dal mondo antico all'età contemporanea/Imperia. The Mediterranean Space from the Ancient World to the Contemporary Age*, Nov 2014, Rome, Italy. New Digital Frontiers, 2016, pp. 195-215.
- Rodgers C. P., Straughton E. A., Winchester A.J.L., Pieraccini M. (eds.), *Contested Common Land. Environmental Governance Past and Present*, 2011.
- Ronco A., *Storia della Repubblica Ligure 1797-1799*, Genova, 1986.
- Rossi G., *Gli statuti della Liguria*, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, XIV, 1878.
- Rossi L., *Carmina macaronica*, a cura di G. Ponte, Università degli studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di letteratura italiana, Genova, 1984.
- Rotta S., *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, in “Il movimento operaio e socialista in Liguria”, a. VII, n. 3-4, luglio-dicembre 1961.
- Santamaria R., *Dal feudo al comune aspetti di vita casellese fra Settecento e Ottocento*, Centro culturale del comune di Casella, 1997.

- Santarelli U., *Lo statuto 'redivivo'*, in “Archivio Storico Italiano” 152 (1993), pp. 519-526.
- Id.*, “*Ius commune*” e “*iura propria*”: strumenti teorici per l'analisi di un sistema, in “Rivista di storia del diritto italiano”, 62, 1989, pp. 417-429.
- Savelli R., (a cura di), *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova, 2003.
- Id.*, *Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in “Società e Storia”, XXI (1999), pp. 3-33. Contributo pubblicato con aggiornamenti sul sito www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/storiadir/docenti/savelli/statuti_2.pdf.
- Id.*, *Geografia statutaria e politiche fiscali*, in “Studi in onore di Victor Uckmar”, Padova, Cedam, 1997, II, pp. 1099-1116.
- Id.*, *Che cosa era il diritto patrio di una Repubblica?*, in I. Birocchi e A. Mattone (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno Internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006, pp. 255-295.
- Schnettger M., *Reichsstadt oder souveräne Republik? Genua und das Reich in der Frühen Neuzeit*, in M. Schnettger, M. Verga (a cura di), *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 2006. pp. 277-297.
- Id.*, *Principe sovrano oder civitas imperialis? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797)*, Philipp Von Zabern, Mainz am Rhein, 2006.
- Id.*, *Feudi, privilegi e onori. La Repubblica di Genova e la Corte di Vienna negli anni Trenta e Quaranta del'600*, in C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo*, cit., pp. 279-297.
- Id.*, *Libertà e imperialità. La Repubblica di Genova e il Sacro Romano Impero nel tardo Cinquecento*, in M. Schnettger C. Taviani (a cura di), *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, Roma, Viella, 2011, pp. 129-144.

Schnettger M., Verga M. (a cura di), *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 2006.

Schnettger M., Taviani C., (a cura di), *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, Roma, Viella, 2011

Sforza G., *Saggio di una bibliografia storica della Lunigiana*, Modena, 1874.

Sisto A., *I feudi imperiali del tortonese (Sec. XI-XIX)*, Giappichelli, Torino, 1956.

Id., *Dei feudi imperiali della famiglia Doria Pamphilj Landi durante il periodo napoleonico e la restaurazione*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, vol. XLII, Torino, 1941.

Soboul A., *Contadini, feudalità e rivoluzione francese*, in « Quaderni Storici », n. 19, VII/1 (1972), pp. 27-56.

Spina L. (a cura di), *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, Biella, 1997.

Stagno A. M., Tigrino V., *Beni comuni, proprietà privata e istituzioni: un caso di studio dell'Appennino ligure (XVIII-XX secolo)* cit. “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva”, vol. 1/2012, p. 261-302.

Tacchella L., *Gli Spinola di Ronco Scrivia nella storia dei Feudi Imperiali Liguri*, Centro culturale di Ronco Scrivia, 1985.

Id., *Montessoro e Crocefieschi nella storia : il castello della Pietra, il castello di Monte Reale : con notizie su: Arezzo, Avosso, Nenzo, Noceto, Vallenzone, Valbrevenna*, M. Bozzi, Genova, 1962.

Id., *Busalla e la Valle Scrivia nella storia*, Stamperia Zandrini & c., Verona, 1981.

Id., *Cantalupo Ligure e i Malaspina di val Borbera nella storia*, Comune di Cantalupo Ligure, 1982.

Id., *Gli Spinola di Pietrabissara nella storia dei feudi imperiali liguri*, 1984.

Tigrino V., Beltrametti G., Rocca M., Stagno A. M., *Terre collettive e insediamenti in alta val Trebbia (Appennino Ligure): la definizione della località tra Sette e Novecento*, in P. Nervi (a cura di), "Archivio Scialoja-Bolla. Annali del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive", Giuffrè, Milano, 2013, pp. 105-156.

Tigrino V., Rocca M., *Feudi imperiali e località. La moltiplicazione dei luoghi nell'Appennino Ligure di Antico Regime*, in E. Taddei, M. Schnettger e R. Rebitsch (a cura di), "Reichsitalien" Mittelalter und Neuzeit / "Feudi imperiali italiani" nel Medioevo e nell'Età Moderna, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, 2017, pp. 153-173.

Tigrino V., *Dispute giurisdizionali, formazione del territorio e commercio nell'area dei feudi imperiali*, in G. Spione, A. Torre (a cura di), *Uno spazio storico: committenze, istituzioni e luoghi nel Piemonte meridionale*, Utet, Torino, 2007, pp. 251-272.

Id., *Giurisdizioni e transiti nei "feudi di Montagna" dei Doria Pamphilj alla fine dell'Antico Regime*, in A. Torre (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 151-174.

Id., *Istituzioni imperiali per lo stato sabaudo tra fine dell'antico regime e Restaurazione*, in M. Schnettger, M. Verga (a cura di), *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», Atti del convegno internazionale (Trento 19-21 giugno 2003), il Mulino, Bologna, 2006, pp.179-240.

Id., *Giurisdizione e transiti nel Settecento. I feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura Padana*, in M. Cavallera (a cura di), *Lungo le antiche strade: stati, giurisdizione e confini nella cartografia dell'età moderna*, Nomos, Busto Arsizio, 2007, pp. 45-94.

Id., *Risorse collettive e comunità locali: un approccio storico*, in «Economia e società regionale», numero tematico su *Sviluppo locale, resilienza e risorse locali*, XXXIII, 3, 2015, pp. 23-44.

Id., *Sovranità, comunità, possesso e lavoro nell'Appennino imperiale: intorno ad una mappatura settecentesca dell'Alta val d'Aveto (Liguria)*, in R. Leggero (a cura di), *Comunità e organizzazione del lavoro in area alpina e prealpina tra Medioevo ed Età moderna. Iconografia e documenti*, 2015.

Id., *Azioni, trascrizioni, archiviazioni: a proposito di confini in età moderna*, in “Quaderni Storici”, n. 129, XLIII/3 (2008), pp. 755-767.

Tocqueville A., *L'Antico Regime e la Rivoluzione*, BUR, Milano, 2000, (1856¹).

Tonizzi M. E., *Dalla Repubblica Ligure all'Unità d'Italia (1797-1861)*, in G. Assereto, M. Doria, *Storia della Liguria*, Storia e Società, 2007.

Torre A., *Elites locali e potere centrale tra Sei e Settecento: problemi di metodo e ipotesi di lavoro sui feudi imperiali delle Langhe*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo», 89, 1983, pp. 41-65.

Id., *Feudi, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 63, 1986, pp. 775-810; *Poteri locali e Impero tra XVI e XVIII secolo: i feudi imperiali delle Langhe tra mito e storia*, «Acta Istriae», 7, 1999, pp. 169-192.

Id., *La produzione storica dei luoghi*, in “Quaderni Storici” 110, agosto 2002, pp. 443-475.

Id., *Idioma giurisdizionale e transiti commerciali. Spunti di riflessione sulla cultura politica dei feudi imperiali delle Langhe in età moderna*, in C. Cremonini, R. Musso (a cura di), *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Atti del convegno internazionale di studi (Albenga, Finale, Loano 27-29 maggio 2004), Bulzoni, Roma, 2010, pp. 121-136.

Id., *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011.

Torre A., Tigrino V., *Beni comuni e località: una prospettiva storica*, “Ragion pratica”, n. 41, 2013, pp. 333-346.

Toubert P., *Frontière et frontières: un objet historique*, in J.M. Poisson (a cura di), *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, in «Castrum», 4, Rome-Madrid, 1992.

Trucco A. F., *Novi e Napoleone Bonaparte*, Novi, 1898.

Ungari P. (a cura di), *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (sec. XII-XIX)*, Roma,

1993.

Vasina A. (a cura di), *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (sec. XII-XVI)*, 2 voll., Roma, 1998-1999.

Verga M., *Il «sogno spagnolo» di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del Settecento*, in C. Mozzarelli, G. Olmi (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 203-261.

Verga M., (a cura di), *Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, fascicolo monografico di "Cheiron", 21, 1994.

Von Aretin K. O., *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", IV 1978, pp. 51-93.

Zaghi C., *La Rivoluzione Francese e l'Italia. Studi e ricerche*, Cymba, Napoli, 1966.

Zanini A., *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLV, 2005, pp. 5-238.

Id., *Feudi, feudatari ed economie nella montagna ligure*, in M. Schnettger C. Taviani (a cura di), *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, Roma, Viella, 2011, pp. 305-316.